Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 212 del 26 agosto 2020 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 31

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Partinico e nomina della commissione straordinaria.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Partinico e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Partinico (Palermo) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018;

Visto il decreto in data 18 giugno 2019, con il quale il Presidente della Regione Siciliana, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, ha nominato un commissario straordinario per la gestione dell'ente in sostituzione e con le funzioni di sindaco e della giunta comunale;

Considerato che dall'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2020 , alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Partinico (Palermo) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Partinico (Palermo) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Guido Nicolò Longo - prefetto a riposo;
dott.ssa Maria Baratta - viceprefetto aggiunto;
dott.ssa Isabella Giusto - funzionario economico finanziario.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco nonché ogni altro potere e incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 29 luglio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2020
Interno, foglio n. 2161

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Partinico (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con decreto del 18 giugno 2019 il Presidente della Regione Siciliana, preso atto dell'avvenuta decadenza del sindaco e della giunta comunale a causa delle dimissioni rassegnate dal primo cittadino, divenute irrevocabili a termini di legge, ha nominato un commissario straordinario per la gestione del comune in sostituzione degli organi decaduti, fino alla prima tornata elettorale utile.

In seguito, alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'amministrazione comunale, il prefetto di Palermo, con decreto del 16 gennaio 2020, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso l'ente *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo - direzione distrettuale antimafia, ha predisposto l'allegata relazione in data 10 aprile 2020, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.

I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale e il contesto ambientale nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie locali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti criminali.

Il prefetto si sofferma sulla storia recente del locale mandamento mafioso, cristallizzata nelle sentenze di condanna emesse a seguito delle operazioni di polizia giudiziaria «Terra bruciata», «*The end*», «Nuovo mandamento», «*Kelevra*» e «*Game over*», che si sono susseguite dal 2005 al 2018. Le risultanze delle predette azioni di polizia hanno fatto emergere, tra l'altro, i numerosi avvicendamenti - a volte verificatisi a seguito di sanguinose faide tra consorterie rivali - ai vertici di quel mandamento, strettamente legato al c.d. clan dei corleonesi e dotato di un peso strategico nelle dinamiche criminali di «cosa nostra» in quanto radicato in un'area geografica ricca di importanti realtà economiche.

Dagli esiti dell'operazione «*Game over*» sono emersi i pregiudizievoli collegamenti tra esponenti della compagine di governo dell'ente ed elementi della criminalità organizzata locale.

In particolare, fonti tecniche di prova hanno disvelato sia l'interesse di un pregiudicato, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso, a ottenere la nomina di un consigliere alla carica di presidente del consiglio comunale sia i contatti intercorsi in tal senso tra il pregiudicato, il consigliere in questione e il coniuge di un altro componente dell'organo consiliare.

Gli accertamenti svolti dalle autorità inquirenti hanno anche messo in luce le convergenze di interessi tra soggetti affiliati al citato mandamento mafioso e un ulteriore consigliere comunale nonché i «rapporti amicali» tra un esponente di vertice del mandamento e quest'ultimo consigliere, rinviato a giudizio per il delitto di associazione per delinquere e per i delitti di cui agli articoli 81 cpv., 110, 640, comma 2, n. 1, del codice penale e art. 4, commi 1 e 4-*bis*, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive».

In tale contesto, il prefetto pone in rilievo le anomale vicende che hanno caratterizzato la vita politica dell'amministrazione eletta nel 2018, con un sindaco non sostenuto dalla sua stessa maggioranza consiliare in relazione all'adozione di provvedimenti essenziali per il ripristino della legalità e per il risanamento finanziario del comune. Il primo cittadino ha dapprima proceduto, a gennaio 2019, alla designazione di nuovi assessori in sostituzione di quelli precedentemente nominati e, il successivo 3 maggio, ha rassegnato le dimissioni dalla carica elettiva.

Nella relazione prefettizia si riferisce poi dell'atto intimidatorio compiuto ai danni di un automezzo comunale in dotazione all'ufficio manutenzione, su cui il 1° ottobre 2018 sono stati rinvenuti una tanica di benzina e un accendino; analogo episodio intimidatorio si è verificato il 28 dicembre dello stesso anno, quando due veicoli di proprietà dell'ente sono stati danneggiati a seguito di incendio.

Gli accertamenti effettuati dalla commissione di indagine hanno altresì fatto emergere che diversi esponenti degli organi elettivi e dell'apparato burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale - sono risultati vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari o di frequentazione.

In ordine all'attività contrattuale posta in essere dal comune, il prefetto segnala che fino all'insediamento - a novembre 2018 - del nuovo segretario generale, l'ente ha sistematicamente pretermesso di richiedere la prescritta documentazione antimafia. Parimenti, solo a decorrere da agosto 2019, a seguito delle specifiche iniziative assunte dal citato segretario generale, il comune ha iniziato a espletare i dovuti controlli antimafia nei confronti dei titolari di autorizzazioni, licenze e abilitazioni, alcuni dei quali sono risultati gravati da pregiudizi penali ovvero vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari.

Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno poi fatto emergere gravi, reiterate illegittimità nel settore ambientale, in relazione al quale è stato accertato che dal 2016 e fino a gennaio 2019, in violazione del principio della unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti - sancito dagli articoli 200 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e recepito dalla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 - l'amministrazione comunale ha posto in essere plurime procedure di gara per il nolo, a freddo e a caldo, di automezzi da adibire al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani gestito dall'autorità d'ambito ottimale.

Con maggior dettaglio esplicativo, il prefetto rimarca che successivamente alla revoca di una precedente aggiudicazione per grave illecito professionale *ex* art. 80, comma 5, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - «Codice dei contratti pubblici» - a marzo 2018 il comune ha indetto una gara informale con invito a cinque ditte per la fornitura a nolo degli automezzi in questione, conclusasi a febbraio 2019 in favore dell'unica impresa partecipante, poi destinataria di un'interdittiva antimafia emessa dalla prefettura di Palermo il 6 settembre 2019 e già beneficiaria nel 2016 di analoghi affidamenti disposti in via diretta a seguito di ripetuti, artificiosi frazionamenti e in spregio al principio di rotazione sancito dalla normativa vigente in materia.

In base agli esiti dell'accesso la predetta gara informale è risultata connotata da innumerevoli profili di irregolarità, tra cui la previsione in sede di bando di requisiti immotivatamente restrittivi del *favor partecipationis* in ordine alla capacità tecnica nonché l'erronea indicazione dell'importo a base d'asta - quale parametro per la verifica della capacità economico-finanziaria dei concorrenti - determinato in misura inferiore a quella effettiva, atteso che nel contratto era stata inserita la clausola sulla facoltà di proroga dell'affidamento per ulteriori sei mesi.

È stato anche riscontrato l'immotivato ricorso al criterio di aggiudicazione del «prezzo più basso» in violazione dell'art. 95, commi 4 e 5, del codice dei contratti pubblici oltre che l'elusione - attraverso l'affidamento della fornitura degli automezzi con il sistema del «nolo a caldo» - dei limiti imposti all'assunzione di nuovo personale nel settore della gestione integrata dei rifiuti dall'art. 19, commi 6 e 7, della menzionata legge regionale n. 9 del 2010.

L'impresa affidataria della fornitura si è poi resa responsabile di gravi e reiterate inadempienze nella fase esecutiva del contratto tra cui, segnatamente, l'utilizzo come deposito degli automezzi di un terreno di proprietà di una società - che annovera tra i propri soci e dipendenti soggetti vicini ad ambienti criminali per rapporti familiari o di frequentazione - in violazione delle clausole contrattuali che prevedevano la consegna degli automezzi al comune il quale avrebbe quindi provveduto alla loro custodia.

In relazione alla descritta vicenda, il prefetto evidenzia, altresì, che nonostante le ripetute segnalazioni delle predette inadempienze da parte dell'autorità d'ambito ottimale - attestate anche dalle risultanze di un controllo effettuato, su disposizione del sindaco, dalla polizia locale a settembre 2018 - i competenti uffici comunali si sono limitati ad applicare lievi penali alla ditta affidataria e solo nel successivo mese di novembre, in conseguenza di reiterate sollecitazioni del segretario generale, si sono determinati ad avviare il procedimento finalizzato alla risoluzione del contratto, avvenuta il 31 dicembre 2018.

Nel settore dei servizi socio-assistenziali le risultanze dell'accesso hanno messo in luce il sistematico ricorso a procedure di affidamento non concorrenziali, senza garantire adeguati livelli di trasparenza e senza effettuare le prescritte verifiche antimafia ovvero effettuandole con notevole ritardo.

Il prefetto riferisce che da tale *modus operandi* hanno tratto vantaggio tre ditte beneficiarie della quasi totalità degli affidamenti disposti dall'amministrazione comunale dal 2018 a oggi, le quali hanno operato anche congiuntamente - come associazione temporanea di imprese oppure facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento *ex* art. 89 del codice dei contratti pubblici - in un regime di sostanziale oligopolio.

In merito a tali vicende assume valore sintomatico la circostanza che le tre ditte in questione annoverano tra i propri dipendenti o amministratori soggetti legati da vincoli familiari a esponenti della criminalità mafiosa locale.

Per quanto riguarda più nel dettaglio la gestione di una casa di riposo comunale, l'organo ispettivo ha rilevato gravi anomalie e illegittimità nelle procedure espletate dall'ente negli anni 2017 - 2019 per l'individuazione di «figure professionali diverse». In particolare, viene stigmatizzata la reiterata inosservanza del divieto di artificioso frazionamento del valore dell'affidamento - in violazione degli articoli 30, comma 2, e 35, commi 4 e 6, del summenzionato codice - con conseguente elusione delle verifiche antimafia prescritte per gli appalti «sopra soglia».

Ancora, il prefetto sottolinea la sostanziale disapplicazione del protocollo di legalità stipulato il 5 marzo 2019, atteso che per gli affidamenti ivi contemplati l'amministrazione comunale ha inoltrato alla prefettura di Palermo le richieste di documentazione antimafia come previste dallo stesso protocollo successivamente alla conclusione dei rapporti contrattuali con le imprese affidatarie o comunque in ritardo e, anche in questo caso, a seguito di sollecitazione da parte del segretario generale.

Sempre con riferimento alla gestione della casa di riposo comunale, la commissione di indagine ha anche riscontrato plurime illegittimità quali: l'omessa adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 95, comma 3, lettera *a)*, del codice dei contratti pubblici per gli affidamenti di servizi sociali; il mancato rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9, comma 22, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per la composizione delle commissioni di gara; la violazione delle norme contabili in materia di copertura finanziaria e di riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui agli articoli 183, comma 6, 191, comma 1 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nonché la sistematica inosservanza dell'art. 32, commi 5 e 7, del più volte citato codice dei contratti pubblici, nella parte in cui prevede la verifica dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione quale adempimento successivo all'aggiudicazione a cui è subordinata l'efficacia dell'aggiudicazione stessa.

La commissione di indagine ha rilevato analoghe, gravi illegittimità anche nelle procedure per la fornitura di derrate alimentari destinate alla casa di riposo comunale che nel biennio 2017 - 2018 si sono tutte concluse in favore di una ditta il cui titolare è legato da vincoli di parentela a esponenti di spicco della mafia corleonese.

A tale proposito il prefetto sottolinea che il regime di sostanziale monopolio in cui aveva operato la ditta in questione è cessato solo in conseguenza dell'intervento del segretario generale che a dicembre 2018 ha invitato gli uffici competenti a procedere, previa indagine di mercato, all'acquisto delle anzidette derrate alimentari.

Nella relazione prefettizia viene rimarcato che ad agosto 2019 il segretario generale ha avviato una verifica ispettiva sugli affidamenti dei servizi inerenti alla gestione della casa di riposo comunale, a seguito della quale il dirigente competente è stato invitato a ripristinare, in via di autotutela, la legalità dell'azione amministrativa. In conseguenza degli esiti della predetta verifica, due funzionari comunali sono stati destinatari di sanzioni disciplinari.

In relazione a tale vicenda, il prefetto segnala inoltre che l'organo consiliare si è illegittimamente ingerito nell'attività riservata alle figure dirigenziali - in violazione del generale principio di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - con particolare riferimento alla gestione del personale comunale assegnato alla casa di riposo in questione.

Lo stesso organo consiliare - competente a deliberare l'affidamento in concessione dei servizi ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera *f)*, della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 - ha ripetutamente e immotivatamente rigettato la proposta della giunta di «esternalizzare» i servizi inerenti la gestione della citata casa di riposo comunale e solo il 20 gennaio 2020 - successivamente all'insediamento della commissione di indagine - ha approvato la proposta in parola.

A tal riguardo il prefetto stigmatizza la circostanza che l'ostruzionismo del consiglio comunale nel procedere alla predetta esternalizzazione non solo ha impedito di realizzare un notevole risparmio, con grave pregiudizio per il comune che si trova in stato di dissesto finanziario, ma ha anche comportato il protrarsi delle descritte irregolarità e illegittimità nella gestione della struttura, da cui hanno tratto vantaggio anche le imprese sopra menzionate.

Infine, sul piano economico gli accertamenti esperiti hanno evidenziato la situazione gravemente deficitaria dell'ente - come detto, in stato di dissesto finanziario - sulla quale hanno pesantemente inciso sia i ritardi e le inefficienze nell'attività di riscossione delle entrate comunali sia la scarsa incisività dell'azione di contrasto dei fenomeni di evasione tributaria, di cui hanno beneficiato anche soggetti organici o contigui alle locali consorterie criminali.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Partinico (Palermo), volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Partinico (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 21 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura di Palermo

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. n. 10 Aprile 2020

AL SIGNOR MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO : Comune di Partinico (PA) – Relazione ai sensi dell'art.143 del T.U.E.L., ad esito dell'accesso ispettivo.

Nel quadro delle iniziative finalizzate alla prevenzione di fenomeni di alterazione dei meccanismi istituzionali formativi della volontà degli amministratori locali riconducibili alla interferenza della criminalità organizzata, la scrivente ha acceso un *focus* sull'amministrazione comunale di Partinico.

In atto le funzioni di sindaco e giunta sono affidate ad un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Regione Siciliana con provvedimento del 18 giugno 2019, **nelle more dell'elezione del nuovo organo politico nella tornata elettorale di primavera, nel prossimo mese di maggio.** E' accaduto infatti che il Sindaco DE LUCA Maurizio, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del giugno 2018, in data 3 maggio del 2019 ha rassegnato le proprie dimissioni asseritamente in relazione alle resistenze ed alle polemiche politiche ingenerate dopo aver cercato di portare avanti un'azione di risanamento dell'Ente locale osteggiata dal Consiglio Comunale.

Orbene, l'Amministrazione comunale di Partinico è stata oggetto di un'attenta attività di monitoraggio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri, tenuto pure conto che nell'autunno del 2018 venivano registrati sul territorio diversi atti dal valore intimidatorio: il 01/10/2018, nell'autoparco comunale di Partinico veniva rinvenuta una tanica di benzina ed un accendino poggiato sopra un automezzo comunale di dotazione all'ufficio manutenzioni; il successivo 28/12/2018 venivano danneggiati, a seguito di incendio, n. 2 mezzi comunali adibiti al trasporto dei disabili.

L'Arma ha sviluppato mirate azioni info investigative in considerazione del particolare contesto territoriale che caratterizza quel Comune sotto il profilo della criminalità organizzata, così come dimostrato dalle numerose operazioni di polizia che, anche negli anni più recenti, hanno colpito gli esponenti di *Cosa nostra* appartenenti alle cosche dello storico mandamento mafioso di Partinico.

Gli elementi acquisiti nell'ambito di tale attività info investigativa, indicativi di una preoccupante criticità nella gestione dell'amministrazione dell'ente locale, hanno indotto la scrivente a chiedere al Ministro dell'Interno la delega all'accesso presso il Comune di Partinico al fine di verificare l'eventuale sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 143 T.U.E.L.

Pertanto, giusta delega del Ministro dell'Interno del 14 gennaio 2020, la scrivente, con decreto n. 86/N.C. del 16 gennaio 2020, ha disposto l'accesso presso il Comune di Partinico per un periodo di due mesi.

La Commissione prefettizia, nominata con il provvedimento sopra citato, si è insediata il successivo 17 gennaio presso il predetto Comune, dando avvio all'acquisizione e alla valutazione degli atti inerenti le attività più significative dell'Ente, con particolare riguardo agli affidamenti per l'affidamento della raccolta dei rifiuti e dei servizi sociali comunali, l'accertamento ed alla riscossione dei tributi, nonché agli atti di governo ed agli impegni assunti dall'amministrazione a partire dalla data di insediamento degli attuali Organi elettivi.

Al termine dei due mesi assegnati per lo svolgimento dell'attività accertatoria, la Commissione ha chiesto la proroga del termine originariamente previsto per la conclusione dell'accesso. Pertanto con provvedimento prefettizio del 17 marzo 2020 è stata disposta la proroga dell'accesso ispettivo presso il predetto Ente per un ulteriore periodo di 30 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

Lo scorso 2 aprile, la Commissione d'accesso ha rassegnato gli esiti dell'attività accertatoria svolta in un corposo documento che mette in evidenza elementi congruenti e sufficienti a comprovare una compromissione dell'*agere* democratico di quell'Ente locale, sensi dell'art 143 del T.U.E.L.

Il citato documento è stato assunto dalla scrivente a fondamento della propria relazione che, previo esame in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in web conference, presente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, si rimette superiormente per le conseguenti valutazioni e determinazioni.

Prima di rassegnare gli elementi di criticità accertati dal lavoro ispettivo, il cui esito sarà di seguito riportato anche per ampi stralci, si ritiene di rappresentare in una preliminare illustrazione di sintesi taluni aspetti di rilievo.

La relazione della Commissione di accesso si sofferma preliminarmente ad illustrare il contesto criminale mafioso in cui si inserisce il territorio di Partinico, di antico radicamento di *cosa nostra*, come confermato ampiamente dalle risultanze investigative derivanti da alcune importanti operazioni di polizia giudiziaria condotte negli ultimi anni, che hanno consentito, tra l'altro, di ricostruire le dinamiche mafiose delle *famiglie* del *mandamento* di Partinico che si caratterizza per la sua fedeltà a *Cosa nostra*, ed in particolare ai *corleonesi* facenti capo ai defunti Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, soggetti che, sebbene deceduti e comunque condannati all'ergastolo e sottoposti al regime detentivo del 41 bis, sono considerati ancora capi carismatici delle locali *famiglie mafiose.*

Fra le più recenti e significative operazioni sono richiamate:

I Operazione "*THE END* "

II Operazione "*NUOVO MANDAMENTO*"

III Operazione "*GAME OVER*"

Quest'ultima importante operazione antimafia, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata della DDA di Palermo, l'1 febbraio 2018 ha portato nuovamente all'arresto per il reato associativo mafioso e alla successiva condanna di NANIA Francesco, rappresentante mafioso di Partinico, nipote di NANIA Filippo (detto "Fifiddu"), vecchio capo mandamento reggente di Partinico in rappresentanza del mafioso Nenè GERACI.
NANIA Francesco, capo della famiglia mafiosa di Partinico, condannato per il reato associativo mafioso con il rito abbreviato a sedici anni di reclusione per aver commesso una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese, favorendo così l'ascesa di BACCHI Benedetto operatore nel comparto dei giochi con particolare riferimento all'agenzie di scommesse e alle slot machine, anch'esso tratto in arresto per il medesimo reato associativo, risultato al vertice dell'organizzazione illecita.

L'operazione GAME OVER ha riguardato altresì decine di altri soggetti, indagati per vari reati, tra i quali il consigliere del Comune di Partinico **DI TRAPANI Vito Alessio**, rinviato a giudizio ed imputato per associazione a delinquere nel relativo procedimento penale in corso, attualmente giunto alla fase dibattimentale.
Il ruolo del consigliere comunale DI TRAPANI Vito Alessio è stato quello di "Personal Joker di primo livello", responsabile per la diffusione commerciale dei siti e brand dell'associazione con il compito di affiliare sale giochi e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale dell'associazione sul territorio nazionale.
Sebbene il consigliere DI TRAPANI, nell'ambito dell'operazione GAME OVER, non sia stato imputato del reato associativo mafioso tuttavia l'attività d'indagine ha consentito di accertare l'esistenza di "rapporti" e "cointeressenze economiche" tra il predetto ed esponenti appartenenti alla consorteria mafiosa.
E difatti, dall'attività d'indagine si evince chiaramente come la stessa appartenenza del DI TRAPANI all'organizzazione economica illecita, al cui vertice sedeva BACCHI, sia indice di una pluralità di contatti del consigliere con soggetti indagati, e successivamente condannati, per il rato associativo mafioso.

La relazione si sofferma quindi sulle cointeressenze, emerse da indagini giudiziarie, di consiglieri comunali con esponenti di spicco della criminalità organizzata nonchè sui legami di parentela e di frequentazione di altri amministratori comunali e dipendenti con soggetti controindicati ovvero con un contesto criminale e mafioso.

Infatti, nel corso dell'attività d'indagine condotta dall'Arma dei Carabinieri nel 2018 nell'ambito di taluni procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, venivano acquisite alcune intercettazioni, che la predetta Autorità Giudiziaria ha autorizzato a disvelare, che mettono in evidenza l'ingerenza di esponenti di Cosa nostra nell'amministrazione del Comune di Partinico nonchè i rapporti amicali da questi intrattenuti con alcuni consiglieri comunali.

Cosi viene in evidenza la figura del consigliere **"OMISSIS"**, al quale nel maggio del 2018, e quindi nel pieno della campagna elettorale per le consultazioni amministrative del successivo mese di giugno, il mafioso **CASSARA' Nunzio** si rivolgeva per l'ottenimento del proprio posto di lavoro quale dipendente di una cooperativa sociale del luogo.

E ancora, nel giugno del 2018, e quindi poco prima della nomina dei componenti della nuova Giunta municipale, nel corso di una conversazione il mafioso **NANIA Antonino** indicava al pregiudicato contiguo a *Cosa nostra* **TOLA Giuseppe**, il consigliere comunale **"OMISSIS"**, "omissis", quale politico "*a disposizione*", espressione che nel "codice" di *Cosa nostra* assume uno specifico intrinseco significato di *disponibilità* ad assentire ai *desiderata* del sodalizio mafioso.

La figura "OMISSIS" viene altresì in evidenza allorquando la predetta si pone accanto al "OMISSIS" in occasione della conferenza stampa nel corso della quale il vice sindaco prende pubblicamente le distanze dalla decisione del primo cittadino DE LUCA di revocare il contratto con la ditta "OMISSIS" per l'affidamento del servizio rifiuti, ditta che, come si dirà meglio più avanti, è stata raggiunta da interdittiva antimafia da parte della scrivente per

accertate contiguità con contesti mafiosi; tale episodio determinerà la decisione del Sindaco DE LUCA di azzerare la giunta municipale.

Nel luglio del 2018, venivano altresì registrate una serie di conversazioni che permettevano di rilevare l'interesse di **PRIMAVERA Antonino** (cl. 68), uomo d'onore della *famiglia* di Partinico, condannato in via definitiva per associazione mafiosa, alla nomina del consigliere "OMISSIS". Il PRIMAVERA, richiamava all'ordine il consigliere "OMISSIS" per la condotta politica tenuta che, a suo dire, avrebbe ostacolato la nomina da lui caldeggiata. Il comportamento del "OMISSIS" era stato peraltro segnalato al mafioso da "OMISSIS", coniuge di un altro consigliere di maggioranza "OMISSIS".

La presenza all'interno del Consiglio Comunale di elementi così compromessi con il sistema mafioso mette in una luce negativa le dinamiche e le dialettiche politiche intervenute negli ultimi anni soprattutto se orientate a disconoscere l'impegno che l'Amministrazione comunale, nel suo complesso, deve dare a sostegno delle azioni di contrasto dello Stato al fenomeno mafioso esplicitando una presa di distanza rispetto a Cosa nostra, come pure se vengano omesse decisioni valutative non coerenti con quanto sarebbe stato imposto dalla situazione economica deficitaria del Comune che ha portato oltre un anno fa al dissesto dell'Ente, e quindi contrarie a contenere il debito ed ottenere risparmi, tanto più se la persistente volontà di mantenere uno status quo ha finito di fatto per garantire la prosecuzione di servizi in mano a cooperative discusse o discutibili.

In particolare si fa riferimento alle dichiarazioni del Sindaco che, poco prima delle sue dimissioni, portava all'attenzione dei *media* l'avvertita ostilità dei capigruppo consiliari e della usa stessa maggioranza, rispetto alla comunicata decisione di far costituire parte civile il Comune di Partinico nel procedimento penale GAME OVER.

In siffatto procedimento, come detto, è rimasto coinvolto il consigliere DI TRAPANI Vito Alessio, in atto imputato per il delitto associativo, ma ancor più rilevante è la

circostanza che, nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, è stato condannato con il rito abbreviato a sedici anni di reclusione per il reato associativo mafioso e per aver commesso una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese, NANIA Francesco, noto esponente mafioso e rappresentante della locale famiglia di *Cosa nostra.*

Ed ancora, il Consiglio Comunale ha fortemente osteggiato l'iniziativa del Sindaco DE LUCA allorquando il primo cittadino è intervenuto sulle modalità di gestione dei servizi socio assistenziali ed in particolare della casa di riposo comunale "Canonico Cataldo". La suddetta struttura è gestita direttamente dall'Ente locale che partecipa con proprio personale all'espletamento del servizio; tuttavia la carenza di personale qualificato ha da sempre obbligato il Comune a richiedere la partecipazione di società ed associazioni private le quali, reclutando personale sanitario e non solo, hanno potuto supplire alle carenze di organico dell'Ente locale. Orbene dal novembre 2014 al febbraio 2019, la fornitura di mano d'opera qualificata è stata sempre offerta dalla Cooperativa Sociale "OMISSIS", ciò comportando per l'Ente una spesa non sostenibile a causa del grave deficit economico che ha interessato il Comune; per tale motivo il Sindaco ha ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Ente continuare ad assicurare il servizio procedendo ad una sua esternalizzazione, affidandolo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad operatori economici privati.

Il Consiglio Comunale, nonostante la grave condizione economica in cui versava e versa tuttora l'ente locale, non ha mai avallato l'iniziativa del Sindaco di giungere ad un risparmio bocciando, per ben tre volte, la proposta di concessione a terzi del servizio concernente la gestione della casa di riposo.

La scelta del Consiglio comunale da una parte ha vanificato l'intendimento di una economicità dei costi di gestione della casa di riposo, dall'altra ha finito per assicurare l'affidamento del servizio sempre alle suddette società a seguito di procedure risultate essere irregolari, peraltro in assenza delle dovute cautele antimafia.

La malafede del Consiglio si ricava dalla decisione di deliberare l'esternalizzazione del servizio della casa di riposo soltanto pochi giorni dopo l'insediamento della Commissione di accesso.

In siffatto quadro rileva il dissesto finanziario dell'Ente dovuto anche ad una persistente mancata riscossione dei tributi locali, tanto più che tra i morosi figurano amministratori e dipendenti, nonchè soggetti appartenenti a contesti criminali mafiosi.

La relazione si sofferma altresì sulle procedure di gara per l'affidamento di importanti servizi quali la gestione della raccolta e del conferimento dei rifiuti e dei servizi socio assistenziali, dovendosi a tal proposito sottolineare come nei Comuni più piccoli, in assenza di lavori pubblici di importo significativo, dette attività rappresentano la voce di maggior rilievo della spesa pubblica gestita dall'ente locale.

In particolare vengono in evidenza procedure di gara caratterizzate da illegittimità assoluta vuoi per incompetenza dell'amministrazione comunale vuoi per illegittimità degli atti di gara che finiscono per favorire imprenditori vicini ad ambiti criminali mafiosi.

Attraverso comportamenti commissivi e omissivi il Comune di Partinico ha di fatto finito per favorire indebitamente le ditte "OMISSIS". e "OMISSIS"., società già raggiunte da interdittive antimafia da parte di questa Prefettura per accertate contiguità con contesti mafiosi, tra loro legate da relazioni economiche e professionali, come evocato anche nella proposta di scioglimento del Comune di San Cipirello, tant'è che lo stesso "OMISSIS", gestore di fatto della "OMISSIS", rappresentava in sede di gara, presso il comune di Monreale, ancorché non invitata, la ditta "OMISSIS" teoricamente sua competitor.

Un'ulteriore irritualità rilevata dalla Commissione in relazione all'esecuzione del servizio rifiuti è quella relativa alla modalità adottata dalla "OMISSIS" per la custodia dei mezzi utilizzati per l'espletamento del servizio che, sebbene potevano essere custoditi

gratuitamente all'interno dell'autoparco comunale, erano stati parcheggiati in un terreno di proprietà della società 110 S.r.l. della famiglia **"OMISIS"** ed in particolare riconducibile a **"OMISSIS"** (cl.62), indagato nell'ambito dell' indagine c.d. "KELEVRA" quale imprenditore contiguo al *mandamento* partinicese.
La "OMISSIS" sposterà i propri mezzi solo dopo l'attività ispettiva disposta dal Sindaco pro tempore e dal nuovo segretario generale, nel frattempo nominato dal Primo cittadino al fine di promuovere l'auspicato risanamento economico ed amministrativo dell'Ente, nei confronti della ditta affidataria della fornitura in nolo dei mezzi, attività i cui esiti determineranno la risoluzione del rapporto con "OMISSIS"; per la prima volta l'amministrazione procederà quindi all' individuazione a seguito di procedura di gara aperta del gestore unico dell'intero ciclo integrato dei rifiuti.

Le citate ditte "OMISSIS" e "OMISSIS". sono già venute in evidenza nell'ambito dell'attività ispettiva a suo tempo disposta dalla scrivente presso il Comune di San Cipirello che ha condotto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di quell'Ente locale. Nell'occasione è emerso che la "OMISSIS" ancorchè formalmente intestata a "OMISSIS", di fatto gestita dal padre "OMISSIS", e la "OMISSIS", amministrata legalmente da "OMISSIS" ma di fatto gestita da "OMISSIS", godevano del *favor* di quell'Amministrazione comunale.

"OMISSIS" è soggetto che ha mantenuto nel tempo stretti rapporti amicali o di interesse economico con soggetti condannati per mafia.

"OMISSIS" è stretta congiunta di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali REDA Giuseppe (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato a due anni di reclusione per associazione mafiosa), REDA Raffaele (arrestato per associazione mafiosa e rapina aggravata), REDA Vincenzo, REDA Emanuele e REDA Salvatore, tutti condannati per associazione mafiosa.

"OMISSIS" è congiunto del condannato per mafia LA ROSA Giuseppe, nonché di "OMISSIS" con il quale intrattiene rapporti oltre che di parentela anche economici. Il LA ROSA, più di recente condannato per reati commessi con soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, ancorchè non viva più in Sicilia, rileva per gli ancora attuali stretti rapporti con il contesto locale, tant'è che ditte formalmente intestate al nipote "OMISSIS" sono state raggiunte da interdittiva antimafia dei Prefetti di Padova e Verona per essere stato considerato lo zio LA ROSA il vero dominus delle attività.
Altre ditte del "OMISSIS" sono state raggiunte da provvedimenti antimafia interdittivi disposti da questa Prefettura.

In data 12/9/2019, nell'ambito di un procedimento. instaurato nei confronti di "OMISSIS" è stato, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo "per equivalente" del 100% delle quote nominali del capitale della "OMISSIS" che a far data dal 16/4/2019 era ricaduta sotto l'amministrazione del citato "OMISSIS" che, nel settembre del 2019, ne ha rilevato l'intero pacchetto azionario dalla compagna "OMISSIS", cedendo a sua volta il ramo d'azienda relativo all'attività di "raccolta rifiuti solidi urbani" alla "nuova" società "OMISSIS"amministrata dal padre "OMISSIS" (cl. 50), con il chiaro tentativo di sottrarsi agli effetti dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della "OMISSIS".

La relazione focalizza l'attenzione anche sull'altro importante oneroso servizio, quello dei servizi sociali ed in particolare esamina molto puntualmente le procedure di affidamento della gestione della casa di Riposo Canonico CATALDO, pervenendo alle conclusioni della loro illegittimità.
Si ricava, quindi, che il Comune di Partinico ha posto in essere procedure di gara a carattere non concorrenziale, non garantendo adeguati livelli di trasparenza e conoscibilità' delle stesse gare, non effettuando o effettuando in grave ritardo le verifiche antimafia obbligatoriamente previste, propriamente volute dal legislatore al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici.

Il Comune ha così affidato la gestione dei servizi sociali, quasi con carattere di continuità, sempre ai medesimi tre operatori economici: "OMISSIS" di PARTINICO (PA), "OMISSIS" di PARTINICO (PA) e "OMISSIS" di PALERMO, così favorendo

indebitamente la creazione di un regime di esclusiva a favore delle citate società nelle quali figurano stretti congiunti di noti esponenti della criminalità mafiosa.

Si tratta di operatori economici legati tra loro da relazioni economiche e professionali, avendo avuto affidato dallo stesso Comune di Partinico, sempre nel Settore dei servizi sociali la gestione di taluni servizi, vuoi in associazione temporanea di impresa, vuoi attraverso contratto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
Rileva inoltre, che, nell'ambito della gestione della suddetta casa di riposo, la fornitura di generi alimentari, è stata affidata, sempre mediante affidamenti diretti, a una ditta il cui titolare è parente di noti mafiosi quali Carmelo GARIFFO, nipote del noto boss mafioso PROVENZANO Bernardo, e dei fratelli GRIZZAFFI, nipoti di Salvatore RIINA.

Infine altra connotazione negativa appare dalla presenza di dipendenti comunali molti dei quali in stretti rapporti di parentela o di frequentazione con soggetti pregiudicati per mafia di assoluto rilievo.

Quanto sopra esposto delinea solamente alcuni degli elementi di criticità che possono essere considerati utili indizi del possibile piegarsi dell'Amministrazione comunale ai voleri della locale criminalità mafiosa.

Non può sottacersi inoltre l'assenza di un'attività di pianificazione e di controllo da parte dell'organo consiliare che ha determinato, tra l'atro, un accertato disordine amministrativo dell'Ente locale. Il Consiglio Comunale del resto è l'organo di indirizzo, di programmazione, di produzione normativa e di controllo politico - amministrativo, quale espressione diretta della comunità amministrata, depositario della potestà statutaria, regolamentare ed organizzatoria dell'autonomia del Comune.
Come detto la Commissione d'indagine ha riscontrato la particolare inerzia dell'apparato politico che non risulta aver intrapreso alcuna azione di doverosa verifica dell'operato dell'apparato burocratico, comportamenti omissivi che, adottati peraltro in un contesto

storicamente permeabile alle ingerenze della criminalità organizzata, denotano, già di per sé, come l'Amministrazione di Partinico non abbia tutelato e difeso, così come avrebbe dovuto, gli interessi della collettività che era stata chiamata a rappresentare.

La presenza, tra i dipendenti comunali, di persone molto vicine ad ambienti criminali mafiosi potrebbe a maggior ragione rendere necessario un intervento dello Stato dissolutorio dell'organo elettivo, volto ad interrompere quella saldatura pericolosissima tra apparato politico e burocratico, senza il giusto argine del controllo e delle scelte di legalità che solo una Commissione straordinaria può determinare in un contesto così altamente inquinato, come è stato possibile realizzare ovviamente in altri Comuni sciolti per mafia, in cui le Commissioni straordinarie sono riuscite nella riorganizzazione e a neutralizzare il potere negativo di siffatti dipendenti con i contesti mafiosi locali.

Premesso quanto sopra, nel ritenere sussistenti gli elementi di criticità che fanno altamente temere la condizionabilità del Comune di Partinico da parte di ambienti criminali, si espone in maniera organica l'esito dell'accesso ispettivo, seguendo l'impianto della relazione della Commissione d'accesso.

LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL TERRITORIO

Preliminarmente si offre un quadro del locale contesto associativo mafioso che si caratterizza per la sua fedeltà all'organizzazione criminale mafiosa *Cosa nostra*, ed in particolare ai *corleonesi,* facenti capo ai defunti Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO, soggetti che, sebbene deceduti e comunque condannati all'ergastolo e sottoposti al regime detentivo del 41 bis, sono considerati ancora capi carismatici delle locali *famiglie mafiose.*

1. Il mandamento mafioso di Partinico e le operazioni di polizia giudiziaria che lo hanno interessato negli ultimi anni.

Il *mandamento* mafioso di Partinico è storicamente uno tra i più potenti presenti sul territorio della Sicilia e comprende le *famiglie* mafiose articolate nei territori dei Comuni di Partinico, Borgetto, Montelepre, Giardinello, Balestrate e Trappeto.

Di fatto, il citato sodalizio controlla il cuore di una importante zona economica della Sicilia Occidentale, la cui grande importanza strategica è dettata dal fatto che in esso sussistono una miriade di attività economiche di varia dimensione ed importanza che costituiscono uno dei valori e delle ricchezze, in termini non solo economici ma anche sociali, di quel territorio e che da sempre sono state oggetto di interesse mafioso in diverse forme e con diverse modalità.

Agli inizi degli anni 90, il sodalizio era diretto da lunga data dal boss Antonino GERACI, detto il *Nenè vecchio*, fervido sostenitore dell'ascesa dei corleonesi di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO alla conquista dei vertici di *Cosa nostra*. Verso la fine del '92, per via dello stato di detenzione carceraria e l'età avanzata, l'anziano boss venne sostituito dall'emergente Leonardo VITALE cl. '55, su designazione diretta di RIINA.

Da quel momento in poi, ebbe inizio l'egemonia dei VITALE intesi "FARDAZZA", laddove i capi assoluti del *mandamento* vengono a tutt'oggi riconosciuti nei germani VITALE Leonardo e VITALE Vito cl. '59, sebbene assicurati alla giustizia da lunga data ossia rispettivamente dall'ottobre del 1993 e dall'aprile del 1998.

In particolare, a seguito della cattura del latitante Vito VITALE, la reggenza del mandamento veniva demandata di volta in volta a familiari o gregari di assoluta fedeltà, a partire dalla sorella VITALE Giuseppa detta *Giusy*, coadiuvata dal boss SEIDITA Michele, grazie anche al sostegno fornito per circa un decennio dall'allora boss latitante RACCUGLIA Domenico di Altofonte, il quale, dapprima appartenente al gruppo di fuoco di Giovanni BRUSCA del mandamento di San Giuseppe Jato e successivamente divenuto fedelissimo di Vito VITALE, si era insediato sul territorio di Partinico in qualità di supervisore del *mandamento* di Partinico proprio per conto dei fratelli detenuti.

Il forte carisma dei VITALE e l'alleanza con RACCUGLIA, permise loro di superare indenni il periodo di crisi scaturito sia dalla collaborazione con la giustizia di SEIDITA e, più gravemente, dall'onta del pentimento della sorella *Giusy*, oltre ai vari tentativi di sovvertire il potere mafioso da parte di fazione avverse, soppressi e sfociati nel sangue.

Le disposizioni concernenti la gestione del clan ad opera dei germani VITALE veniva diramate eludendo le restrizioni del regime carcerario cui erano sottoposti, attraverso un linguaggio criptico e convenzionale come emerso nell'ambito dell' *operazione denominata "Terra Bruciata"*

Dopo l'arresto di RACCUGLIA nel novembre 2009 e la defezione di VITALE Michele cl. '57, fratello di Leonardo e Vito, scarcerato dopo una lunga detenzione per 416 bis c.p. e restio a compromettersi nuovamente, la reggenza del *mandamento* veniva assunta dai giovani figli di VITALE Vito (cl.'59): VITALE Leonardo (cl.'86) e VITALE Giovanni (cl.'82), i quali si avvicendavano alla reggenza del mandamento mafioso nel corso del 2010 prima di essere tratti anche loro in arresto (*operazione "The End"*).

A seguire, la reggenza del *mandamento* veniva assunta da soggetti nell'orbita dei VITALE quali Giuseppe SPECIALE, genero di Vito VITALE, fino al suo arresto nell'aprile del 2013 (*operazione "Nuovo Mandamento"*), successivamente da Nicolò SALTO fino al suo arresto nel maggio 2016 (*operazione "Kelevra"*) ed infine Francesco NANIA (in realtà individuato quale rappresentante della *famiglia*) fino al suo arresto nel febbraio 2018 (*operazione "Game Over"*).

Operazione *THE END*

A seguito dell'arresto di VITALE Leonardo (cl.'55) nel febbraio del 1995 e di VITALE Vito il 14 aprile del 1998, dopo un lungo periodo di latitanza, si creava un vuoto di potere colmato, seppur per un breve periodo, da VITALE Giuseppa intesa "*Giusy*", che, in nome e per conto dei predetti fratelli detenuti, ha retto le fila dell'organizzazione, curandone gli interessi, così come attestato dalla sentenza irrevocabile emessa dalla II Sezione del Tribunale di Palermo in data 14/06/2001, nell'ambito del processo nr°1967/1998 R.G.D.D.A. a carico di VITALE Giuseppa e VITALE Leonardo per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.

Le risultanze di tale processo delineano il ruolo ricoperto da VITALE Giuseppa e soprattutto la posizione apicale di VITALE Leonardo quale capo-mandamento indiscusso che dirama ordini e direttive dal carcere, anche con riferimento al mandato di morte trasmesso alla sorella *Giuseppa* nei confronti di RIINA Salvatore, piccolo imprenditore di Partinico effettivamente ucciso in data 20/06/1998 (sentenza irrevocabile di condanna a carico di VITALE Giuseppa, emessa dalla II Sezione della Corte di Assise di Palermo il 13/07/2006).

Con l'arresto di VITALE Giuseppa, avvenuto il 25/06/1998, la reggenza è stata assunta, per volontà espressa di VITALE Vito, da Michele SEIDITA sino alla data del suo arresto il 15/05/2000 e sino alla sua collaborazione con l'A.G. intrapresa nel novembre 2002, così come certificato dalla sentenza irrevocabile, emessa dalla V Sezione del Tribunale di Palermo, in data 01/07/2003 nell'ambito del processo nr°4158/01 R.G.D.D.A. a suo carico per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

Durante il pur breve periodo di comando di SEIDITA vi è stata la contrapposizione fra la *famiglia* mafiosa di Partinico ed una neo-organizzazione criminosa armata, diretta da TAGLIAVIA Francesco ed ALDUINO Francesco Paolo (cfr. *sentenza irrevocabile di condanna della IV Sezione della Corte di Assise di Palermo, emessa il 17 aprile 2002 nei confronti di TAGLIAVIA Francesco ed altri nell'ambito del processo nr°1715/1999 R.G. per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e tentato omicidio in danno di SEIDITA Michele*).

Il predetto conflitto si è concluso in maniera cruenta e violenta con l'egemonia della fazione di SEIDITA, determinata sia dall'arresto nel marzo del 1999 di TAGLIAVIA Francesco, sia dagli omicidi di ALDUINO Francesco (il 10/04/1999) ed ALDUINO Salvatore, scomparso con il metodo della "*lupara bianca*" nell'agosto del 1999 *(cfr. sentenza irrevocabile di condanna, emessa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 19/03/2008 nei confronti di SEIDITA Michele*).

In data 16 febbraio 2005 anche VITALE Giuseppa, nuovamente detenuta dal marzo del 2003, dopo avere interamente espiato la pena sino al dicembre del 2002 per il delitto di concorso in omicidio premeditato, aggravato dal metodo mafioso, intraprendeva la collaborazione con l'A.G..

La supremazia incontrastata nel mandamento mafioso di Partinico del gruppo dei VITALE sino al 2005 risultava accertata dalla sentenza irrevocabile, emessa il 17/03/2006 dal GUP del Tribunale di Palermo, a seguito di celebrazione di giudizio abbreviato, a carico di VITALE Maria, GALLINA Maria, rispettivamente figlia e moglie di VITALE Leonardo cl. '55, ed altri, tra cui DI GIUSEPPE Francesco Paolo, per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. nell'ambito del processo nr°10173/2001 R.G.N.R..

In particolare, è emerso che DI GIUSEPPE Francesco Paolo, soprannominato "*Ciccio Frisedda",* era persona di assoluta fiducia dei fratelli VITALE Leonardo e Vito ed a completa disposizione della famiglia mafiosa.

VITALE Maria, tratta in arresto nell'aprile 2005, GALLINA e DI GIUSEPPE Francesco Paolo, detenuti dal novembre 2004, sono stati condannati alla pena di anni 6 di reclusione che hanno interamente espiato.

Le motivazioni della sentenza, divenuta irrevocabile, della IV Sezione del Tribunale di Palermo, emessa il 27/10/2007, nel processo a carico di VITALE Leonardo + 26 nr°10173/2002 R.G., per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., oltre a numerosi episodi di estorsione aggravata dal metodo mafioso, dimostravano in maniera inconfutabile che VITALE Leonardo e VITALE Vito avevano organizzato e diretto, senza soluzione di continuità, le attività del sodalizio criminoso di Partinico dall'interno della struttura penitenziaria, sebbene sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis dell'O.P.,

anche per effetto dell'alleanza con l'allora latitante RACCUGLIA Domenico, soprannominato "*il Veterinario*", esponente di vertice del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, pericoloso killer, condannato con sentenza irrevocabile per numerosi omicidi commessi nell'interesse di Cosa Nostra, oltre che per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p..

In particolare, era emerso come il RACCUGLIA svolgesse una funzione di supervisione del *mandamento* mafioso di Partinico in assenza dei VITALE, ma nel loro interesse (*cfr. OCCC del 05/11/2004 e del 15/04/2005 nel procedimento penale nr°10173/2002 R.G.*).

In particolare, dalle risultanze di numerose conversazioni ambientali intercettate all'interno dell'abitazione di GALLINA Maria, moglie di VITALE Leonardo (cfr. conversazione ambientale fra GALLINA e TOIA Salvatore del 24/10/2003; conversazione ambientale fra GALLINA ed INTRAVAIA Antonio e Giovanni del 31/10/2003; conversazioni ambientali di GALLINA Maria e LO CRICCHIO Ottavio del 14/11/2003, del 12/12/2003, del 15/12/2003, del 24/12/2003; conversazioni ambientali fra GALLINA e DI GIUSEPPE Francesco Paolo del 30/12/2003, del 02/01/2004 e del 27/03/2004; conversazioni ambientali fra GALLINA Maria e VITALE Maria del 24/01/2004 e del 13/01/2004; conversazioni ambientali fra GALLINA Maria e PRIMAVERA Antonino del 21/03/2004, del 28/03/2004, del 30/03/2004, del 19/02/2004; conversazione ambientale fra VITALE Leonardo, VITALE Maria e GALLINA Maria del 09/03/2004; conversazione ambientale fra GALLINA Maria e VITALE Giovanni del 23/03/2004) risultava che "il *Veterinario*" era in contatto con la famiglia VITALE, occupandosi della direzione del sodalizio mafioso, designando il reggente, indicando le attività delittuose da compiere, curando i rapporti con le altre famiglie mafiose, raccogliendo e distribuendo il denaro provento della raccolta del "pizzo".

L'identificazione certa del "*veterinario*" in RACCUGLIA Domenico si ricavava dalle precise dichiarazioni di VITALE Giuseppa (cfr. verbale di interrogatorio del 18/02/2005) e dal contenuto della conversazione ambientale fra GALLINA Maria e DI GIUSEPPE Francesco Paolo del 30/12/2003 (Progr.vi dal n. 25885 al n. 25887), nel corso della quale gli interlocutori facevano riferimento al un soggetto che comandava ad Altofonte, luogo di nascita di RACCUGLIA.

Tale processo consentiva di ricostruire l'organigramma del mandamento mafioso di Partinico sino al novembre del 2004 (al vertice dello stesso, in quel periodo, vi era il latitante NANIA Francesco), nonché l'assetto della *famiglia* mafiosa di Borgetto, ove RAPPA Francesco ne era stato il reggente per effetto della designazione di VITALE Leonardo, sino al novembre 2004, data del suo arresto. CORRAO Salvatore gli era subentrato sino al suo arresto il 15/04/2005, e GIAMBRONE Giuseppe ne era un esponente di rilievo, anch'egli tratto in arresto proprio il 27/10/2007 in quanto precedentemente emigrato clandestinamente negli U.S.A..

La predetta sentenza ha evidenziato inoltre i rapporti ed i contatti fra CORRAO Salvatore e RACCUGLIA Domenico, detto il "*Veterinario*", e soprattutto il ruolo di quest'ultimo, incaricato dai VITALE della supervisione sul *mandamento* di Partinico.

All'esito di tale dibattimento sono stati condannati a pene particolarmente severe per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., oltre ai fratelli Leonardo, Vito, Antonina e Michele VITALE, ed ai familiari di questi ultimi VITALE Michele del '68, LOMBARDO Nicola, genero di VITALE Leonardo, VITALE Giovanni, figlio di VITALE Vito, tra gli altri, anche NANIA Francesco, latitante per lungo tempo negli U.S.A., quale reggente del *mandamento* mafioso di Partinico in rappresentanza dei VITALE detenuti, RAPPA Francesco e GIAMBRONE Giuseppe, esponenti di vertice della *famiglia* mafiosa di Borgetto e CORRAO Salvatore, reggente di quest'ultima articolazione di *cosa nostra* partinicese.

Il predetto processo, tra le cui fonti di prova vi sono state anche le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia SEIDITA Michele e VITALE Giuseppa, faceva seguito a due rilevanti operazioni di P.G. del 05/11/2004 ed del 14/04/2005, all'esito delle quali sono stati tratti in arresto 40 affiliati all'organizzazione mafiosa di Partinico (*OCCC del 05/11/2004 e del 15/04/2005 nell'ambito del procedimento penale nr°10173/2002 R.G.*).

L'attività di repressione dello Stato è proseguita in data 20/11/2006 con l'arresto di LUNETTO Gaetano e "OMISSIS", nuovi referenti nel territorio di Partinico.

Gli ulteriori accertamenti esperiti, compendiati nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo il 16/01/2009 nell'ambito del processo nr°10708/2008 R.G. per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. a carico di RACCUGLIA

Domenico + altri (*fra cui anche CORRAO Salvatore, SALTO Nicolò, MUSSO Santo, NANIA Antonino, NANIA Francesco*), nonché nella successiva sentenza del G.U.P. del 14/05/2010, emessa a seguito di giudizio abbreviato, hanno evidenziato che, nel vuoto di potere creatosi a causa dei predetti numerosi arresti del 2004 e del 2005, vi è stata la violenta contrapposizione fra il gruppo diretto dall'allora latitante RACCUGLIA Domenico – e composto da RAPPA Francesco, CORRAO Salvatore e SALTO Nicolò, tornato in libertà, dopo avere interamente espiato la pena per una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (*cfr la sentenza della III Sezione della Corte di Assise di Appello di Palermo, emessa in data 07/06/1990*) – e la nuova fazione emergente, rappresentata da GIAMBRONE Giuseppe, LO BAIDO Giuseppe e GIAMBRONE Antonino, sostenuti da NANIA Francesco, nonostante lo stato di latitanza negli U.S.A.

La faida interna fra le famiglie del *mandamento* di Partinico, sfociata in numerosi omicidi (*quello di RAPPA Mario il 24/06/2005, quello di "OMISSIS" il 03/10/2005, quello di LO BAIDO Giuseppe il 13/07/2007, quello di GIAMBRONE Antonino il 30/10/2007, quello dei fratelli RIINA a febbraio 2008*), si è conclusa con il predominio e la riacquistata leadership di RACCUGLIA Domenico, menzionato, non più come "il *veterinario*", ma con il soprannome di "*Shave* ".

Tutti i suddetti gravissimi delitti sono stati originati dalla necessità di imporre l'egemonia sul *mandamento* di Partinico che risulta avere grande importanza strategica in quanto di fatto controlla il cuore di una importante zona economica della Sicilia Occidentale; in particolare in esso sussistono una miriade di attività economiche di varia dimensione ed importanza che costituiscono uno dei valori e delle ricchezze, in termini non solo economici ma anche sociali, di quel territorio e che da sempre sono state oggetto di interesse mafioso in diverse forme e con diverse modalità. L'interesse dell'organizzazione mafiosa a questo così ricco mandamento è, probabilmente, una delle ragioni per cui, nonostante i durissimi colpi inferti negli ultimi anni all'organizzazione criminale *cosa nostra* in generale, ed a quella del mandamento di Partinico in particolare, vi sia sempre stato un rapidissimo rimpiazzo di capi e gregari.

Perdere, anche per poco tempo, il controllo del territorio, significa una interruzione del flusso finanziario che l'organizzazione Cosa Nostra alimenta attraverso le proprie ingerenze nell'economia lecita del territorio in questione.

Le indagini svolte, a partire dalla fine del 2008, dal Gruppo dei Carabinieri di Monreale, compendiate, da ultimo, nell'informativa di reato, depositata in data 20/07/2010, hanno consentito di ricostruire l'attuale assetto e le attività delittuose delle famiglie mafiose di Partinico, di Borgetto e di Balestrate.

Le nuove attività investigative dei Carabinieri del Gruppo di Monreale, in particolare, hanno conseguito rilevanti risultati attraverso l'ascolto delle conversazioni ambientali tra PARADISO Elviro e BROLO Gianfranco, nonché intercettando le conversazioni telefoniche ed ambientali intercorse tra gli altri affiliati all'interno delle loro autovetture (come nel caso di SALVAGGIO Daniele e BOMMARITO Alfonso) ovvero nei luoghi a loro disposizione.

Le indagini dei Carabinieri hanno cosi "registrato" in presa diretta l'evoluzione delle dinamiche interne del mandamento di Partinico, dalla crisi di leadership del gruppo familiare dei VITALE, culminata con l'arresto nel novembre 2009 di RACCUGLIA Domenico, latitante da circa 13 anni, sino alla riconquista del predominio da parte di un esponente molto giovane (22 anni) come VITALE Leonardo cl. '86, detto "Narduzzo", ma dal pedigree' autorevole in quanto figlio di Vito e nipote di Leonardo VITALE cl. '55.

La fase di riorganizzazione del sodalizio mafioso da parte di VITALE Leonardo cl. '86 è stata realizzata avvalendosi dell'efficace contributo di soggetti come PARADISO Elviro, BROLO Gianfranco, ALFANO Francesco, SALVAGGIO Daniele, BOMMARITO Alfonso particolarmente pericolosi, ma è stata anche favorita dalla scarcerazione, per espiazione della pena, di esponenti di rilievo come DI GIUSEPPE Francesco Paolo e TAGLIAVIA Francesco, tutti immediatamente e prontamente disponibili ad un nuovo inserimento, dopo avere interamente scontato la pena a cui erano stati condannati con sentenza definitiva.

L'egemonia della famiglia VITALE nel mandamento di Partinico si è protratta senza soluzione di continuità non essendo stata indebolita neanche dall'arresto, nel febbraio del

2010, di VITALE Leonardo cl. '86, in quanto immediatamente rimpiazzato nella sua posizione apicale dal fratello Giovanni, scarcerato nel marzo 2010.

E' stato così possibile ricostruire il nuovo ed attuale organigramma dell'associazione che ha vissuto una nuova fase di fibrillazione per effetto del contrasto fra VITALE Leonardo cl. '86 e TAGLIAVIA Francesco, nonché individuare i luoghi di riunione utilizzati dagli associati ed i contatti di quest'ultimi con altri esponenti mafiosi di altre famiglie di *cosa nostra*, oltre alle attività delittuose realizzate, il cui provento, assicura, tra l'altro, il sostentamento delle famiglie degli affiliati detenuti.

E' emersa in maniera sorprendente e sconcertante la forza di rigenerazione dell'organizzazione mafiosa in un arco temporale molto breve in considerazione dell'attività di repressione dello Stato che dal 2004 sino agli arresti del gennaio 2009 non si è mai interrotta, nonché il radicale inserimento nel tessuto sociale.

Operazione "*NUOVO MANDAMENTO*"

Quanto emerso nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata NUOVO MANDAMENTO consentiva di ricostruire il progetto di *cosa nostra* diretto da SCIORTINO Antonino in posizione apicale (*ritenuto responsabile di aver diretto l'organizzazione mafiosa* cosa nostra *nel territorio di Camporeale, San Giuseppe Jato e Partinico*) e consistente nel tentativo di ricostruire i *mandamenti* di San Giuseppe Jato e Partinico.

Il disegno riorganizzativo prevedeva la ridefinizione della struttura di alcune famiglie mafiose, tra le quali quelle di Altofonte e Montelepre, individuando di volta in volta gli uomini da considerare quali più affidabili per la gestione degli affari delle famiglie mafiose del mandamento.

SCIORTINO Antonino manteneva altresì continui contatti – promuovendo riunioni ed incontri – con gli altri associati in libertà, in particolare con MULÈ Salvatore e LUCIDO LIBRANTI Giuseppe. In tal modo, svolgeva funzioni direttive per l'organizzazione, nonché di programmazione di gravi delitti e contribuiva a delineare le linee strategiche dell'operato di tale associazione mafiosa.

MULÈ Salvatore veniva individuato quale reggente del *mandamento* mafioso di San Giuseppe Jato consapevolmente partecipe con SCIORTINO nel progetto di ristrutturazione del *mandamento* di San Giuseppe Jato.
SPECIALE Giuseppe (*coniugato con VITALE Maria, figlia di VITALE Vito cl. '55*) veniva individuato quale reggente del *mandamento* mafioso di Partinico in costante collegamento con i referenti delle *famiglie* mafiose di Borgetto e Giardinello.
Lo stesso – condividendo il progetto di SCIORTINO Antonino per la ristrutturazione del mandamento di Partinico – partecipava alle riunioni con quest'ultimo e MULÈ Salvatore al fine di dirimere i contrasti insorti tra le varie *famiglie* mafiose.

2. L'operazione di polizia giudiziaria denominata "GAME OVER" e i riflessi indiretti sull'Amministrazione comunale di Partinico.

Si tratta di un'importante operazione antimafia, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata della DDA di Palermo, che l'1 febbraio 2018 ha portato all'arresto per il reato associativo mafioso e alla successiva condanna del già citato **NANIA Francesco**, rappresentante mafioso di Partinico, nipote di **NANIA Filippo** (detto "Fifiddu"), vecchio capo mandamento reggente di Partinico in rappresentanza del mafioso Nenè GERACI.
Il NANIA, oltre ad essere stato sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, è stato raggiunto da numerosi provvedimenti cautelari e da condanne in quanto ritenuto responsabile di estorsione ed associazione per delinquere di stampo mafioso.
L'operazione GAME OVER ha riguardato altresì decine di soggetti, indagati per vari reati, tra i quali figura il consigliere del Comune di Partinico DI TRAPANI Vito Alessio, rinviato a giudizio ed imputato per associazione a delinquere nel relativo procedimento penale in corso, nella fase dibattimentale.
Nella anzidetta Operazione sono emerse, tra le altre, le figure di BACCHI Benedetto e ORVIETO GUAGLIARDO Gerardo Antonio, anch'essi tratti in arresto, operatori nel comparto dei giochi con particolare riferimento all'agenzie di scommesse e alle slot machine, in possesso di spiccate capacità imprenditoriali, che sfruttando la contiguità con

autorevoli esponenti mafiosi, si sono contesi il mercato del gioco abusivo, con equilibri mutevoli fino alla consacrazione definitiva del Brand (b2875) proposto dal BACCHI che si imponeva grazie alla forza derivatagli dalla vicinanza del NANIA Francesco, capo della famiglia mafiosa di Partinico.

Il BACCHI aveva strutturato una rete commerciale basata su differenti livelli di responsabilità e, conseguentemente, proporzionali percentuali di distribuzione degli utili: la base era rappresentata dai singoli centri scommesse che erano coordinati dai vari agenti di zona (*personal Joker*) che, a loro volta, rispondevano del loro operato ai *masters* territoriali i quali, in ultimo, si relazionavano con i proprietari del sito. L'organizzazione, inoltre, beneficiava dell'importante contributo di diverse figure professionali (consulenti tecnici, commercialisti, esperti di legislazione comunitaria); il meccanismo sopra descritto operava in aperta violazione delle norme di settore.

La capillarità della distribuzione delle agenzie e il livello di efficienza raggiunto nel volgere di pochi mesi aveva consentito al BACCHI di realizzare profitti netti quantificati nell'ordine del milione di euro mensili; decisivo l'intervento dell'organizzazione mafiosa che imponeva alle agenzie operanti nei territori di rispettiva influenza di giocare sul sito di proprietà di BACCHI che, a fronte della "sponsorizzazione", versava nelle casse di *Cosa nostra* somme variabili tra i 300.000 e gli 800.000 euro l'anno.

Nell'ambito del procedimento penale instauratosi a seguito della suddetta operazione GAME OVER, BACCHI Benedetto è imputato del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso perché, *accordandosi con gli esponenti apicali delle associazioni criminali di volta in volta egemoni nei singoli quartieri di Palermo e della Provincia e, segnatamente con i reggenti delle famiglie dell'associazione denominata "Cosa nostra", stringevano un patto secondo il quale singoli sodalizi criminosi avrebbero imposto le imprese a loro riferibili quali unici soggetti legittimati ad effettuare le attività di gestione del mercato dei videopoker e delle scommesse on line nei quartiere di rispettiva competenza ed, in genere di commercializzazione degli apparati da intrattenimento elettronici, obbligando altresì gli esercenti commerciali ad installare tali congegni, mentre BACCHI Benedetto e LO BAIDO Antonio avrebbero garantito alle singole organizzazioni criminali*

un introito fisso o calcolato a percentuale sulle entrate dell'affare, sostenendo le casse dei rispettivi mandamenti e, talvolta anticipando le somme di cui le singole famiglie mafiose e/o i loro esponenti necessitavano, in tal modo fornendo un apprezzabile contributo di rafforzamento alle strutture criminali interessate dagli accordi, che acquistavano consistenti liquidità economiche da distribuire ai singoli affiliati.

Dal canto loro NANIA Francesco, PIZZO Antonio, SGROI Benedetto, VINCIGUERRA Sebastiano e NICOLETTI Giovanni, avvalendosi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, operando un rigoroso controllo territoriale e delle attività imprenditoriali attive nel settore dei giochi e scommesse a distanza in favore dei predetti BACCHI e LO BAIDO, acquisivano in modo diretto ed indiretto il controllo e la gestione delle attività economiche del citato settore di mercato, conseguendo profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri, anche attraverso il riciclaggio, il reimpiego e l'intestazione fittizia dei proventi di altre attività delittuose;

di cui all'art. 416 bis comma 5° C.P., trattandosi di attività economiche finanziate

Con l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 4° C.P., trattandosi di associazione armata;

Con l'aggravante in parte con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti.

Per tale imputazione il NANIA è stato condannato, con rito abbreviato, alla pena di anni sedici di reclusione.

AMMINISTRATORI ED APPARATO BUROCRATICO

Come già anticipato, il Comune di Partinico è attualmente gestito da un Commissario Straordinario regionale nominato a seguito delle dimissioni rassegnate dal Sindaco DE LUCA nel maggio del 2019, e quindi circa un anno dopo la sua elezione, determinate, a detta dello stesso primo cittadino, dal venir meno delle condizioni politiche che avrebbero consentito di portare avanti l'improcrastinabile processo di cambiamento e la necessaria azione di risanamento economico dell'Ente locale, azione fortemente ostacolata dal Consiglio Comunale le cui scelte, come si vedrà, hanno finito per favorire operatori economici contigui alla consorteria mafiosa, risultati, nel tempo, essere destinatari di posizioni monopolistiche nell'affidamento di importanti servizi comunali.

A. L'ESITO DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL GIUGNO DEL 2018 E LE SUCCESSIVE DIMISSIONI DEL SINDACO MAURIZIO DE LUCA

A seguito delle consultazioni amministrative del giugno del 2018, veniva eletto primo cittadino del Comune di Partinico DE LUCA Maurizio, collegato alle liste civiche "Diventerà Bellissima", "Popolari ed autonomisti" e liste collegate a UDC – Fratelli D'Italia De Luca Sindaco e Forza Italia Berlusconi per Partinico".

L'assetto politico dell'Ente, ad esito delle elezioni era il seguente:

<u>Il Consiglio Comunale</u>

Presidente del Consiglio Comunale

- ITALIANO Silvana

Consiglieri di maggioranza

- BRIGANÒ Erasmo
- SOLLENA Gaspare
- "OMISSIS"Francesco
- COMITO Totuccio
- RAPPA Eleonora
- D'ANGELO Salvatore
- DI TRAPANI Vito Alessio
- GANGUZZA Simona
- BARBICI Giuseppe
- GIULIANO Vito
- LO BAIDO Mauro
- LA TONA Onofrio
- DI LIBERTO Caterina

Consiglieri di Minoranza

- RAO Pietro
- RAO Giorgio
- COSTANTINO Vanessa
- PULEO Emiliano
- DI CAPO Giuseppina
- ALBIOLO Gioacchino
- RAPPA Salvatore (*Dimessosi il 28/10/2019)*
- PROVENZANO Giovanni (*Dimessosi il 22/10/2019)*
- DI TRAPANI Lorenzo
- DE SIMONE Giovanni

La Giunta Municipale

Giusta determina n.29 del 02/08/2018, il Sindaco DE LUCA designava i componenti della Giunta Municipale:

- MOTISI Maria Grazia - Assessore ai Servizi Ambientali, Tributi, Rapporti ATO e Servizi Rete, nonché assumeva l'incarico di Vice Sindaco;
- LANDA Angela - Assessore alle Attività Produttive, Programmazione e Fondi Comunitari Nazionali e Regionali, Ufficio Europa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo;
- PENNINO Rosalia - Assessore alla Sanità, Servizi Sociali, Pari Opportunità, Agricoltura e Sviluppo Rurale;
- LODATO Patrizio - Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Verde e Servizi Cimiteriali;
- RIZZO Bernardo - Assessore alla Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili, Manutenzione Verde Pubblico, Protezione Civile Assessore all'Urbanistica, Lavori Pubblici, Verde e Servizi Cimiteriali.

Tuttavia, in data 8/1/2019, il Sindaco DE LUCA revocava la nomina ai citati Assessori e, con determinazione sindacale nr. 09 del successivo 23 gennaio, procedeva alla nomina dei nuovi componenti del predetto organo politico:

- LO BAIDO Mauro - Assessore allo sviluppo e territorio, lavori pubblici, manutenzione e verde, urbanistica, istruzione e l'incarico di Vice Sindaco;
- LONGO Salvatore - Assessore alla cultura, sport, turismo e rapporti col Consiglio;
- FRANZONE Giuseppe - Assessore al bilancio, tributi, patrimonio, cimitero e personale;
- SUPPORTA Monica -Assessore alla polizia municipale, protezione civile, randagismo, ambiente e rifiuti e affari generali;
- PENNINO Rosalia - Assessore a politiche sociali, pari opportunità e agricoltura; la predetta, in data 09/04/2019 rassegnava le dimissioni dalla carica per motivi personali.

Già subito dopo il responso elettorale, il Sindaco DE LUCA in più occasione registrava le resistenze opposte dai componenti dell'amministrazione comunale finalizzate a depotenziare e financhè a delegittimare l'azione di governo dell'Ente locale.

Gli iniziali appoggi politici trasversali (i movimenti che lo avevano appoggiato erano assolutamente *bipartisan*: da "Sarà Bellissima" a "Forza Italia"; da "Fratelli d'Italia" a delle coalizioni di centro) sono progressivamente venuti meno, mettendo in grande difficoltà il primo cittadino.

Non sono stati infrequenti, difatti, i consigli comunali in cui lo stesso è stato sconfessato dalla sua stessa maggioranza che, in più occasioni, si è schierata con l'opposizione determinando di fatto la paralisi politica dell'Ente e l'isolamento del Sindaco su temi cruciali dallo stesso proposti.

Gli argomenti principali di scontro sono stati essenzialmente la dichiarazione di dissesto economico finanziario dell'Ente, costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale riguardante la citata operazione GAME OVER, la gestione del servizio di raccolta rifiuti e dei servizi socio assistenziali comunali (asilo nido e casa di riposo).

Orbene, le resistenze dello stesso Consiglio comunale sull'auspicato processo di risanamento economico, ed in particolare sulle modalità di gestione dei servizi sociali nonchè le forti contestazioni manifestate dallo stesso organo politico in occasione della vicenda relativa alla costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale riguardante la citata operazione GAME OVER – di cui si dirà appresso, hanno influito pesantemente sulla vita politica dell'Ente e sulla decisione del Sindaco di non rimanere alla guida del Comune. Infatti, il 3 maggio 2019, il Sindaco DE LUCA, prendendo atto delle difficoltà politiche nella prosecuzione del mandato elettivo, rassegnava le proprie dimissioni.

Conseguentemente, con provvedimento del 19 giugno 2019 il Presidente della Regione Siciliana nominava il Dott. Rosario ARENA Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Partinico, in sostituzione del Sindaco e della Giunta comunale.

Da tale data, quindi, la direzione dell'Ente è stata assunta dal Commissario Straordinario con nomina regionale ARENA Rosario.

A seguito della nomina del Commissario Straordinario regionale, all'atto dell'insediamento della Commissione d'accesso, l'Amministrazione Comunale di Partinico era così composta:

Presidente del Consiglio

- ITALIANO Silvana

Consiglieri di maggioranza

- BRIGANÒ Erasmo
- SOLLENA Gaspare
- LO IACONO Francesco
- COMITO Totuccio
- RAPPA Eleonora
- D'ANGELO Salvatore
- DI TRAPANI Vito Alessio
- GANGUZZA Simona
- BARBICI Giuseppe
- GIULIANO Vito
- LO BAIDO Mauro
- LA TONA Onofrio
- DI LIBERTO Caterina

Consiglieri di Minoranza

- RAO Pietro
- RAO Giorgio
- COSTANTINO Vanessa
- PULEO Emiliano
- DI CAPO Giuseppina
- ALBIOLO Gioacchino

- RAPPA Salvatore (*Dimessosi il 28/10/2019)*
- PROVENZANO Giovanni (*Dimessosi il 22/10/2019)*
- DI TRAPANI Lorenzo
- DE SIMONE Giovanni

B. L'APPARATO BUROCRATICO DEL COMUNE

Il comune di Partinico conta nr 319 dipendenti di cui nr 88 assunti a tempo indeterminato e nr 231 con contratti a tempo determinato. Nell'organico comunale risultano nr 101 lavoratori di cat A/1 di cui nr 16 dipendenti a tempo indeterminato e nr 85 contrattisti, nr 33 di categoria B/1 di cui nr 14 dipendenti a tempo indeterminato e nr 19 contrattisti; nr 14 lavoratori di categoria B/3 di cui 12 dipendenti e nr 2 contrattisti, nr 158 lavoratori di categoria C/1 di cui 36 dipendenti e nr 122 contrattisti, nr 10 dipendenti di categoria D/1 di cui 6 dipendenti a tempo determinato e nr 4 contrattisti e nr 3 dipendenti di categoria D/3, tutti dipendenti a tempo determinato.

C. L'ACCERTATA VICINANZA A VARIO TITOLO DI CONSIGLIERI COMUNALI CON ELEMENTI DI *COSA NOSTRA*.

Per meglio comprendere la valenza delle risultanze acclarate in sede di accesso si ritiene necessario contestualizzare quanto emerso circa le cointeressenze ed i legami amicali e di parentela di amministratori e dipendenti con ambienti criminali mafiosi nonché l'illegittimità dei procedimenti amministrativi orientati a favore di soggetti vicini o legati alla mafia.

I. Legami di cointeressenze e di frequentazioni come emersi da indagini giudiziarie.

1. La figura del consigliere comunale di maggioranza DI TRAPANI Vito Alessio, indagato nell'ambito dell'operazione "GAME OVER".

Nell'ambito della citata operazione GAME OVER, come detto è stato indagato, tra gli altri, anche il consigliere comunale di Partinico DI TRAPANI Vito Alessio per il delitto di associazione a delinquere ed in particolare *...perché responsabile per la diffusione commerciale dei siti e Brand dell'associazione, con il compito di affiliare nuove sale giochi e scommesse e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale dell'associazione, sul territorio nazionale, gestore col fratello di una rete di agenzie in Emilia Romagna. Referente per la risoluzione delle problematiche operative segnalate dalle sale giochi e scommesse con un ruolo di mediatore delle relazioni tra questi e il management; per la gestione della propria rete manipolava del denaro contante e titoli di credito ceduti anche "a copertura", si occupava del ripianamento dei conti settimanali, effettuava ricariche dei conti gioco, gestiva i rientri dei fidi, provvedeva a saldare in contanti, le vincite della clientela ed operava spostamento di denaro sui conti giochi della propria rete. Per tali attività percepiva compensi, in percentuale, sul totale delle scommesse raccolte direttamente ovvero tramite i C.T.D. che facevano parte della sua rete.*

DI TRAPANI Vito Alessio, nato a Palermo il 02.10.1977 è attualmente imputato nel processo che si sta celebrando innanzi alla 4° sezione del Tribunale di Palermo, scaturito dalla suddetta operazione di polizia giudiziaria, che ha visto coinvolti, come già evidenziato, noti esponenti di *Cosa nostra* di spiccata caratura criminale, quali NANIA Francesco, condannato per la stessa vicenda giudiziaria alla pena di anni sedici di reclusione, già ridotta a seguito della scelta del rito abbreviato.

Il DI TRAPANI, unitamente al fratello Maicol (cl.83), è stato rinviato a giudizio, in concorso con **BACCHI, NANIA e PIZZO** indagati invece per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso ed in particolare:

- *per il delitto di cui all'art 416 c,p., per essersi* ***associati tra loro*** *allo scopo di* ***commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese*** *- in parte attive in Italia, in parte stanziate all'estero - dedite* ***all'utilizzo di piattaforme online finalizzate al gioco, collocate su siti esteri****, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti-riciclaggio e ali 'apertura e gestione di sale scommesse per la raccolta delle puntate al banco. E così, consumavano reiterati*

reati di esercizio ***abusivo di attività di gioco e scommesse*** *(art. 4 L. n. 401/89), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art. 648 bis e ter c.p.).*

- *per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 4, commi 1 e 4~bis, legge n. 401/1989, poiché,* ***in concorso tra loro****, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, costituivano e gestivano sul territorio nazionale una rete di Centri di Trasmissione Dati, agenzie scommesse e bookmakers attraverso i quali simulavano un'attività di trasmissione dati relativi alla raccolta "on line" delle scommesse ovvero l'esercizio del gioco e scommessa solo su siti on-line regolarmente autorizzati;* ***e così, invece, esercitavano - di fatto ed abusivamente - l'organizzazione del gioco e delle scommesse "da banco",*** *accettando, direttamente, la conclusione del relativo rapporto contrattuale e, quindi, procedendo alla raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa) ed al pagamento della eventuale relativa vincita,* ***in assenza delle previste concessioni e autorizzazioni*** *ovvero con modalità difformi da quelle previste, per un importo al momento non quantificabile, ma stimabile pari a diversi milioni di euro".*
- *per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110, 640, 2° comma, n. L, c.p., poiché,* ***in concorso morale e materiale tra loro****, tramite le posizioni ed i ruoli associativi descritti ai capi che precedono,* ***con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso****, con* ***artifici e raggiri*** *consistiti nel* ***simulare un 'attività di semplice supporto logistico*** *ed informatico alla attività di raccolta "on line" delle scommesse attraverso la creazione e la gestione di C.T.D.,* ***traevano in inganno l'Agenzia delle Entrate****, gestendo di fatto la raccolta "da banco " del gioco e delle scommesse, accettando, direttamente, la conclusione del relativo rapporto contrattuale e, quindi, procedendo alla raccolta della posta giocata dal cliente (o la sua promessa), per importi complessivi non quantificabili, ma pari ai diversi milioni di euro, ed al pagamento della eventuale relativa vincita. E così, nonostante il rapporto*

contrattuale di gioco e scommessa si fosse interamente concluso in Italia, non corrispondevano l'imposta unica sulle scommesse, non quantificata, ma stimabile in diverse centinaia di migliaia di euro, con conseguente ingiusto profitto a danno dello Stato.

Volendo entrare nello specifico, il ruolo del consigliere comunale DI TRAPANI Vito Alessio è stato quello di "Personal Joker di primo livello", responsabile per la diffusione commerciale dei siti e brand dell'associazione con il compito di affiliare sale giochi e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale dell'associazione sul territorio nazionale. Insieme al fratello Maicol, poi, è stato gestore di una rete di agenzie di scommesse in Emilia Romagna nonché referente per la risoluzione delle problematiche operative segnalate dalle sale giochi e scommesse, con un ruolo di mediatore delle relazioni tra questi ed il *management*.

Come si evince dagli atti processuali e dalla stessa ordinanza di custodia cautelare (che, comunque, non ha interessato il nominato in oggetto), il DI TRAPANI gestiva la propria rete manipolando del denaro contante e numerosi titoli di credito, operando inoltre spostamenti di denaro sui conti gioco della propria rete. Per tali attività percepiva compensi, in percentuale, sul totale delle scommesse raccolte direttamente ovvero tramite i Centri Trasmissione Dati che facevano parte della sua rete.

1.1 DI TRAPANI Vito Alessio e i contatti telefonici del consigliere con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata

Sebbene il consigliere DI TRAPANI, nell'ambito dell'operazione GAME OVER, non sia stato imputato del reato associativo mafioso tuttavia l'attività d'indagine ha consentito di accertare l'esistenza di "rapporti" e "cointeressenze economiche" tra il predetto ed esponenti appartenenti alla consorteria mafiosa.

E difatti, dalla analisi degli atti processuali pubblici nonché dalla lettura di alcuni atti di indagine per i quali la Squadra Mobile di Palermo ha ottenuto il relativo nulla osta all'ostensibilità, si evince chiaramente come la stessa appartenenza del DI TRAPANI

all'organizzazione economica illecita, al cui vertice sedeva BACCHI, sia indice di una pluralità di contatti del consigliere con soggetti indagati, e successivamente condannati, per associazione per delinquere di stampo mafioso.

Il ruolo rivestito nella organizzazione dal DI TRAPANI – nonostante non fosse di primissimo livello – implicava comunque un continuo contatto con il BACCHI e con il LO BAIDO – come detto entrambi raggiunti da ordinanza di custodia e, quindi, indagati *ex multiis* per la violazione dell'art. 416 bis c.p. – con i quali l'attuale consigliere comunale interloquiva continuamente in ordine all'attività economica condotta, alla gestione dei fondi, alla risoluzione di problematiche tecniche e non solo, mostrando in tal modo una completa condivisione e consapevolezza degli obiettivi *contra legem,* finalizzati ad un indebito arricchimento.

Esempi di conversazioni telefoniche con il BACCHI ed il LO BAIDO sono, per esempio, chiaramente evidenziate - in stralcio - nell'ordinanza di custodia cautelare del 26.01.2018: tali dialoghi, il cui contenuto sinteticamente si riporta, hanno come argomento quello economica e gestorio.

- **16 agosto 2013, alle ore 18.33:** conversazione tra **BACCHI Benedetto e DI TRAPANI Vito** Alessio, nel corso della quale quest'ultimo gli rappresentava dei conteggi relativi a delle ricariche (cfr Alito nr. 777-Prog. 6597Decreto 1309/13):
- **29 agosto 2013, alle ore 12.17**: conversazione tra **BACCHI Benedetto e DI TRAPANI Vito** Alessio nel corso della quale quest'ultimo veniva invitato a contattare un referente della provincia pugliese per regolarizzare la posizione di alcuni conti gioco ed imporre il solo sito Onebet Sport per la futura collaborazione lavorativa (cfr Alito nr. 778 -Prog. 8591 Decreto 1309/13):
- **5 settembre 2013, alle ore 16.41**: conversazione tra **BACCHI Benedetto e DI TRAPANI Vito Alessio** nel corso della quale i due affrontavano inizialmente argomenti attinenti la documentazione necessaria per l'apertura dell'agenzia da parte dello zio del BACCHI (cfr Alito nr. 779-Prog. 10208Decreto 1309/13)
- **30 settembre 2013, alle ore 18.17**: conversazione **tra DI TRAPANI Vito Alessio e BACCHI Benedetto** nel corso quale quest'ultimo chiedeva contezza sul blocco dei conti di un Personal Joker. Il **DI TRAPANI** gli comunicava che tale PJ aveva una situazione debitoria ed accumulava sempre perdite. Di conseguenza il BACCHI suggeriva di sbloccargli i conti ma di limitarlo nell'accettazione delle scommesse al fine di porlo nelle condizioni di lasciare la loro azienda (cfr Alito nr. 780 - Prog, 15008 Decreto 1309/13)
- **7 febbraio 2014, alle ore 15.25:** *"nel corso di una conversazione captata tra DI TRAPANI Alessio e LO BAIDO Antonio, quest'ultimo rappresentava che il programma Agent era disponibile solo abbinato alla cassa Ced e non a disposizione dei singoli giocatori"* (cfr Alito nr.363 Prog. 2702 Decreto 53/14)
- **8 agosto 2014, alle ore 13.46:** conversazione tra **LO BAIDO Antonio e DI TRAPANI Vito** Alessio nel corso della quale quest'ultimo gli rappresentava che, occupandosi insieme al fratello **della gestione dei circuiti nella zona romagnola, avrebbe voluto maggiore tutela con riferimento ad una situazione non meglio indicata verificatasi a Cesena** (cfr All.to nr. 785 - Prog. 14760 Decreto

53/14): *"Visto che ormai, dico, a Cesena c'è questa situazione.. l'importante è che ci tutelate Rimini e provincia Ni...! Provincia io punto su Rimini e Riccione la provincia non è che....! Però dico se ogni due paesi ce ne apriamo una...visto che sono vicini....però dico un occhio di riguardo in quella zona Cesena per come è nata ormai..".*

- **22 novembre 2014, alle ore 13.31:** *"tra **LO BAIDO** e **DI TRAPANI** Alessio, il nuovo programma Agent risultava essere operativo tanto che una sala si sarebbe dovuta opportunamente organizzare predisponendo delle casse esterne per la riscossione del denaro"* (cfr Alito nr. 365 - Prog. 17033 Decreto 53/14):

Particolare importanza riveste la conversazione avvenuta in data 08.08.2014 allorquando il DI TRAPANI – preoccupato – sollecitava l'intervento *ad adiuvandum* del LO BAIDO.
Se da un lato, quindi, emerge con estrema chiarezza l'esistenza di una cointeressenza economica basata sull'appartenenza dei predetti ad una unica organizzazione dedita al conseguimento di risultati economici "illeciti", dall'altro lato giova evidenziare l'importanza di altri contatti telefonici intercorsi tra l'odierno consigliere comunale ed un notissimo esponente di Cosa Nostra partinicese: NANIA Francesco.

Prima di affrontare nel concreto l'oggetto delle numerose conversazioni captate tra l'attuale consigliere comunale e NANIA, giova rimarcare quale sia il ruolo rivestito da quest'ultimo nella attività di indagine che qui si sta esponendo.

Dalla analisi degli atti di indagine, è emerso come NANIA Francesco sia stato dapprima raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere e successivamente condannato – con sentenza n. 1362/19 – a **ben sedici anni di carcere per numerosissimi delitti, tra cui spiccano**:

- *"per il delitto di cui all'art. **416 bis comma 1 c.p. per aver diretto la famiglia mafiosa di Partinico**; per aver mantenuto, attraverso il continuo scambio di comunicazioni, in costante collegamento con gli altri associati in libertà; per aver effettuato molteplici incontri e riunioni , anche in luoghi riservati, finalizzati alla trattazione di affari illeciti, fra gli altri, quelli nel settore delle scommesse online con altri esponenti di rilievo dell'organizzazione mafiosa, in particolare con BACCHI Benedetto, NICOLETTI Giovanni, reggente della famiglia di Cruillas, Paolo CALCAGNO, reggente del mandamento di Porta Nuova...*

- *"per il delitto di cui **all'art 416 c,p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere una pluralità di delitti connessi alla gestione illecita d'imprese** - in parte attive in Italia, in parte stanziate all'estero - dedite all'utilizzo di piattaforme online finalizzate al gioco, collocate su siti esteri, aggirando la normativa nazionale di settore, quella fiscale e quella anti-riciclaggio e ali 'apertura e gestione di sale scommesse per la raccolta delle puntate al banco. E così, consumavano reiterati reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse (art. 4 L. n. 401/89), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 co. 2 n. 1 c.p., in relazione alle artificiose rappresentazioni volte a non corrispondere all'Erario la tassa prescritta per l'esercizio delle attività di giochi e scommesse), riciclaggio e reimpiego dei proventi di delitto (art. 648 bis e ter c.p.). In particolare, strutturavano l'organizzazione secondo una catena gerarchica che dai capi, promotori e costitutori, era impegnata:*

  sul territorio estero per l'acquisizione delle licenze, la gestione amministrativa e finanziaria, la predisposizione dei server e dei software, la manutenzione, lo sviluppo e l'aggiornamento tecnico-informatico; sul territorio nazionale, invece, per la diffusione commerciale dei brand gestiti dall'organizzazione, la raccolta delle somme derivanti dalla raccolta fisica del denaro, il loro trasferimento all'estero, la concessione di fidi alle singole sale giochi e scommesse, la risoluzione di problematiche tecnico-informatiche tra cui l'aggiramento delle inibizione imposte dall'AAMS ai siti internet, privi di concessione, utilizzati per la connessione alle piattaforme informatiche allocate ali 'estero, gestite dall'organizzazione.

  Per BACCHI Benedetto. LO BAIDO Antonio. NANIA Francesco. PIZZO Antonio. SGROI Benedetto, con l'aggravante di cui all'art 7 L. n.203/1991, avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra."

- *del reato di cui agli artt . **74 commi 1** e **2 D.P.R, 309/1990, 7 L. 203/1991**, per essersi associati tra loro e con altre persone in corso di identificazione, allo scopo di commettere più **delitti di coltivazione, commercializzazione, cessione, vendita** e **detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana**.*

In particolare, per avere, il NANIA Francesco, promosso, diretto ed organizzato il sodalizio, coordinando, altresì, i compiti e le attività di ciascuno degli altri compartecipi addetti, di volta in volta, ... nonché per avere mantenuto contatti con esponenti di altre regioni per l'approvvigionamento della sostanza stupefacente in altri territori dello Stato.

Da quanto risulta dalle attività condotte, ed alla luce della verità processuale emersa a seguito del dibattimento tenutosi con rito abbreviato, NANIA è risultato il capo mandamento di Partinico in seno a *Cosa nostra*: questi, quindi, oltre a dedicarsi alle attività criminali "tipiche" volte alla ricerca di somme di denaro (coltivazione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti, come emerso dal capo di imputazione sopra ben delineato), ha anche messo a sistema le proprie entrature nella mafia palermitana in modo da consentire all'organizzazione economica cui faceva parte lo stesso DI TRAPANI prosperità, sviluppo e successo.

Sebbene, le conversazioni captate tra il capo mafia ed il consigliere comunale non siano indice dell'appartenenza di quest'ultimo a Cosa Nostra, appare comunque rilevante che un rappresentante dell'organo consiliare comunale sia in stretti rapporti con un noto esponente della malavita locale.

Il **NANIA** come già evidenziato, appartiene - da anni – alla consorteria mafiosa ed, in quanto tale, annovera già dal 2001 gravi condanne per il reato associativo mafioso.

Da ultimo, è stato inoltre accertato che il **NANIA** aveva dato vita, come detto, ad una associazione finalizzata alla produzione e commercializzazione di marijuana: "OMISSIS"Francesco (cl.'80) persona del "mestiere", per l'approvvigionamento in Calabria, aveva il compito di prendere le ordinazioni di acquisto delle piante dal NANIA ed approntare gli immobili con lampade e trasformatori per le piantagioni; NANIA Francesco finanziava gli approvvigionamenti ricorrendo pure a BACCHI Benedetto e reperiva gli immobili in cui far crescere le piantagioni, supervisionando il lavoro di approntamento degli stessi da parte del "OMISSIS".

Ritornando al tenore dei contatti intercorsi con il DI TRAPANI, giova precisare come le conversazioni ed i contatti intercettati tra il predetto capo mafia e l'attuale consigliere comunale evidenziano da un lato l'esistenza di cointeressenze economiche e dall'altro mostrano gli stretti rapporti amicali che intercorrono tra il consigliere e il capomafia.

Spesso, infatti, il NANIA contattava il DI TRAPANI al fine di investirlo di problematiche "lavorative" con il palese intendimento di affrontarle insieme al consigliere comunale:

L'insieme delle conversazioni rimanda inequivocabilmente ad una comunanza di interessi lavorativi che coinvolgono non solo il DI TRAPANI Vito Alessio ma anche il fratello di questi, Maicol.

Ciò che comunque appare rilevante è di certo l'esistenza di un forte legame di carattere economico – imprenditoriale tra il DI TRAPANI, membro dell'organizzazione economica criminale ricollegabile sostanzialmente a BACCHI e LO BAIDO, ed il NANIA il quale, nonostante non rientri formalmente nella cennata organizzazione, sembra parteciparvi comunque a pieno titolo.

A ciò si aggiunga l'esistenza, di certo, di un rapporto che esorbita quello meramente lavorativo e che eleva sospetti sull'esistenza di un rapporto ben più profondo: come si vedrà di seguito, difatti, il DI TRAPANI numerose volte intrattiene conversazioni del tutto slegate dall'ambito lavorativo ed economico, affrontando argomenti colloquiali ed amicali, indici dell'esistenza di un saldo legame tra gli stessi.

Dalle intercettazioni telefoniche infatti emerge che il NANIA fa pieno affidamento sul DI TRAPANI e sulla sua famiglia d'origine anche per lo svolgimento di compiti quotidiani circostanza questa che sottende una certa familiarità ed affinità.

Tale conclusione è da estendere anche nei confronti del fratello di Vito Alessio, Maicol.

Questi - in qualità di "Personal Joker" alla stregua del fratello – è gestore insieme a Vito Alessio di una rete di agenzie in Emilia Romagna ed in Abruzzo, con il compito di affiliare nuove sale giochi e scommesse e gestire la successiva relazione operativa con il vertice dirigenziale dell'associazione, sul territorio palermitano ed emiliano.

Si soggiunge infine che a carico del consigliere DI TRAPANI figurano precedenti di polizia già dal 2010; in particolare:

"OMISSIS"

Il predetto consigliere è stato controllato in compagnia di TAGLIAVIA Giovan Battista (cl.83) pluripregiudicato per associazione mafiosa.

2. "OMISSIS" e il documentato interesse del mafioso PRIMAVERA Antonino alla nomina del Consigliere a "OMISSIS"

Nel corso dell'attività d'indagine condotta dall'Arma dei Carabinieri nel 2018 nell'ambito di taluni procedimenti penali iscritti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo venivano acquisite alcune intercettazioni, che la predetta Autorità Giudiziaria ha autorizzato a disvelare, che mettono in evidenza lo stretto rapporto di contiguità tra taluni amministratori locali ed esponenti mafiosi.

In particolare è stato documentato come PRIMAVERA Antonino (cl.68), condannato in via definitiva per associazione mafiosa in qualità di uomo d'onore della *famiglia* di Partinico, abbia "richiamato all'ordine" il consigliere di maggioranza di quell'amministrazione comunale "OMISSIS", esercitando la sua influenza sul consigliere "OMISSIS" per il tramite del coniuge di quest'ultima "OMISSIS".

Giova preliminarmente evidenziare lo spessore criminale del PRIMAVERA a carico del quale figurano due condanne per il reato associativo mafioso che attestano la sua contiguità alla *famiglia* dei VITALE, intesi *Fardazza* - confermata anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SEIDITA Michele - nonchè la sua ingerenza nel tessuto sociale in virtù della condizione di assoggettamento determinata dall'appartenenza del PRIMAVERA all'associazione mafiosa.

Michele SEIDITA già reggente del *mandamento* mafioso di Partinico tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000 in rappresentanza del *clan* VITALE, indicava Antonino

PRIMAVERA quale persona di assoluta fiducia del boss Vito VITALE, avendolo peraltro fiancheggiato durante il suo periodo di latitanza (*dal 05/07/1995 al 14/04/1998*), per poi divenire un punto di riferimento per Antonina VITALE (sorella di Vito); il collaboratore dichiarava altresì di aver già avallato la sponsorizzazione di Antonino PRIMAVERA a favore di un altro candidato sindaco attraverso l'appoggio elettorale del sodalizio mafioso in occasione di altre elezioni comunali.

Sul conto del PRIMAVERA risulta:

- 20/02/1996, in esecuzione al fermo di polizia giudiziaria nr. 3197/95 RGNR emesso dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Palermo in data 19/02/1996, veniva tratto in arresto per aver fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, in qualità di **fiancheggiatore in concorso con altri, dei noti boss corleonesi Leoluca BAGARELLA e Giovanni BRUSCA.** Al termine dei vari gradi di giudizio, veniva condannato alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione, scontati fino al 28/08/1999 per liberazione anticipata;
- 21/7/2002, veniva data esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per il periodo di anni 1 e mesi 6, in esecuzione del decreto nr. 117/01 R.M.P. emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Palermo in data 25/01/2001;
- 8/11/2004, si sottraeva all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 10173 RGNR e 1435/03 R.G.GIP emesso dalla Procura della Repubblica D.D.A. di Palermo in data 05/11/2004, per aver fatto parte in concorso con altri dell'associazione mafiosa denominato *cosa nostra* riconducibile ai fratelli **VITALE Leonardo** e **VITALE Vito**, a capo del *mandamento* mafioso di Partinico, e per essersi interessato degli affari della famiglia mafiosa attraverso le estorsioni ai danni della cantina vinicola CUSUMANO S.r.l. e l'impresa PAVESI & C. CONIGLIO SALVATORE S.r.l. Si costituiva in data 02/01/2005. Al termine dei vari gradi di giudizio, veniva condannato alla pena cumulativa di anni 17, mesi 6 e giorni 2 di reclusione così scontata: 3 anni, mesi 5 e giorni 28 scalati dal 20/02/1996 al 28/08/1999 per continuazione di reato; in carcere fino al 18/01/2013; agli arresti domiciliari fino al 04/03/2015 ecasa lavoro fino al 18/08/2017. Ritornava libero per liberazione anticipa;
- 9/3/2015, veniva data esecuzione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per il periodo di anni 2 e mesi 6, in esecuzione del decreto nr. 27/06 R.M.P. emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Palermo in data 02/05/2007. Misura terminata in data 25/01/2018.

Orbene, l'attività info investigativa condotta dall'Arma dei Carabinieri ha consentito di accertare l'interesse del PRIMAVERA alla nomina del Consigliere "OMISSIS" a "Omissis".

In particolare da una conversazione intercettata è emerso che il comportamento tenuto dal consigliere "OMISSIS", oggetto di reprimenda da parte del PRIMAVERA, era stato segnalato a quest'ultimo da "OMISSIS", coniuge di altro consigliere comunale "OMISSIS"
Il "OMISSIS", che non riveste alcuna carica nell'amministrazione comunale di Partinico, aveva informato il PRIMAVERA circa l'atteggiamento riottoso tenuto dal consigliere "OMISSIS" nel corso dell'ultimo consiglio comunale, comportamento ritenuto politicamente inefficace ai fini dell'ottenimento della "omissis" cui il "OMISSIS" si era candidato, nomina caldeggiata dal PRIMAVERA.
Viene quindi in evidenza l'esistenza di un concreto ed ingiustificato potere di orientamento delle dinamiche politiche da parte del mafioso PRIMAVERA Antonino nonchè l'intromissione ingiustificata del "OMISSIS" che si rivolge al capo mafia avendo ravvisato una problematica per la risoluzione della quale ritiene efficace l'intervento di quest'ultimo.
Infatti, dall'analisi delle acquisizioni investigative è emerso che il 10/07/2018, PRIMAVERA Antonino contattava "OMISSIS", coniuge del consigliere comunale "OMISSIS". Nella circostanza, PRIMAVERA chiedeva notizie sul consigliere "OMISSIS", contattato in mattinata poco prima dello svolgimento della seduta del consiglio comunale ("***Oh Nino... al consiglio comunale sono entrato ora.***") indetta per l'elezione del presidente del consiglio e successivamente ricontattato senza esito.

Il "OMISSIS" rappresentava le proprie perplessità in merito alla condotta inappropriata e alla litigiosità del "OMISSIS", candidatosi alla "Omissis" senza ottenere la nomina nel corso della seduta mattutina del consiglio ..."***secondo me "Omissis" ha sbagliato nel senso che, non doveva essere lui ad essere proposto, lo devono proporre loro...". "... deve stare chiuso e devi stare in silenzio, tranquillo, le cose andranno.. perché lui è quel... ha, ha... aveva tutte le carte in regola ...".***
Secondo quanto prospettato dal "OMISSIS" al PRIMAVERA tale condotta avrebbe comportato il rischio di perdere il sostegno della maggioranza del Consiglio per la nomina "Omissis".

Dopo averlo ascoltato, PRIMAVERA chiede al "OMISSIS" se avesse già parlato con il "OMISSIS" ..... "***Ma tu gli hai parlato, "Omissis"***?" ottenendo rassicurazione in tal senso. ***quello che abbiamo fatto tutte assieme, per me è un piacere, io sono stato il primo sostenitore per lui "omissis".*** **Il PRIMAVERA** invita quindi il suo interlocutore a raggiungerlo.

L'attività tecnico investigativa documenta che il primo ad incontrarsi con il PRIMAVERA era proprio "OMISSIS".

Nell'occasione, le microspie installate nei pressi del panificio registravano la successiva conversazione tra PRIMAVERA e "OMISSIS", con il mafioso che rimproverava il consigliere per il suo comportamento, senza averne titolo "... ***ti devi stare buono"***

Successivamente, le telecamere registravano anche l'arrivo di "OMISSIS" il quale si intratteneva a dialogare con PRIMAVERA Antonino fino al tardo pomeriggio.

Anche in questo caso, le microspie captavano il dialogo tra i due, risultante poco comprensibile per via dei forti rumori ambientali, risultava comunque percepibile il tema politico della conversazione mediante la comprensione di alcune parole chiave come "***consigliere comunale***" e "***competizione politica***". PRIMAVERA A.: ***La politica...non è che la politica ...un bordello succede...***"

Sul conto del predetto consigliere "OMISSIS" risulta altresì:

- in data 07/05/2013, il Commissariato di P.S. Partinico, notificata il decreto di rigetto istanza per il rilascio del porto d'armi per uso sportivo;
- 22/11/1996: Sentenza della Pretura di Palermo – sez. distaccata Partinico, irrevocabile il 09/01/1997 (art. 444 c.p.p. su richiesta delle parti), per il reato di oltraggio a Pubblico Ufficiale, commesso il 25/04/1991 in Partinico, condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione, pena sostituita con la multa di L. 1.000.000;
- 31/07/1991: Tribunale G.I.P. Palermo con proc. "omissis" emette decreto di archiviazione per infondatezza della notizia;

- 26/03/1991: "omissis" della Stazione Carabinieri di Partinico deferito in stato libertà alla competente A.G. per il reato di cui all'art. 416 c.p. associazione per delinquere finalizzata alla truffa;
- 11/05/1990: Con "omissis" della Stazione Carabinieri di Partinico, deferito in stato libertà alla competente A.G. per il reato di cui all'art.1 L. 110/1975, detenzione illegale di munizioni;
- 09/01/1987: Tribunale G.U.P. Palermo avanza richiesta rinvio a giudizio – non menzione esito.-
- 02/11/1987: Sentenza della Pretura di Palermo – sez. distaccata Partinico, irrevocabile il 21/12/1987, per il reato di emissione assegni a vuoto, condanna alla reclusione di mesi 1, e L. 800.000 multa. In data 17/06/1991 con declaratoria del Pretore di Palermo, applicata amnistia;
- 03/10/1987: Decreto della Pretura di Fermo, esecutivo il 17/10/1987, per emissione di assegni a vuoto, condanna a L. 12.000 di multa. In data 04.10.1991 con declaratoria del Pretore di Fermo, applicata amnistia;
- 08/06/1987: Decreto della Pretura di Sant'Elpidio a Mare, esecutivo il 23/06/1987, per emissione di assegni a vuoto, condanna alla multa di L. 220.000. In data 06/06/1991 con declaratoria del Pretore di Sant'Elpidio a Mare, applicata amnistia;
- 03/02/1983: Sentenza del Tribunale Militare di Agrigento, irrevocabile il 06/03/1983, per il reato di disobbedienza, artt. 173, 47 n.4 C.P.M.P., condanna a mesi 4 reclusione, pena sospesa.

Il predetto inoltre è stato controllato con soggetti controindicati quali TOLA Giuseppe (cl.61), pregiudicato per associazione mafiosa, finalizzata al favoreggiamento personale di VITALE Vito (cl.59) e della moglie LO BAIDO Maria (cl.62), SGROI Giuseppe (cl 63) pregiudicato per reati associativi, reati contro il patrimonio e la persona, VITALE Michele (cl.68), pregiudicato per reati di mafia, cugino di primo grado dei fratelli VITALE Vito e Leonardo alias "fardazza" capi della omonima famiglia mafiosa.

In particolare, VITALE Michele (cl.'68) veniva tratto in arresto nell'ambito dell'attività VULCANO conclusa dal R.O.S. il 04/11/2004 con l'O.C.C. nei confronti di 7 indagati per

associazione di tipo mafioso ed estorsione. L'attività investigativa, avviata a seguito della collaborazione di GIUFFRÈ Antonino, già reggente del mandamento di Caccamo e del rinvenimento e sequestro, operato dal predetto Raggruppamento, il 04/12/2002, di nr. 68 lettere ed appunti, relativi al rapporto epistolare intrattenuto, tra marzo 2001 e gennaio 2002, dal collaboratore con il PROVENZANO, aveva fra l'altro evidenziato la figura del VITALE, documentando come lo stesso si si assicurasse ingenti profitti in danno di imprese con cantieri aperti nell'area partinicese per la successiva spartizione, in base alle direttive dello stesso PROVENZANO.

Si precisa che "OMISSIS" ha ricoperto in passato la carica di "omissis"

3. Il mafioso NANIA Antonino indica al pregiudicato contiguo a Cosa Nostra TOLA Giuseppe il consigliere comunale "OMISSIS" quale politico "*a disposizione*".

Specifica valenza assume un'altra conversazione intercettata dalle forze dell'Ordine nel giugno del 2018, e quindi prima della nomina dei componenti della Giunta municipale, tra il pregiudicato contiguo a Cosa nostra **TOLA Giuseppe** (cl.61) detto "*Nino*", e il mafioso **NANIA Antonino** (cl.37) nel corso della quale quest'ultimo indicava al **TOLA** il consigliere comunale **"OMISSIS"**, quale politico "*a disposizione*" espressione che nel "codice" di *Cosa nostra* assume uno specifico intrinseco significato di *disponibilità* ad assentire ai *desiderata* del sodalizio mafioso.

TOLA Giuseppe, pregiudicato, indagato in passato per associazione mafiosa in qualità di personaggio contiguo a *Cosa nostra* partinicese ed in particolare alla *famiglia* VITALE intesi "*Fardazza*"; nel 2004 è stato denunciato a piede libero da personale DIA presso il Tribunale di Palermo per reati di associazione mafiosa finalizzata all'introduzione ed abbandono di animali nel fondo altrui, pascolo abusivo, diffusione di una malattia delle piante e degli animali, usurpazione di cose immobili pubbliche, istigazione a commettere il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, favoreggiamento reale, false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale e favoreggiamento della latitanza di Giovanni BRUSCA in concorso con VITALE Vito, VITALE Leonardo, VITALE Michele, LO BAIDO Maria,

GALLINA Maria, VITALE Maria, LOMBARDO Nicola, LO BAIDO Santo, CRIMAUDO FEGAROTTI Margherita, COSTA Giuseppe Salvatore. I predetti, avvalendosi della forza di intimidazione di cui all'art. 416 bis c.p. e delle conseguenti condizioni di assoggettamento ed omertà, si associavano a partire dalla fine degli anni '80 impadronendosi di fondi sedenti ubicati nel territorio di Partinico.

NANIA Antonino (cl.37), già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., tratto in arresto per associazione mafiosa, traffico sostanze stupefacenti e favoreggiamento nei confronti di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni. Il NANIA è stato condannato con sentenza irrevocabile in data 20/04/2002, ad anni 4 di reclusione per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso.
NANIA Antonino è padre del già citato NANIA Francesco, soggetto con innumerevoli precedenti di polizia, condannato per associazione mafiosa, è attualmente ristretto presso la casa circondariale di Tolmezzo (UD) in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nel 2018 nei confronti di n. 58 soggetti indagati per il predetto reato associativo nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "GAME OVER".

In data 28/06/2018, all'interno della propria autovettura in movimento per le strade del centro urbano di Partinico (PA), TOLA Giuseppe commentava con NANIA Antonino l'esito delle recenti elezioni amministrative.
Nel corso del dialogo, NANIA Antonino riferiva al TOLA di aver ricevuto garanzie dal neo eletto consigliere **"OMISSIS"** circa il fatto che la stessa sarebbe stata *"a disposizione"*, formula che nel "codice" di *Cosa nostra* assume uno specifico intrinseco significato di *disponibilità* ad assentire ai *desiderata* del sodalizio mafioso. I due, commentando l'esito delle recenti elezioni amministrative affermano: "*...la "OMISSIS" sai cosa mi ha detto... ...(incomprensibile)... <**a disposizione**>",* alludendo ad ipotetici favori che il predetto amministratore comunale potrebbe fare al NANIA in ragione della pubblica funzione dalla stessa ricoperta.

La conversazione intercettata documenta un ulteriore segnale del possibile condizionamento dell'amministrazione comunale di Partinico (PA) all'interno della quale la "OMISSIS" avrebbe da lì a poco rivestito la carica di "OMISSIS"
La figura dell'"OMISSIS" viene altresì in evidenza allorquando la predetta si schiera con il "OMISSIS", in occasione della conferenza stampa nel corso della quale il "Omissis" prende pubblicamente le distanze dalla decisione del primo cittadino DE LUCA di revocare il contratto con la ditta "OMISSIS" per l'affidamento del servizio rifiuti, ditta che, come si dirà meglio più avanti, è stata raggiunta da interdittiva antimafia da parte della scrivente per accertate contiguità con contesti mafiosi; tale episodio determinerà la decisione del Sindaco DE LUCA di azzerare la giunta municipale.
Si soggiunge che, in data 09/04/2016, la Stazione Carabinieri di Partinico, le notificava Avviso Conclusione Indagini Preliminari emesso nell'ambito del Proc. Penale n. "Omissis" R.G.N.R. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo "*per il reato p. e p. dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in relazione all'art. 483 c.p., perché attestava falsamente nella dichiarazione del Comune di Isola delle Femmine, quale legale rappresentante della ditta "Omissis" di non avere carichi pendenti, circostanza non corrispondente al vero come si evince dalla certificazione in atti. In Isola delle Femmine il 04/05/2013*"; la relativa udienza è fissata per il prossimo 19/5/2020.

4. "OMISSIS", consigliere e i contatti diretti con il mafioso CASSARÀ Nunzio.

Nell'ambito dell'attività d'indagine condotta dall'Arma dei Carabinieri nei confronti di **CASSARÀ Nunzio** (cl.63), condannato per associazione mafiosa, poco prima delle consultazioni amministrative del giugno 2018, venivano registrate una serie di conversazioni tra lo stesso ed il consigliere **"OMISSIS"** dal contenuto delle quali si rileva come il mafioso si sia rivolto al futuro consigliere comunale per ottenere un posto di lavoro quale dipendente della società "OMISSIS".

Giova sin da subito evidenziare che le conversazioni tra i due si svolgono nel pieno della campagna elettorale per le consultazioni amministrative al termine delle quali "OMISIS

sarà eletto consigliere e che, come documentato nel corso delle indagini, il CASSARÀ dal "omissis" ha svolto la propria attività lavorativa quale dipendente della suddetta società "OMISSIS"".

Sul conto del CASSARA' va rilevato che il predetto è stato più volte tratto in arresto per il reato associativo mafioso unitamente a noti esponenti della *famiglia* mafiosa dei VITALE, in concorso con altri soggetti affiliati a Cosa nostra di elevato spessore criminale quali NANIA Francesco, PRIMAVERA Antonino e VALENZA Benedetto, reato per il quale, è stato condannato a sette anni di reclusione dalla Corte d'Appello di Palermo.

Nel 2011 il Commissariato di P.S. Partinico, segnalava il CASSARA' alla competente Autorità Giudiziaria poiché lo stesso, sorvegliato speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ometteva di presentarsi per il visto settimanale, come da decreto del Tribunale Sez. M.P. di Palermo del 05/10/2009, per la violazione all'art.9 della L.27/12/1956 nr. 1423.

Dal tenore delle intercettazioni emerge il legame amicale e di consueta frequentazione tra "OMISSIS" e il mafioso CASSARA' al quale il consigliere assicura il proprio interessamento sulla vicenda dell'impiego di quest'ultimo presso la cooperativa sociale proprio nel pieno della campagna elettorale che vede l'"OMISSIS" candidarsi al Consiglio comunale .

Infatti, in data 09/05/2018 veniva intercettata una conversazione telefonica fra CASSARÀ Nunzio e "OMISSIS" inteso "Omissis" nel corso della quale il primo riferiva al secondo dell'incontro che aveva avuto con la "*signora "OMISSIS"*: "*eh, l'altro giorno è venuta quella signora, abbiamo fatto quel colloquio, la signora "OMISSIS*" e che nella circostanza aveva provveduto a darle i documenti "*eh, eh, si è fatto le fotografie dei documenti, e ha detto ora mando ... (pausa)... tutto dice alla sede e poi praticamente a giorni dice la chiameremo*".

CASSARÀ Nunzio chiedeva poi un incontro al suo interlocutore ..."***tu quando ci sei in giro e ne parliamo***"); tuttavia "OMISSIS" rappresentava di avere problemi di salute ("*io*

sta, sta, sono due giorni c'ho la febbre di sopra") e, dopo aver rassicurato il proprio interlocutore circa il fatto che si sarebbe impegnato per incontrarlo l'indomani mattina ..."*domani mattina cercherò di scendere e ci vediamo*"... lo tranquillizzava, riferendosi verosimilmente all'ottenimento del posto di lavoro.

CASSARÀ concludeva quindi che incontrandosi avrebbero avuto modo di trascorre del tempo assieme ..."*stiamo 10 minuti insieme* ..." ed "OMISSIS" replicava dicendo "*se non avevo questa minchia di febbre anche oggi ci potevamo vedere...*".

Il successivo 11 maggio, giorno successivo alla formale assunzione del CASSARA' nella cooperativa "OMISSIS", veniva registra un'ulteriore conversazione telefonica fra i due in cui "OMISSIS" riferiva al CASSARA' di aver parlato "*con la ragazza*" – riferendosi alla signora "OMISSIS" – e gli chiedeva se avesse già iniziato a lavorare ..."***io sono...al bar di...di... "Omissis" ma mi sto spostando. Ieri ho parlato con la ragazza... tu hai iniziato stasera***".

CASSARÀ precisava di aver già intrapreso la propria attività lavorativa in quanto due sere prima era stato chiamato: "***no l'altra sera ho fatto la notte, la prima sera mi ha chiamato per sapere se ero disponibile per andare a fare la notte, perciò subito vi vado è sono andato a fare la notte...*** .". "OMISSIS" quindi rassicura il suo interlocutore sulla firma del contratto di lavoro ***e...e...ora il contratto dicono che oggi lo portano... oggi o domani mi dicevano***".

Il CASSARÀ correggeva il proprio interlocutore riferendogli di aver già ricevuto il contratto "*no già l'avevano portato il contratto*" e che lui aveva già provveduto a firmarlo ed aveva anche attivato il conto corrente per l'accredito delle buste paghe ..."***già firmato, l'ho lasciato a lei sono andato ad aprire il conto...il conto...(pausa)... per dargli l'Iban***"...

Concludendo la conversazione, "OMISSIS" riferiva che nel corso della mattina era impegnato e che si sarebbero potuti incontrare nel pomeriggio per parlare di persona ("*Nunzio io di mattina io non c'è la faccio, di pomeriggio ci possiamo vedere*"),

aggiungendo che a partire dalle quattro (ore sedici) in poi può chiamarlo: "*dalle 4 in poi mi puoi chiamare*".

In merito alla "*signora OMISSIS*" cui fa riferimento il CASSARÀ nella conversazione sopra intercettata è stata identificata dall'Arma nella "OMISSIS" che è stata dipendente della ditta ""OMISSIS" .

La predetta è stata dipendente della società cooperativa "OMISSIS" di Partinico di cui si dirà ampiamente in seguito.

II - Consiglieri comunali con congiunti gravati da precedenti penali

- **OMISSIS - Omissis.**

"OMISSIS"

L'"OMISSIS" è coniugata con "OMISSIS" (cl.75), figlio di "OMISSIS" (cl.40), deceduto nel 2003, già condannato in via definitiva alla pena di anni 12 per i reati di cui all'art. 416 bis. C.p. associazione mafiosa.

- **"OMISSIS"**

Il predetto è stato più volte segnalato all'Autorità Giudiziaria per vari reati, ripetuti nel tempo.

Nel 2010, è stato notato in compagnia con "OMISSIS"Paolo (cl.59) pregiudicato per reati di mafia, oggi deceduto, fratello di "OMISSIS"Maurizio (cl.71) pregiudicato per reati di mafia, deceduto nel 2005 a seguito ad un agguato mafioso in Partinico.

- **"OMISSIS"**

La predetta è convivente con "OMISSIS", (cl.74) arrestato in data 7 marzo 2012 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere "omissis" per i reati di cui agli artt. 110, 81, cpv, 491 bis c.p. in relazione all'art. 476, 640 ter comma 2 c.p. anche in

relazione all'art. 640 comma 2 n. 1, e art. 56-640 ter comma 2 c.p., commessi in danno dell'INPS.

In relazione alla suddetta ordinanza la Prefettura di Palermo, con provvedimento "omissis", ha sospeso "OMISSIS" dalla carica di Consigliere Comunale al Comune di Partinico.
Il predetto, già agli arresti domiciliari per la citata imputazione, sottoposto nel maggio del 2012 alla misura di prevenzione dell'avviso orale, in data 10/05/2012 è stato rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per i reati sopra ascritti. Successivamente, la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con l'obbligo di dimora, misura a sua volta revocata nel dicembre del 2012. Per la suddetta vicenda giudiziaria il "OMISSIS", già condannato in primo grado ad anni 3 e mesi sei di reclusione, nel 2018 ha proposto impugnazione e la relativa udienza è prevista per il prossimo 19 maggio.

- **"OMISSIS"**

Il predetto consigliere, "omissis", è stato più volte deferito in stato libertà alla competente A.G. per violazione dell'art. 18 T.U.L.P.S.

- Il padre **"OMISSIS"**, imprenditore agricolo, già tratto in arresto per il reato di sfruttamento del lavoro e favoreggiamento all'immigrazione clandestina, sottoposto dell'Avviso Orale, nel 2007 è stato deferito alla competente A.G. per avere, in qualità di affittuario di un terreno sito in contrada Spadafora di Partinico, consentito la realizzazione - da parte di terze persone – di una piantagione di canapa indiana; al tempo il **"OMISSIS"** ricopriva la carica di consigliere comunale al Comune di Partinico.
- Da ultimo in data 17/06/2018 la Stazione Carabinieri di Partinico, notificava a **"OMISSIS"** avviso di richiesta proroga termine indagini preliminari emesso nell'ambito del p.p. n. "omissis" R.G.N.R., in cui risulta formalmente indagato per il reato di cui all'art. 17 .L.vo 2008/81 accertato in Partinico il 25/08/2017;

- **"OMISSIS"**, designato Assessore "omissis" In data 28/09/2012 il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, ha deferito il predetto assessore in stato libertà alla competente A.G. per i reati di cui agli artt. 483 e 640 c.p., falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa. "*Con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso nella sua qualità di consigliere comunale di Palermo, induceva in errore il dirigente responsabile dell'ufficio di staff del medesimo consiglio comunale, chiedeva ed otteneva il rimborso delle spese di viaggio, non dovute in quanto abitualmente residente nel comune di Palermo, per gli anni dal 2008 al 2011, per l'importo complessivo di € 11.288,01 in tal modo procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per il comune di Palermo. la condotta veniva posta in essere con artifici e raggiri consistiti nel presentare all'ufficio di staff del consiglio comunale istanze di rimborso riportanti dati che, pur non veritieri, risultavano idonei a fondare, quantomeno all'apparenza, il diritto a percepire a titolo di rimborso delle spese di viaggio asseritamente sostenute per coprire il tragitto dal comune di Cefalù (PA) al comune di Palermo e ritorno*".

III - I DIPENDENTI COMUNALI caratterizzati da rapporti diretti o indiretti con soggetti controindicati nonché con un contesto criminale e mafioso.

Anche nell'apparato burocratico del Comune di Partinico sono presenti dipendenti con precedenti di polizia ovvero legati da rapporti di parentela o di frequentazione con vari soggetti direttamente connotati da gravi pregiudizi penali anche in tema di criminalità organizzata o altrimenti legati da rapporti di parentela e frequentazione con contesti criminali.
Tale stretta colleganza di rapporti e frequentazione contribuisce ad esporre la gestione del Comune, in assenza di un apparato politico scevro da ombre e con dipendenti molto vicini ad ambienti mafiosi, al rischio di ingerenze nell'interesse pubblico volte a favorire quel contesto criminale cui molti appartenenti agli apparati di governo e di amministrazione non appaiono estranei.

Tra questi:

- **"OMISSIS"**, operatore di supporto ai servizi amministrativi cat. B1.

- La predetta è coniugata con "**OMISSIS**" pregiudicato con precedenti per mafia e sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale. Il "**OMISSIS**" in data 17.5.2000 è stato tratto in arresto a seguito dell'O.C.C. nr 3503/95 RGNR e nr 4011/95 RGIP emessa in data 15.05.2000 dal Tribunale di Palermo **perché responsabile del delitto di cui agli art 110, 353 comma 2°, e art 7 L. 152/91, così come modificato dalla legge 203/91, per turbativa d'asta e di appalti pubblici, tra cui "*la gara bandita dal comune di Partinico relativa alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e verde pubblico nel comune di Partinico; con l'aggravante del rilevante danno patrimoniale per l'amministrazione del comune di Montelepre e Partinico e del fatto commesso al fine di agevolare l'associazione per delinquere di stampo mafioso*"**

Infatti, nell'ambito della medesima operazione di polizia venivano tratte in arresto varie persone, alcune delle quali intranee all'organizzazione mafiosa denominata "*Cosa nostra*".

- In data 18.09.2000 il Tribunale di Palermo con sentenza irrevocabile il 19.10.2000, applicava al predetto la pena su richiesta delle parti per i seguenti reati:

1. Associazione di tipo mafioso in concorso art 110, 416 bis comma I-3-4-5-6-, 62 bis cp. (reato commesso in Palermo);
2. Turbata libertà degli incanti art 110, 353 comma 2° c.p., art 7 D L.vo 13.05.1991 nr 152, 62 bis cp (reato commesso fino a dicembre 1997 in Partinico);
3. Turbata libertà degli incanti continuata in concorso art 81, 110, 353 c.p., art 7 D L.vo 13.05.1991 nr 152, 62 bis cp (reato commesso fino ad aprile 1994 in Borgetto);

- In data 31.01.2002 Il Tribunale di Palermo emetteva decreto di sequestro di beni connessi alla confisca. Nelle note si legge: " IL TRIBUNALE PENALE E CIVILE DI PALERMO SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE, CON PROVVEDIMANTO N.135/01 RMP DATATO 18 LUGLIO 2001 E DEPOSITATO IL 26 LUGLIO 2001, DISPONEVA NEI CONFRONTI DI "OMISSIS" IL SEQUESTRO DEI BENI ALLO STESSO RICONDUCIBILI: - QUOTE SOCIALI DELLA "OMISSIS"." PER L'IMPORTO PARI A LIRE 5.000.000

(CINQUEMILIONI); - INTERO COMPLESSO AZIENDALE DELLA DITTA INDIVIDUALE " OMISSIS" - TERRENO SITO IN BORGETTO CONTRADA FRATINA CATASTATO AL "omissis" PER UN'IMPORTO PARI A LIRE 18.500.000 (DICIOTTOMILIONICINQUECENTOMILA); - AUTOVETTURA TIPO OPEL ZAFIRA "omissis" PER L'IMPORTO DI LIRE 39.000.000".

- In data 26.02.2002 la Squadra Mobile della Questura di Firenze lo deferiva in stato di libertà per i delitti di associazione a delinquere, turbata libertà degli incanti, falsità materiale commessa dal privato; in relazione a tali reati nel 2004 la Procura distrettuale antimafia di Firenze richiedeva l'archiviazione del procedimento per scadenza dei termini delle indagini preliminari.

Nell'ambito del procedimento nr "omissis" deferito dall'Agenzia delle Entrate per il reato previsto dall'art 5 della legge 74/2000 (evasione dell'iva)
Il predetto annovera numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati, condannati anche per il reato associativo mafioso:

- in data 30.01.2017 alle 15.45, in Torretta contrada S. Nicolò, veniva controllato da personale della locale Stazione CC in compagnia di PARRA Stefano (Partinico 09.02.1967), con precedenti penali per associazione di tipo mafioso ed altro;
- in data 18.12.2012 in Palermo via Colonna Rotta, veniva controllato da personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo, in compagnia di "OMISSIS", con precedenti di polizia per lesioni personali, associazione a delinquere e ricettazione;
- in data 18.12.2012 in Palermo via Colonna Rotta, veniva controllato da personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo, in compagnia di "OMISSIS" con precedenti di polizia per lesioni personali, associazione a delinquere e ricettazione;
- in data 28.06.2006 in Agira presso svincolo A/19 veniva controllato da personale della Sezione Polstrada di Enna, in compagnia di "OMISSIS" iscritto nel

registro degli indagati nel 2016 dalla Procura DDA di Palermo per i delitti di riciclaggio, turbata libertà degli incanti e impiego di denaro o beni di provenienza illecita.

- **"OMISSIS"** residente in Partinico, assistente amministrativo e contabile cat C1.

La stessa **è figlia di "OMISSIS"**, pregiudicato per associazione di tipo mafioso, sottoposto alla misura di prevenzione personale e patrimoniale. In data 04/12/2002, tratto in arresto dalla DIA di Palermo poiché ritenuto elemento contiguo alla cosca mafiosa di San Giuseppe Jato (PA), particolarmente vicino al boss Genovese Salvatore (San Giuseppe Jato 25/01/1943), subentrato ai Brusca nella gestione del mandamento e suo principale favoreggiatore durante la latitanza protrattasi per oltre sette anni, in esecuzione dell'ordinanza di misura cautelare in carcere nr 17091/00 RGNR e nr "omissis" RG GIP, emessa dal Tribunale di Palermo. Nel provvedimento gli veniva contestata la partecipazione all'associazione mafiosa ed alcune estorsioni, consumate o tentate, ai danni di imprenditori locali.

Nel marzo del 2003 con decreto nr 44/03 RMP del Tribunale di Palermo – Sezione M.P., veniva sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e patrimoniale per beni del valore di circa 1,5 milioni di euro.

- Nel luglio del 2013, durante l'esecuzione della misura di prevenzione personale, veniva tratto in arresto in flagranza di reato dalla Stazione CC di Pioppo per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione personale.
- Al termine della misura di prevenzione, nel luglio 2015, veniva sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, terminata nel marzo del 2018.

In data 13/10/2015 veniva notato in compagnia di ALAMIA Antonino (San Giuseppe Jato 19.02.1964) soggetto organico alla famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, tratto in arresto nel marzo del 2016 "Operazione 4.0", poiché ritenuto il cassiere del sodalizio)

La "OMISSIS" è coniugata con **"OMISSIS"**, già libero vigilato; il predetto , in data 12.12.2001 è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e, in esecuzione di O.C.C. . numero "omissis" emessa in data 11/12/2001, per il reato di favoreggiamento aggravato e continuato (artt 81 e 378 c.p. aggravato dall'art 7 dl 157/91). Il provvedimento è scaturito da indagini della DIA di Palermo

nell'ambito dell'azione di contrasto delle cosche mafiose insediate nel comprensorio Jatino (comuni di San Giuseppe Jato, San Cipirello, Camporeale, Santa Cristina Gela, Roccamena, Altofonte e Piana degli Albanesi.

In data 30.07.2002 il Tribunale di Palermo lo condannava alla pena della reclusione di anni 5 e mesi 3 per il delitto di associazione mafiosa e porto e detenzione abusivo di armi e munizioni, indicato quale favoreggiatore della latitanza di esponenti di spicco della criminalità organizzata del palermitano, avendo messo a disposizione la propria abitazione di Partinico, contrada Parrini, per ospitare il latitante GENOVESE Salvatore (capo del mandamento di San Giuseppe Jato, nonché alleato del latitante PROVENZANO Bernardo), con la collaborazione di "OMISSIS" e per consentire gli incontri dello stesso con altri associati, fornendo autovetture rubate e collaborando in attività estorsive del sodalizio mafioso, fornendo così un valido e solido contributo all'associazione mafiosa.

Numerosi collaboratori di giustizia (Monticciolo, Chiodo, Brusca Enzo, Brusca Giovanni, La Rosa, Maniscalco) lo hanno indicato come soggetto appartenente all'associazione mafiosa "Cosa Nostra".

Già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni tre, in data 21.05.2009 è stato sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata dal Commissariato di PS di Partinico.

Il successivo 22.03.2010 il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo lo deferiva in stato di libertà per il reato di tentata truffa per il conseguimento dell'erogazione di contributi pubblici.

Nel 2016 il Norm della Compagnia CC di Partinico lo deferiva in stato di libertà per furto di energia elettrica unitamente alla moglie.

Negli anni tra il 1998 ed il 2001 è stato notato più volte in compagnia di DI GIORGIO Vincenzo (Palermo 03.04.1964), condannato per associazione di tipo mafioso.

Il padre di **"OMISSIS"** aveva precedenti penali per detenzioni illegale di armi e munizioni.

La figlia, "OMISSIS" è stata più volte controllata in compagnia di soggetti con pregiudizi penali in temi di stupefacenti.

- **"OMISSIS"**

La predetta è sorella di **"OMISSIS"**, imprenditore, pluripregiudicato, indagato per favoreggiamento aggravato nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria denominata "Kelevra", ***per aver aiutato GIAMBRONE Giuseppe sottoposto ad indagine per il reato di estorsione aggravata in danno dello stesso "OMISSIS" titolare dell'omonima azienda vinicola situata in contrada "Omissis" di Partinico, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale al medesimo addebitato, in particolare, negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva".***

Sebbene "OMISSIS" sia stato assolto da tale imputazione con sentenza del Tribunale sez. GIP Palermo in data 01/06/2017, nel corso del procedimento è emersa la vicinanza della famiglia "OMISSIS" ad ambienti mafiosi.

"Omissis" e "OMISSIS" sono figli di **"OMISSIS"** (cl.36), già condannato per sofisticazione di vini (*attività prevalente nella Partinico degli anni Ottanta*) detenzione illegale di armi e munizioni e delitti contro il patrimonio, assassinato a Terrasini nel 1995 all'interno della propria autovettura.

Il predetto "OMISSIS" era solito intrattenere frequenti rapporti con **COPPOLA Agostino** ex sacerdote scomunicato che celebrò il matrimonio fra RIINA Salvatore e BAGARELLA Antonina, denunciato per associazione mafiosa, nonché fratello di COPPOLA Salvatore cl. '65 inteso "*TESTUNI*", a sua volta condannato in via definitiva per associazione mafiosa per aver ricoperto posizioni di vertice all'interno del *mandamento* mafioso di Partinico.

La dipendente comunale "OMISSIS" è socia della "Omissis", il cui restante capitale sociale è detenuto dalla moglie e dal cognato di "OMISSIS". Alla predetta società, come si dirà ampiamente in seguito, è risultato essere intestato il terreno in cui venivano impropriamente custoditi i mezzi della "OMISSIS"., ditta affidataria quasi in maniera esclusiva del servizio raccolta rifiuti del Comune di Partinico a seguito di procedure di gara risultate illegittime.

La "OMISSIS", riconducibile a "OMISSIS", nipote del mafioso LA ROSA Giuseppe, già destinataria di provvedimento interdittivo antimafia a seguito di quanto emerso nel corso dell'accesso ispettivo che ha condotto allo scioglimento del Comune di San Cipirello, anche a Partinico è risultata godere del *favor* dell'Amministrazione comunale.

- **"OMISSIS"** assistente amministrativo e contabile cat C1.

La stessa, condannata nel 1987 per emissione di assegni a vuoto, è coniugata con **"OMISSIS", indagato di associazione mafiosa.**

In data 25.08.1990 il Tribunale di Marsala, nell'ambito del "omissis" RNR, emetteva ordinanza di custodia cautelare NR "omissis" GIP nei confronti di "OMISSIS" tutti indagati per associazione a delinquere, porto illegale di armi, tentato omicidio. Nella circostanza, gli associati esplodevano numerosi colpi di arma da fuoco nei confronti di "OMISSIS" al fine di cagionarne la morte, non riuscendo nel loro intento per cause indipendenti dalla loro volontà. "OMISSIS" nella vicenda veniva accusato di aver fornito ai killer la propria motocicletta per commettere l'evento criminoso, denunciandone il furto.

Al casellario giudiziario, oltre a numerose condanne per emissione di assegni a vuoto, risulta una condanna per usura continuata emessa dal Tribunale di Trapani nel 97, divenuta definitiva nel 1999 ed una condanna per abbandono di minori in concorso emessa dal Tribunale di Palermo nel 2000.

Il predetto è stato più volte controllato con soggetti controindicati.

Il genero "OMISSIS", deferito in stato di libertà, nel 2012, per falsità materiale commessa dal privato, è figlio di "OMISSIS" il quale, dagli atti del Comando Compagnia CC di Partinico e dalla banca dati FF.PP., annovera pregiudizi di polizia per delitti contro il patrimonio, contro la persona ed altro e frequentazioni con appartenenti alla criminalità organizzata partenicense, come "OMISSIS" con precedenti penali e di polizia per delitti contro il patrimonio e bancarotta fraudolenta, "OMISSIS", con precedenti per delitti in tema di stupefacenti, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

"OMISSIS", nel febbraio 1989 veniva condannato alla pena della reclusione di anni 3 e mesi 6 per bancarotta fraudolenta e sottoposto alle pene accessorie della inabilitazione dell'esercizio di imprese commerciali, inabilitazione di uffici direttivi per anni 10, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

- **"OMISSIS"** cat CI è coniugata con **"OMISSIS"**, socio della ditta "OMISSIS" avente come oggetto sociale il riciclo, trasporto, recupero di rifiuti solidi urbani, rifiuti provenienti da demolizioni di case e strade, rifiuti provenienti dalla lavorazione della pietra, marmo scavi in genere, commercio all'ingrosso di pavimentazioni, legnami, case prefabbricate ecc – il quale risulta gravato da precedenti penali per emissione di assegni a vuoto e intestazione fittizia di beni, in favore di VITALE Michele, condannato per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. fratello degli ergastolani Vitale Leonardo e Vito , capi del mandamento mafioso di Partinico.

  In data 10/12/2003 Il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione Palermo con decreto n."omissis" RMP disponeva il sequestro di alcuni beni immobili e terreni ricadenti nella contrada Galeazzo e l'intero complesso aziendale della "OMISSIS".

  In data 27/07/2004 il Tribunale Sezione Misure di Prevenzione Palermo, disponeva il dissequestro e la restituzione dei beni.

  Si ritiene utile evidenziare che la madre "OMISSIS" era zia di "OMISSIS", consuocero del pregiudicato VITALE Vito (Partinico 20/06/1959 condannato alla

pena dell'ergastolo per associazione mafiosa), a sua volta genitore di "OMISSIS", anch'esso condannato per il medesimo reato associativo

Il predetto, in data 15.06.2015 è stato deferito in stato di libertà dal Corpo Forestale Regionale per una attività di gestione di rifiuti speciali non autorizzata nel Comune di Monreale

Il figlio "OMISSIS" in data 5.12.2019 è stato deferito in stato di libertà dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Partinico per violazione di norme fiscali.

- **"OMISSIS"** cat B3.

Il predetto era cognato di "OMISSIS" (dichiarato presunto morto dal Tribunale di Palermo in data 04.02.2010, marito di "OMISSIS"), già condannato per associazione di tipo mafioso, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

"OMISSIS", referente di *Cosa nostra* nel comune di Borgetto sul finire degli anni 90, era nipote di "OMISSIS" (assassinato il 10.04.1999), fratello di Giovanni, nei cui confronti si sono in passato espressi diversi collaboratori di giustizia, tra i quali MUTOLO Gaspare che, lo avevano indicato quale "uomo d'onore" della famiglia di Partinico facente capo alla "vecchia guardia", nonché pericolosissimo killer.

Secondo le dichiarazioni del collaboratore SEIDITA Michele, "OMISSIS" venne assassinato nell'estate del 1999 dallo stesso SEIDITA, VICARI Antonino e GIAMBRONE Giuseppe nelle campagne di Alcamo per rivalità con i GIAMBRONE.

In particolare sul conto di "OMISSIS" è emerso che in data 02/03/2000 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo emetteva avviso conclusione indagini instaurate nell'ambito del p.p. n.1715/99 RGNR, nei confronti del predetto, indagato *"per il delitto di cui all'art. 416 bis co 1 c.p., per aver fatto parte di una associazione di tipo mafioso, formata da ROSSELLO Filippo CILLUFFO Tommaso, ALDUINO Angelo, TAGLIAVIA Francesco e ALDUINO Francesco Paolo (ucciso), avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e ella condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva per commettere delitti, acquisire in modo*

diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, per la realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per se e per altri, con l'aggravante di cui al co.IV dello stesso articolo, per fare parte di una associazione armata, avendo essi stessi e gli altri aderenti alla medesima, la disponibilità di armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell'associazione; con la circostanza aggravante per TAGLIAVIA Francesco di esserne stato il capo ed organizzatore".

ALDUINO Giovanni, "omissis" ALDUINO Francesco Paolo, ALDUINO Angelo, TAGLIAVIA Francesco, avevano costituito un sodalizio mafioso nei Comuni di Borgetto e Partinico, per contrapporsi alla famiglia mafiosa di Partinico capeggiata dai fratelli Leonardo e Vito VITALE intesi "*Fardazza*" .

In data 04/11/2005 Il Tribunale GIP Palermo con ordinanza di custodia cautelare n. 7956/05 RG GIP DDA inquadrata nel p.p. n.5800/05 RGNR DDA, dispone l'arresto di BAGLIESI Salvatore "*per il delitto di cui agli artt. 110,575, 577 c.p. art. 7 DL 152/91 perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo con Michele SEIDITA, PEZZINO Francesco Salvatore, condannato in primo grado per tale fatto in data 24/06/2005 ed altri per i quali non si sono raggiunti sufficienti indizi, ciascuno consapevole dei contributi rispettivamente apportati dagli altri – agendo SEIDITA quale esecutore materiale, PEZZINO apportando determinante contributo causale consistente nell'essere alla guida dell'autovettura a bordo della quale vi era il SEIDITA e nell'averlo condotto nel luogo predestinato; BAGLIESI nel avere seguito gli spostamenti della vittima, tutti agendo secondo un piano preconcertato, al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra" – cagionavano la morte di ALDUINO Francesco Paolo e ROSSELLO Roberto a mezzo di imprecisati colpi di arma da fuoco fucile cal.12 che attingevano in parti vitali del corpo determinandone il decesso. Commettendo il fatto con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione e l'esecuzione dell'azione delittuosa portata a termine mediante la predisposizione di un accurato agguato. In Partinico il 10/04/1999 ed il 23/11/1999.*

- **"OMISSIS"** cat D1.

  La sorella "OMISSIS" è coniugata con "OMISSIS" (cl.51), in atto detenuto presso la casa di reclusione di Milano Opera poiché condannato nel 2001 dalla Corte di d'Assise d'Appello di Palermo alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di anni tre, perché ritenuto responsabile del delitto di duplice omicidio e connessi gravi reati in materia di armi; in data 28.11.2002 la Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal "OMISSIS".

  "OMISSIS" già nel 1996, nell'ambito dell'operazione denominata "ACQUARIO", era già stato tratto in arresto da personale del R.O.S. Carabinieri di Palermo in esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 4011/1995 RGGIP e nr. 3503/95 N.D. D.D.D. di Palermo, per associazione mafiosa, traffico di sostanze stupefacenti e favoreggiamento personale nei confronti di BAGARELLA Leoluca e BRUSCA Giovanni, unitamente a BISCONTI Filippo (cl. 60), NANIA Filippo (cl. 37), PALAZZOLO Paolo (cl. 37), RICCOBONO Filippo (cl. 60), VITALE Michele e VITALE Vito (intesi Fardazza), SIMONETTI Giovanni (cl. 50); BONOMO Giovanni (cl.35) e molti altri esponenti di spicco di Cosa Nostra.

  In data 20.03.1997 il predetto è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere (stesso procedimento di cui sopra) per associazione mafiosa ed omicidio plurimo in concorso nell'ambito dell'operazione "ACQUARIO 2" unitamente a numerosi altri soggetti organici a Cosa nostra. tra i quali SALTO Nicolò (cl, 55 (favoreggiatore di VITALE Vito inteso Fardazza).

- **OMISSIS"**, assistente amministrativo e contabile cat C1:

  Il predetto dipendente, più volte controllato con soggetti controindicati, nel 2012 è stato condannato per ricettazione.

  Il suocero del "OMISSIS", "OMISSIS", figura soggetto appartenente alla criminalità organizzata Cosa nostra.

Nel novembre 1985 il Nucleo Operativo del Comando Gruppo CC di Monreale lo deferiva alla Procura della Repubblica di Palermo in stato di libertà, in concorso tra gli altri con BRUSCA Bernardo (cl. 29) deceduto nel 2000, già capo del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, ritenuto storico alleato dei Corleonesi di RIINA Salvatore e condannato nel maxi processo di Palermo e BRUSCA Mariuccio (cl. 29) ed altre 18 persone, per associazione di tipo mafioso.

Risulta essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, quale indiziato di appartenere alla mafia per anni 3, con decreto nr 11114/86 RMP E nr 11100/86 R Seq. del Tribunale di Palermo – Sezione 1^ penale.

Nel provvedimento, tra l'altro, oltre ad evidenziare il rapporto di parentela con "OMISSIS" soprannominato "Testa di ferro" ed ucciso a Palermo nell'anno 1983, si legge "*...la ricognizione critica degli elementi di grave sospetto evidenziate dal locale Procuratore della Repubblica, sulla scorta delle indicazioni dei Carabinieri del Gruppo di Palermo II...omissis...* ***induce a ritenere "Omissis" fu Vito soggetto di spiccata pericolosità sociale, qualificata dalla partecipazione alla associazione mafiosa attiva nell'area di Camporeale****...*". Nel provvedimento viene citato l'assassinio di "Omissis", deceduto a Roma il 09.09.1983, per cui il "OMISSIS" venne tratto in arresto, su mandato di cattura del Giudice Istruttore di Roma nel luglio del 1987, poiché ritenuto il mandante dell'omicidio. Con lo stesso provvedimento veniva disposta la confisca di alcuni beni riconducibili allo stesso "OMISSIS"

In data 19.12.1988 il Questore di Palermo emetteva ordinanza nr 22.B IMP Espatrio di ritiro del passaporto ed ogni altro documento valido per l'espatrio.

Sul suo conto risultano precedenti di Polizia per omidicio doloso, estorsione, associazione di tipo mafioso, riferiti agli anni tra il 1986 e 1992. Lo stesso risulta essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale (anno 1992).

- **"OMISSIS"** A1, è vedova di "OMISSIS", pregiudicato, sottoposto alla misura della diffida di PS, assiduo frequentatore di ambienti delinquenziali e vicino a Baldassare

DI MAGGIO, scomparso per "lupara bianca" in data 22.10.1994 su ordine di BRUSCA Giovanni.

"OMISSIS" ha prodotto istanza per ottenere i benefici di cui alla legge 302/90 per il riconoscimento di vittima innocente di mafia, istanza rigettata dalla Commissione consultiva di cui al DPR 510/99 nella seduta del 25 novembre 2003 per mancanza di estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali.

La figlia "OMISSIS" in data 01.09.2013 alle ore 18.15 veniva controllata in San Cipirello via Del Bosco, in compagnia di "OMISSIS" , "omissis" di SORRENTINO Giuseppe (Palermo 02.01.1964), con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, riconosciuto quale esponente della famiglia mafiosa di Monreale, sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale.

Il figlio "OMISSIS", già deferito in stato di libertà dalla Compagnia CC di Carini per guida sotto l'effetto di sostanza alcolica, in data 01.02.2016 ore 21.26 in San Giuseppe Jato, veniva controllato da personale dell'Ufficio Prevenzione Crimine Sicilia sez Palermo in compagnia di "OMISSIS" tutti con pregiudizi di polizia per reati comuni;

All'altro **figlio "OMISSIS"** veniva contestata la violazione amministrativa della normativa sugli stupefacenti dalla Stazione CC di San Giuseppe Jato. Il predetto è stato più volte controllato con soggetti controindicati.

- **"OMISSIS"** , cat A1, è coniugata con **"OMISSIS",** scarcerato per il delitto di associazione a delinquere, in data 20.07.1998 è stato deferito in stato di libertà dal Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo per favoreggiamento personale.

  La nuora "OMISSIS" è sorella di "OMISSIS" e "OMISSIS", entrambi tratti in arresto nel novembre 2011 per danneggiamento seguito da incendio aggravato dal metodo mafioso, nell'ambito dell'operazione di polizia chiamata convenzionalmente "The Sequel". Le attività d'indagine accertarono la stretta vicinanza dei fratelli "OMISSIS", alla famiglia mafiosa dei VITALE (intesa Fardazza).

- **"OMISSIS"** assistente amministrativo e/o contabile è coniugata con **"OMISSIS"** stato deferito in stato di libertà dal Nucleo Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per turbata libertà degli incanti in data 11.03.2002.

  Sul conto del fratello "OMISSIS" sono stati accertati collegamenti con la criminalità organizzata ed in particolare con GRIGOLI Giuseppe, prestanome del noto latitante Matteo MESSINA DENARO; GRIGOLI e "OMISSIS" erano entrambi soci della "OMISSIS" nei cui confronti è stato emesso provvedimento interdittivo antimafia nel 2008, proprio in considerazione della pericolosità del GRIGOLI, prima ancora che intervenisse il sequestro delle quote della stessa società.

  Con la sentenza del tribunale di Marsala n.61/2011, definitiva nel 2013, è stata poi disposta la confisca delle società "OMISSIS" che detenevano tra l'altro l'intero capitale sociale della "OMISSIS", poi dichiarata fallita.

  La pericolosa vicinanza dell'imprenditore "OMISSIS" ad ambienti mafiosi di primo piano è avvalorata dalla ulteriore circostanza che lo stesso faceva parte della compagine politica che amministrava il Comune di Giardinello con il ruolo di Consigliere comunale quando l'11.8.2014 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale "per forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti , compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale".

  Infine il provvedimento interdittivo adottato dal Prefetto di Palermo nel 2017 nei confronti della società "OMISSIS" ha delineato l'interesse del "Omissis" a una possibile riappropriazione del patrimonio aziendale confiscato - attraverso la creazione di una nuova società - la "Omissis" e la stipula di un contratto di affitto d'azienda per la gestione della precedente azienda "OMISSIS" in cui GRIGOLI era direttamente coinvolto. Nel provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Palermo, confermato dal TAR, viene evidenziata la piena consapevolezza del "Omissis" rispetto al ruolo di GRIGOLI Giuseppe, così come si evince dalle dichiarazioni rese come teste dallo stesso "OMISSIS" e riportate nella sentenza del tribunale penale di Marsala n. 61/2011 che ha condannato il GRIGOLI.

Il "OMISSIS" ammette infatti di avere consapevolezza dei progetti di espansione del GRIGOLI e del MESSINA DENARO in provincia di Palermo negli anni in cui "GRIGOLI ...operava su un piano di assoluta parità con i sodali mafiosi con i quali sussisteva un rapporto di confidenza e un reciproco scambio di prestazioni". Il GRIGOLI riponeva nel "OMISSIS" grande fiducia tanto che, dopo l'ingresso nella società allo stesso "OMISSIS" gli "aveva assegnato il compito di gestire i rapporti quotidiani con gli istituti di credito".

All'interno della sua azienda ha inoltre lavorato Di BELLA Giuseppe(cl 1958), tratto in arresto per associazione mafiosa in data 13.12.2010 in esecuzione della O.C.C. emessa dal tribunale di Palermo , attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.. Di Bella Giuseppe è figlio di Di Bella Salvatore (cl 1930) pregiudicato per associazione mafiosa , già capo della famiglia mafiosa di Montelepre, deceduto in data 1.12.2008.

A carico di "OMISSIS" figura altresì:

- 07.04.1999 deferito in stato di libertà dal Nas di Palermo per violazione del testo unico delle leggi sanitarie;
- 18.01.2000 deferito in stato di libertà dalla Guardia di Finanza di Partinico per violazione della normativa iva;
- 02.05.2007 deferito in stato di libertà dal Nas di Palermo per tentata frode nell'esercizio del commercio ed altre violazioni delle norme a tutela della salute nel settore alimentare;
- 23.01.2008 il Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo registrava l'iscrizione nel registro degli indagati per i delitti di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, pene per il corruttore, falsità materiale commessa dal P.U. in atto pubblico, falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture false per operazioni inesistenti;

- 07.11.2012 deferito in stato di libertà dal Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo per dichiarazione infedele.

- **"OMISSIS"**, operatore di supporto ai servizi amministrativi, cat C1 è coniugata con "OMISSIS", già controllato nel 2003 in compagnia di TOLA Salvatore (Partinico 11.10.1947), con precedenti per associazione mafiosa e sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nel 2006 è stato deferito in stato di libertà dalla Guardia di Finanza di Palermo per truffa e corruzione in data 16.01.2007 è stato tratto in arresto in applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, dal Nucleo di Polizia Tributaria di Palermo per i delitti di falsità materiale commessa da privati, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, concorso in froda informatica e successivamente condannato, per patteggiamento alla pena della reclusione ad anni 3 ed alle pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5 ed incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione per anni uno.
  "OMISSIS"

- **"OMISSIS"**, assistente in attività tecniche e progettuali cat C1.

  Il "OMISSIS" è stato più volte controllato con soggetti controindicati, condannati anche per il reato associativo mafioso. In particolare, **in data 14.03.2004 all'interno di un deposito di materiale edile sito in Partinico, il predetto veniva controllato con NANIA Francesco (Palermo 19.01.1969), con precedenti penali e di polizia per associazione di tipo mafioso, estorsione, sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e proposto per misura di prevenzione patrimoniale, NANIA Antonino (Partinico 23.07.1937) con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, tentato omicidio doloso, delitti contro il patrimonio, violazione delle norme imposte con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, LO BAIDO Giuseppe (Partinico 05.07.1971 – 13.07.2007) con precedenti di polizia**

per lesioni personali, resistenza a PU, ucciso in data 13.07.2007 a seguito di agguato di stampo mafioso.

In data 10/05/1978 è stato tratto in arresto per il reato di associazione per delinquere, asportazione di prodotto vinoso sottoposto a sequestro e violazione di sigilli.

Si ritiene utile rappresentare che "OMISSIS" è fratello di "OMISSIS" che risulta coniugato con "OMISSIS" "omissis" del defunto DI TRAPANI Francesco (nato a Palermo il 18.9.1938 deceduto a Cinisi il 14.11.1992) condannato per associazione mafiosa, nonché "omissis" di DI TRAPANI Mariangela nata a Cinisi (PA) il 30/04/1968 moglie di MADONIA Francesco cl.1954 condannato in via definitiva alla pena dell'ergastolo per associazione mafiosa, anch'ella tratta in arresto in esecuzione della OCCC 10506/2018 RG GIP p.p. n.010785/2018 RGNR emessa dal Tribunale GIP Palermo, eseguita in Palermo e provincia per i reati di cui all'art. 416 bis c.p. in atto detenuta presso la C.C. di L'Aquila.

- "OMISSIS", cat A1 è suocero di "OMISSIS", deferito in stato di libertà nel 2000 dall'Ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico di Treviso, per furto, il quale annovera frequentazioni con soggetti pregiudicati mafiosi quali ARCABASCIO Alessandro (Palermo 05.05.1973), con precedenti penali e di polizia per associazione di tipo mafioso, delitti contro il patrimonio ed in tema di stupefacenti, BOMMARITO Alfonso (Borgetto 30.09.1964), con precedenti penali e di polizia per associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata;

- **"OMISSIS"**, assistente amministrativo e/o contabile.

  Il figlio "OMISSIS" è stato più volte controllato con soggetti controindicati tra i quali LO CRICCHIO Gabriele (Partinico 28.10.1998), sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale dal Tribunale di Palermo, in relazione al provvedimento emesso nei confronti del padre LO CRICCHIO Ottavio (Partinico 28.07.1964),

condannato per delitti di mafia, "OMISSIS", "omissis" di PARRA Stefano (Partinico 09.02.1967), con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, sottoposto a misura di prevenzione personale e patrimoniale;

- **"OMISSIS"**, assistente in attività tecniche e progettuali, cat C1 in data 23/09/2005 veniva deferito in stato libertà alla competente A.G. dal nucleo polizia tributaria della Guardia di Finanza Palermo per il reato di cui all'art. 648 bis c.p., riciclaggio di denaro proveniente da una truffa in danni di imprese del settore vitivinicolo, unitamente ad altre persone fra cui "OMISSIS".

  Appare utile evidenziare che la "OMISSIS" **era "omissis" di BONOMO Giovanni (cl. 35), indagato per associazione di tipo mafioso nell'ambito del procedimento penale nr 3503/95 N.C. (Procedimento denominato "Acquario"), con richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura della Repubblica DDA di Palermo nei suoi confronti, per associazione di tipo mafioso.** Le indagini avevano portato a ritenere BONOMO Giovanni come persona al centro di un complesso circuito relazionale - di spiccata connotazione criminale - di cui facevano parte anche i fratelli Leonardo, Vito e Michele VITALE, BISCONTI Filippo, NANIA Antonino, DI GIORGIO Bonaventura, SALAMONE Giuseppe, PALAZZOLO Paolo (cognato del noto boss corleonese latitante PROVENZANO Bernardo), nonché MELODIA Antonino, considerato il "rappresentante" attuale della "famiglia" mafiosa - di stretta *osservanza* "corleonese" - di Alcamo (TP). Di BONOMO Giovanni facevano cenno nelle loro dichiarazioni alcuni collaboratori di giustizia, quali Palazzolo Salvatore, Calvaruso Antonino e Monticciolo Giuseppe. Sul conto di BONOMO Giovanni da accertamento presso il casellario giudiziale non emergono condanne. Presso la Procura della Repubblica di Palermo risulta iscritto un carico pendente per danneggiamento seguito da incendio aggravato dal metodo mafioso (Pm 1998/683- Gip 1998/1143 Dib 1998/501 7^ sez Penale), di cui non si conosce l'esito.

  I figli di BONOMO Giovanni, BONOMO Giuseppe (Partinico 03/02/1968) e BONOMO Antonino (Partinico 08/02/1972) annoverano entrambi precedenti

penali. Il primo per omicidio colposo, falsità commessa dal privato in atto pubblico, truffa aggravata e continuata per ottenere erogazioni pubbliche e bancarotta fraudolenta; mentre il secondo per associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata per ottenere erogazioni pubbliche, falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico, bancarotta fraudolenta e venendo sottoposto alla misura di prevenzione di PS della sorveglianza speciale per anni due.

Il predetto, in data 07.11.2019 alle ore 11.05, in Partinico, veniva controllato in compagnia di "OMISSIS" con precedenti di polizia per associazione a delinquere finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale commessa da privato;

"OMISSIS", operatore di supporto ai servizi amministrativi cat B1 è coniugata con **"OMISSIS"** in data 30.11.1985 è stato tratto in arresto dalla 2^ Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari per detenzione di sostanza stupefacente. Lo stesso in data 11.06.1990 è stato condannato dal Tribunale di Cagliari per il medesimo reato.

Il figlio "OMISSIS" controllato nel 2017 in compagnia di CIARAMITARO Giovanni (Carini 15.09.1980) con precedenti di polizia per gravi tra cui associazione di tipo mafioso, in data 04.12.2017 è stato deferito in stato di libertà per danneggiamento dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Palermo.

- **"OMISSIS"**, addetta ai servizi interni ed esterni cat A1 è coniugata con "OMISSIS", deferito in stato di libertà per inosservanza dei provvedimenti in data 2016. Lo stesso nel 2006 è stato controllato dall'Ufficio di PS Frontiera aerea di Linate, con **VALENZA Benedetto (Borgetto 04.09.1962), con precedenti penali per associazione di tipo mafioso e misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.**

- **"OMISSIS"**, assistente amministrativo e contabile è coniugata con **"OMISSIS"** denunciato in stato di libertà dalla Procura della Repubblica di Pisa per il delitto di

associazione a delinquere; il predetto è stato controllato più volte in compagnia di **PARADISO Elviro (Partinico 23.01.1970), condannato per associazione di tipo mafioso ed altri reati nonché con altri soggetti pluripregiudicati.**

- **"OMISSIS"**, addetta ai servizi interni ed esterni, cat A1.
  Il data 19.04.2004 la Gdf di Palermo la deferiva in stato di libertà per falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e truffa.
  Il figlio "OMISSIS", già proposto dalla Questura di Palermo per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è stato controllato in più occasioni con soggetti controindicati, anche sottoposti a misura di prevenzione personale e patrimoniale e con precedenti penali e di polizia per omicidio volontario e per gravi svariati delitti contro la persona, per delitti in tema di armi e stupefacenti, associazione a delinquere, ricettazione, furto, spendita, introduzione nello stato di banconote false per truffa, bancarotta fraudolente.

- **"OMISSIS"**, assistente amministrativo e contabile C1 è coniugata **con "OMISSIS"**, controllato nel 2017 presso il Varco Ovest dell'aeroporto "Falcone e Borsellino", in compagnia di PETRUSO Girolamo (Borgetto 19.03.1951), pregiudicato, con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso (1992) e condannato per gestione illecita di rifiuti.

- **"OMISSIS"**, addetta ai servizi interni ed esterni, cat. A1 è coniugata con **"OMISSIS"** deferito più volte all'autorità giudiziaria per svariati reati quali ricettazione in concorso, lesioni personali su querela di privato cittadino, furto in abitazione, uso di atto falso e ricettazione,oltraggio a pubblico ufficiale.
  Sono state inoltre accertate numerose ed abituali frequentazioni di molti componenti il nucleo familiare della "OMISSIS" con soggetti controindicati, sottoposti all'avviso orale e alla misura della sorveglianza speciale di P.S.

- **"OMISSIS"**, qualifica addetta ai servizi interni ed esterni, cat A1
  Il **padre non convivente "OMISSIS"** più volte deferito all'Autorità giudiziaria per vari reati, in data 22.07.2005 è stato deferito in stato di libertà dalla Compagnia CC di Carini per danneggiamento seguito da incendio. Il fatto-reato rientrava nell'ambito di un'attività investigativa che vedeva coinvolti altri indagati per il delitto di associazione di tipo mafiosa, tra i quali il **figlio "OMISSIS"**, "omissis" DI MAGGIO Gaspare (Cinisi 29.03.1961) e DI MAGGIO Antonino (Torretta 28.10.1954), questi ultimi due con vari precedenti penali e di polizia per gravi delitti contro la persona ed associazione di tipo mafioso.

- **"OMISSIS"**, addetto ai servizi interni ed esterni, cat A1,
  Il figlio "OMISSIS", già segnalato dalla Compagnia CC di Partinico per violazione amministrativa della normativa sugli stupefacenti, nel 2017, in Partinico, è stato controllato in compagnia di LO CRICCHIO Gabriele (Partinico 28.10.1998) sottoposto a misura di prevenzione patrimoniale dal Tribuna di Palermo, in relazione al provvedimento emesso nei confronti del padre LO CRICCHIO Ottavio (Partinico 28.07.1964), condannato per delitti di mafia.

- **"OMISSIS"** operatore di supporto ai servizi tecnici cat B1,
  Il figlio, "OMISSIS", è stato più volte controllato cin compagna di soggetti controindicati tra i quali MULE' Vincenzo (Partinico 10.11.1995) figlio di MULE' Salvatore (San Giuseppe Jato 16.07.1976), condannato per associazione di tipo mafioso ed altro, attualmente ristretto al regime del 41bis, ed "OMISSIS" soggetto che dal 2019 risulta ricercato per esecuzione ordine di carcerazione per revoca del provvedimento di sospensione di esecuzione.

- **"OMISSIS"**, addetto ai sevizi interni ed esterni cat A1.
  In data 14.09.2013 veniva controllato in compagnia di un soggetto con precedenti di polizia per delitti contro la persona.

Il figlio "OMISSIS" è stato più volte controllato in compagnia di soggetti controindicati, con precedenti di polizia anche per il reato associativo mafioso, quali **LO BIUNDO Antonio (Partinico 05.12.1980), con precedenti di polizia per associazione di tipo mafioso, sottoposto a misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.**

Altri dipendenti sono stati denunciati per reati vari.

L' ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A) GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI E SERVIZI

1. LA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI E LE MOLTEPLICI VIOLAZIONI DI LEGGE NEGLI AFFIDAMENTI COMUNALI CHE HANNO FINITO PER FAVORIRE DITTE A VARIO TITOLO RICONDUCIBILI ALLA CRIMINALITA' MAFIOSA.

L'analisi delle procedure relative all'affidamento del Servizio della Raccolta e smaltimento dei rifiuti ha permesso di acclarare reiterate violazioni delle disposizioni in materia - sancite sia a livello europeo, sia nazionale che regionale - in spregio ai principi di massima partecipazione alle gare d'appalto, di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di rotazione nonché di pubblicità.

E' così accaduto che per effetto delle illegittimità praticate attraverso comportamenti commissivi ed omissivi, il Comune di Partinico ha di fatto finito per favorire indebitamente sempre le medesime ditte affidatarie negli anni del servizio in parola, già destinatarie di interdittive antimafia adottate dalla Prefettura di Palermo per accertate contiguità con contesti mafiosi.

L'attività ispettiva ha evidenziato che nel territorio del Comune di Partinico sin dal 2016 si è sviluppato in materia di rifiuti un sistema di illegalità diffuso e radicato, favorito in modo determinate dal Comune, il quale nell'esercizio di competenze non proprie e in violazione delle norme del Codice dei contratti stipulava con privati ripetuti contratti di nolo di mezzi da adibire alla raccolta e al trasporto dei rifiuti nel territorio di riferimento.

Tale sistema ha prodotto, attraverso procedure irrituali poste in essere nel tempo in dispregio del dettato normativo, non solo inefficienze di gestione e aumenti di costi a carico dei cittadini ma anche benefici a operatori economici con accertate contiguità con l'organizzazione mafiosa, che in questo contesto hanno cercato di ottenere i massimi vantaggi economici sia da una modalità di gestione *contra legem* sia da una

non corretta gestione delle gare di appalto, approfittando delle gravissime inefficienze amministrative e sfruttando la propria efficiente rete di rapporti e complicità all'interno del Comune di Partinico.

1.1 La disciplina normativa

La materia della gestione dei rifiuti, servizi essenziali per la collettività amministrata dai Comuni, in ragione delle norme di attuazione dell'articolo 117, lett. p), della Costituzione, è disciplinata nel nostro Ordinamento in attuazione delle direttive comunitarie di settore dal decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni in particolare la parte seconda (procedure per la valutazione ambientale strategica), Titolo II (la valutazione ambientale strategica), articoli 11-28, e la parte quarta (norme in materia di gestione dei rifiuti), Capo II (competenze), articoli 195-198, e Capo III (servizio di gestione integrata dei rifiuti), articoli 199-204.

L'ambito di attività si presenta caratterizzata da profili di particolare delicatezza per i diversi livelli istituzionali coinvolti nelle competenze, e in particolare in Sicilia anche per l'alto rischio infiltrazioni del crimine organizzato di stampo mafioso trattandosi di un settore molto remunerativo per territori economicamente asfittici garantendo nel contempo stretti legami con il contesto locale.

La materia è disciplinata dalla legge regionale n. 9/2010, e s.m. ed i. che ha organizzato la gestione integrata dei rifiuti sulla base di "ambiti territoriali ottimali" (ATO) delimitati dalla Regione Sicilia, allo scopo di superare la precedente negativa e diseconomica frammentazione delle gestioni.

L'ATO è, quindi, oggi il luogo geografico, e nel contempo il livello amministrativo, nel quale può essere realizzata la più efficiente gestione unitaria dei rifiuti prodotti nel territorio dallo stesso delimitato.

L'unitarietà di gestione è garantita dall'Autorità d'Ambito, ente di carattere sovra comunale dotato di personalità giuridica che rappresenta il momento attuativo delle forme di cooperazione tra i Comuni, che obbligatoriamente vi partecipano (art. 201, co. 2, D.Lgs. 152/2016), per l'esercizio associato delle proprie funzioni.

Infatti, all'Autorità d'Ambito è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti e, solo attraverso gli organi di detta Autorità, tali competenze possono essere esercitate; sicché a ciascuna Autorità d'ambito è parimenti attribuito il compito di aggiudicare il servizio in questione mediante gara da espletare secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in tema di affidamento dei servizi pubblici locali (articolo 202, comma 1 D.Lgs. 152/2016).

Il legislatore regionale con la citata legge n.9/2010 ha individuato l'Autorità d'Ambito, in società di capitali deputate alla regolamentazione del servizio di gestione rifiuti, denominate S.R.R..

Le S.R.R., a cui aderiscono, obbligatoriamente, i Comuni ricompresi nel territorio interessato, sono quindi anche per il legislatore regionale l'unico soggetto giuridico competente ad esercitare le attribuzioni in materia di rifiuti in ciascun degli ambiti in cui è stato suddiviso il territorio regionale e ad esse spetta, sulla base di un piano d'ambito secondo la suddetta legge regionale, l'organizzazione l'affidamento e la disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Nell'ordinamento regionale, precedentemente alla costituzione delle S.R.R., la gestione del ciclo de rifiuti era curata da ventisette società e consorzi d'ambito, che con l'articolo 19, comma 1 della legge n.9/2010 sono stati posti in liquidazione .

Le Società e i Consorzi d'ambito messi in liquidazione tuttavia hanno continuato a operare nella fase transitoria nelle more della costituzione delle S.R.R..

Il legislatore regionale tuttavia con la legge n. 3/2013 integrando, con un comma 1 bis, il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale siciliana 9/2010, ha consentito nel territorio

di ogni ambito, individuato ai sensi della suddetta disciplina legislativa, ai Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di istituire aree di raccolta ottimale (A.R.O.) previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito ed approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

Per effetto di tale novella normativa, quindi, laddove i Comuni in forma singola o associata avessero istituito una A.R.O., ai sensi dell' articolo 15 comma 1 bis della legge regionale n. 9/2010, successivamente approvata dal competente Assessorato delle Regione siciliana, gli stessi acquisivano la competenza esclusiva all'esercizio delle funzioni in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento e quindi avrebbero potuto procedere all'affidamento del relativo servizio e conseguentemente alla stipula e alla sottoscrizione del contratto d'appalto con l'appaltatore nei confronti del quale assumevano l'obbligo di provvedere direttamente al pagamento delle prestazioni ricevute e di verificare l'esatto adempimento del contratto.

Con successiva circolare, la n. 2 del 23/05/2013, l'Assessore Regionale pro tempore invitava i Comuni che volessero procedere autonomamente all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti di dotarsi di un Piano d'Intervento, da inoltrare alla Regione per la successiva approvazione, anche in assenza del Piano d'Ambito di competenza della S.R.R. di riferimento.

Secondo le suddette previsioni normative e relative disposizioni attuative, al fine di rendere attuabile la previsione delle A.R.O. di cui al citato articolo 5 della legge regionale n. 9/2010, così come novellata con la legge n. 3/2013, i Comuni che intendevano procedere, in forma singola o associata, all'affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto in ambito urbano, dovevano quindi presentare all'Assessorato Regionale – Dipartimento

Acque e Rifiuti, un apposito piano di intervento, completo degli atti di gara per l'affidamento; ottenuto il parere dell'Assessorato, gli stessi potevano procedere, nell'esercizio di una propria competenza, all'affidamento del servizio, secondo le modalità previste per legge.

Alla luce delle superiori previsioni, quindi, soltanto dopo l'approvazione del piano di intervento dell'A.R.O. da parte dell'Assessorato Regionale – Dipartimento Acque e Rifiuti, il Comune interessato, in forma singola o associata, poteva assumere in via esclusiva la competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel proprio territorio e procedere direttamente e non per il tramite dell' Autorità d'ambito all'affidamento del servizio.

In assenza di A.R.O. debitamente approvata ai sensi delle citate disposizioni legislative regionali, tutte le funzioni relative alla gestione autonoma del ciclo integrato dei rifiuti potevano essere esercitate in via esclusiva soltanto dall'Autorità di ambito, restando sottratta pertanto ai Comuni aderenti l'esercizio di qualsiasi competenza, ivi compresa l'adozione di qualsiasi atto di gestione attinente al servizio, in quanto a loro non attribuita da norme di legge.

Pertanto, in tali casi, soltanto l'Autorità d'ambito può assumere atti di gestione ivi compreso l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio dell'ambito, attribuito alla sua esclusiva competenza dall'art. 202 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.

In particolare il comma 1 del citato articolo stabilisce che "l'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché con riferimento all'ammontare del corrispettivo per la gestione svolta, tenuto conto delle garanzie di carattere tecnico e delle precedenti esperienze specifiche dei concorrenti, secondo modalità e termini definiti con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel rispetto delle competenze regionali in materia".

La legge regionale n. 9/2010 con l'articolo 15 in armonia con le suddette disposioni di legge nazionali afferma che "il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.

In particolare, ai fini della scelta del contraente per l'affidamento del servizio in questione, le procedure di gara devono avvenire nel rispetto dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Tale assetto normativo non è venuto meno per effetto delle successive Ordinanze emanate nel tempo in materia di rifiuti dal Presidente della Regione nella qualità di Commissario dell'emergenza, le quali sotto l'aspetto delle competenze attribuivano ad un Commissario straordinario il compito di garantire la gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di riferimento, in caso di inerzia delle S.R.R..

3.2 Le violazioni al quadro normativo generale da parte del Comune

A. Attività svolta in assenza di competenza normativa

Per effetto della vigente legislazione la gestione autonoma da parte del singolo Comune del ciclo integrato dei rifiuti nel proprio territorio o l'adozione di qualsiasi atto di gestione inerente al predetto servizio si pone in netto contrasto, sia con le norme di legge che disciplinano l'assetto delle competenze, sia con il principio della unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti introdotto dal legislatore nazionale con l'articolo art. 200, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e fatto proprio dal legislatore regionale con la legge regionale n.9/2010.

Il citato principio della unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti è un principio finalizzato a tutelare l'interesse pubblico al superamento della frammentazione delle gestioni, e per effetto del quale tutte le attività che rientrano nella "gestione" (la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura) del ciclo dei rifiuti come definita nell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, sono soggette ad un unico regime, individuato dall'art. 202 sempre dello stesso decreto e attribuite ad unico soggetto, l'Autorità d'ambito.

Tutto ciò premesso, la Commissione ha documentalmente accertato che l'attività del Comune di Partinico, in materia di rifiuti è stata posta in essere in assenza di legittimazione e in violazione delle superiori disposizioni normative nonché delle norme introdotte dal legislatore con il D.Lgs. 50/2016 a salvaguardia dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Si premette che il Comune di Partinico nel sistema di organizzazione del ciclo dei rifiuti previgente alla legge regionale n. 9/2010 aderiva alla Società d'ambito denominata Servizi comunali integrati RSU spa ATO PA 1.

Tale Società veniva messa in liquidazione con l' articolo 19 della legge regionale n. 9/2010 e se ne affidava la gestione ad un liquidatore di nomina sociale e successivamente ad un Commissario straordinario nominato a seguito di emanazione di Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana, quale Commissario dell'emergenza rifiuti.

La Società d'ambito Servizi comunali integrati RSU spa ATO PA 1 veniva dichiarata fallita con sentenza n. 71/2018 emessa dal Tribunale civile di Palermo in data 7 maggio 2018 che ne autorizzava la gestione provvisoria in capo al Commissario straordinario già nominato con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.

Il Comune di Partinico, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema dei rifiuti in Sicilia, introdotto come detto con la legge regionale 9/2010, aderiva alla S.R.R. Palermo Area metropolitana.

Avvalendosi della facoltà di cui alla suddetta legge regionale n.3/2013 il 24/07/2014, con deliberazione di G. M. n. 161, il Comune di Partinico costituiva in forma singola l'A.R.O. e veniva adottato il Piano di Intervento relativo.

Il 04/08/2014, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con DDG n. 1234 approvava il Piano di Intervento per l'A.R.O. di Partinico, che prevedeva quale costo annuo del servizio complessivi € 5.089.933,71.

Il Comune di Partinico, quindi, già nell'agosto 2014, ai sensi delle superiori previsioni normative, avrebbe potuto indire la procedura di gara per l'affidamento della gestione del servizio integrato dei rifiuti nel territorio comunale.

Tuttavia, l'Amministrazione comunale decideva di rivalutare il Piano di Intervento A.R.O, già approvato, rimodulandolo con una previsione di spesa complessiva di € 5.289.969,87 (il piano veniva rielaborato prevedendo la modalità di gestione del servizio di raccolta del tipo "porta a porta" e con l'inserimento dei costi di realizzazione e gestione del Centro Comunale di Raccolta).

Il 29/09/2015, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 58 approvava il Piano di Intervento A.R.O Partinico modificato ed integrato che veniva trasmesso nuovamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti competente per la relativa approvazione.

Nel frattempo, con ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6/Rif del 30/06/2016, veniva disposto con l'art. 4 comma 1, che "i Comuni in forma singola o associata, con piani di intervento approvati in forza dell'art. 5, comma 2 ter della legge regionale n. 9/2010 dovranno concludere le procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti entro il 15/07/2016".

Al comma 2 del medesimo articolo veniva inoltre stabilito che "[...] in caso di affidamenti a terzi dovranno presentare gli atti di gara all'UREGA, entro il 15/07/2016, l'UREGA è diffidata a non accettare in ingresso atti di gara presentati dai comuni, in forma singola o associata, oltre il 15/07/2016".

L'amministrazione comunale di Partinico, tuttavia, non trasmetteva nei citati termini i relativi atti di gara all'UREGA poiché il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti approvava le modifiche ed integrazioni al Piano di intervento reintrodotte dal Consiglio Comunale di Partinico soltanto il 14/07/2016.

Il mancato rispetto del termine del 15/07/2016 vanificava l'istituzione dell'A.R.O. e pertanto determinava la riacquisizione da parte dell'Autorità d'ambito di ogni competenza in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che veniva pertanto sottratta al Comune di Partinico.

Tuttavia nonostante ogni competenza fosse ritornata in capo all'Autorità d'ambito il Comune di Partinico poneva in essere almeno dal 2016 e fino al gennaio 2019 plurime e reiterate procedure di gara finalizzate all'acquisizione da operatori economici privati di mezzi a nolo (a freddo e a caldo) da destinare alla attività di raccolta e trasporto dei rifiuti gestita dall'Autorità d'ambito.

Pertanto, nel porre in essere tale attività negoziale, il Comune di Partinico manteneva, in violazione di legge e delle Ordinanze emanate nel tempo dal Presidente della Regione quale Commissario dell'emergenza rifiuti, una posizione rilevante nel sistema di gestione dei rifiuti e si sostituiva in assenza di norma legittimante all'Autorità d'ambito (e al Commissario nominato con ordinanza presidenziale), unico soggetto deputato come detto alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti nel territorio di competenza.

Per effetto di tale attività pertanto si è praticata nel tempo nel territorio comunale una forma di gestione "ibrida" dei rifiuti (con prestazioni lavorative del personale garantite dalla Autorità d'ambito e mezzi forniti dal Comune di Partinico mediante

acquisizione degli stessi tramite contratti di nolo a caldo e freddo) che ha impedito l'attivazione del modello di gestione dei rifiuti voluto dal legislatore nazionale (con il D.Lgs. 152/2006) e dal legislatore regionale (con la legge regionale n. 9/2010) conforme al principio della unicità della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Come detto infatti al fine di tutelare l'interesse pubblico al superamento della frammentazione delle gestioni il legislatore ha introdotto il citato principio della unicità della gestione integrata del ciclo dei rifiuti sancito dall'art. 200, comma primo, lettera a), del D.Lgs. n. 152/2006, per effetto del quale tutte le attività che rientrano nella "gestione" del ciclo dei rifiuti come definita nell'art. 183, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, sono soggette ad un unico regime, (come detto individuato dall'art. 202 dello stesso decreto) e attribuite ad unico soggetto, l'Autorità d'ambito.

Il ricorso alla suddetta modalità di gestione protrattasi negli anni – oltre a svuotare sostanzialmente il principio dell'unicità della gestione integrata dei rifiuti –non solo ha prodotto gravi e prolungate inefficienze del sistema di gestione dei rifiuti nel territorio di riferimento, ma anche determinato un aggravio dei costi per l'erogazione del servizio (ad esempio i costi sostenuti per il nolo dei mezzi sono stati di gran lunga superiori a quelli rilevati in seno al nuovo Piano di Intervento approvato dal Comune di Partinico nel Dicembre 2018[1]), dei quali hanno beneficiato indebitamente, come vedremo, operatori economici privati.

Inoltre, ulteriore effetto della scelta del ricorso a tale soluzione di gestione è stata, come vedremo, la difficoltà nell'esercizio efficace dei poteri di controllo sui servizi oggetto dei contratti di nolo dei mezzi stipulati dal Comune, nonché i notevoli disagi prodotti alla Municipalità in termini di raggiungimento delle percentuali di legge in materia di raccolta differenziata.

[1] Al riguardo si evidenzia che nel Piano di intervento approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n.195 del 14.12.2018 il costo totale annuo per l'uso degli automezzi da destinare alla gestione del servizio è stato determinato in circa € 525.000,00 oltre IVA. Nelle gare indette dal Comune di Partinico nell'anno 2018 per acquisire la medesima fornitura invece sono state poste a base di gara dapprima la somma di € 628.920,00 oltre IVA per mesi sei e quindi per un costo annuo di € 1.257.840,00 oltre IVA (gara del Gennaio 2018) e dopo € 857.950,00 oltre IVA per mesi sei e quindi per un costo annuo di € 1.286.925,00 oltre IVA (gara del Marzo 2018).

B. Le violazioni della disciplina in materia di contratti pubblici e l'esame dei singoli affidamenti.

La Commissione ha analizzato nel dettaglio le singole procedure di gara relative agli affidamenti aventi ad oggetto le forniture in nolo dei mezzi, posti in essere dal Comune di Partinico rilevando che gli stessi, e in particolare quelli dell'anno 2018, sono stati posti in essere non solo in violazione delle citate disposizioni di legge di carattere generale, ma anche della disciplina specifica introdotta dal legislatore nazionale in materia di contratti pubblici.

- **IL NOLO DEGLI AUTOMEZZI**

Nell'anno 2018 il Comune di Partinico espletava gare per l'acquisizione da operatori economici privati della fornitura a nolo dei mezzi da adibire al servizio di gestione dei rifiuti.

Le operazioni di gara di norma sono state gestite dalla Centrale Unica di Committenza[2] competente per i comuni di Partinico e Borgetto su tutte le gare per i due comuni indicati per importi superiori a € 40.000,00, e sempre che, in base alle vigenti disposizioni di legge, la competenza all'espletamento della gara non rientrasse nella competenza esclusiva dell'Ufficio Regionale per l'Espletamento di Gare per l'affidamento di Appalti pubblici (U.R.E.G.A.).

Qualora l'espletamento della procedura di gara non rientrasse nella competenza dell'U.R.E.G.A. in tali casi il ruolo di Presidente della Commissione di gara viene assunto dal dipendente comunale che riveste la carica di responsabile del settore interessato; quest'ultimo nomina a sua volta tra i dipendenti comunali (di norma appartenenti al suo settore)gli altri due componenti della Commissione di gara.

[2] Della quale è responsabile sotto il profilo amministrativo è l'Ing. "Omissis" dipendente comunale.

Tuttavia qualora le procedure di gara devono essere aggiudicate, ai sensi delle vigenti disposizioni del D.Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (criterio che costituisce la regola secondo il legislatore come poi vedremo) la valutazione delle offerte non compete più ad una Commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente, bensì deve essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti.

In questi casi il ruolo di Presidente è rivestito dal dipendente comunale responsabile del settore interessato, mentre i due componenti devono essere scelti, tramite sorteggio, dall'U.R.E.G.A. tra soggetti iscritti in apposito albo ed esterni all'amministrazione interessata.

Come analizzato dettagliatamente nel prosieguo, la C.U.C. di Partinico ha invece assicurato l'affidamento delle forniture in questione, previa elusione del dettato normativo che imponeva l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, attraverso una Commissione composta esclusivamente da dipendenti del Comune di Partinico e non, come prevedeva la legge, attraverso una commissione giudicatrice in cui erano presenti componenti esterni allo stesso Comune.

Come detto dall'analisi degli atti relativi alle procedure di gara e di quelli successivi adottati dai competenti organi del Comune di Partinico la Commissione ha rilevato che i singoli affidamenti sono stati effettuati dal Comune di Partinico oltre che in violazione delle disposizioni di legge di carattere generale sopra richiamate in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti anche delle specifiche disposizioni introdotte dal legislatore a tutela dei principi enunciati dall'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) e, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

- **PROCEDURA DI GARA - GENNAIO 2018**

Nel novembre 2017 con determinazione dirigenziale n. 1345 del 20.11.2017 "OMISSIS" il Comune di Partinico indiceva una procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per la fornitura di nolo (a caldo e a freddo) mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e trasporto in discarica per un importo a base d'asta di euro 628.920,00 oltre IVA.

La citata determinazione ai fini della copertura finanziaria della gara indetta per l'acquisizione della fornitura rinviava alla successiva approvazione da parte del Consiglio comunale dei documenti di programmazione economico finanziaria relativi all'esercizio 2018.

Come detto la procedura di gara aveva ad oggetto non solo l'acquisizione di mezzi mediante contratto di nolo a freddo, ma anche tramite contratto di nolo a caldo, ossia il noleggio sia del mezzo sia del personale adatto al suo utilizzo.

Sotto questo profilo la commissione ritiene che la scelta operata dal Comune di Partinico sia stata elusiva dell'allora vigenti disposizioni normative regionali (articolo 19 commi 6 e 7 della legge regionale n. 9/2010) le quali, per porre fine alle politiche assunzionali poste in essere nel tempo dalle Autorità d'ambito, ponevano un limite all'assunzione di nuove risorse umane riconoscendo esclusivamente ai dipendenti delle ex società d'ambito, già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il diritto ad essere utilizzati da parte dei soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti in Sicilia.

Il Bando di gara sebbene avesse ad oggetto la fornitura del nolo (a caldo e a freddo) di mezzi da adibire alla raccolta e al trasporto dei rifiuti (da parte dell'Autorità d'ambito) tuttavia prevedeva quale requisito di partecipazione all'appalto il possesso da parte dell'operatore economico interessato, si legge nel bando, "dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex DM 3.4.2014 n. 120, e in particolare per la categoria I Classe non inferiore alla E e ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2016."

La Commissione ritiene la previsione del bando oltre ad essere assolutamente irragionevole e sproporzionata è anche in contrasto con i principi comunitari di tutela della massima concorrenza in quanto, in violazione di legge, ha impedito la partecipazione alla competizione a quegli operatori economici non iscritti all'Albo gestori ambientali seppur in grado di fornire automezzi di generazione Euro5 di numero almeno pari al numero dei mezzi richiesti dal Comune di Partinico e indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Si evidenzia, sin d'ora, che per effetto della mancanza di tale requisito il Comune di Partinico ha escluso dalla gara e revocato la già avvenuta aggiudicazione della fornitura alla "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA) provvedendo ad aggiudicarla (almeno in un primo momento) alla ditta "OMISSIS" di SAN CIPIRELLO (PA).

Al riguardo si evidenzia che il comma 5 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2016 prevede l'iscrizione all'Albo in questione esclusivamente quale " *requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, nei limiti di cui all'articolo 208, comma 15.*"

Nello stesso senso si esprime l'articolo 8 del DM 3.4.2014 n. 120 nell'elencare le attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo.

Tuttavia la gara in questione come detto non aveva a oggetto l'affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti bensì semplicemente la fornitura di automezzi da acquisire da parte del Comune di Partinico a nolo (a caldo e a freddo) da destinare alla raccolta e al trasporto dei rifiuti.

Esclusivo compito quindi dell'operatore economico partecipante alla gara era quello di fornire al Comune di Partinico in nolo un numero specifico di mezzi da adibire alla gestione del servizio rifiuti curato non dal medesimo operatore economico bensì ai sensi di legge dall'Autorità d'ambito.

Si evidenzia che il contratto di noleggio è un contratto con cui una parte (noleggiatore) mette a disposizione e conferisce in godimento un bene mobile (in questo caso automezzi) ad un'altra parte (noleggiante), la quale se ne serve per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un corrispettivo.

Gli automezzi quindi sono utilizzati dal noleggiante per le proprie esigenze e in piena autonomia senza alcuna ingerenza da parte del noleggiatore. Il noleggiante è obbligato a prendere in consegna la cosa e conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, a pagare il corrispettivo convenuto nei termini pattuiti nonché a restituire la cosa al termine del contratto.

Quindi ricade sul noleggiante la responsabilità per l'integrità e il corretto uso della cosa noleggiata, e in caso di danneggiamento o distruzione del bene dovrà sostenere le spese di riparazione o sostituzione.

Il noleggiatore ha invece l'obbligo di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, di mantenerlo in stato da servire l'uso convenuto, di garantire il pacifico godimento del bene durante il rapporto contrattuale.

Tale regime giuridico non muta anche nel caso in cui il noleggiatore mette a disposizione del noleggiante oltre al mezzo anche le prestazioni di un operatore per la conduzione del mezzo (nolo a caldo).

Alla luce di quanto sopra la Commissione ha ritenuto che la clausola inserita dal Comune di Partinico nel bando di gara che imponeva la citata iscrizione all'Albo gestori ambientali quale requisito di partecipazione è stata posta in violazione di legge e che tale clausola fosse

ingiustificatamente discriminatoria e fortemente restrittiva della concorrenza, non rispettosa del principio di *favor partecipationis*.

Giova evidenziare infine al riguardo che nella successiva procedura di gara indetta nel marzo 2018 per la medesima fornitura il Comune di Partinico non ha più previsto il possesso di tale requisito quale requisito di partecipazione.

Sempre nel medesimo bando di gara il Comune di Partinico prevedeva ai fini della dimostrazione della capacità tecnica per potere partecipare alla competizione, tra l'altro, anche la produzione da parte del partecipante di almeno un contratto relativo al settore oggetto della procedura di gara stipulato nell'ambito di un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara ossia almeno 32.000 abitanti.

Anche tale clausola è stata apposta in violazione di legge in quanto limitativa anche questa della concorrenza.

Al riguardo si premette che nel nostro ordinamento è riconosciuto in capo all'amministrazione un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ai partecipanti a una competizione di gara anche se più severi rispetto a quelli normativamente previsti, purché i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.

Nel caso in questione, invece, tenuto conto come detto del fatto che l'oggetto dell'appalto era semplicemente la fornitura di automezzi aventi le caratteristiche tecniche previsti dalla stazione appaltante nel capitolato speciale di appalto, la scelta di introdurre il possesso del suddetto requisito è stata assolutamente illogica, irragionevole e sproporzionata.

Non si comprendono infatti le ragioni per le quali il Comune di Partinico, semplicemente interessato ad acquisire a nolo degli automezzi, a comprova del possesso della capacità tecnica da parte degli operatori interessati a partecipare alla gara ha richiesto anche la produzione del sopra citato contratto (che fosse stato stipulato nell'ambito di un

comprensorio di 32.000 abitanti) e non ha ritenuto sufficiente la produzione della dichiarazione indicante l'elenco degli automezzi di generazione Euro 5 di numero almeno pari al numero dei mezzi richiesti dal Comune di Partinico e indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Né nei provvedimenti amministrativi di gara adottati dal Comune di Partinico viene illustrato in alcun modo il percorso logico giuridico volto a giustificare tale scelta.

Pertanto anche in questo caso la clausola del bando di gara volta a escludere dalla competizione di gara gli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione i quali sebbene non avessero mai fornito mezzi a nolo "nell'ambito di un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara ossia almeno 32.000 abitanti" tuttavia erano nelle condizioni di fornirli secondo le richieste caratteristiche tecniche, è sicuramente illegittima in quanto anche in questo caso ingiustificatamente discriminatoria e restrittiva del principio del *favor partecipationis*.

Attraverso le suddette clausole del bando di gara quindi il Comune di Partinico impediva la partecipazione alla procedura di gara alle imprese potenzialmente interessate prive tuttavia dei suddetti requisiti.

Sempre nel medesimo bando di gara il Comune di Partinico ai fini della dimostrazione della capacità economica finanziaria di cui all'articolo 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 legittimante la partecipazione alla citata competizione prevedeva che gli operatori avessero un fatturato globale dell'ultimo triennio non inferiore ad un determinato importo, nonché un fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi per servizio di nolo automezzi da adibire a raccolta e trasporto rifiuti non inferiore all'importo posto a base d'asta.

Tale importo veniva determinato dal Comune di Partinico in € 628.920,00 oltre IVA.

Tuttavia il Comune di Partinico nel determinare il suddetto importo come base di calcolo per la verifica del possesso dell'idoneità economico finanziaria dei partecipanti alla

competizione non considerava la circostanza che nei documenti di gara era prevista la clausola del rinnovo.

Al riguardo si rappresenta come già detto che l'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 dispone che "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara".

Per effetto della previsione di cui al citato articolo 35 comma 4 quindi il Comune di Partinico avrebbe dovuto individuare quale parametro per la verifica della capacità economica e finanziaria dei concorrenti il valore complessivo dell'appalto ossia la somma di € 1.257.840,00 oltre IVA pari alla somma dell'importo a base di gara (€ 628.920,00 oltre IVA) e del valore della clausola di rinnovo (€ 628.920,00 oltre IVA).

Lo stesso comma 5 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 richiama più volte il valore complessivo dell'appalto come base di calcolo ai fini dell'accertamento della capacità economica.

Quindi il Comune di Partinico nel calcolare il requisito del fatturato specifico ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria su un valore inferiore del 50% rispetto al valore massimo dell'appalto (€ 628.920,00 oltre IVA anzichè € 1.257.840,00 oltre IVA) ha agito, oltre che in violazione delle superiori previsioni normative, anche in modo irragionevole, irrazionale e illogico e quindi in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che avrebbe dovuto rispettare nell'effettuare la scelta, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione ha rilevato altresì nel bando di gara relativo alla procedura in questione ulteriori violazioni di legge e in particolare la violazione delle previsioni di cui all'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

Infatti il Comune di Partinico ha individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo sull'importo a base di gara, anziché quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza che ricorressero le ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 e comunque senza che negli atti adottati dal Comune di Partinico fossero illustrate , come impone il comma 5 del medesimo articolo 95, le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a derogare al criterio di legge dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il legislatore italiano con l' art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – in accordo con le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE –ha deciso di voler assegnare una netta preferenza al criterio di selezione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riducendo il prezzo più basso a criterio residuale e relegandone l'applicazione a specifiche fattispecie tipizzate nel comma 4 del citato articolo e dietro un rigoroso obbligo di motivazione, ai sensi del comma 5 sempre del medesimo articolo.

Le ragioni di questa prevalenza risiedono nel fatto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di far prevalere la componente qualitativa delle offerte (rispetto a quella puramente economica), con conseguente miglioramento della qualità dei lavori, servizi e forniture.

Il citato comma 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente al momento dell'indizione della procedura in esame stabiliva che "Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

Nel caso in questione non ricorreva nessuna delle suddette ipotesi.

Infatti avendo ad oggetto la gara la fornitura del nolo di automezzi (e quindi un servizio), di importo complessivo di € 628.920,00 oltre IVA (e quindi superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016) non ricorrevano i casi di cui alle lettere a) e c) del citato comma 4 dell'articolo 95; inoltre non ricorreva il caso di cui alla lettera b) in considerazione del fatto che la fornitura degli automezzi richiesti a nolo dal Comune di Partinico, la quale non era stata in alcun modo descritta nel dettaglio nel capitolato speciale d'appalto (ad esempio sotto il profilo delle caratteristiche tecniche dei mezzi o della modalità della fornitura del servizio) non poteva considerarsi un servizio o una fornitura "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato".

Infatti secondo le linee guida ANAC n. 2/2016 emanate in vigenza del citato comma 4 per servizio o fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato devono intendersi "quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

"*In sostanza*" - dice ANAC- "*...la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando....*".

Circostanze queste non ricorrenti nel caso in questione.

In ogni caso il Comune di Partinico introducendo una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa avrebbe dovuto dare, ai sensi dell'articolo 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come esplicitato sulla questione dalle citate Linee guida ANAC, adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta.

Sempre secondo ANAC nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore".

Il Comune di Partinico quindi nell'individuare quale criterio di aggiudicazione della procedura di gara il criterio del minor prezzo o comunque nel non motivare la scelta agiva in violazione delle superiori previsioni normative.

La gara si svolgeva il 04/01/2018 con la partecipazione delle società "OMISSI" di San Cipirello (PA) e l'A.T.I. composta dalla "OMISSIS" di Palermo (mandataria) e "OMISSIS" (mandante) di San Giuseppe Jato (PA).

La Commissione di gara, presieduta dall' "OMISSIS" dirigente comunale e composta da altri due dipendenti comunali di Partinico ("OMISSIS" e "OMISSIS"), ammetteva entrambe le ditte.

In ordine all'aspetto della composizione della Commissione si evidenzia che qualora il Comune di Partinico avesse applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come imposto dalle suddette norme di legge, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha determinato anche l'elusione da parte del Comune di Partinico dell'applicazione delle sopradette norme

regionali che attribuiscono la competenza alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ad una Commissione giudicatrice esterna composta come detto ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017.

La gara veniva aggiudicata in via provvisoria all'A.T.I. "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISSIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA) poiché aveva presentato il ribasso dell'11,61% sull'importo a base di gara; la "OMISSIS" presentava invece un'offerta con un ribasso del solo 3,30%.

In data 15/01/2018 con determinazione dirigenziale "OMISSIS" il citato verbale veniva approvato e la fornitura provvisoriamente aggiudicata all'A.T.I. "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISSIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA) .

Nella medesima data il servizio veniva quindi consegnato all'ATI "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISSIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA).

Il successivo 24/01/2018, la stazione appaltante con determinazione dirigenziale "OMISSIS" escludeva dalla procedura di gara l'A.T.I., "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISSIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA), in ragione della rilevata mancata iscrizione della mandataria all'Albo Nazionale gestori e quindi revocava l'aggiudicazione.

Orbene il Comune di Partinico non avrebbe dovuto escludere dalla procedura di gara l'ATI in questione per la mancanza del suddetto requisito e conseguentemente non doveva revocare per tale ragione la citata aggiudicazione in quanto come sopra evidenziato ai fini della partecipazione e conseguentemente dell'esecuzione dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di automezzi a nolo non era necessario il possesso da parte dell'operatore economico l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex DM 3.4.2014 n. 120, in quanto non previsto né dal citato DM né tantomeno dall'articolo 212 del D.Lgs. n. 152/2016.

In data 26.1.2018 l'ATI presentava istanza di accesso al Comune di Partinico e richiedeva copia degli atti di gara dell'altra ditta partecipante ossia "OMISSIS". Tale istanza veniva acquisita dal settore comunale competente in data 31.1.2018.

Il Comune di Partinico in data 29/01/2018 con determinazione dirigenziale "OMISSIS" affidava la fornitura alla seconda classificata ossia "OMISSIS" di San Cipirello.

In data 29/01/2018 la stazione appaltante notificava alla ditta "OMISSIS" il provvedimento di aggiudicazione provvisoria e richiedeva alla stessa di consegnare il giorno successivo i mezzi previsti nel capitolato di gara.

In data 30/01/2019 la "OMISSIS" in riscontro alla citata nota comunicava al Comune di Partinico la propria disponibilità a consegnare immediatamente una parte dei mezzi specificando i turni di utilizzo e differiva la consegna degli altri di circa dieci giorni (tempo necessario alla ditta "OMISSIS" per acquisire gli stessi, non avendone la disponibilità, mediante stipula a sua volta di contratto di nolo con operatore economico terzo).

In sostanza la ditta "OMISSIS", sebbene conoscesse perfettamente le condizioni di gara e le modalità attraverso le quali dare esecuzione alla fornitura previste nel capitolato di gara, dalla stessa sottoscritto espressamente per accettazione, e sebbene avesse sempre in sede di gara dichiarato formalmente e in modo solenne che l'offerta presentata era improntata a serietà, integrità, indipendenze e segretezza e si impegnava a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di fatto rifiutava di formalizzare il rapporto contrattuale con il Comune di Partinico.

Il Comune di Partinico riscontrava la citata nota evidenziando che quanto comunicato in ordine alla fornitura dei mezzi dalla "OMISSIS" (fornitura dei mezzi per turni di 6 ore anzichè per turni di ore 11,30 - Fornitura a freddo furgoni con vasca senza carburante anziché compreso carburante) era difforme dalle prescrizioni del capitolato d'appalto e pertanto annunciava la revoca dell'aggiudicazione.

Appena due giorni dopo la suddetta comunicazione il Comune di Partinico con determinazione dirigenziale "OMISSIS" revocava per le suddette motivazioni, ossia la prospettazione da parte della ditta dell'esecuzione della fornitura con modalità sostanzialmente difformi rispetto alle previsioni del capitolato d'appalto, l'aggiudicazione alla "OMISSIS".

Al riguardo la commissione ha evidenziato come appaia assolutamente illogico e irrituale il comportamento posto in essere dal Comune di Partinico il quale anziché porre in essere un comportamento proattivo, durante la fase delle trattative, finalizzato alla stipula del contratto per l'acquisizione di una fornitura tra l'altro di fondamentale importanza per assicurare l'espletamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti nel territorio comunale decideva immediatamente per la revoca dell'aggiudicazione per le suddette motivazioni.

Infatti, tenuto conto di una serie di circostanze (tra cui il fatto che la ditta "OMISSIS"aveva presentato offerta nella procedura di gara e aveva accettato espressamente le clausole del capitolato, il fatto che la mancata stipula del contratto avrebbe determinato il prodursi nel territorio comunale di una situazione di pericolo imminente in materia di incolumità pubblica, nonché sanitaria e di igiene non potendosi assicurare il servizio di igiene urbana, il fatto che tale evenienza poteva essere scongiurata soltanto con l'adozione di atti da parte del Comune lesivi dei principi di trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, (come poi è avvenuto) il Comune di Partinico avrebbe dovuto porre in essere ogni attività, ivi compresa l'attivazione del procedimento di contestazione della causa di esclusione dalla procedura di gara di cui all'articolo 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, di cui più avanti parleremo più diffusamente, per obbligare la ditta "OMISSIS" al rispetto dell'offerta presentata e quindi alla stipula del contratto.

E, invece il Comune di Partinico non fece ciò.

Al fine di comprendere i reali motivi che stanno a fondamento, nella procedura in esame, della mancata sottoscrizione del contratto tra il Comune di Partinico e la ditta "OMISSIS" e che hanno costretto il Commissario straordinario di nomina regionale che reggeva le sorti

dell'Ente in quel periodo AGNESE Maurizio ad adottare, con immediatezza, una ordinanza *extra ordinem* ("omissis") sulla base della quale con determinazione dirigenziale "OMISSIS" (nelle more dell'espletamento di una nuova gara) la fornitura, previo espletamento di una gara informale con invito a cinque ditte posta in essere entro ristrettissimi termini (giorni cinque) veniva affidata alla ditta "OMISSIS" di CARINI (PA) per un importo di € 387.126,34 oltre IVA, si richiamano gli elementi di seguito rappresentati con riferimento a quanto rilevato dall'analisi delle acquisizioni maturate nel p.p. 20602/17 RG mod. 44 (archiviato ed i cui contenuti sono stati utilizzati giusta nulla osta dell'A.G. del 21/10/2019).

Inspiegabile il comportamento dell'Amministrazione comunale che, preso atto della decisione della ditta "OMISSIS" di non stipulare il contratto e quindi non eseguire la fornitura, ha omesso di applicare le dovute sanzioni nei confronti della citata ditta non in possesso dei requisiti per potere partecipare alla gara; sanzioni che il legislatore impone alla stazione appaltante di adottare nei confronti dell'operatore economico partecipante alla gara qualora questi non possegga i requisiti prescritti.

A sostegno delle superiori considerazioni si rappresenta che la Commissione, analizzati gli atti, ha rilevato che in effetti la ditta "OMISSIS" non possedeva i requisiti per potere partecipare alla procedura di gara e pertanto doveva essere già esclusa dalla Commissione di gara in sede di valutazione della documentazione prodotta.

Infatti è stato rilevato che la "OMISSIS" non dimostrava in sede di gara il possesso della capacità tecnica non avendo comprovato, anche attraverso la produzione dei relativi libretti di circolazione che avrebbe dovuto ai sensi del bando di gara obbligatoriamente produrre, la disponibilità di mezzi Euro 5 la cui fornitura in nolo era oggetto dell'appalto; tale circostanza era tra l'altro conosciuta dal "OMISSIS" (rappresentante legale della "OMISSIS", capogruppo dell'A.T.I. con la "OMISSIS") e dal dirigente comunale "OMISSIS" essendo quest'ultimo stato informato dallo stesso "OMISSIS".

Inoltre, dall'analisi delle dichiarazioni prodotte in sede di gara dalla ditta "OMISSIS" e relative ai contratti per servizio di nolo automezzi da adibire a raccolta e trasporto rifiuti eseguiti, si è rilevato che la stessa possedeva un fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi di importo pari a circa € 587.530,00 IVA esclusa, quindi inferiore all'importo che il Comune di Partinico aveva determinato quale valore su cui parametrare il possesso della capacità economico finanziaria ossia la somma di € 628.920,00.

Ne consegue che, il Comune di Partinico avrebbe dovuto escludere dalla competizione la ditta "OMISSIS", per il mancato possesso dei requisiti partecipativi, e procedere alla escussione della garanzia provvisoria segnalando l'esclusione della "OMISSIS"ad ANAC ai sensi dell'art. 80 comma 12 del D.lgs.50/2016 (per l'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10 del medesimo decreto legislativo rilevante ai fini dell'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara per la durata di anni tre).

Orbene, ancorché la ditta si sia tirata indietro prima della stipula del contratto tuttavia il comune aveva l'obbligo di verificare la sussistenza delle dichiarate condizioni di aggiudicazione di procedere comunque ad adottare i suddetti provvedimenti nei confronti della ditta.

In riferimento al profilo relativo all'incameramento della cauzione, infatti l'articolo 93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 impone alla stazione appaltante l'obbligo di incamerare la garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" della quale era corredata l'offerta della ditta "OMISSIS", pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, qualora, come nel caso in esame all'aggiudicazione non segue la sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario.

Secondo giurisprudenza consolidata la cauzione provvisoria è uno strumento di garanzia della serietà ed affidabilità dell'offerta che vincola le imprese partecipanti ad una gara pubblica all'osservanza dell'impegno assunto a rispettarne le regole, responsabilizzandole, mediante l'anticipata liquidazione dei danni subiti dall'amministrazione, in ordine al mancato rispetto di quell'impegno. La cauzione provvisoria costituisce, dunque, una misura

di natura patrimoniale finalizzata tra l'altro come la caparra confirmatoria, a confermare la serietà di un impegno da assumere in futuro.

La citata disposizione normativa quindi attribuisce alla stazione appaltante una 'tutela rafforzata', cioè il potere (dovere nel caso in esame) di disporre l'escussione dell'importo previsto, per il caso in cui l'aggiudicatario non intenda stipulare il contratto, tutela che il Comune di Partinico aveva il dovere di attivare e non ha tuttavia attivato.

Ma il Comune di Partinico non solo ha omesso di procedere all'incameramento della garanzia provvisoria prodotta dalla "OMISSIS" in sede di gara, ma non ha neanche attivato, per la mancata sottoscrizione del contratto da parte sempre della stessa "OMISSIS" per fatto alla stessa imputabile, il procedimento finalizzato all'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 della ditta "OMISSIS" essendo l'ipotesi, secondo le Linee guida ANAC n. 6/2017, riconducibile alla fattispecie astratta del grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento delle procedure di gara, tale da rendere dubbia la integrità o l'affidabilità dell'operatore economico che lo ha commesso.

Infatti con le Linee guida di attuazione n.6, recanti «*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del Codice*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate con deliberazione n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (quindi in un momento precedente al momento della celebrazione della gara in questione), l'ANAC ha specificato che assumono rilevanza ai fini della configurazione dei gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara anche "tutti i comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto per fatto doloso o gravemente colposo dell'affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall'art. 93 del Codice (punto 2.1.2.4).

Il Comune di Partinico sebbene fosse evidente come la condotta della "OMISSIS" avesse integrato l'illecito di cui all'art. 80 comma 5 lettera c) del D.lgs. 50/2016 né contestava alla

stessa, come avrebbe dovuto, il citato grave illecito professionale integrante il grave illecito professionale rilevante ai fini della esclusione dalla procedura di gara, né tantomeno inoltrava la segnalazione ad ANAC.

Infatti sempre secondo le medesime Linee guida le stazioni appaltanti erano tenute a comunicare all'ANAC, ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice i provvedimenti dalle stesse adottati con riferimento ai contratti dalle stesse affidati idonei a incidere sull'integrità e l'affidabilità dei concorrenti.

La mancata comunicazione all' A.N.A.C. non permetteva che venisse attivato il procedimento che avrebbe potuto condurre all'estromissione dal mercato pubblico (con particolare rifermento alle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di R.S.U.) della "OMISSIS" per la durata di anni tre.

L'incameramento della cauzione provvisoria e l'attivazione del pedissequo procedimento di segnalazione all'ANAC costituiscono conseguenza automatica del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione e come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale.

Pertanto il Comune di Partinico nell'omettere l'adozione dei suddetti provvedimenti ha indebitamente prodotto da un lato un vantaggio, anche patrimoniale, a favore di "OMISSIS"; dall'altro un chiaro svantaggio alle proprie casse, stante l'esistenza di un dichiarato stato di dissesto finanziario.

Come si riferirà nel prosieguo, il Comune di Partinico ometteva di effettuare tempestivamente analoga comunicazione da indirizzarsi sempre ad ANAC anche in relazione alle inadempienze contrattuali di cui era responsabile la "OMISSIS".

L'illegittimità del procedere amministrativo in violazione del quadro generale e della normativa in materia di contratti pubblici trova riscontro in talune intercettazioni messe a disposizione dall'A.G. e relative ad attività di indagine riguardanti il medesimo appalto.

Infatti nel corso di diverse conversazioni captate tra l'imprenditore "OMISSIS" ed un consigliere comunale "OMISSIS" in carica sino al 2017, il "OMISSIS" lamenta l'illegittimità della propria esclusione per l'assenza dell'iscrizione all'albo gestori ambientali, invero non occorrente; riferisce altresì al suo interlocutore di avere segnalato all'ingegnere "OMISSIS", presidente della gara di appalto per la fornitura del mezzi a nolo, che la "OMISSIS", (i cui interessi nella procedura di gara sono stati rappresentati da "OMISSIS"), non disponeva dei mezzi Euro 5 circostanza che sarebbe stata liquidata dal tecnico con l'affermazione che avrebbe semplicemente applicato le penali." ***...ma lei lo sa , lei lo sa che questo Euro 5 non ne ha e il capitolato parla chiaro? Nooo, non m'interessa a me, dice io eventualmente ci faccio , ci... la penale . Mi presenta euro 4, euro 3, euro 1, io ci taglio, i prezzi sono diversi. Ci dissi: guarda che il capitolato parla chiaro no che lei ci applica la penale"***

Dalla conversazione telefonica intercettata il 31/01/2018, intercorsa tra il "OMISSIS" e "OMISSIS", è emerso, altresì, che la ditta "OMISSIS" di "OMISSIS", per non incorrere in sanzioni perché non in possesso dei requisiti cui alla gara di appalto in particolare dei mezzi c.d. "Euro 5", di fatto rinunciava, di comune accordo con l'Ente appaltatore, all'affidamento dei lavori, tant'è che l'Ente Comunale era in procinto di emettere ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. 152/2006 - misure straordinarie ed urgenti per garantire il funzionamento e la gestione del servizio di igiene ambientale : **"OMISSIS"** "*...è un problema di interpretazione... benissimo, dico è un problema . Oggi, quello ("Omissis".) è scantato morto... perché, essendoci la Finanza dentro, ora ha paura u capisti?* "OMISSIS" **"*...Loro*** *(fa riferimento alla ditta "omissis" s.r.l. riconducibile a "OMISSIS".)* ***i mezzi li devono portare tutti euro*** **5" -"OMISSIS" "...Nooo, l' ha rinunciato in maniera consensuale. Ci disse che voleva altre cose, ma questi non è che fanno parte della gara di appalto? A pò, un pretesto capisti per ritirarsi per non andare in sanzione."**

A conferma di quanto emerso circa l'irregolarità dell'*agere* dell'amministrazione comunale si riportano altresì le dichiarazioni rese dall'imprenditore "OMISSIS" ai Carabinieri nell'ambito di attività d'indagine condotte dall'Arma.

"OMISSIS"

- **PROCEDURA DI GARA DEL MARZO 2018**

Come detto in precedenza la revoca dell'aggiudicazione alla "OMISSIS" costringevano il Commissario straordinario AGNESE Maurizio ad adottare un'ordinanza extra ordinem sulla base della quale gli uffici del Comune di Partinico espletavano in via d'urgenza, una gara informale con invito a cinque ditte avente il medesimo oggetto, ossia la fornitura di mezzi a nolo da adibire al servizio rifiuti.

Tale gara di importo di € 387.126,34 oltre IVA (importo superiore alla soglia comunitaria) veniva affidata con determinazione dirigenziale n. 138 del 6.2.2109 a firma "OMISSIS" alla ditta "OMISSIS" di CARINI (PA).

In ordine a tale procedura, sebbene motivata da ragioni di urgenza, non può non rilevarsi come la stessa sia stata espletata senza il rispetto delle garanzie poste dal D.Lgs. 50/2016 a salvaguardia dei principi di pubblicità e libera concorrenza.

Nelle more dell'esecuzione del contratto da parte di "OMISSIS", il Comune di Partinico anziché emettere ordinanza extra ordinem e bandire una procedura di gara finalizzata all'individuazione dell'operatore economico deputato alla gestione dell'intero ciclo integrato dei rifiuti nel territorio comunale nelle more dell'espletamento da parte della S.R.R territorialmente competente della gara ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 9/2010 (come aveva fatto del resto nel medesimo periodo il Comune di Borgetto, come detto aderente alla medesima CUC), perseverava nel bandire una procedura di gara avente ad oggetto la fornitura di nolo (a caldo e a freddo) mezzi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio comunale e trasporto in discarica.

Infatti con determinazione dirigenziale n. 272 del 3.3.2018 a firma del "OMISSIS" indiceva tale procedura di gara mettendo a base d'asta l'esorbitante somma di € 857.950,00 oltre IVA.

Come rilevato dall'analisi del capitolato di gara, la durata del contratto veniva fissata in "*mesi 8 (otto) dalla data di affidamento e comunque fino all'esaurimento dell'importo di gara compreso il ribasso*".
L'amministrazione si riservava il diritto di prorogare il contratto di ulteriori mesi 6 (sei).

Sebbene il bando di gara relativo all'affidamento del servizio sia stato adeguatamente pubblicizzato sia in G.U.C.E. che su diversi quotidiani (n. 2 di tiratura nazionale e 2 regionale), l'unica società a partecipare è stata la "OMISSIS".

La commissione analizzata la procedura di gara ha rilevato anche in questo caso la violazione delle disposizioni di legge di carattere generale che disciplinano la materia dei rifiuti nonché la violazione della disciplina specifica introdotta dal legislatore nazionale in materia di contratti pubblici.

In ordine innanzitutto all'oggetto dell'appalto, ferme restando le considerazioni sopra fatte in ordine alla legittimità della scelta operata dal Comune di Partinico di indire procedure di gara per acquisire forniture di mezzi a nolo (a caldo e a freddo) da adibire ad un servizio (gestione del ciclo dei rifiuti) di competenza di altri, l'Autorità d'ambito, anche in questa procedura il Comune in elusione delle disposizioni normative regionali sopra richiamate in materia di utilizzo del personale nell'ambito del servizio rifiuti ha consentito, mettendo a gara anche la fornitura di mezzi con contratti di nolo a caldo, che venissero impiegati lavoratori non rientranti nelle categorie dei lavoratori di cui all'articolo 19 commi 6 e 7 della legge regionale n. 9/2010.

Tali disposizioni infatti riconoscevano esclusivamente ai dipendenti delle ex società d'ambito, già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, il diritto ad essere utilizzati da parte dei soggetti gestori del servizio integrato dei rifiuti.

In ordine alle clausole del bando di gara la commissione analizzati gli atti ha rilevato che a differenza della precedente procedura di gara del Novembre 2017 nella presenta procedura

il bando non prevedeva più quale requisito di partecipazione all'appalto il possesso da parte dell'operatore economico interessato, "dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali ex DM 3.4.2014 n. 120, e in particolare per la categoria 1 Classe non inferiore alla E e ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2016."

Infatti il bando stavolta non escludeva la possibilità di partecipare alla gara a quegli operatori economici non in possesso del suddetto requisito.

Si ricorda che per effetto della mancanza di tale requisito il Comune di Partinico aveva escluso dalla gara indetta nel novembre 2017 e revocato l'aggiudicazione della fornitura, già avvenuta, all'ATI "OMISSIS" di PALERMO (mandataria) – "OMISSIS" di SAN GIUSEPPE JATO (PA).

Tuttavia anche in questo bando di gara il Comune di Partinico prevedeva ai fini della dimostrazione della capacità tecnica per potere partecipare alla competizione, tra l'altro, anche la produzione da parte del partecipante di almeno un contratto relativo al settore oggetto della procedura di gara stipulato nell'ambito di un comprensorio avente un numero di abitanti pari o superiore a quello oggetto di gara ossia almeno 32.000 abitanti.

Anche in questo caso si ritiene che la clausola sia stata apposta in violazione di legge in quanto limitativa della concorrenza.

Al riguardo come sopra già evidenziato si ribadisce che sebbene è riconosciuto in capo all'amministrazione un margine apprezzabile di discrezionalità nel richiedere requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica ai partecipanti a una competizione di gara anche se più severi rispetto a quelli normativamente previsti, è necessario che i requisiti richiesti siano attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e la loro applicazione più rigorosa si correli a circostanze debitamente giustificate.

Anche in questo caso, come fatto precedentemente, il Comune di Partinico in modo irragionevole e sproporzionato essendo semplicemente interessato ad acquisire a nolo degli automezzi ha richiesto, a comprova del possesso della capacità tecnica da parte degli

operatori interessati a partecipare alla gara anche la produzione del citato contratto di servizio svolto nell'ambito di un comprensorio di 32.000 abitanti.

Si evidenzia al riguardo che anche in questo bando di gara il Comune di Partinico ai fini della capacità tecnica già richiedeva la produzione della dichiarazione indicante l'elenco degli automezzi di generazione Euro5 di numero almeno pari al numero dei mezzi richiesti dal Comune di Partinico e indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Si ritiene pertanto la suddetta clausola manifestamente illogica, arbitraria, sproporzionata, irragionevole rispetto all'oggetto dell'affidamento, nonché ingiustificatamente restrittiva della concorrenza

Considerato altresì che il Comune di Partinico negli atti di gara non ha minimamente indicato le specifiche ragioni in base alle quali è stata prevista tale clausola essa è altresì illegittima per difetto di motivazione e che, dunque, anche sotto tale aspetto viola il D.Lgs n. 50/2016.

Sempre nel medesimo bando di gara il Comune di Partinico ai fini della dimostrazione della capacità economica finanziaria di cui all'articolo 83 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 legittimante la partecipazione alla citata competizione prevedeva che gli operatori avessero un fatturato globale dell'ultimo triennio non inferiore ad un determinato importo, nonché un fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi per servizio di nolo automezzi da adibire a raccolta e trasporto rifiuti non inferiore all'importo posto a base d'asta.

Tale importo veniva determinato dal Comune di Partinico in € 857.950,00 oltre IVA.

Tuttavia il Comune di Partinico nel determinare il suddetto importo come base di calcolo per la verifica del possesso dell'idoneità economico finanziaria dei partecipanti alla competizione non considerava la circostanza che nei documenti di gara era prevista la clausola del rinnovo.

Infatti avendo previsto il Comune di Partinico nei documenti di gara la possibilità del rinnovo contrattuale per mesi sei il valore del contratto , ai sensi del sopra citato articolo 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 , doveva essere stimato in € 1.501.412,50 oltre IVA.

Come sopra già evidenziato si ribadisce che il citato articolo così dispone "*Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara*".

L'importo così determinato, quindi, doveva essere utilizzato dal Comune di Partinico anche quale parametro per la verifica della capacità economica e finanziaria dei concorrenti.

Lo stesso comma 5 dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016 richiama più volte il valore complessivo dell'appalto come base di calcolo ai fini dell'accertamento della capacità economica.

Quindi il Comune di Partinico nel calcolare il requisito del fatturato specifico ai fini della dimostrazione della capacità economico finanziaria su un valore inferiore di quasi il 50% rispetto al valore massimo dell'appalto (€ 857.950,00 oltre IVA anzichè € 1.501.412,50 oltre IVA) ha agito, oltre che in violazione delle superiori previsioni normative, anche in modo irragionevole, irrazionale e illogico e quindi in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza che avrebbe dovuto rispettare nell'effettuare la scelta ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016.

Si rappresenta che la commissione non ha rilevato neanche in questo caso nei provvedimenti amministrativi di gara adottati dal Comune di Partinico l'illustrazione del percorso logico giuridico volto a motivare tale scelta.

Pertanto anche in questo caso la clausola in questione è altresì illegittima per difetto di motivazione e che, dunque, anche sotto tale aspetto viola il D.Lgs n. 50/2016.

Tuttavia di tale scelta ha beneficiato la ditta "OMISSIS"

Infatti la commissione dall'analisi delle dichiarazioni prodotte dalla ditta "OMISSIS" relative ai contratti per servizio di nolo automezzi da adibire a raccolta e trasporto rifiuti eseguiti, ha rilevato che la stessa possedeva un fatturato specifico relativo agli ultimi tre esercizi di importo pari a circa € 1.000.000,00, e quindi inferiore di oltre € 500.000,00 all'importo che il Comune di Partinico avrebbe dovuto determinare quale valore su cui parametrare il possesso della capacità economico finanziaria.

Pertanto qualora il Comune di Partinico avesse determinato correttamente il valore su cui parametrare il possesso della capacità economico finanziaria da parte dei concorrenti avrebbe dovuto escludere la ditta "OMISSIS" dalla competizione e incamerare la cauzione provvisoria; invece come vedremo di seguito il Comune di Partinico le aggiudica l'appalto.

Ulteriore illegittimità riscontrata nel bando di gara è quella relativa all'individuazione quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello del minor prezzo sull'importo a base di gara senza che ricorressero le ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.

La commissione ritiene che anche nella procedura in esame il Comune di Partinico avrebbe dovuto individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le previsioni dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 o comunque indicare negli atti di gara i motivi per derogare a tale criterio come imposto dal comma 5 del medesimo articolo 95.

Come sopra illustrato, al riguardo si ribadisce che con l'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il legislatore ha voluto privilegiare il criterio di selezione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa, riducendo il prezzo più basso a criterio residuale e relegandone l'applicazione a specifiche fattispecie tipizzate nel comma 4 del citato articolo e dietro un rigoroso obbligo di motivazione, ai sensi del comma 5 sempre del medesimo articolo.

Il citato comma 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente al momento dell'indizione della procedura in esame stabiliva che "Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo; b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

Anche nella procedura in questione non ricorreva nessuna delle suddette ipotesi.

Infatti avendo ad oggetto la gara la fornitura di un servizio di importo complessivo di € 857.950,00 oltre IVA (e quindi già superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dal calcolo del valore del rinnovo) non ricorrevano i casi di cui alle lettere a) e c) del citato comma 4 dell'articolo 95; inoltre non ricorreva il caso di cui alla lettera b) in considerazione del fatto che la fornitura degli automezzi richiesti a nolo dal Comune di Partinico, la quale non era stata in alcun modo descritta nel dettaglio nel capitolato speciale d'appalto (ad esempio sotto il profilo delle caratteristiche tecniche dei mezzi o della modalità della fornitura del servizio) non poteva considerarsi un servizio o una fornitura "con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato".

Secondo l'ANAC, come detto, con le linee guida n. 2/2016 devono considerarsi tali "quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

"*In sostanza*" - dice ANAC- "*la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica*

quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando ... ".

Circostanze queste non ricorrenti nel caso in questione.

In ogni caso il Comune di Partinico introducendo una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa in assenza di adeguata motivazione ha agito in violazione come detto dell'articolo 95 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, che impone alla stazione appaltante di illustrare ed esplicitare nel bando i motivi che stanno a fondamento della scelta di individuare un criterio diverso per la selezione della migliore offerta.

L'applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo *ha determinato inoltre anche l'elusione da parte del Comune di Partinico dell'applicazione delle norme regionali che nel caso di aggiudicazione con il* criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa *attribuiscono la competenza alla* valutazione delle offerte alla competenza della Commissione giudicatrice esterna composta come detto ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 da un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA.

Invece nel caso in questione la Commissione di gara era presieduta dall'Ing. "OMISSIS" dirigente comunale e composta anche da altri due dipendenti comunali di Partinico ("OMISSIS" e "OMISSIS").

In ordine alla procedura di gara espletata in data 23/4/2018 si evidenzia che alla stessa, nonostante il valore dell'appalto fosse assai consistente, partecipa la sola ditta "OMISSIS" di San Giuseppe Jato (PA) che si avvale ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016 della ditta "OMISSIS" di SALEMI (TP) ai fini dell'acquisizione della disponibilità di alcuni mezzi per raggiungere i requisiti di capacità tecnica previsti nel bando di gara.

La Commissione di gara comunque aggiudica l'appalto alla ditta "OMISSIS" avendo presentato la stessa un ribasso d'asta del 6,80%.

Il Comune di Partinico quindi in data 6/06/2018 con determinazione dirigenziale n. 710 a firma "OMISSIS" Giuseppe nonostante le sopra evidenziate violazioni di legge affidava la fornitura alla ditta "OMISSIS" di San Giuseppe Jato.

Pertanto, per effetto dei citati atti, il Comune di Partinico attraverso l'affidamento illegittimo della fornitura determinava un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ditta "OMISSIS"di San Giuseppe Jato la quale acquisiva una commessa pubblica di importo complessivo di € 799.609,40 oltre IVA.

Tuttavia al fine di meglio comprendere come il Comune di Partinico non abbia favorito in violazione di legge soltanto in tale circostanza la "OMISSIS" appare utile rappresentare quanto accaduto nell'anno 2016.

Dall'analisi degli atti acquisiti la commissione ha infatti rilevato che già nell'anno 2016 il Comune di Partinico procedeva, previo artificioso frazionamento del valore degli appalti, e con il reiterato espletamento di procedure non concorrenziali o di affidamenti diretti, ad assegnare una serie di contratti di nolo per l'acquisizione mezzi ad operatori economici privati e in particolare alla ditta "OMISSIS".

In particolare il Comune di Partinico, frazionava in modo artificioso il valore degli appalti, e con cadenza quasi mensile in un ristretto arco temporale, attraverso talune ordinanze sindacali e plurime determinazioni dirigenziali affidava in via diretta forniture alla ditta "OMISSIS" per l'importo complessivo pari a oltre € 175.000,00 oltre IVA.

Ciascuno di tali affidamenti era, principalmente, di importo pari a circa € 39.000,00 ossia un importo di poco inferiore alla soglia di € 40.000,00, soglia entro la quale il legislatore consentiva l'affidamento diretto della fornitura ex articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

In ordine a tali affidamenti la Commissione ha rilevato che sono stati posti in essere in violazione di legge in quanto il Comune di Partinico non ha garantito adeguati livelli di trasparenza delle stesse e non ha favorito la concorrenza.

In particolare dall'analisi degli atti si è rilevato che tutti gli affidamenti effettuati nell'anno 2016 sono stati posti in essere dal Comune di Partinico, innanzitutto, in violazione dell'art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale stabilisce che "La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto... non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee" e, nel secondo periodo del medesimo articolo, che "*Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*"; dall'analisi degli atti prodotti dal Comune di Partinico non si desumono ragioni oggettive volte a giustificare la scelta.

Inoltre nel non determinare il valore dell'appalto nell'importo massimo stimato il Comune di Partinico ha espletato le succitate procedure di gara in violazione delle disposizioni di cui all' art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale statuisce che "*Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tiene conto dell'importo massimo stimato, ...*" e ciò anche a tutela del divieto di illecito frazionamento del contratto.

Sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Partinico aveva infatti l'obbligo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni di non "limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi".

Inoltre la Commissione dall'analisi degli atti adottati ha rilevato che i medesimi affidamenti sono stati posti in essere in violazione del principio di rotazione di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che imponevano al Comune di Partinico di non affidare direttamente la fornitura ai contraenti uscenti aggiudicatari di procedure di carattere non concorrenziale o di adeguatamente motivare l'affidamento, e non

risulta agli atti alcuna motivazione volta a sorreggere la scelta di affidare direttamente alla "OMISSIS" la fornitura in questione.

Attraverso i superiori affidamenti il Comune di Partinico esercitando in modo illegittimo la propria attività e non assicurando come impone il principio di libera concorrenza l'ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri operatori potenzialmente idonei, ha creato a favore della ditta "OMISSIS" non solo una posizione di esclusiva nella fornitura dei mezzi da adibire al servizio rifiuti, ma ha anche consentito alla stessa di acquisire una capacità economica che gli avrebbe consentito successivamente di partecipare ad appalti aventi identico oggetto indetti da Amministrazioni pubbliche (tra cui quella in esame) con rilevanti importi a base d'asta.

La Commissione nell'ambito della propria attività ha rilevato altresì particolari criticità nella fase di esecuzione del contratto in parola da parte della ditta appaltatrice "OMISSIS".

Dall'analisi degli atti è emerso infatti che il Sindaco pro tempore DE LUCA Maurizio rilevava nel corso di una attività ispettiva da lui disposta in relazione all'esecuzione del contratto di nolo di mezzi da parte della ditta "OMISSIS" che la verifica sulla regolarità dell'esecuzione del contratto era oggetto di "rimpallo" tra i responsabili dell'Autorità d'ambito ed i dirigenti/funzionari degli uffici comunali competenti: l'effetto raggiunto era la mancata esecuzione dell'attività di controllo.

In ragione di tali problematiche, il Sindaco pro tempore DE LUCA promuoveva un'attività di controllo da parte della Polizia Municipale che consentiva di rilevare criticità nella fornitura del servizio da parte della società appaltatrice.

Analoghe criticità erano oggetto di plurime comunicazioni da parte dell'Autorità d'ambito che provvedeva – della persona "OMISSIS" – ad inoltrare le relative comunicazioni agli uffici comunali competenti per le conseguenti valutazioni.

Nonostante le criticità reiteratamente evidenziate dalla Polizia Municipale e dall'Autorità d'ambito e le note di chiarimento avanzate dal Sindaco gli uffici comunali competenti

hanno mostrato forti resistenze ad adottare provvedimenti definitivamente risolutivi del rapporto contrattuale limitandosi ad applicare soltanto lievi penali alla ditta appaltatrice.

Nel mese di novembre 2018, a seguito di reiterate sollecitazioni da parte del nuovo segretario generale nell'esercizio dei propri poteri di coordinamento, gli uffici comunali attivavano lentamente le procedure che portavano in data 31/12/2018 alla risoluzione del rapporto contrattuale con la "OMISSIS".

Successivamente verrà illustrato nel dettaglio come si è sviluppato il procedimento amministrativo che ha condotto il Comune di Partinico a risolvere il rapporto con la ditta "OMISSIS".

Al riguardo la Commissione rileva che, da notizie apparse su organi di stampa, il 29/12/2018 (n. 3 giorni prima della risoluzione del contratto con "OMISSIS"), il "OMISSIS" nel corso di una conferenza stampa dal medesimo convocata, comunicava che la "OMISSIS", ad esito di diretti contatti, reiterava il proprio interesse per la fornitura del servizio.

Del medesimo tenore, è l'articolo, correlato al video della conferenza stampa dell'assessore e "OMISSIS", pubblicato il 05/01/2019 sul sito di informazione locale Tele Occidente dal titolo "Partinico, da martedì raccolta affidata alla ditta "OMISSIS": parafrasando le dichiarazioni rese dall'assessore e "OMISSIS" , l'autore dell'articolo precisava come l'affidamento diretto alla "OMISSIS" (nelle more della definizione della successiva procedura di gara) si fosse perfezionato grazie alla "personale intermediazione" della "OMISSIS".

"OMISSIS"

Il 05/01/2019, sul Giornale di Sicilia veniva pubblicato l'articolo dal titolo "Partinico sprofonda nell'emergenza rifiuti: si blocca la raccolta, trovata soluzione tampone da martedì. Dissapori tra assessore e sindaco?" nel quale si evidenziava come il "OMISSIS" avesse preso le distanze dall'iniziativa di revocare il contratto con "OMISSIS", precisando

come la risoluzione del rapporto fosse stata fortemente voluta dal segretario comunale e dal sindaco pro tempore Maurizio DE LUCA.

Si riporta l'estratto di interesse

"OMISSIS"

Dalla foto si ricava che alla citata conferenza stampa hanno preso parte oltre "OMISSIS", l'allora assessore "OMISSIS" nonché un gruppo di consiglieri comunali.

A seguito di quella iniziativa assunta da due suoi assessori e sostenuta da alcuni consiglieri comunali il Sindaco Maurizio DE LUCA ha proceduto ad azzerare la giunta.

Ad esito dell'adesione della "OMISSIS", il servizio veniva quindi affidato a tale società; nel frattempo veniva avviata e definita la procedura negoziale finalizzata all'affidamento del servizio di nolo: l'iter si concludeva con l'affidamento sempre in favore della "OMISSIS".

C. L'esito dell'attività ispettiva promossa dal Sindaco su impulso del nuovo segretario comunale e le accertate violazioni che hanno determinato la risoluzione del contratto con la "OMISSIS".

Con nota n. 01 del 22/09/2018 acquisita dalla commissione, il Corpo di Polizia municipale del Comune di Partinico, su disposizione del Sindaco pro tempore Maurizio DE LUCA, redigeva una relazione avente ad oggetto "attività di accertamento servizio nolo automezzi "Omissis".

Le gravi mancanze contrattuali rilevate dagli operatori della polizia municipale comportavano la risoluzione del contratto con "OMISSIS".

In sintesi, le stesse consistevano:

- fornitura dei mezzi in numero inferiore rispetto a quanto definito contrattualmente;
- utilizzo di mezzi con revisione periodica scaduta;
- mancata iscrizione di taluni mezzi all'albo dei gestori;
- utilizzo di mezzi con caratteristiche tecniche diverse rispetto ai mezzi il cui impiego era stato previsto contrattualmente;
- mancata comunicazione di subcontratti stipulati con ditte terze.

In ordine all'ultimo punto, la "OMISSIS" produceva un contratto di nolo c.d. "a freddo" sottoscritto con la "OMISSIS".

In ragione di quanto stabilito dall'art. 5 co 2 d.lgs. n. 50/2016, tale rapporto contrattuale avrebbe dovuto essere comunicato preventivamente al Comune (stazione appaltante), al fine di consentire all'ente di effettuare le opportune verifiche antimafia.

Precisamente: "si evidenzia che la tipologia di contratto stipulata da una ditta affidataria di servizio pubblico con terza società in relazione al nolo a freddo di un mezzo non è qualificabile come subappalto; pertanto la società, sebbene non vincolata ad una preventiva autorizzazione (invece prevista nel caso di sottoscrizione di noli a caldo, che è invece un subappalto a tutti gli effetti), aveva comunque l'obbligo della preventiva comunicazione[3]"

La violazione della mancata iscrizione di alcuni mezzi all'albo nazionale gestori (si richiama sul punto anche il contenuto della menzionata allegata relazione del comando della

[3] L'effettiva sottoscrizione di un contratto di nolo a freddo tra "**OMISSIS**" ed altro operatore veniva peraltro confermata dal legale rappresentante della prima, "**OMISSIS**", nell'ambito delle dichiarazioni rese alla polizia municipale.

polizia municipale di Partinico del 22/09/2018), nonché l'assenza delle revisioni per qualcuno degli stessi, era oggetto di contestazione da parte del Comune nei confronti della "OMISSIS".

La società, in sede di controdeduzioni, produceva sia il certificato di iscrizione all'albo, che la documentazione relativa alla di revisione dei mezzi (le contestazioni erano relative complessivamente a 5 mezzi: per n. 4 si rilevava la mancata iscrizione all'albo e per n. 1 la mancata revisione periodica).

Tuttavia, da un'analisi storica effettuata sui mezzi in questione, si rilevava come, alla data della contestazione, i mezzi non erano comunque iscritti ovvero non presentavano revisione: la regolarizzazione delle rispettive posizioni avveniva, quindi, successivamente alla contestazione formalmente recapitata.

Peraltro, il mezzo targato "OMISSIS" è proprio uno di quelli che la "OMISSIS" ha fornito a seguito di una procedura di nolo a freddo sottoscritto con la "OMISSIS" con sede in Partinico (PA) Strada "Omissis" di "OMISSIS", amministratore unico e socio maggioritario, in documentati rapporti, con "OMISSIS" e "OMISSIS" parente del mafioso LA ROSA Giuseppe.

"OMISSIS", in data 06/05/2008 veniva deferito in s.l. dal Commissariato di P.S. di Partinico (PA) ai sensi dell'art. 20 L. 47/1985 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia). Già in data 24/08/2005 era stato deferito in stato di libertà dal Commissariato di P.S. di Gela (CL) ai sensi dell'art. 353 C.P. (turbata libertà degli incanti – in concorso) e art. 416 C.P. (associazione a delinquere – in concorso).
Il predetto in data 28/02/2018 alle ore 16:29 è stato fermato a Castellammare del Golfo (TP) a bordo dell'autovettura in compagnia di "OMISSIS" .

In data 11/02/2019, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, albo nazionale gestori ambientali – sezione Sicilia comunicava (*all'interessata destinataria e al comune*) di aver applicato alla "OMISSIS", la sospensione per giorni 6 l'iscrizione alla

categoria n. 1 per l'utilizzo dei suddetti mezzi in assenza dell'autorizzazione degli stessi all'albo per il trasporto confermando l'obbligatorietà dell'iscrizione (ex art. 19 co 1 del D.M. 120/2014). Si è trattata di decisione maturata a seguito della segnalazione da parte del Comune di Partinico del 26/11/2018.

Si evidenzia infine che sebbene nella determinazione di risoluzione del rapporto con la ditta "OMISSIS" venisse indicato l'obbligo di trasmettere ad ANAC la citata determinazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico, tale adempimento venne curato dal dirigente "OMISSIS" soltanto a distanza di oltre due mesi dall'adozione quando il Segretario Generale del Comune, nell'esercizio dei propri poteri di controllo dopo avere rilevato la mancata trasmissione ad ANAC del provvedimento risolutivo del citato rapporto contrattuale, ne sollecitava la segnalazione.

Analizzando il contratto di nolo sottoscritto tra il comune di Partinico e "OMISSIS" emergono ulteriori irritualità.

Il primo aspetto sintomatico dell'irritualità contrattuale è quello della mancata indicazione nell'oggetto del contratto dei mezzi che la ditta si è obbligata a fornire in sede di offerta contrattuale: è evidente che l'assenza dell'esplicitazione di tale dato si traduce in un'ulteriore difficoltà nell'esperire l'attività di controllo che comporta la necessità di consultare l'offerta contrattuale presentata dalla società aggiudicatrice per individuare esattamente i mezzi in questione.

Proseguendo nell'analisi del contratto, si evidenzia come un aspetto da ritenersi irrituale – oltreché *apparentemente* illogico – è quello relativo all'indicazione nel capitolato allegato al contratto, dell'obbligo di fornitura di carburante da parte della società aggiudicataria del servizio di nolo: tale aspetto è riferito a tutti i mezzi, sia con nolo a caldo che a freddo.

Tale clausola appare inusuale in quanto, in un contratto di nolo, con l'acquisizione di un mezzo nella disponibilità dell'ente, avrebbe dovuto essere lo stesso ente locale, a seguito di procedura competitiva, ad individuare la ditta fornitrice con evidenti risparmi di spesa

derivanti da eventuali ribassi praticati, nonché al fine di esercitare una necessaria azione di verifica in aderenza a quanto previsto dalla normativa antimafia.

Ad ogni modo, essendo una subfornitura, la ditta, diversamente da quanto accaduto, avrebbe dovuto comunicare, ai sensi dell'art. 105 co 2 del d.lgs. 50/2016, il soggetto fornitore.

D. **La custodia dei mezzi della ditta "OMISSIS" affidataria del servizio rifiuti, in un'area di proprietà della famiglia "OMISSIS".**

Altro aspetto rilevante è quello relativo al sito individuato dalla ditta "OMISSIS" per la custodia dei mezzi adibiti al servizio raccolta rifiuti risultato essere di proprietà della società **"OMISSIS"**, avente oggetto sociale prevalente il "*commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*".

La società è amministrata dal rappresentante di impresa **"OMISSIS"**, figlio di **"OMISSIS"**..

"OMISSIS" imprenditore, risulta gravato da pregiudizi di polizia e giudiziari per reati in materia tributaria, detenzione illegale di armi. Il predetto è figlio di **"OMISSIS"**, assassinato a Terrasini nel 1995, all'interno della propria autovettura.

"OMISSIS" annoverava condanne penali per sofisticazione di vini (*attività prevalente nella Partinico degli anni Ottanta*). Come rilevato dalla consultazione degli atti nella disponibilità dell'Arma, il 01/06/1991 una missiva anonima recapitata al Comandante della Compagnia Carabinieri di Partinico *pro tempore*, segnalava come **"OMISSIS"** e **"OMISSIS"** (padre e figlio) fossero coinvolti in un traffico internazionale di armi tra la Svizzera e Partinico. L'autore della lettera precisava inoltre che i "OMISSIS" erano destinatari di numerose armi semiautomatiche, che, una volta ricevute, venivano occultate all'interno di un caveau ricavato nella cantina di proprietà di "OMISSIS".

Sul conto del predetto risultano agli atti dell'Arma dei Carabinieri plurime frequentazioni con COPPOLA Agostino (Partinico, PA, 25/07/1936, ivi deceduto in data 06/02/1995 per

morte naturale), sacerdote scomunicato che a suo tempo celebrò il matrimonio fra Salvatore RIINA e Ninetta BAGARELLA denunciato per associazione mafiosa, titolare di cantine vinicole nel partinicese, nonché fratello di COPPOLA Salvatore (cl. '65) inteso "*TESTUNI*", a sua volta condannato in via definitiva per associazione mafiosa per aver ricoperto posizioni di vertice all'interno del *mandamento* mafioso di Partinico.

Tornando all'analisi del profilo di "**OMISSIS**", veniva notificato l'avviso all'indagato ed al difensore della conclusione delle indagini preliminari, n. 3642/2013 N.C. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale –D.D.A. – Palermo, nell'ambito dell'operazione c.d. "**KELEVRA**", in cui il predetto è stato indagato per il reato di cui all'art. 378 comma 2 c.p., per favoreggiamento aggravato "*...**per aver aiutato GIAMBRONE Giuseppe sottoposto ad indagine per il reato dei estorsione aggravato in danno dello stesso "OMISSIS" titolare dell'omonima azienda vinicola situata in contrada San Carlo di Partinico, ad eludere le investigazioni dell'Autorità che li riguardavano, omettendo di riferire alla polizia giudiziaria, in sede di sommarie informazioni, circostanze decisive ai fini dell'accertamento dei fatti di rilevanza penale al medesimo addebitato, in particolare, negando di aver ricevuto richieste di natura estorsiva".***

Dall'esame dell'informativa da cui prendeva corpo il p.p. 03642/2013 R.G.N.R. ascritta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale – D.D.A. – Palermo, convenzionalmente denominato "**KELEVRA**" (*in cui sono stati condannati diversi elementi di spicco della famiglia mafiosa di Borgetto, tra cui **SALTO Nicolò** (Borgetto, PA, 01/07/1955), il figlio **SALTO Antonio** (Partinico, PA, 01/10/1984), **GIAMBRONE Giuseppe** (Borgetto, PA, 15/08/1957) il figlio **GIAMBRONE Francesco** (Partinico, PA, 06/08/1990), per il reato di cui all'art. 416 bis c. 1-2-4-5-6 c.p.)*, emerge che **GIAMBRONE Giuseppe** *(s.m.g.)* in data 24/12/2013 nel corso di una conversazione tenuta presso l'abitazione di **SALTO Nicolò**, diceva a quest'ultimo di essere stato a casa di tale "**OMISSIS**" quello del vino di Partinico, *(riferendosi inequivocabilmente alla **"OMISSIS"** operante nel settore di cantina per trasformazione di uve in mosti e vini, corrente in Partinico (PA) "Omissis" attestata a **"OMISSIS"**. in seguito dettagliatamente descritta-, fondata dal nonno **"OMISSIS"***, a cui

avrebbe avanzato la richiesta di € 30.000, a titolo estorsivo, non avendo i consociati **SALTO-GIAMRONE** alcun tipo di rapporto commerciale intercorrente con la precitata "OMISSIS"

In quel periodo la famiglia **"OMISSIS"** stava realizzando una grande infrastruttura, da adibire ad area di servizio distribuzione carburanti e bar, su un lotto di terreno esteso per circa 15 mila metri quadri, sito sulla Strada Statale 113 contrada Milioto, di fronte lo svincolo autostradale di Partinico, su cui venivano investiti ingenti capitali economici.

Durante la realizzazione dell'attività commerciale, non si sono verificati danneggiamenti o fenomeni riconducibili ad atti intimidatori, elemento che consentiva di apprezzare come fosse ragionevole che la famiglia mafiosa riponeva attenzione sugli investimenti operati nel territorio da cui poi trarre profitto e fonti di guadagno illecito. **GIAMBRONE Giuseppe** continuava a raccontare che **"OMISSIS"** (in **"OMISSIS"**) reagiva in modo turbolento, rappresentando problemi emersi con dei dipendenti che approfittavano di una temporanea debolezza economica dell'imprenditore. **SALTO Antonino** (s.n.g.) dimostrava incredulità in merito alla temporanea debolezza economica della famiglia "OMISSIS" riferendo che quest'ultima era ben considerata negli ambienti malavitosi locali. GIAMBRONE Giuseppe dimostrando la sua subordinazione, chiedeva a **SALTO Nicolò** l'autorizzazione per procedere all'esecuzione del disegno criminoso estorsivo nei confronti della "OMISSIS" , circostanza che effettivamente si realizzava. **GIAMBRONE Giuseppe** rassicurava **SALTO Nicolò** sulla buona riuscita del disegno criminoso e sull'introito economico che avrebbe portato, anche perché veniva eseguita nel territorio di Partinico, in cui si era creato una sorta di vuoto nel direttivo del mandamento mafioso, dovuto ai numerosi arresti operati in quel periodo dalle forze dell'ordine.

Giova precisare che sebbene con sentenza dell'1/06/2017 il GIP del Tribunale di Palermo ha assolto **"OMISSIS"** dal reato lui ascritto, l'assoluzione è stata disposta "perchè il fatto non sussiste" ai sensi del 2°comma dell'art. 530 c.p.p. in quanto il giudice ha ritenuto che l'assunto accusatorio non abbia trovato valido ed unico riscontro nelle risultanze

investigative, non essendo stata provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la condotta estorsiva posta in essere ai danni del "OMISSIS" e conseguentemente la falsità delle dichiarazioni rese dallo stesso alla P.G. al fine di aiutare il GIAMBRONE. Peraltro, si legge nella sentenza assolutoria, che lo stesso "OMISSIS" ha riferito di conoscere GIAMBRONE David, imparentato con la *famiglia mafiosa* di Borgetto, al quale avrebbe consegnato piccole somme di denaro, oltre a SALTO Nicolò che in una occasione gli avrebbe chiesto di assumere un proprio conoscente.

In merito alla vicenda relativa alla custodia dei mezzi in uso alla "OMISSIS" nel terreno nella disponibilità dei "OMISSIS" la Commissione d'accesso ha evidenziato che in relazione al contratto di nolo per la fornitura di mezzi stipulato dall'Amministrazione comunale, l'onere della custodia, come previsto dalle norme vigenti, doveva essere a carico dell'Amministrazione stessa; peraltro nel contratto e nel capitolato speciale di appalto non si rilevano norme che pongono questo onere a carico della ditta affidataria.

In particolare, dal capitolato speciale di appalto si rileva che "*tutti i mezzi oggetto della fornitura devono essere consegnati all'amministrazione entro 10 gg dalla data di stipula del contratto*".

È evidente che l'impegno sottoscritto dalla società affidataria del servizio è quello di "*consegnare*" i mezzi, custoditi quindi dal Comune, e non già quello di metterli a disposizione giornalmente prelevandoli da un'area individuata dalla società per la custodia (*circostanza che peraltro impedisce all'Ente di effettuare attività di controllo*). Peraltro, il deposito presso locali/spazi di proprietà ovvero in uso all'ente locale non genera alcun costo aggiuntivo per l'incaricata del servizio.

Come rappresentato dalla Polizia Municipale di Partinico con la menzionata nota del 22/09/2018 relativa all'attività di accertamento circa le modalità di espletamento del servizio di nolo mezzi da parte della **"OMISSIS"** condotta su disposizione del Sindaco *pro tempore* **Maurizio DE LUCA**, "***...nelle giornate del 14, 15, 17 e 20 settembre è stato accertato che sul territorio erano in attività un numero inferiore dei 18 furgoni come***

previsto e che la spazzatrice si trovava ferma nel deposito retro stazione rifornimento "OMISSIS" in evidente stato di fermo prolungato".

In relazione all'utilizzo da parte di **"OMISSIS"**del luogo indicato dal Comando della polizia municipale per la custodia dei mezzi, si evidenzia che, nel corso delle dichiarazioni rese nel febbraio 2018, come riferito all'Arma CC dal segretario comunale "*Per quanto appreso indirettamente ritengo dalla persona del Sindaco a seguito di conversazioni intrattenute sull'argomento, la **"OMISSIS"** avrebbe provveduto a spostare i mezzi da luogo privato in luogo comunale successivamente alle attività di controllo della polizia municipale*.

Come documentato nel corso di servizi di controllo del territorio condotti da personale del Comando Compagnia Carabinieri di Partinico (PA), nel periodo in cui la **"OMISSIS"**svolgeva il servizio per il Comune, successivamente ai controlli effettuati dalla polizia municipale, i predetti mezzi venivano custoditi all'interno del deposito attestato in Partinico (PA), strada Provinciale 1 km 22+700, corrispondente alla sede legale e dell'unica unità operativa della menzionata **"OMISSIS"** di cui si è già detto.

Quindi lo spostamento dei mezzi, dapprima custoditi all'interno del terreno di proprietà e nella disponibilità della famiglia "OMISSIS", avveniva soltanto successivamente al menzionato controllo operato dalla polizia municipale.

Positivo riscontro in tal senso si rilevava dal contenuto delle dichiarazioni rese il 07/09/2019 presso il Comando Compagnia Carabinieri di Partinico (PA) da "OMISSIS" incaricato insieme "OMISSIS" di effettuare le verifiche circa le modalità di espletamento del servizio di nolo da parte di "OMISSIS".

Il "OMISSIS", dopo aver rappresentato come l'attività di verifica avesse consentito di rilevare l'impiego di un numero di mezzi inferiori rispetto a quanto stabilito dal contratto d'appalto, precisava di aver effettuato un'ispezione (i cu*i esiti venivano rappresentati con la menzionata relazione*) presso il "*deposito, utilizzato di fatto dalla **"OMISSIS"*** constatando

la presenza all'interno di quell'area di *"ulteriori mezzi parcheggiati e non utilizzati/"*: *"constatavamo la presenza di una spazzatrice ferma nonché altri mezzi, di cui non ricordo al momento il tipo ed il numero ma comunque erano mezzi dediti alla raccolta dei rifiuti e comunque riconducibili verosimilmente alla ditta* ***"OMISSIS"****.*

Circa l'ubicazione del "*deposito*", il comandante della polizia municipale precisava che lo stesso "*si trovava sul retro dell'attività commerciale denominato ""OMISSIS"", precisamente dietro la struttura avente la forma di una botte, con ingresso dalla Stradella Comunale di fronte lo svincolo autostradale denominata Contrada Sirignano*".

In relazione allo spostamento dei mezzi dal luogo indicato presso la sede della **"OMISSIS"**, il comandante della polizia municipale precisava: "*i controlli sono susseguiti anche nei giorni successivi e per diversi mesi ma comunque dopo il nostro intervento in detto deposito i mezzi sono stati trasferiti presso un altro deposito sito sulla SP.1 Partinico/Montelepre e più precisamente all'interno della ditta "* ***"OMISSIS"***

Infine, con specifico riferimento alla disponibilità per **"OMISSIS"**di un'area comunale presso la quale poter custodire gratuitamente i mezzi, il **"OMISSIS"**dichiarava: "*voglio aggiungere che all'inizio del servizio offerto dalla "OMISSIS"., l'Ente Comunale avrebbe concesso, come da informazioni assunte ma non verificate, l'utilizzo quale deposito per i mezzi di un garage sottostante la struttura dove un tempo aveva sede la Pretura di Partinico. Tale sito era regolarmente chiuso da muri e cancelli*".

L'area indicata dal **"OMISSIS"** quale spazio adibito a "*deposito*" per i mezzi **"OMISSIS"** fino alla data del controllo da parte della polizia municipale come detto è stata individuata con certezza nel terreno di proprietà della **1"OMISSIS"** e nella disponibilità di fatto della famiglia di **"OMISSIS"**.

Infatti, come riferito dall'Arma CC il 15/10/2019 personale dipendente effettuava un sopralluogo presso l'area indicata , come da verbale che di seguito si riporta.

"OMISSIS"

Nell'area in esame insiste la sede legale ed operativa della **"OMISSIS"** amministrata da **"OMISSIS"** figlio di **"OMISSIS"** di cui si è già riferito.

Socio unico dell'impresa è **"OMISSIS"** mentre il capitale sociale è ripartito tra lo stesso, **"OMISSIS"** (moglie di **"OMISSIS"**) e **"OMISSIS"**.

Il figlio **"OMISSIS"**, risulta gravato da pregiudizi di polizia per reati contro la persona e reati informatici. Il predetto è titolare socio di maggioranza nonché amministratore della **"OMISSIS"**., avente come oggetto sociale la produzione di vini, trasformazione di mosti e uve in vini. Il capitale sociale della predetta azienda ammonta a € 10.000,00 ripartito come segue: Quota del 80% pari a € 8.000,00 intestata a "OMISSIS" (s.m.g.); Quota del 10% pari a € 1.000,00 intestata a "OMISSIS", zia paterna poiché sorella di "OMISSIS"; Quota del 10% pari a € 1.000,00 intestata a "OMISSIS" vedova, nonna paterna di "OMISSIS".

L'altro figlio **"OMISSIS"**, agli atti di quest'Ufficio risulta, gravato da pregiudizi penali per reati contro la persona (violenza e lesioni personali).

La figlia "OMISSIS", è coniugata con **"OMISSIS"**, dipendente della **ditta "OMISSIS."** di proprietà della famiglia **"OMISSIS". "OMISSIS"** è figlio di **"OMISSIS"** (cl.62), imprenditore, pregiudicato per reati di produzione di sostanze stupefacenti, arrestato in data 02/06/2016 a seguito di O.C.C.C. n. 1653/2016 R.G.N.R. emessa dal Tribunale GIP Trapani per produzione di sostanze stupefacenti di tipo Marijuana (*episodio in cui veniva in cui veniva ferito mortalmente da colpi di arma da fuoco il Maresciallo CC MIRARCHI del Comando Compagnia Carabinieri di Marsala, TP*). **"OMISSIS"** è inoltre cognato di **"OMISSIS"**, coniugato con **"OMISSIS"** sorella di **"OMISSIS"**. **"OMISSIS"**, nipote del condannato per mafia **"OMISSIS"** (cl. '35) sottoposto alla misura restrittiva speciale di cui all'art. 41 bis O.P., è stato, tra l'altro, condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Allo stato, si trova sottoposto agli arresti domiciliari (con permesso di assentarsi per motivi di lavoro durante i giorni feriali. Il **"OMISSIS"**, tratto in arresto nell'ambito delle operazioni "TALEA e TALEA 2" operate dalla Squadra Mobile di Palermo, è stato altresì destinatario dalla O.C.C.C. n. 2264/2013 R.G.N.R. emessa dal Tribunale GIP Palermo in

data 30/01/2018, convenzionalmente denominata **“GAME OVER”**, che ha visto indagati n.58 soggetti, numerosi dei quali del comprensorio partinicese, per i reati di cui all'art. 416 bis, 640, 648 c.p., ed altri.

- **I rapporti e le cointeressenze imprenditoriali di "OMISSIS" con il mafioso LO CRICCHIO Ottavio.**

"OMISSIS" risulta intrattenere rapporti con un altro l'imprenditore del settore vinicolo **LO CRICCHIO Ottavio** (Partinico, PA, 28/07/1964), soggetto appartenente a Cosa nostra ed in particolare alla famiglia mafiosa di Partinico e per questo condannato, nel 2009, alla pena di anni 7 (sette) di reclusione. Gli elementi probatori documentati già nel provvedimento cautelare notificatogli nel 2004 – le cui risultanze trovavano riscontro dibattimentale portando alla condanna in giudicato di cui sopra – imputavano al **LO** CRICCHIO di aver “*tenuto molteplici contatti con altri esponenti della famiglia mafiosa quali GALLINA Maria e VITALE Antonina, PRIMAVERA Antonino e RAPPA Francesco, nonché per aver provvisto di denA.R.O. di illecita provenienza entrambe le donne per aver preso parte alla illecita gestione di appalti nell'interesse dell'organizzazione mafiosa*”.
Al riguardo si evidenzia altresì che il figlio, **LO CRICCHIO VITO** (cl.92), è amministratore della **“SAN DOMENICO VINI s.r.l.”** (P.I. 02032090819), società destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Palermo in data 3/8/2017. Il provvedimento è stato annullato nell'ottobre 2019 a seguito di pronuncia del T.A.R. Sicilia.

In relazione alla natura dei rapporti tra il **LO CRICCHIO** ed il **"OMISSIS"** di interesse è l'analisi dell'evoluzione societaria della **"OMISSIS"** attiva dal 01/09/1995 nel settore del “*commercio all'ingrosso ed al minuto di vini e mosti, nonché la trasformazione e lavorazione* [degli stessi] *per l'ottenimento di vini comuni e pregiati*”, con sede legale in Partinico (PA), "Omisssis" Dell'*asset* societario, **LO CRICCHIO**, in qualità di socio accomandatario, detiene un pacchetto di quote sociali per un valore pari ad euro 41.316,55, mentre il "OMISSIS", socio accomandante, detiene le restanti quote per un valore pari a euro 10.329,14 euro.

La predetta società è stata originariamente costituita in data 12/09/1994, **da LO CRICCHIO Ottavio** e **"OMISSIS" il quale l'1 agosto del** 1995, cedeva la propria quota di lire **50.000.000** a **"OMISSIS"**, quest'ultimo con precedenti di polizia per reati in materia fiscale, per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ai danni dell'UE (destinatario di provvedimento cautelare emesso da GIP Palermo e per associazione per delinquere e riciclaggio: nella circostanza veniva deferito per associazione anche **LO CRICCHIO Ottavio** nonché il figlio **LO CRICCHIO Vito** per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

In data 2 agosto 1996, **"OMISSIS"** cedeva a sua volta la propria quota di capitale in favore del cognato **"OMISSIS"**.

I rapporti di frequentazione tra il **LO CRICCHIO** ed il **"OMISSIS"** sono risalenti nel tempo tant'è che i predetti sono stati controllati dalle Forze dell'ordine in data 12/11/1994, ore 01:20, mentre transitavano insieme a bordo dell'Autovettura del LO CRICCHIO al Porto di Castellammare del Golfo e successivamente in data 17/11/1996, ore 11:50, presso esercizio commerciale denominato "*Omissis*", di Partinico.

La Commissione d'accesso ha evidenziato che quanto sopra rappresentato è stato favorito non solo dall'attività illegittima posta in essere dai funzionari comunali nella gestione delle procedure di gare e nei relativi affidamenti ma soprattutto dal mancato esercizio delle competenze degli organi politici del Comune in materia di programmazione e controllo, che è alla base delle gravi disfunzioni che si sono registrate nel territorio comunale nella gestione del ciclo dei rifiuti.

I ritardi che hanno caratterizzato nel tempo la predisposizione degli atti di pianificazione e programmazione del ciclo integrato di gestione dei rifiuti da parte degli organi politici dell'Ente, che veniva trasmesso nella forma definitiva alla S.R.R. di competenza soltanto nel mese di gennaio 2019 (ossia quattro anni dopo la sua prima stesura) nonché la mancanza di un efficace controllo o vigilanza nell'esercizio delle proprie competenze sull'attività della burocrazia comunale hanno determinato la prosecuzione nel territorio comunale, senza soluzione di continuità, di modalità di gestione del servizio lesive del dettato normativo

oltre che anti economiche che hanno prodotto un sostanziale svuotamento del principio di unicità della gestione integrata dei rifiuti voluto dal legislatore nazionale in esecuzione di specifiche direttive comunitarie nonché un incremento dei costi del servizio con inevitabili ricadute negative sui cittadini contribuenti.

Sotto quest'ultimo profilo è stato evidenziato che mentre nel Piano di intervento approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n.195 del 14.12.2018 il costo totale annuo per l'uso degli automezzi da destinare alla gestione del servizio è stato determinato in circa € 525.000,00 oltre IVA, il Comune di Partinico nell'anno 2018 per acquisire la medesima fornitura ha posto a base di gara dapprima la somma di € 628.920,00 oltre IVA per mesi sei e quindi per un costo annuo di € 1.257.840,00 oltre IVA (gara del Gennaio 2018) e dopo € 857.950,00 oltre IVA per mesi sei e quindi per un costo annuo di € 1.286.925,00 oltre IVA (gara del Marzo 2018 successivamente affidata alla "OMISSIS"

Si può agevolmente affermare che per effetto delle illegittimità praticate attraverso comportamenti commissivi e omissivi il Comune di Partinico ha di fatto finito per favorire indebitamente le ditte "OMISSIS"e "OMISSIS", già raggiunte da interdittive antimafia da parte della Prefettura di Palermo, per accertate contiguità con contesti mafiosi e tra loro legate da relazioni economiche e professionali, al punto tale che lo stesso "OMISSIS", gestore di fatto della "OMISSIS", rappresentava in sede di gara, presso il comune di Monreale, ancorché non invitata, la ditta "OMISSIS" teoricamente sua competitor.

Le citate ditte sono già venute in evidenza nell'ambito dell'attività ispettiva disposta dal Prefetto di Palermo presso il Comune di San Cipirello che ha condotto allo scioglimento per infiltrazioni mafiose di quell'Ente locale. Nell'occasione è emerso che la "OMISSIS" ancorchè formalmente intestata a "OMISSIS", era di fatto gestita dal padre "OMISSIS", mentre la "OMISSIS", amministrata legalmente da "OMISSIS", era di fatto gestita da "OMISSIS".

"OMISSIS" è soggetto che ha mantenuto nel tempo stretti rapporti amicali o di interesse

economico con soggetti condannati per mafia.

"OMISSIS" è stretta congiunta di esponenti della criminalità organizzata di stampo mafioso, quali REDA Giuseppe (già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e condannato a due anni di reclusione per associazione mafiosa), REDA Raffaele (arrestato per associazione mafiosa e rapina aggravata), REDA Vincenzo, REDA Emanuele e REDA Salvatore, tutti condannati per associazione mafiosa.

"OMISSIS" è congiunto del condannato per mafia LA ROSA Giuseppe, nonché di "OMISSIS" con il quale intrattiene rapporti oltre che di parentela anche economici dal momento che la "OMISSIS" detiene il 20% della società l'"OMISSIS", per le restanti quote di proprietà di "OMISSIS" nipote del predetto LA ROSA. Quest'ultimo è soggetto che, sebbene non viva più in Sicilia, rileva per gli stretti rapporti con il contesto locale ancora attuali tant'è che ditte formalmente intestate al nipote "OMISSIS", che vive a San Cipirello, sono state raggiunte da interdittiva antimafia dei Prefetti di Padova e Verona per essere stato considerato lo zio LA ROSA il vero dominus delle attività.

Le predette ditte, gestite da "OMISSIS" e "OMISSIS", hanno di fatto costituito un monopolio nella gestione del servizio rifiuti e appaiono solo formalmente concorrenti e portatori di un unico interesse. A riprova di ciò infatti l'episodio occorso in occasione di una gara di appalto bandita dal Comune di Monreale: nonostante la "OMISSIS" non fosse stata invitata a partecipare, il "OMISSIS" si recava insieme al "OMISSIS" in Comune per protestare in merito alla esclusione della "OMISSIS" interrompendo con violenza la procedura di gara.
Per tale episodio il "OMISSIS"e il "OMISSIS" sono stati rinviati a giudizio per turbata libertà degli incanti.

In merito alla "OMISSIS" giova evidenziare che in data 12/9/2019, nell'ambito del procedimento penale n. 15735/2018 R.G.N.R. instaurato nei confronti di "OMISSIS" è stato, tra l'altro, disposto il sequestro preventivo "per equivalente" del 100% delle quote

nominali del capitale della predetta società ricaduta, a far data dal 16/4/2019 sotto l'amministrazione del citato "OMISSIS" che in data 6/9/2019 ne ha rilevato l'intero pacchetto azionario dalla compagna "OMISSIS".
La società "OMISSIS"è quindi attualmente interamente di proprietà del "OMISSIS" il quale assolve contestualmente alle funzioni di rappresentante legale; il medesimo, in data 6.9.2019 ha ceduto il ramo d'azienda relativo all'attività di "raccolta rifiuti solidi urbani" alla "nuova" società "OMISSIS" amministrata dal padre "OMISSIS", con il chiaro tentativo di sottrarsi agli effetti dell'interdittiva antimafia emessa nei confronti della "OMISSIS"

Alla luce di quanto sopra evidenziato non può non sottacersi che il cennato sistema di affidamento del servizio è cessato solo dopo l'attività di accertamento disposta dal Sindaco pro tempore e dal segretario generale che attivando i controlli nei confronti della ditta affidataria della fornitura in nolo dei mezzi, procedevano alla risoluzione del rapporto con "OMISSIS", provvedendo per la prima volta alla individuazione a seguito di procedura di gara aperta del gestore unico dell'intero ciclo integrato dei rifiuti, nelle more della sua ne da parte della S.R.R..

2. LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Oltre alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti, quello dei Servizi alla comunità ed alla persona, rappresenta il Settore comunale a maggiore attività contrattuale pubblica.
Dall'analisi degli atti relativi all'espletamento delle procedure di gara finalizzate all'affidamento della gestione dei Servizi Sociali, la commissione ha rilevato che, anche in tale settore, le stesse sono state poste in essere con reiterate e plurime violazioni di direttive comunitarie e di specifiche disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni (Codice dei contratti pubblici) disciplinante la materia dei contratti pubblici, delle norme in materia di contabilità degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle norme di cui al D.Lgs 159/2011 in materia di

verifiche antimafia, disposizioni tutte poste a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti come la libera concorrenza, l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sono venuti in evidenza affidamenti cui venivano invitate sempre le medesime ditte ovvero affidamenti diretti, camuffati da proroghe tecniche.

E, ancora, sono state riscontrate procedure di gara caratterizzate da illegittimità assoluta che hanno favorito imprenditori vicini ad ambiti criminali mafiosi ciò consentendo per lo più di affidare la gestione dei servizi sociali negli anni sempre alle medesime ditte vicine ad esponenti di Cosa nostra e che annoverano, anche tra i dipendenti, stretti congiunti di noti mafiosi del luogo.

La fornitura di generi alimentari attinenti la gestione della Casa di riposo comunale è stata affidata, sempre mediante affidamenti diretti, a una ditta il cui titolare è parente di noti mafiosi quali Carmelo GARIFFO, nipote del noto boss mafioso PROVENZANO Bernardo, e dei fratelli GRIZZAFFI, nipoti di Salvatore RIINA.

- **Illegittimità delle procedure di gara**

Il Comune di Partinico nel periodo 2018 – 2020 ha affidato ad operatori economici privati una pluralità di contratti di servizi e forniture, taluni finanziati con risorse del bilancio comunale, altri con risorse assegnate al Comune nell'ambito di programmi di finanziamento da parte di soggetti istituzionali diversi.

Al riguardo, si fa riferimento alle risorse assegnate dalla Regione Siciliana nell'ambito del Piano di Zona 2013 2015 di cui alla legge 328/2000 e successive modifiche e integrazioni al Distretto Socio sanitario n. 41, che ricomprende taluni Comuni del comprensorio, di cui il Comune di Partinico è capofila e come tale responsabile dell'attuazione anche amministrativa delle azioni; ed ancora si fa riferimento alle risorse assegnate dal Ministero dell'Interno con il secondo riparto nell'ambito delle azioni previste nel Piano di intervento per i servizi di cura dell'infanzia, cd. PAC Infanzia.

In particolare, nel biennio di riferimento il Comune di Partinico ha affidato a operatori economici privati la gestione dei seguenti servizi:

1) Gestione della Casa di riposo comunale C. Cataldo;
2) Fornitura di generi alimentari vari attinenti la gestione della Casa di riposo comunale C. Cataldo;
3) Gestione del Servizio assistenza domiciliare minori e spazio neutro;
4) Gestione del servizio Centro diurno per disabili;
5) Gestione asilo nido comunale.

Il Comune di Partinico ha posto in essere procedure di gara a carattere non concorrenziale (gare informali, affidamenti diretti, ecc.), non garantendo adeguati livelli di trasparenza, la conoscibilità' delle stesse gare, non effettuando o effettuando in grave ritardo le verifiche antimafia obbligatoriamente previste dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., propriamente volute dal legislatore al fine di prevenire il rischio delle infiltrazioni mafiose nel sistema degli appalti pubblici.

Inoltre, il Comune di Partinico ha affidato la gestione dei servizi sociali, fatta eccezione per un breve periodo relativamente soltanto alla casa di riposo, sempre ai medesimi tre operatori economici: "OMISSIS" di PARTINICO (PA), "OMISSIS" di PARTINICO (PA) e "OMISSIS" di PALERMO, così favorendo indebitamente la creazione di un regime di esclusiva a favore delle citate società.

Si tratta, come accertato, di operatori economici legati tra loro da relazioni economiche e professionali, avendo avuto affidato dallo stesso Comune di Partinico, sempre nel Settore dei servizi sociali (e non solo nel periodo di riferimento ma anche precedentemente), la gestione di taluni servizi, vuoi in associazione temporanea di impresa ("OMISSIS" di PARTINICO e "OMISSIS" di PARTINICO per la gestione del Servizio Spazio GIOCO nel periodo ottobre 2016 giugno 2017 di importo complessivo di € 196.116,28 – gestione del servizio SED minori e servizio Spazio NEUTRO nel periodo gennaio 2017 aprile 2019 di importo complessivo di € 250.298,16 oltre IVA), vuoi attraverso contratto di avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016 ("OMISSIS" di PALERMO avvalendosi di "OMISSIS" di PARTINICO – gestione centro diurno per disabili nel periodo gennaio 2017 aprile 2019 di importo complessivo di € 149.892,56 oltre IVA).

La citata relazione tra "OMISSIS" e "OMISSIS" trova conferma nell'ambito di uno specifico appalto affidato nell'anno 2018 dal Comune di San Cipirello - recentemente sciolto per infiltrazione mafiosa in ragione anche della accerta illegittimità delle procedere di gara - ai due operatori economici costituiti in ATI.

Infine, risulta che il Comune di Partinico ha affidato la gestione di ulteriori servizi alla "OMISSIS" e in particolare il Servizio psicosociale con trasporto assistito.

Detto servizio è stato gestito ininterrottamente dalla Cooperativa Sociale "OMISSIS" almeno dal 2015 e sino al giugno 2019, per un importo annuo di circa € 230.000,00 oltre IVA attraverso l'aggiudicazione di procedure di gara espletate telematicamente alle quali partecipavano un limitato numero di operatori economici (n.2 nel 2017, n.3 nel 2018) e successivi rinnovi.

Si evidenzia che l'ultimo affidamento relativo all'affidamento del servizio per il periodo Gennaio - Giugno 2019 di importo pari a € 219.868,00 oltre IVA dapprima era stato aggiudicato dal Comune di Partinico alla ditta "OMISSIS" di TRABIA (PA) e che, a seguito di ricorso in opposizione da parte della "OMISSIS" attinente l'attribuzione del punteggio relativo alla capacità tecnica, veniva affidato a quest'ultima per l'importo di € 217.368,00 oltre IVA.

- **LA PRESENZA DI STRETTI CONGIUNTI DI APPARTENENTI ALLA MAFIA NELLE DITTE AGGIUDICATARIE.**

Tutte le tre ditte di cui sopra si è detto, "OMISSIS", "OMISSIS", E "OMISSIS" hanno documentate aderenze con soggetti appartenenti e/o contigui a *Cosa nostra* figurando, anche tra i dipendenti, soggetti legati da vincoli di parentela diretta con appartenenti alla mafia partinicese, condannati in via definitiva.

In particolare tra i dipendenti della cooperativa sociale "OMISSIS" di Partinico figurano "OMISSIS", "omissis" del già menzionato PRIMAVERA Antonino a carico del quale figurano condanne per il reato associativo mafioso che attestano la sua contiguità alla

famiglia dei VITALE, intesi *Fardazza* nonchè la sua capacità di ingerirsi nel tessuto sociale in virtù della condizione di assoggettamento determinata dalla sua appartenenza all'associazione mafiosa.

Tra i dipendenti della predetta cooperativa figura altresì "**OMISSIS**", "omissis" di **LOMBARDO Nicola,** quest'ultimo coniuge separato di VITALE Maria, figlia di **VITALE Leonardo cl. '55**, detenuto perché condannato in via definitiva, per il reato, tra gli altri, di associazione mafiosa quale reggente del *mandamento* mafioso di Partinico.
LOMBARDO Nicola, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Partinico, è stato condannato in via definitiva per associazione mafiosa perché appartenente alla *famiglia* mafiosa di Partinico dei VITALE intesi "*FARDAZZA*". Come rilevato da qualificate risultanze informative in possesso del Comando Compagnia Carabinieri di Partinico, lo stesso è in ottimi rapporti con la sorella LOMBARDO Nunzia.

"OMISSIS" è coniugata con altro dipendente della cooperativa "OMISSIS", "OMISSIS" che risulta intrattenere rapporti oltre che con il "omissis", LOMBARDO Nicola, anche con già citato CASSARÀ Nunzio, condannato in via definitiva per associazione mafiosa perché appartenente a *Cosa nostra* partinicese.

Altra cooperativa affidataria dei suddetti servizi da parte dell'amministrazione di Partinico è risultata essere la "**OMISSIS**", il cui "OMISSIS" è cognato del soggetto mafioso BRUNO Ignazio (cl.73) di cui si è riferito nella parte dedicata al contesto criminale mafioso; il predetto è stato condannato con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Palermo alla pena della reclusione per anni 9 e mesi 6 per il reato di estorsione. Il BRUNO è in atto detenuto perché condannato, con sentenza della Corte d'Appello del 24/4/2018 non ancora definitiva, a 14 per anni di reclusione per associazione di tipo mafioso, produzione detenzione e traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione.

Come già anticipato le suddette cooperative **"OMISSIS"** e **"OMISSIS"** sono state oggetto di attenzione nel corso dell'accesso ispettivo esperito presso il Comune di San Cipirello che ha condotto allo scioglimento dell'Ente locale per infiltrazione mafiosa.
Infatti in quella occasione è stato tra l'altro accertato che le stesse cooperative, dopo l'aggiudicazione dell'appalto della gestione del micro nido comunale a seguito dell'illegittima esclusione di altra ditta partecipante, avevano assunto, quali dipendenti, "OMISSIS", "omissis" del boss mafioso CAIOLA Giuseppe e "OMISSIS", convivente di "OMISSIS", "omissis" di RUMORE Giuseppe (cl. 41), condannato per mafia e di BRUSCA Rosaria, "omissis" di BRUSCA Vito, sottoposto al regime detentivo di cui all'articolo 41 bis dell'Ordinamento Penitenziario per associazione di tipo mafioso.
"OMISSIS" è sorella di "OMISSIS", destinatario di provvedimenti interdittivi antimafia in quanto considerato "prestanome" dello zio LA ROSA Giuseppe, condannato per mafia.

Per quanto concerne la cooperativa sociale **"OMISSIS"** giova precisare che l'Amministratore e presidente del consiglio di amministrazione è **"OMISSIS"**, già amministratore comunale di Partinico, coniugato con **"OMISSIS"**, "omissis" di **GERACI Antonino** (cl.29) ucciso nel 1997 a colpi di arma da fuoco, appartenente alla famiglia mafiosa di Partinico.
Tra i dipendenti della "OMISSIS" figura anche **"OMISSIS"**, "omissis" di **GRIGOLI Antonio** (cl 68) tratto in arresto in data 05/02/2018 dalla Squadra Mobile di Palermo per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio) nell'ambito dell'operazione c.d. "GAME OVER" in cui veniva indagato, tra gli altri, NANIA Francesco ritenuto elemento di vertice di *Cosa nostra* partinicese in qualità di rappresentante dell'omonima famiglia mafiosa. Il predetto GRIGOLI attualmente non è sottoposto ad alcuna misura cautelare.

Si evidenzia infine che anche nella compagine della cooperativa sociale "OMISSIS" aggiudicataria della gara del 28/2/2019 relativa alla fornitura di figure professionali diverse nell'ambito della gestione della casa di riposo C. CATALDO, figurano soggetti con precedenti di polizia.

Inoltre, l'amministratore unico della suddetta cooperativa "OMISSIS" è coniugata con "OMISSIS", presidente del Consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "OMISSIS", società presso cui ha lavorato dal 6.7.2018 al 28.2.2019 "OMISSIS" "omissis" di NANIA Francesco nei cui confronti il Tribunale di Palermo nel 2002 ha disposto il sequestro dei beni connessi a misure di prevenzione. La predetta è "omissis" di NANIA Filippo detto "Fifinnu", deceduto nel 2019, già condannato all'ergastolo per associazione mafiosa sequestro di persona, omicidio doloso, occultamento di cadavere, storico esponente della corrente NANIA –GIAMBRONE, capeggiata dopo il suo arresto dal fratello, NANIA Antonino (cl.37) dal nipote NANIA Francesco (cl.69) e da GIAMBRONE Antonino, antagonista della corrente VITALE "Fardazza", capeggiata da SALTO Nicolò (cl. 55) e CORRAO Salvatore (cl.).
"OMISSIS" ha in precedenza lavorato presso la cooperativa sociale la "OMISSIS" prestando servizio presso l'asilo comunale di Partinico nel 2017.

- **ANALISI DELLE SINGOLE PROCEDURE DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI**

Proprio in tale ambito di attività il Consiglio Comunale ha manifestato le maggiori ostilità nei confronti del Sindaco DE LUCA, allorquando il primo cittadino è intervenuto sulle modalità di gestione dei servizi socio assistenziali ed in particolare della casa di riposo comunale "Canonico Cataldo" proponendo al Consiglio l'esternalizzazione del servizio, ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Ente, mediante un affidamento a seguito di procedura ad evidenza pubblica ad operatori economici privati.
La scelta del Consiglio comunale, che ha bocciato per ben tre volte la proposta del primo cittadino, da una parte ha vanificato l'intendimento di una economicità dei costi di gestione della casa di riposo, dall'altra ha finito per favorire sempre le stesse ditte, che hanno al loro interno familiari di soggetti mafiosi, che da anni gestiscono il

servizio, affidato dall'Amministrazione comunale in assenza delle dovute cautele antimafia e a seguito di procedure risultate essere irregolari.

2.1 LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE CANONICO CATALDO - LE MOLTEPLICI CRITICITÀ

Il Comune di Partinico è proprietario di una Casa di Riposo denominata "Canonico Cataldo" che ospita attualmente circa 25 anziani.

Si tratta di una struttura, a ciclo residenziale, che presta servizi socio-assistenziali finalizzati al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia delle persone anziane principalmente residenti nel territorio comunale e garantendone il dignitoso soddisfacimento dei bisogni primari attraverso prestazioni di tipo alberghiero, interventi culturali e ricreativi, nonché servizi specifici a carattere socio-assistenziale.

Il Comune di Partinico ha assicurato negli anni la gestione della Casa di riposo affidandola a operatori economici privati individuati, non attraverso una procedura di gara di durata pluriennale avente ad oggetto tutte le tipologie di servizi da assicurare agli utenti, come imponevano le direttive comunitarie e le disposizioni di legge di cui al Codice dei contratti pubblici, bensì tramite distinte procedure di gara, aventi ad oggetto:

a) la fornitura di figure professionali diverse ad integrazione delle risorse umane dell'Ente destinate al servizio;
b) la fornitura di beni e servizi vari e principalmente, di derrate alimentari (carne, pane, frutta e verdura, altri generi alimentari) per garantire il vitto agli ospiti.

In ordine a tale ultima tipologia di appalto, la fornitura di derrate alimentari, il Comune di Partinico, frazionando ulteriormente il valore dell'appalto, espletava diverse gare, distinguendo i singoli generi alimentari (carne, pane, frutta e verdura, ecc.).

Il ricorso a ripetute procedure di gara di valore inferiore alla soglia comunitaria, quindi senza l'osservanza di quelle garanzie poste dalla direttive comunitarie a tutela della

concorrenza, ha favorito negli anni il consolidarsi di situazione di monopolio nella gestione dei servizi sociali.

Relativamente agli appalti di servizi finalizzati alla fornitura delle figure professionali integrative delle risorse umane interne, almeno dal novembre 2014 e ininterrottamente sino al 28 febbraio 2019, questi sono stati tutti aggiudicati alla società Cooperativa "OMISSIS" con sede legale a Partinico "Omissis" per un importo complessivo medio annuo pari a circa € 300.000,00 oltre IVA.
Cessata la fornitura del servizio da parte della "OMISSIS", dal successivo 1 Marzo 2019 la fornitura del servizio è stata affidata dal Comune di Partinico, tramite l'espletamento di plurime gare informali, alle cooperative “"OMISSIS"” e “"OMISSIS"” che si sono, di fatto, alternate nell'erogazione del servizio nell'anno 2019 (tranne che per un brevissimo periodo durante il quale il servizio è stato assegnato ad altri due operatori economici, tra cui come detto "OMISSIS") e che quindi sono subentrate alla "OMISSIS".

Relativamente invece alla fornitura di derrate alimentari (carne, pane, frutta e verdura e altri generi alimentari) per assicurare il vitto agli anziani ospiti, dall'analisi degli atti, si è rilevato come la fornitura è stata assicurata ininterrottamente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 dalla ditta "OMISSIS" con sede legale a Corleone via "Omissis", la quale avendo beneficiato dal Comune di Partinico di plurimi e reiterati affidamenti ha acquisito nel biennio commesse per un importo complessivo superiore a € 120.000,00.
Giova evidenziare che Amministratore unico e titolare dell'intero capitale della "OMISSIS" è "OMISSIS", soggetto che annovera numerose parentele con esponenti di spicco della locale consorteria mafiosa ed in particolare con **GARIFFO Carmelo (cl. 58), SPATAFORA Liborio (cl.49)**, e con i fratelli **GRIZZAFFI Giovanni**, **Francesco** e **Mario;** questi ultimi, nipoti diretti del defunto boss di *Cosa nostra* RIINA Salvatore, sono senza ombra di dubbio elementi di spicco della locale consorteria mafiosa. Nello specifico, Giovanni è tutt'ora ritenuto a capo del mandamento mafioso di Corleone, scarcerato nel luglio 2017 per associazione mafiosa ed omicidio. Francesco e Mario sono stati condannati per associazione di tipo mafioso.

"OMISSIS" risulta rivestire, inoltre, le seguenti cariche nelle società di seguito elencate:
Giova evidenziare che anche nel corso dell'accesso ispettivo disposto dal Prefetto di Palermo presso i Comuni di Corleone e Mezzojuso, le Commissioni hanno riscontrato irregolarità ed anomalie nelle procedure di affidamento e nella gestione del servizio "mensa scolastica", servizio affidato dalle disciolte amministrazioni anche in tali casi alla ditta individuale "OMISSIS".
Si evidenzia che a Partinico gli affidamenti alla ditta "OMISSIS" sono cessati soltanto il 31.12.2019 quando, a seguito di direttiva data dal Segretario Generale dell'Ente agli uffici finalizzata all'interruzione del regime di monopolio creatosi, le forniture non sono più state erogate dalla ditta in questione, ma acquisite direttamente dal Comune presso i supermercati del territorio individuati attraverso procedure concorrenziali.
Più avanti si relazionerà in dettaglio le singole procedure di affidamento alla citata ditta, specificando le accertate violazioni legge.

In merito alla gestione della casa di riposo va soggiunto che il Sindaco aveva proposto al Consiglio comunale l'esternalizzazione del suddetto servizio che avrebbe comportato non solo l'azzeramento dei costi ma anche un introito per il Comune dichiarato in dissesto.
Il persistente diniego del Consiglio ha di fatto agevolato il consolidarsi di condizioni di favore alle sopracitate ditte.

2.1.1 LE PROCEDURE DI GARA PER LA FORNITURA DI FIGURE PROFESSIONALI DIVERSE.

- **VIOLAZIONI DI LEGGE - FRAZIONAMENTO DEL SERVIZIO – LIMITAZIONI DELLA CONCORRENZA, DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, PUBBLICITÀ, CONTABILITÀ PUBBLICA, DELL'INTERESSE PUBBLICO.**

Le procedure gestite dal Comune di Partinico finalizzate all'affidamento della fornitura di figure professionali diverse, nell'ambito della gestione della Casa di riposo Comunale Canonico CATALDO, sono state poste in essere in violazione dei principi e delle norme di

legge previste nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle norme di legge di cui al D.Lgs 159/2011 e successive modifiche e integrazioni in materia di verifiche antimafia.

In particolare si è rilevato che il Comune di Partinico al fine di continuare ad assicurare agli utenti un servizio erogato da sempre, in quanto ritenuto essenziale e strategico, anziché indire una unica procedura di gara aperta di durata non inferiore ai tre anni (essendo tale la previsione nei documenti di programmazione economica dell'Ente anno 2016) secondo le modalità prevista dal citato D.Lgs. 50/2016 poste a tutela della concorrenza, e con un importo a base d'asta, tenuto conto del costo annuo del servizio pari ad € 295.656,00 oltre IVA (determinato tenendo conto dell'importo posto a base d'asta dal Comune di Partinico nell'anno 2016 pari per otto mesi a € 197.104,72 oltre IVA), di importo superiore alla soglia comunitaria, fissata dal legislatore per il servizio in questione in € 750.000,00 (art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni), procedeva, al fine di individuare il terzo contraente, previo artificioso frazionamento del valore dell'appalto, con plurime procedure di gara, talune delle quali non concorrenziali, e diversi rinnovi.

Le citate gare riferite agli anni 2017 e 2018, seppur aperte, sono state espletate per periodi di tempo assai limitati (talvolta per otto mesi, altre volte per quattro con la previsione della facoltà di rinnovo per il medesimo periodo). Analogamente nell'anno 2019 si è assistito all'espletamento sistematico di una pluralità di gare informali non concorrenziali e successivi rinnovi.

La Commissione ha rilevato quindi che tutte le procedure di gara espletate nel periodo 2017 – 2019 sono state poste in essere dal Comune di Partinico, innanzitutto, in violazione dell'art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale stabilisce che "*...la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto ... non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee*" e, nel secondo periodo del medesimo articolo, che "*...un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione*

delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino"; dall'analisi degli atti prodotti dal Comune di Partinico non si desumono ragioni oggettive volte a giustificare la scelta.

Inoltre, nel non determinare il valore dell'appalto nell'importo massimo stimato il Comune di Partinico ha espletato le succitate procedure di gara in violazione delle disposizioni di cui all' art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale statuisce che "*...il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tiene conto dell'importo massimo stimato,...*" e ciò anche a tutela del divieto di illecito frazionamento del contratto.

Sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Partinico aveva infatti l'obbligo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, di non "*...limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi...*".

Inoltre, fermo restando le superiori considerazioni sulle procedure di gara espletate dal Comune di Partinico per affidare il servizio in questione nel periodo 2017 – 2019, la commissione ha rilevato che le medesime procedure sono state poste in essere in violazione di ulteriori disposizioni di legge poste a tutela dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di pubblicità, dei principi di contabilità pubblica nonché di interessi pubblici particolarmente rilevanti come ordine e sicurezza pubblica.

Tali violazioni sono di seguito evidenziate attraverso l'analisi dei singoli affidamenti, distinti per periodo, operati dal Comune di Partinico per individuare l'operatore economico deputato a gestire il servizio .

- **PERIODO MARZO - OTTOBRE 2017**

Nel mese di Dicembre 2016 il Comune di Partinico indiceva una procedura aperta per l'affidamento del servizio in questione per mesi otto (Marzo Ottobre), con importo a base d'asta di € 197.104,72 oltre IVA, di cui € 4.000,00 per spese di gestione soggette a ribasso.

La procedura di gara veniva espletata nel febbraio 2017.

Alla citata procedura partecipavano soltanto due ditte ossia 1) la "OMISSIS" di PARTINICO –capogruppo- in ATI con la "OMISSIS" di MAZARA DEL VALLO (TP) e 2) la "OMISSIS" di PALERMO.

La Commissione di gara, composta da dipendenti comunali ammetteva entrambe le ditte.

In ordine all'aspetto della composizione della Commissione si evidenzia che avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto la costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione delle sopradette norme regionali.

La procedura di gara veniva aggiudicata dal Comune di Partinico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa all'ATI "OMISSIS" di PARTINICO - "OMISSIS" di MAZARA DEL VALLO (TP) che aveva offerto un ribasso del 50 % sulle spese di gestione poste a base di gara e quindi per l'importo complessivo di € 195.104,72 oltre IVA.

Con determinazione dirigenziale "omissis", adottata dal funzionario responsabile "OMISSIS", la fornitura del servizio veniva aggiudicata in via definitiva e veniva assunto il relativo impegno di spesa.

Dall'analisi degli atti si evidenzia come l'ATI "OMISSIS" di PARTINICO –"OMISSIS" di MAZARA DEL VALLO (TP) abbia dato esecuzione al servizio affidato non solo in data

precedente (1 marzo 2017) all'adozione della citata determinazione di aggiudicazione definitiva (22 marzo 2017), ma anche in presenza di una aggiudicazione ancora inefficace, considerata l'assenza della verifica del possesso da parte del Comune di Partinico dei requisiti per potere contrarre con la Pubblica amministrazione in capo agli aggiudicatari.
Al riguardo si evidenzia che l'articolo 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni prevede che "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione".
L'articolo 32 comma 7 del medesimo D.Lgs 50/2016 aggiunge che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, per potere contrarre con le pubbliche amministrazioni, verifica che il Comune di Partinico avrebbe dovuto effettuare attraverso l'acquisizione per gli operatori economici aggiudicatari delle suddette procedure dei certificati di cui all'articolo 86 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
Tale l'adempimento costituisce condizione di efficacia dell'aggiudicazione.
Ebbene dall'analisi della suddetta determinazione di aggiudicazione del servizio a favore dell'ATI con capogruppo "OMISSIS" di PARTINICO emerge come la stessa aggiudicazione sia stata effettuata in assenza della verifica che le sopra citate disposizioni di legge imponevano di effettuare in capo agli operatori economici aggiudicatari in ATI del servizio circa il possesso dei requisiti per potere contrarre con la Pubblica amministrazione e autodichiarati dagli stessi in sede di gara.
Conseguentemente l'inizio della gestione del servizio da parte dell'ATI è avvenuta in assenza dell'accertamento, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del D.Lgs 50/2016, del possesso dei requisiti per potere contrarre con il Comune di Partinico.

- **PERIODO NOVEMBRE 2017 - GIUGNO 2018**

Alla scadenza contrattuale il Comune di Partinico decideva di proseguire il servizio avvalendosi della facoltà di rinnovo ex art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 prevista negli atti della gara in precedenza espletata.

Quindi con determinazione dirigenziale n. 1276 del 3.11.2017, adottata dal funzionario comunale "OMISSIS", il Comune di Partinico riaffidava la gestione del servizio alla citata ATI al fine di assicurarne la prosecuzione dal 1.11.2017 al 30.6.2018, sempre per un importo contrattuale di € 195.104,72 oltre IVA.

Dall'analisi del citato provvedimento si rileva che il Comune di Partinico riaffidava direttamente la gestione del servizio per mesi otto all'ATI "OMISSIS" – "OMISSIS", seppur non aveva nei propri documenti di programmazione economico finanziaria i necessari stanziamenti volti a garantire la necessaria copertura finanziaria, condizione legittimante l'affidamento del servizio fino al giugno 2018.

Il Comune di Partinico quindi avendo nel bilancio dell'anno di riferimento al momento dell'adozione della determina dirigenziale citata esclusivamente uno stanziamento relativo alla spesa in questione pari a € 21.331,53 avrebbe potuto rinnovare il contratto all'ATI "OMISSIS" –"OMISSIS" soltanto entro tali ridottissimi limiti e quindi per un periodo di poco inferiore al mese e non per otto mesi come è avvenuto.

Per effetto di tale circostanza quindi il rinnovo del contratto all'ATI "OMISSIS" – "OMISSIS" disposto con la determinazione dirigenziale n. 1276 del 3.11.2017 è stato effettuato in violazione dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che "Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili", nonché dell'articolo 191 comma 1 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5".

L'adozione postuma degli atti di impegno da parte del Comune di Partinico, ossia la determinazione dirigenziale a firma del Vice Responsabile Settore "OMISSIS" del 29.12.2017 finalizzata all'individuazione delle somme per garantire copertura finanziaria all'affidamento per la rimanente parte del servizio e relativo al mese di novembre e al mese di dicembre 2017, nonché la determinazione del 16.3.2018 anche questa a firma di "OMISSIS" finalizzata all'individuazione delle somme per garantire copertura finanziaria

ai precedenti mesi di gennaio e febbraio 2018 e dei successivi mesi sino a giugno 2018, non solo non ha posto rimedio alle citate violazioni di norme contabili ma ha anzi le hanno reiterate.

Tali comportamenti hanno pertanto indebitamente favorito l'ATI "OMISSIS"- "OMISSIS" la quale ha acquisito un affidamento per mesi otto anzichè per un periodo di poco inferiore al mese uno.

La violazione delle previsioni di cui all'articolo 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni ha determinato altresì che le liquidazioni disposte dal Comune di Partinico, con le determine dirigenziali a firma "OMISSIS" alle ditte "OMISSIS" in ATI con la ditta "OMISSIS", per il pagamento delle spettanze ai citati operatori economici per il servizio svolto è avvenuto in violazione delle previsioni di cui dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce in questi casi la competenza esclusiva ad autorizzare il pagamento al Consiglio comunale, previa adozione da parte di quest'ultimo organo di apposita deliberazione di riconoscimento del debito , nei limiti, dice il legislatore al comma 1 lettera e) del medesimo articolo, " degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente".

Sempre dall'analisi degli atti si rileva inoltre come anche in tale circostanza l'esecuzione del servizio da parte dell'ATI in questione non solo è avvenuta in data precedente (1 novembre 2017) all'assunzione della suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva (3 novembre 2017) ma anche in assenza della preventiva verifica del possesso da parte del Comune di Partinico dei requisiti in capo ai due operatori economici per potere contrarre con la Pubblica amministrazione, adempimenti che, in violazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 soprarichiamate, sono stati effettuati soltanto successivamente.

- **PERIODO LUGLIO 2018 - FEBBRAIO 2019**

Cessato il contratto stipulato con l'ATI "OMISSIS" di PARTINICO -"OMISSIS" di MAZARA DEL VALLO (TP) il Comune di Partinico affidava il servizio per il periodo Luglio 2018 - Febbraio 2019 a seguito di espletamento di una procedura aperta per mesi quattro (Luglio Ottobre) rinnovabili per eguale periodo.

La citata procedura è stata indetta nel mese di Aprile 2018 ed espletata nel Maggio 2018 con importo a base d'asta di € 99.552,32 oltre IVA, di cui € 2.000,00 per spese di gestione soggette a ribasso .
Alla procedura aperta partecipavano soltanto due ditte ossia sempre la "OMISSIS" di PARTINICO nonché la "OMISSIS" di CACCAMO (PA).

La Commissione di gara, presieduta dalla Dottoressa "OMISSIS" dirigente comunale e composta da altri due dipendenti comunali di Partinico ("OMISSIS" e "OMISSIS" oltre che da tale "OMISSIS" nella qualità di esperto del Commissario straordinario che reggeva le sorti del Comune di Partinico), ammetteva entrambe le ditte.

In ordine all'aspetto della composizione della Commissione come già evidenziato, avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi della citata normativa regionale ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto la costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione delle sopradette norme regionali.

La gara veniva aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 743 del 13.6.2018 adottata dal funzionario "OMISSIS" alla "OMISSIS" di PARTINICO –che aveva offerto un ribasso sempre del 50 % sulle spese di gestione poste a base di gara e quindi per l'importo complessivo di € 98.552,32 oltre IVA.

La commissione rileva che anche in questo caso sono state violate le superiori previsioni normative di cui al D.Lgs. 50/2016 che imponevano al Comune di Partinico prima di procedere all'aggiudicazione del servizio di accertare il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti per potere contrarre con la pubblica amministrazione; anche in questo caso come nel precedente l'accertamento è stato completato in data prossima alla conclusione dell'affidamento.

Inoltre si rileva che l'impegno di spesa relativo all'affidamento in questione è stato assunto su un bilancio non ancora approvato, e ciò in violazione quindi dell'art. 183 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 nonchè dell'art. 191 comma 1 del medesimo decreto legislativo sopra richiamati.

Anche in questo caso la violazione delle previsioni di cui all'articolo 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha determinato che le liquidazioni disposte dal Comune di Partinico, con determine dirigenziali a firma "OMISSIS" alla ditta "OMISSIS", per il pagamento delle spettanze per il servizio svolto è avvenuto in violazione delle previsioni di cui dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce in questi casi la competenza al Consiglio comunale, previa adozione come detto da parte di quest'ultimo organo di apposita deliberazione di riconoscimento del debito , nei limiti, dice il legislatore al comma 1 lettera e) del medesimo articolo " degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente".

Alla scadenza contrattuale il Comune di Partinico avvalendosi della facoltà del rinnovo prevista negli atti di gara con due successivi provvedimenti affidava il servizio sempre alla "OMISSIS" di PARTINICO per il medesimo importo pari a complessivi € 98.552,32 oltre IVA.

- **PERIODO MARZO - DICEMBRE 2019**

In ordine alle procedure di affidamento del servizio nel periodo marzo - dicembre 2019, si premette che la giunta municipale, dopo avere con deliberazione n. 9 del 18/2/2019 sottoposto per la seconda volta al Consiglio comunale la decisione di affidare in concessione a terzi operatori economici la gestione della casa di riposo Canonico CATALDO, con deliberazione n.19 del 26/2/2019 assegnava le risorse necessarie (pari ad € 53.704,41 di cui

€ 41.924,09 per servizi e € 11.780,32 per acquisto beni) al responsabile di Settore competente "OMISSIS" nelle more della conclusione delle procedure di esternalizzazione del servizio.

In ordine alle predette procedure caratterizzate per essere state poste in essere in un ristrettissimo arco di tempo tramite reiterate e plurime gare informali, la commissione ha rilevato, oltre alle violazioni di legge sopra evidenziate, ulteriori gravi violazioni di norme poste a presidio dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione, di trasparenza, di pubblicità, nonché dei principi di contabilità pubblica e di interessi pubblici particolarmente rilevanti come ordine e sicurezza pubblica.

Si riportano di seguito gli elementi di criticità emersi ad esito dell'esame delle singole procedure di gara espletate nel citato periodo marzo - dicembre 2019

- GARA DEL 28/02/2019: Servizio dal 01/03/2019 al 15/04/2019

Il Responsabile del Settore "OMISSIS" per assicurare il servizio dal 1 marzo al 15 aprile 2019 indiceva una prima gara informale, per un importo contrattuale di € 39.738,15 di cui € 37.845,86 per servizi ed € 1.892,29 per spese di gestione, soggette a ribasso, oltre IVA.

In data 26/02/2019 venivano invitate alla gara informale le seguenti società:

Coop. "OMISSIS di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico.

Il criterio di aggiudicazione individuato era quello del minor prezzo sulle spese di gestione.

Pervenivano unicamente le offerte presentate dalle società Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico (che offriva il ribasso del 100% sulle spese di gestione messe a base d'asta) e dalla Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo (che offriva il ribasso del 4,76%).

Il servizio quindi veniva quindi aggiudicato alla Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico per un importo contrattuale di € 37.845,86 oltre IVA.

Prima di procedere all'analisi delle altre singole procedure di gara relative all'affidamento del servizio fino al mese di dicembre 2019 è necessario precisare quanto accaduto nell'aprile 2019.

Precisamente, il 10/04/2019, il Consiglio Comunale non approvava nuovamente la proposta della Giunta Municipale finalizzata alla concessione a terzi della gestione della Casa di Riposo.

La mancata approvazione della proposta della Giunta da parte del Consiglio Comunale avrebbe costretto quindi l'Ente, come detto, a continuare a ricorrere al vecchio modello di gestione per assicurare il servizio.
Tuttavia la Giunta, nonostante la seconda bocciatura della proposta da parte del Consiglio comunale tentava comunque di adottare soluzioni organizzative per assicurare la discontinuità rispetto al passato e garantire trasparenza negli affidamenti.
La Giunta Municipale, pertanto, con delibera n. 45 del 12/04/2019 approvava modificandola la proposta presentata dal funzionario competente "OMISSIS" finalizzata ad avere assegnate le risorse finanziarie per la gestione del servizio per il periodo 16/04/2019 – 31/12/2019 per la somma complessiva di € 300.419,72 (di cui € 232.355,65 per servizi ed € 68.064,07 per acquisto di beni) e decideva di attivare una gestione totalmente diretta del servizio con utilizzo esclusivo di personale interno e con esternalizzazione del servizio mensa.
La Giunta Municipale quindi assegnava al "OMISSIS" esclusivamente la somma di € 190.000,00 di cui € 140.000,00 per la fornitura del servizio di gestione della Casa di riposo per mesi sei nelle more del processo di riqualificazione del personale interno da destinare al servizio e € 50.000,00 per la gestione del servizio mensa, attraverso la fornitura di pasti caldi.
Con tale decisione quindi la Giunta municipale in sostanza esprimeva l'indirizzo di assicurare il servizio tramite gestione diretta attraverso risorse umane interne (previa loro riqualificazione), superando così il vecchio modello che prevedeva il cospicuo ricorso a figure professionali esterne.
Tuttavia sebbene la Giunta Municipale avesse assegnato la somma complessiva di € 140.000,00 per affidare mediante procedura aperta a terzi sino al mese di Ottobre 2019 la gestione del servizio in questione il funzionario "OMISSIS" invece di indire una procedura

aperta individuava gli operatori economici attraverso lo svolgimento, in un ristrettissimo arco temporale, di tre gare informali e due rinnovi contrattuali.

In particolare:

1. procedura di gara del 12 aprile 2019 (servizio dal 16 aprile al 30 aprile 2019);
2. procedura di gara del 30 aprile 2019 (servizio dal 1 maggio al 20 maggio 2019);
3. rinnovo contrattuale del servizio dal 21 maggio al 9 giugno 2019;
4. procedura di gara del 10 giugno 2019 (servizio dal 10 giugno al 9 luglio 2019);
5. rinnovo contrattuale del servizio dal 10 luglio all'8 agosto 2019.

Dall'analisi degli atti la commissione ha rilevato che le n. 3 gare informali e i n. 2 rinnovi contrattuali svoltesi per affidare il servizio di gestione della Casa di Riposo sino agli inizi di agosto 2019 sono da ritenersi un espediente adottato ragionevolmente per non espletare una gara di importo pari ad € 140.000,00 come disposto dalla Giunta Municipale.

Infatti la commissione ritiene che gli affidamenti a favore degli operatori economici effettuati a seguito dell'espletamento delle citate procedure sono avvenuti innanzitutto in violazione dell'art. 35 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale come detto stabilisce che "*La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto ... non puo' essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee*" e, nel secondo periodo del medesimo articolo, che "*Un appalto non puo' essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino*"; dall'analisi degli atti non emergono ragioni oggettive volte a giustificare la scelta.

Inoltre anche in tali circostanze il Comune di Partinico nel non determinare il valore dell'appalto nell'importo massimo stimato ha effettuato i superiori affidamenti in violazione delle disposizioni di cui all' art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni il quale statuisce che "*Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tiene conto dell'importo massimo stimato ...*" nonchè dell'obbligo posto dall'art. 30 comma 2 del medesimo decreto legislativo ossia quello di non "*limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare*

indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi".

L'artificioso frazionamento del valore delle suddette procedure attraverso la determinazione del valore dell'appalto da parte del Comune di Partinico in modo difforme da quanto previsto dal legislatore ha altresì prodotto come vedremo di seguito ulteriori violazioni di legge sia in ordine all'individuazione del criterio di aggiudicazione sia in ordine all'obbligo di sottoporre gli operatori economici affidatari del servizio alle verifiche antimafia in quanto il Comune di Partinico per effetto del Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Palermo il 5 marzo 2019 aveva l'obbligo di acquisire le informative antimafia negli appalti pubblici di lavori servizi e forniture di importo superiore ad € 20.000,00.

Il Comune di Partinico inoltre nell'affidare i servizi attraverso le suddette procedure poste in essere nel citato periodo di tempo ha commesso ulteriori violazioni di legge che di seguito sono rappresentate.

- GARA DEL 12/04/2019: Servizio dal 16/04/2019 al 30/04/2019

Alla gara informale del 12.04.2019 il Comune di Partinico, tramite il "OMISSIS" invitava le medesime società invitate alla precedente gara, ossia:

Coop. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico.

L' importo contrattuale veniva determinato in € 11.714,10 di cui € 11.598,12 per servizi ed € 115,98 per spese di gestione, soggette a ribasso, oltre IVA.

Il criterio di aggiudicazione individuato era ancora quello del minor prezzo sulle spese di gestione.

Anche in questa procedura pervenivano unicamente le offerte presentate dalle società Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico (che offriva il ribasso del 1% sulle spese di gestione messe a base d'asta) e dalla Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico (che offriva il ribasso del 50%).

Il servizio veniva quindi aggiudicato alla Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico per un importo contrattuale di € 11.656,11 oltre IVA.

- GARA DEL 30/04/2019: Servizio dal 01/05/2019 al 20/05/2019

In data 29/04/2019 il "OMISSIS" invitava ad una ulteriore gara informale al fine di affidare il servizio dal 1.5.2020 al 20.5.2020 ancora le medesime società di cui alla precedente gara per l'importo contrattuale di € 17.570,18 oltre IVA (€ 17.397,18 per servizi ed € 173,00 per spese di gestione) e anche stavolta veniva individuato il criterio di aggiudicazione minor prezzo sulle spese di gestione.

Presentavano offerte esclusivamente le società Coop. Soc. "OMISSIS" e la Coop. Soc. "OMISSIS", formulando offerte con ribasso sulle spese di gestione rispettivamente del 100% e del 50%.

Il servizio veniva quindi affidato alla Coop. Soc. "OMISSIS" per un importo di € 17.397,18 oltre IVA.

✓ **PRIMO RINNOVO DEL SERVIZIO dal 21/05/2019 al 09/06/2019**

Il "OMISSIS" al fine di assicurare la prosecuzione del servizio con proprio atto dirigenziale rinnovava l'affidamento alla Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, che proseguiva nel rapporto contrattuale dal 21.5.2019 al 9.6.2019 per un importo pari a € 17.397,18 oltre IVA.

- GARA DEL 10/06/2019: Servizio dal 10/06/2019 al 09/07/2019

In data 07/06/2019 il Comune di Partinico invitava alla ennesima gara informale le seguenti società:

Coop. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico.

Si rileva come la "OMISSIS" sia stata invitata in luogo della società cooperativa "OMISSIS".

L'importo contrattuale previsto era di € 26.553,97 oltre IVA di cui € 26.291,06 per servizi ed € 262,91 per spese di gestione, sottoposte a ribasso.

Ancora una volta il criterio di aggiudicazione individuato era quello del minor prezzo sulle spese di gestione.

Pervenivano le offerte presentate dalle società Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico e dalla Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo che offrivano entrambi il ribasso del 100% sulle spese di gestione messe a base d'asta.

Ad esito di procedura di sorteggio il servizio veniva affidato alla Società Cooperativa "OMISSIS" di Palermo per l'importo di € 26.291,06 oltre IVA.

✓ **SECONDO RINNOVO DEL SERVIZIO dal 21/05/2019 al 09/06/2019**

In data 05/07/2019 (nota n. 12276 medesima data), il "OMISSIS" richiedeva alla Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo che accettava di garantire il servizio dal 10 luglio all'8 agosto 2019 alle medesime condizioni (sempre per un importo pari ad € 26.291,06 oltre IVA) stabilite nella gara del 10/06/2019 come detto aggiudicata alla stessa ad esito procedura del sorteggio.

Dall'analisi delle suddette procedure la commissione ha rilevato innanzitutto che il Comune di Partinico anziché individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come impone l'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016 individuava, erroneamente e in violazione di legge, quello del minor prezzo.

Il citato articolo obbliga infatti le stazioni appaltanti ad aggiudicare i contratti relativi ai servizi sociali esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo e non sulla base del prezzo più basso, criterio applicato dal Comune di Partinico tra l'altro sulle limitate spese di gestione.

A giustificazione della scelta fatta dal Comune di Partinico non è conducente richiamare quanto previsto nella parte conclusiva dell'art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016 che sottrae alla regola dell'osservanza del criterio dell'offerta pù vantaggiosa per aggiudicare gli appalti in materia di servizi sociali, le procedure di gara di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo decreto legislativo, in considerazione del fatto che, come sopra più diffusamente evidenziato, il Comune di Partinico ha determinato il valore dei

suddetti contratti in violazione di legge ivi compresa la previsione dell'articolo 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni nella parte in cui dispone che ai fini del calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture si deve tenere conto del valore di eventuali rinnovi previsti nei documenti di gara.
In ordine alle gare informali del 12 aprile 2019 e del 30 aprile 2019 la commissione ha rilevato, inoltre, che in violazione del principio di rotazione ad esse è stato invitato l'aggiudicatario della precedente gara informale; tra l'altro dagli atti analizzati non emerge la motivazione a sostegno della scelta.
Sotto questo aspetto si rappresenta che l'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonchè' del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti".
Relativamente ai rinnovi contrattuali del servizio periodo maggio giugno 2019 e poi luglio agosto 2019 si evidenzia che le determine dirigenziali sono state adottate dal "OMISSIS" rispettivamente il 29 luglio 2019 e l'8 agosto 2019 ossia dopo la scadenza del servizio.

- L'INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI PASTI CALDI

Come detto la Giunta Municipale per assicurare la discontinuità rispetto al passato nel modello di gestione della Casa di riposo, con delibera n. 45 del 12/04/2019, decideva di attivare una gestione totalmente diretta del servizio con utilizzo di personale interno e con esternalizzazione del servizio mensa, da attuare tramite acquisizione della fornitura di pasti caldi.
Sotto quest'ultimo profilo in particolare, la Giunta Municipale con la detta deliberazione tagliava dall'ipotesi progettuale predisposta dall'ufficio competente per l'erogazione del servizio da un lato il costo delle risorse umane non più necessarie, ad esempio cuoco e aiuto cuoco il cui costo annuo, secondo l'analisi fatta dal "OMISSIS" e allegata alla citata deliberazione di Giunta Municipale incideva per € 61.000,00 circa, dall'altro il costo delle forniture di generi alimentari necessarie per garantire il vitto agli utenti, il cui costo annuo

incideva per € 88.000,00 circa, ed assegnava al Responsabile del Settore competente la somma complessiva di € 50.000,00 oltre IVA affinché indicesse una procedura di gara aperta per l'individuazione del contraente che fornisse all'Ente i pasti caldi da destinare agli utenti.

Il Responsabile del Settore quindi per effetto di tale decisione indiceva apposita procedura aperta con determinazione n 496 del 20 maggio 2019 per la fornitura di pasti caldi ponendo a base di gara la somma complessiva di € 53.820,00 IVA compresa.

A seguito dell'indizione della gara tramite procedura telematica, si è rilevato essere pervenuta al Comune di Partinico un'offerta formulata da una sola ditta.

Nel frattempo, in data 23/05/2019, il Sindaco del Comune di Partinico Maurizio DE LUCA decadeva dalla carica a seguito delle dimissioni rassegnate e conseguentemente il successivo 18/06/2019 veniva nominato quale Commissario straordinario dell'Ente.

Il Comune di Partinico anziché procedere all'espletamento della procedura di gara e all'analisi dell'offerta ricevuta, disponeva l'interruzione della procedura di gara già indetta avente ad oggetto la fornitura di pasti caldi.

Tale scelta ha determinato il protrarsi della necessità per il Comune di Partinico di avvalersi delle figure del cuoco e dell'aiuto cuoco nonché delle forniture di generi alimentari per assicurare il funzionamento della Casa di Riposo con conseguente accrescimento degli oneri finanziari per l'Ente che la Giunta municipale presieduta da De Luca voleva ridurre.

- **GARA DELL' 8 AGOSTO 2019; Servizio dal 9 agosto al 31 dicembre 2019**

In data 08/08/2019, il Commissario ARENA, esercitando i poteri della Giunta Municipale, ribadiva (con atto n. 73 di pari data) l'indirizzo di affidare tramite concessione a terzi la gestione della casa di riposo comunale Canonico Cataldo, onerando il "OMISSIS" di predisporre la proposta da sottoporre al Consiglio Comunale e sempre nel corso della

medesima seduta, al fine di garantire il servizio sino al successivo 31/12/2019 in attesa del perfezionamento delle procedure finalizzate all'individuazione del concessionario, il Commissario assegnava l'ulteriore somma di 127.000,00 euro.

Il "OMISSIS" quindi espletava una ulteriore procedura negoziata per l'affidamento del servizio invitando le seguenti società:

Coop. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc "OMISSIS" di Palermo, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico,Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico.

L'importo contrattuale veniva determinato di € 124.379,47 di cui € 123.147,99 per servizi ed € 1231,48 per spese di gestione, soggette a ribasso .

Anche in tale procedura veniva individuato il criterio di aggiudicazione nel minor prezzo da praticare sulle spese di gestione.

Pervenivano al Comune di Partinico le offerte della Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, della Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, della Coop. Soc "OMISSIS" di Palermo, della Coop. Soc. "OMISSIS" di Partinico, che erano state invitate alla gara, nonché le offerte della Coop. Soc. "OMISSIS" di Bagheria, della Coop. Soc. "OMISSIS" di Palermo e della Coop. Soc. "OMISSIS" di Termini Imerese, queste ultime non invitate.

Le citate società presentavano tutte offerte contenenti un ribasso del 100 % sull'importo posto a basa di gara pari al valore come detto delle spese di gestione e pertanto il Comune di Partinico affidava la gestione del servizio individuando l'operatore economico tramite sorteggio.

Il servizio veniva quindi affidato alla società estratta ossia Coop. Soc "OMISSIS" di Bagheria (Pa).

Si rileva pertanto come il Comune di Partinico applicando anche a questa procedura in violazione di legge (art. 95 comma 3 lettera a) del D.Lgs 50/2016) il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ha consentito l'affidamento di un servizio sociale di importo rilevante attraverso una valutazione meramente quantitativo- economica sul ridotte spese di gestione e non sulla base di una valutazione che tenesse conto oltre che del dato economico, anche di quello tecnico e qualitativo, che avrebbe offerto maggiori garanzie

sia in ordine alla qualità del servizio da rendere sia *in ordine alla serietà e al*la trasparenza dell'offerta economica nelle sue varie componenti.

Anche in questa procedura la Commissione di gara ha rilevato la violazione del principio di rotazione avendo il Comune di Partinico anche in questo caso invitato, senza alcuna valida motivazione, l'aggiudicatario della precedente procedura non concorrenziale in violazione delle previsioni di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

La Commissione d'accesso ha, anche in questo caso, rilevato, in ordine all'aspetto della composizione della Commissione di gara che, avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti dell'Ente, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi della citata normativa regionale ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto l'applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ha determinato anche l'elusione da parte del Comune di Partinico dell'applicazione delle sopradette norme regionali che attribuiscono la competenza alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ad una Commissione giudicatrice esterna composta come detto ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017.

Si è rilevato altresì che tutti gli affidamenti del servizio avvenuti a far data dal 1 marzo 2019 a seguito dell'espletamento delle gare informali o per effetto dei rinnovi contrattuali a firma "OMISSIS" sono stati adottati in violazione delle superiori previsioni normative del D.Lgs. 50/2016 (art. 32 del D.Lgs 50/2016) che imponevano al Comune di Partinico prima di

procedere all'aggiudicazione del servizio di accertare il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti per potere contrarre con la pubblica amministrazione.
Dall'analisi degli atti non risulta che tali adempimenti siano stati curati completamente.
Ed inoltre dall'analisi degli atti si rileva che tutti gli impegni di spesa relativi ai suddetti affidamenti sono stati assunti successivamente alla scadenza del servizio e cio in violazione dell'art. 191 comma 1 del del D.Lgs. 267/2000.
E in particolare come si rileva dagli atti prodotti dalla Segreteria Generale:
procedura di affidamento in esecuzione della delibera di Giunta municipale n. 18 del 26 febbraio 2019 (servizio dal 1 marzo al 15 aprile 2019) la determinazione di aggiudicazione definitiva con assunzione dell'impegno di spesa viene adottata soltanto il 17 aprile 2019 ossia dopo la scadenza del servizio;
procedura di affidamento del 12 aprile 2019 (servizio dal 16 aprile al 30 aprile 2019) la determinazione di aggiudicazione definitiva con assunzione dell'impegno di spesa viene adottata soltanto il 25 luglio 2019 ossia dopo la scadenza del servizio;
procedura di affidamento del 30 aprile 2019 (servizio dal 1 maggio al 20 maggio 2019) la determinazione di aggiudicazione definitiva con assunzione dell'impegno di spesa viene adottata soltanto il 25 luglio 2019 ossia dopo la scadenza del servizio;
procedura di affidamento del 10 giugno 2019 (servizio dal 10 giugno al 9 luglio 2019) la determinazione di aggiudicazione definitiva con assunzione dell'impegno di spesa viene adottata soltanto il 29 luglio 2019 ossia dopo la scadenza del servizio;
procedura di affidamento dell'8 agosto 2019 (servizio sino al 31 dicembre 2019) la determinazione di aggiudicazione definitiva con assunzione dell'impegno di spesa viene adottata soltanto il 5 dicembre 2019, ossia soltanto a pochi giorni dalla cessazione del servizio.
Anche in questo caso la violazione delle previsioni di cui all'articolo 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha determinato che le liquidazioni disposte dal Comune di Partinico, con determine dirigenziali a firma "OMISSIS" ai diversi operatori economici affidatari dei servizi per il pagamento delle spettanze per il servizio svolto è avvenuto in violazione delle previsioni di cui dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce in questi casi la

competenza al Consiglio comunale, previa adozione da parte di quest'ultimo organo di apposita deliberazione di riconoscimento del debito , nei limiti, dice il legislatore al comma 1 lettera e) del medesimo articolo " degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente".

2.1.2 RESPONSABILE COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE.

La commissione d'accesso ha rilevato che le procedure per l'affidamento dei servizi inerenti la gestione della casa di riposo comunale hanno formato oggetto di una specifica verifica ispettiva disposta dal Segretario Generale del Comune di Partinico nell'agosto del 2019 a conclusione della quale si è richiesto al dirigente comunale competente di agire in autotutela al fine di ripristinare la legalità dell'azione amministrativa. Inoltre, lo stesso Segretario ha attivato un procedimento disciplinare a carico di due funzionari comunali, "OMISSIS" ("omissis") e "OMISSIS" ("omissis").

Dell'esito dell'attività ispettiva sono stati informati la competente Autorità giudiziaria, la Procura regionale della Corte dei Conti e l'ANAC.

Orbene, dall'esame complessivo degli atti, appare di tutta evidenza che la responsabilità conseguente alla distorta applicazione delle procedure di affidamento non è da attribuire esclusivamente agli uffici comunali che le hanno gestite, in quanto tali condotte sono state favorite o comunque agevolate dalla volontà ostruzionistica del Consiglio comunale il quale per ben tre volte e senza alcuna motivazione tecnica a supporto ha ritenuto di bocciare la proposta avanzata dalla Giunta Municipale finalizzata a esternalizzare la gestione della Casa di riposo mediante l'affidamento in concessione.

La responsabilità diretta del Consiglio comunale di Partinico sulla non corretta gestione del servizio in questione si ricava dalla circostanza che in violazione del principio legislativamente previsto di separazione tra attività politica e attività gestionale si è ingerito nella gestione ordinaria della Casa di riposo comunale cercando di condizionare le scelte del Responsabile del Settore, ad esempio, in materia di utilizzo delle risorse umane interne, alla stregua di quanto sarà successivamente approfondito.

Al fine di comprendere meglio come si sono sviluppati i fatti occorre premettere che nell'ottobre del 2018, il Comune di Partinico ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente

ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Per effetto della dichiarazione di dissesto il Comune di Partinico ha assunto l'obbligo normativamente previsto di adottare una serie di provvedimenti di carattere amministrativo contabile al fine di incrementare le entrate comunali e ridurre al contempo, anche drasticamente, le spese soprattutto per i servizi non obbligatori per legge, come quello in questione.

Conformemente a tali previsioni di legge la Giunta Municipale del Comune di Partinico, al fine di ridurre una spesa del bilancio comunale e, al contempo, riuscire a garantire ugualmente il servizio agli anziani ospiti della Casa di Riposo, decideva per prima volta con deliberazione n.151 del 24.10.2018 di affidarlo in concessione a terzi operatori economici da individuare mediante procedura aperta e dietro il pagamento di un corrispettivo quale canone concessorio.

In tal modo il Comune di Partinico avrebbe conseguito la duplice utilità di assicurare un servizio essenziale agli anziani , non gravando più il bilancio comunale di una spesa pari complessivamente a circa € 350.000,00 annui oltre IVA, che, alla luce della dichiarazione di dissesto, non era più sostenibile per le casse comunali, e di incrementare al contempo le entrate comunali in una misura pari al canone concessorio dovuto dal terzo concessionario.

Tuttavia nonostante la decisione della Giunta municipale fosse la più logica da assumere e l'unica conforme alle norme e all'interesso pubblico il Consiglio comunale, organo competente per legge a deliberare l'affidamento in concessione del servizio ai sensi dell'articolo 32 comma 2 lettera f) della legge regionale n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni, bocciava la citata proposta dapprima nel Dicembre 2019 e poi successivamente, a seguito della riproposizione da parte della Giunta municipale per altre due volte.

In particolare, al fine di comprendere le ragioni sottese alla proposta della Giunta, si rappresenta quanto manifestato dal suddetto organo con la seconda deliberazione del febbraio 2019, atto con cui veniva appunto reiterata la manifestazione della volontà di

affidare a terzi la gestione della Casa di riposo comunale Canonico Cataldo, tenuto conto dello stato di dissesto in cui versava l'Ente.

In particolare, la Giunta Municipale motivava la scelta evidenziando che:

"l'Amministrazione, al fine di evitare la chiusura della struttura e di assicurare la continuità del funzionamento della stessa in favore degli anziani ospiti della casa di riposo, è dell'intendimento di affidare in concessione a terzi la gestione della Casa di riposo a mezzo di procedura aperta, fissando all'uopo un canone concessorio annuo, appositamente determinato dagli uffici, secondo le norme interne che l'ente concessionario dovrà versare a questo Comune e per la durata di tre anni, rinnovabili per pari periodo con l'impegno, inoltre, di applicare la clausola di assunzione degli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente (art. 31 del C.C. N.L.) ;

nelle more dell'attivazione delle relative procedure amministrative, che richiedono tempi tecnici non brevi, devono essere adottate le specifiche attività gestionali finalizzate a garantire le prestazioni a favore degli utenti senza soluzione di continuità".

Con la medesima deliberazione di cui si è sopra riportato l'estratto, la Giunta Municipale dava mandato al dirigente competente, nelle more dell'espletamento delle procedure per il perfezionamento della concessione, di:

- "*adottare le specifiche attività gestionali finalizzate a garantire le prestazioni a favore degli utenti senza soluzione di continuità fino alla conclusione della procedura per la concessione a terzi della Casa di Riposo, nella piena applicazione e verifiche di cui alle vigenti disposizioni di legge "antimafia*";
- "*trasmettere il provvedimento al Consiglio Comunale per le determinazioni conclusive in ordine alla concessione a terzi della gestione della Casa di Riposo comunale Canonico Cataldo*".

Dall'analisi degli atti si rileva come la scelta del Consiglio comunale di respingere sistematicamente e in modo reiterato le proposte di esternalizzazione della gestione della Casa di riposo avanzate dalla Giunta Municipale non trova fondamento in ragioni di carattere tecnico (ne poteva averle), determinando di fatto il mantenimento dello *status quo*.

Infatti la mancata approvazione da parte del Consiglio comunale della proposta di concessione formulata dalla Giunta municipale ha avuto come conseguenza diretta e immediata dapprima quella di proseguire il rapporto con la "OMISSIS" per ulteriori quattro mesi (periodo ottobre 2018 - febbraio 2019) e successivamente quella di assicurare il mantenimento di quelle modalità gestionali che nel tempo hanno consentito a operatori economici privati (principalmente come detto alla "OMISSIS") di acquisire ingenti commesse.

Inoltre la decisione del Consiglio comunale di non privatizzare il servizio ha consentito ai consiglieri comunali di potere continuare ad interferire nella gestione quotidiana dello stesso, per finalità politico elettorali, anche attraverso il condizionamento delle scelte di competenza della struttura amministrativa, possibilità che sarebbe venuta meno nel momento in cui il servizio fosse stato privatizzato.

Per meglio comprendere quest' ultimo aspetto si illustra di seguito la vicenda avvenuta nel mese di Luglio 2019 che ha visto come protagonisti l'allora "OMISSIS" e taluni consiglieri comunali.

In particolare, dalla lettura di una missiva datata 11 luglio 2019 ", indirizzata dal "OMISSIS" al "OMISSIS", la commissione ha rilevato che in data 9 luglio 2019 il "OMISSIS" indiceva una riunione presso il suo Ufficio per discutere "della problematica della gestione della Casa di riposo" riunione alla quale partecipavano, oltre allo stesso "OMISSIS" e alle dipendenti "OMISSIS" e "OMISSIS", due consiglieri comunali "OMISSIS" e "OMISSIS" e la stessa "OMISSIS".

Sempre dalla stessa missiva si desume che l'oggetto della riunione verteva su questioni relative alla gestione ordinaria delle risorse umane comunali assegnate a prestare opera presso la Casa di riposo, ossia su questioni attinenti materie rientranti nella esclusiva competenza della dirigenza comunale, e non dei consiglieri comunali o del Consiglio stesso, a cui l'ordinamento attribuisce esclusivamente compiti di programmazione e di indirizzo politico e non gestionali.

E' evidente quindi la assoluta irritualità della riunione indetta dal Presidente del Consiglio comunale.

Il "OMISSIS" nella citata nota denunciava inoltre disservizi e irregolarità di tipo clientelare a favore di dipendenti comunali, facendo emergere un clima di pressione esistente presso il Comune di Partinico esercitato dalla politica che rendeva impossibile alla dirigenza comunale assicurare i servizi comunali, tra cui la gestione della Casa di riposo.

Il "OMISSIS" in particolare affermava che né lui né gli altri dirigenti comunali erano nelle condizioni di assicurare i servizi poiché era impossibile trovare risorse umane da destinare ad essi "*in quanto…….. parenti di politici e pertanto intoccabili*".

In un passaggio successivo della nota il "OMISSIS" ribadiva il concetto evidenziando che "*il dipendente si mette in malattia per creare disagi o difficoltà all'Ente con l'appoggio di parenti politici….e concludeva la stessa significando relativamente al personale di categoria A che questo ha svolto funzioni di concetto da decine di anni "sfruttando anche le protezioni politiche o parentele influenti*".

Oltre alla responsabilità diretta derivante dalla decisione di non approvare, in difetto di motivazione, la scelta della Giunta Municipale di esternalizzare il servizio, il Consiglio comunale di Partinico certamente ha anche la responsabilità di avere determinato all'interno dell'Ente un clima di assoluta incertezza in ordine agli indirizzi da attuare circa le modalità di gestione di un importante appalto (anche per l'importo complessivo annuo di esso) dell'Ente, clima che ha impedito (o almeno contribuito a impedire) alle strutture amministrative deputate a porre in essere attività di gestione di assumere in modo sereno le decisioni di competenza.

Tale considerazione trova fondamento anche nelle dichiarazioni in tal senso rese dal "OMISSIS" e contenute nelle sue memorie difensive indirizzate all'Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Partinico nell'ambito del procedimento aperto nei suoi confronti per le modalità attraverso le quali aveva affidato i servizi attinenti la gestione della Casa di riposo.

Il Consiglio comunale di Partinico ha approvato la proposta avanzata dall'organo esecutivo di affidare in concessione il servizio soltanto in data 20 gennaio 2020, ossia tre giorni dopo l'insediamento presso il Comune di Partinico di la commissione.

Ritornando alle procedure poste in essere dal Comune di Partinico per affidare la gestione del servizio con decorrenza 1 marzo 2019, analizzati gli atti la commissione ha rilevato che la Giunta Municipale, dopo avere con deliberazione n. 9 del 18 febbraio 2019 sottoposto per la seconda volta al Consiglio comunale la decisione di affidare in concessione a terzi operatori economici la gestione della Casa di Riposo Canonico Cataldo, con deliberazione n. 19 del 26/02/2019 assegnava le risorse necessarie (pari ad € 53.704,41 di cui € 41.924,09 per servizi e € 11.780,32 per acquisto beni) al "OMISSIS" nelle more della conclusione delle procedure di esternalizzazione del servizio.

2.1.3 LE OMESSE VERIFICHE ANTIMAFIA SULLE DITTE AGGIUDICATARIE DEI SERVIZI INERENTI LA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO C. CATALDO

Dall'analisi degli atti relativi alle procedure di gara espletate in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 45 del 12 aprile 2019 e ai relativi rinnovi, nonchè della delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta municipale n. 74 dell'8 agosto 2019, l'attività ispettiva ha rilevato che il Comune di Partinico non ha sottoposto alle necessarie verifiche antimafia, come imposto dal Protocollo di Legalità stipulato con la Prefettura di Palermo in data 5 marzo 2019, tutti i soggetti aggiudicatari i quali avendo beneficiato di forniture di importo superiore ad € 20.000,00 dovevano essere sottoposti alla preventiva acquisizione delle informative antimafia.

In particolare il Comune di Partinico avrebbe dovuto sottoporre alle verifiche antimafia, in quanto beneficiarie di affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00: la Coop Soc. "OMISSIS" (procedura di gara del 10 giugno 2019 e relativo rinnovo), la Coop Soc. "OMISSIS" di BAGHERIA (procedura di gara dell'8 agosto 2019), nonchè la Coop Soc. "OMISSIS" di PARTINICO (procedura di gara del 30 aprile 2019 e relativo rinnovo) in quanto il valore dell'appalto seppur sotto € 20.000,00 doveva essere calcolato tenendo in considerazione la facoltà di rinnovo per il medesimo importo prevista secondo quanto disposto dall'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016.

La Commissione ha riscontrato che tali richieste sono state inoltrate alla Prefettura soltanto in data successiva alla conclusione dei servizi, o in ritardo rispetto ai termini di legge e ciò solo a seguito di apposita sollecitazione da parte del Segretario Generale del Comune di Partinico il quale rilevava l'omessa verifica a seguito di richiesta di chiarimenti agli uffici avvenuta con nota n. 14068 del 9 agosto 2019.

Per completezza di analisi si rappresenta che il Comune di Partinico, a conclusione del rapporto contrattuale sorto per effetto dell'espletamento della procedura negoziata dell'8 agosto 2019, ha affidato il servizio alla Soc. Coop. "OMISSIS" per mesi uno, successivamente rinnovati per un altro mese, a seguito di una ulteriore gara informale espletata a dicembre.

Si evidenzia che tale scelta si è resa necessaria per effetto dell'ennesima mancata approvazione della proposta di esternalizzazione della gestione della Casa di riposo da parte del Consiglio comunale, anche in questo caso senza alcuna motivazione di ordine tecnico.

2.1.4 L'ANALISI DELLE PROCEDURE DI GARA PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

Dall'analisi degli atti effettuata dalla Commissione d'accesso è emersa una posizione di monopolio assunta dalla ditta "OMISSIS di CORLEONE (PA) nella erogazione delle forniture di generi alimentari, nell'ambito della gestione della Casa di riposo comunale Canonico Cataldo, forniture, come vedremo, affidate dal Comune di Partinico, anche in questo caso, a seguito di procedute viziate da plurime e reiterate violazioni di legge.

Come già evidenziato il titolare della citata ditta è "OMISSIS", legato da rapporti parentali con esponenti di spicco di *Cosa nostra* corleonese quali i fratelli GRIZZAFFI e GARIFFO Carmelo, nipoti rispettivamente di Salvatore RIINA e Bernardo PROVENZANO.

Relativamente alla fornitura di generi alimentari da destinare al vitto degli anziani ospiti della Casa di riposo, come detto, questa è stata assicurata dal 1 gennaio 2017 e sino al 31

dicembre 2018 dalla ditta "OMISSIS" con sede legale a Corleone via "Omissis" la quale ha beneficiato di una serie di affidamenti, la maggior parte dei quali posti in essere in violazione di legge (e di cui poi si dirà), dall'importo complessivo nel biennio 2017 2018 di oltre € 120.000,00 oltre IVA.

Dall'analisi degli atti emerge infatti che negli anni 2017 e 2018 il Comune di Partinico al fine di assicurare il vitto agli anziani utenti della Casa di riposo acquistava dalla "OMISSIS" derrate alimentari di vario genere(carne, pane, frutta e verdura, altri generi alimentari), previa frammentazione sistemica della fornitura e attraverso l'espletamento, in un ristretto arco temporale di plurime procedure di gara, principalmente, informali (indette contestualmente e aventi ad oggetto le suddette singole tipologie di beni) e di affidamenti diretti.

Per effetto di tale attività la fornitura della carne, del pane, della frutta e verdura e altri generi alimentari da destinare alla Casa di riposo è stata di fatto erogata in regime di monopolio fino al 31 dicembre 2018 dalla ditta "OMISSIS"

Il citato regime di monopolio assunto dal "OMISSIS" nell'erogazione di forniture di derrate alimentari per la Casa di riposo è cessato solo dopo due anni di ininterrotti affidamenti, ossia il 31.12.2018 allorquando il Segretario Generale dell'Ente disponeva agli uffici comunali competenti di non rinnovare le forniture alla ditta "OMISSIS", stabilendo nel contempo di procedere, previa indagine di mercato e garantendo la concorrenza ad acquisire direttamente in qualità di ente amministrativo – e senza intermediari sul territorio (servizio svolto dalla "OMISSIS") – i generi alimentari nei supermercati del territorio comunale.

Tale scelta ha ridotto il costo sopportato dal Comune di Partinico per l'acquisto delle suddette derrate alimentari di almeno il 30%.

Dall'analisi degli atti la commissione ha rilevato che anche le procedure gestite dal Comune di Partinico e finalizzate all'acquisizione di derrate alimentari pe la Casa di riposo comunale sono state poste in essere in violazione dei principi e delle norme di legge previste nel D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, ferme restando le considerazioni sopra fatte in ordine alla necessità di indire una unica procedura di gara per l'affidamento di tutti i servizi volti a garantire il funzionamento della Casa di riposo comunale, si è rilevato che anche relativamente alle forniture di generi alimentari acquisite nell'anno 2017 e nell'anno 2018 per la Casa di riposo, il Comune di Partinico, anziché indire una unica procedura di gara aperta avente ad oggetto la fornitura di tutte le tipologie di beni necessari (carne, pane, frutta e verdura, altri generi alimentari) e di durata non inferiore ai tre anni (essendo tale la previsione nei documenti di programmazione economica dell'Ente anno 2016) o comunque della medesima durata dell'appalto principale, contestualmente indetto, avente ad oggetto la gestione del servizio della Casa di riposo attraverso la fornitura di risorse umane esterne (essendo la fornitura dei generi alimentari a questa strettamente connessa per assicurare nella sua pienezza l'erogazione del servizio agli utenti) ricorreva a plurime procedure informali e ad affidamenti diretti per aggiudicare le diverse forniture per brevissimi periodi di tempo (da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi).

Il Comune di Partinico, inoltre, frazionando il valore delle forniture e prevedendo quali importi a base d'asta somme esigue rendeva scarsamente appetibili le stesse, dissuadendo la partecipazione alle procedure indette anche degli operatori economici presenti nell'ambito territoriale di riferimento, i quali hanno ritenuto di non presentare offerta nonostante l'invito a due procedure che poi hanno visto come unico partecipante (e aggiudicatario) "OMISSIS" di CORLEONE.

Al riguardo si rappresenta che l'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 statuisce che "Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi".

La commissione rileva quindi che anche per tali forniture tutte le procedure di gara espletate nel periodo 2017 – 2018, non avendo determinato il Comune di Partinico il valore dell'appalto nell'importo massimo stimato, sono state espletate in violazione delle disposizioni di cui all' art.35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e

integrazioni il quale statuisce che "Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture tiene conto dell'importo massimo stimato" e ciò anche a tutela del divieto di illecito frazionamento del contratto.

Sotto quest'ultimo aspetto il Comune di Partinico aveva infatti anche in questo caso l'obbligo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 di non "limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi".

Inoltre la commissione ha rilevato ulteriori vizi di legittimità che hanno inficiato le medesime procedure e che sono di seguito evidenziate attraverso l'analisi dei singoli affidamenti.

- GLI AFFIDAMENTI ANNO 2017

Per acquisire le suddette forniture, nell'anno 2017, il Comune di Partinico anziché indire come detto una unica procedura per l'acquisizione di tutte le forniture di derrate alimentari occorrenti per assicurare il vitto agli anziani, bandiva contestualmente quattro distinte procedure aperte aventi ad oggetto rispettivamente la fornitura di generi alimentari, carne, pane, frutta e verdura) frazionando quindi il valore del contratto.

Le quattro procedure venivano rese pubbliche esclusivamente mediante pubblicazione degli avvisi sul sito istituzionale del Comune di Partinico.

I modesti importi posti a base di gara e la non adeguata pubblicità data ai bandi di gara hanno impedito quindi la massima partecipazione alle citate gare.

Infatti a due delle gare partecipavano solo due concorrenti e alle altre due non partecipava nessuno e pertanto venivano dichiarate deserte.

In ogni caso il Comune di Partinico affidava tutte le forniture alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE per un importo complessivo pari a oltre € 60.000,00 oltre IVA.

- LA FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI

Il Comune di Partinico nell'anno 2017 affidava la fornitura di generali alimentari alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE individuata a seguito di espletamento di procedura aperta indetta nel mese di Dicembre 2016 ed espletata in data 9.1.2017 con importo a base d'asta di € 36.000,00 oltre IVA.

Alla citata procedura partecipava oltre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE e la ditta "OMISSIS" di PARTINICO.

La ditta "OMISSIS" di PARTINICO offriva un ribasso dello 0,01 % sull'importo a base di gara.

La ditta "OMISSIS" si aggiudicava la fornitura offrendo un ribasso del 10,17 % e quindi per l'importo complessivo di € 32.338,80 oltre IVA.

Con determinazione n. 79 del 23.1.2017 la fornitura veniva aggiudicata in via definitiva e veniva assunto il relativo impegno di spesa.

- LA FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA

Contestualmente all'espletamento della suddetta procedura il Comune di Partinico affidava anche la fornitura di frutta e verdura sempre alla ditta "OMISSIS" individuata attraverso una procedura aperta indetta nel mese di Dicembre 2016 ed espletata sempre in data 9.1.2017 con importo a base d'asta di € 13.997,40 IVA compresa.

Alla citata procedura partecipava oltre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE e la ditta "OMISSIS" di PARTINICO.

La ditta "OMISSIS" di PARTINICO offriva un ribasso dello 0,01 % sull'importo a base di gara.

La ditta "OMISSIS" di CORLEONE si aggiudicava la fornitura offrendo un ribasso del 6,17 % e quindi per l'importo complessivo di € 13.115,18 IVA compresa.

Con determinazione n. 78 del 23.1.2017 la fornitura veniva aggiudicata in via definitiva e veniva assunto il relativo impegno di spesa.

• LA FORNITURA DI CARNE E LA FORNITURA DI PANE

Il Comune di Partinico sempre nel mese di Dicembre 2016 indiceva altre due procedure aperte aventi ad oggetto una la fornitura di carne, con importo a base d'asta di € 13.000,00 IVA esclusa, l'altra la fornitura di pane, per l'importo complessivo di 3.843,12 IVA esclusa Alle due procedure espletate entrambe in data 9.1.2017 non partecipava alcuna ditta.

Il Comune di Partinico con determinazioni del 11.1.2017 a firma "OMISSIS" affidava direttamente in entrambi i casi le forniture alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE, quella di carne per l'importo complessivo di € 13.000,00 IVA esclusa, quella di pane per un importo di € 3.804,69 IVA esclusa, avendo in questo caso la ditta "OMISSIS" praticato uno sconto dell' 1% sull'importo a base d'asta.

- AFFIDAMENTI ANNO 2018

Nell'anno 2018 il Comune di Partinico riaffidava nuovamente tutte e quattro le suddette forniture sempre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE principalmente attraverso affidamenti diretti o con procedure non concorrenziali consentendo così alla citata ditta di continuare a fornire i citati generi alimentari in regime di esclusiva presso la Casa di riposo per un importo complessivo anche per l'anno 2018 pari a oltre € 60.000,00 oltre IVA.

Gli affidamenti relativi alle forniture di pane e carne (in ordine alla fornitura di generi alimentari e alla fornitura di frutta e verdura il Comune di Partinico riaffidava le citate forniture sempre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni indicata nei documenti delle gare espletate nell'anno 2017 per un importo di € 13.115,18 IVA compresa per la frutta e verdura e di di € 32.338,80 oltre IVA per altri generi alimentari) sono caratterizzati dalla comune violazione di norme poste dal D.Lgs. 50/2016 a tutela della concorrenza nonché delle norme di carattere contabile previste dal D.Lgs. 267/2000 che verranno analizzate nel dettaglio per singolo affidamento.

• LA FORNITURA DI CARNE

Per quanto riguarda la fornitura della carne presso la Casa di riposo anche nel mese di Gennaio 2018 il Comune di Partinico, come aveva fatto per l'intero anno 2017, ha affidato la stessa nuovamente e in modo diretto alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE attraverso la determinazione n. 1595 del 29.12.2017 a firma "OMISSIS":

L'importo della fornitura per il mese di Gennaio è stato pari ad € 1.000,00 IVA compresa.

Tuttavia sebbene la fornitura fosse stata affidata per mesi uno dall'analisi degli atti emerge come il Comune di Partinico, in assenza di provvedimento amministrativo di individuazione del contraente nonché di assunzione dell'impegno di spesa, continuava ad acquisire dalla ditta medesima la fornitura della carne non solo per il mese di gennaio ma anche per i mesi di febbraio e marzo 2018.

Tali affidamenti sono avvenuti pertanto non solo in mancanza di formale provvedimento amministrativo attraverso il quale la stazione appaltante individuava l'aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ma anche in violazione dell'articolo 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 il quale come detto dispone che "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5".

L'adozione postuma degli atti di impegno da parte del Comune di Partinico, ossia la determinazione dirigenziale n. 587 del 7.5.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" adottata oltre tre mesi dopo l'acquisizione della fornitura medesima, finalizzata all'individuazione delle somme per garantire la copertura finanziaria all'affidamento nei primi tre mesi dell'anno 2018 non solo non ha posto rimedio alle citate violazioni di norme contabili ma anzi le ha reiterate.

La violazione delle previsioni di cui all'articolo 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ha determinato altresì che le liquidazioni disposte dal Comune di Partinico, con la medesima determina n. 587 del 7.5.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" per il pagamento delle spettanze per la fornitura effettuata dalla ditta "OMISSIS" è avvenuto in violazione delle previsioni di cui dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce in questi casi la competenza al Consiglio comunale, previa adozione da parte di quest'ultimo organo di

apposita deliberazione di riconoscimento del debito , nei limiti, dice il legislatore al comma 1 lettera e) del medesimo articolo " degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente".

Anche nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Giugno 2018 la fornitura di carne è stata erogata dalla ditta "OMISSIS" risultando la stessa aggiudicataria di una procedura negoziata senza bando con importo a base d'asta € 3.400,00 oltre IVA avendo offerto il ribasso dello 0,117 % e quindi per un importo di 3.396,00 oltre IVA.

Dall'analisi degli atti si rileva come il Comune di Partinico in riferimento a tale procedura negoziata abbia invitato a presentare offerta n. 5 macellerie locali venditori al dettaglio oltre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE non esercitante vendita al dettaglio ma vendita all'ingrosso la quale è stata l'unica a presentare l'offerta.

Si evidenzia ancora come l'importo posto a base di gara (€ 1.133,33 oltre IVA mensili) è stato aumentato dal Comune di Partinico rispetto all'importo sopportato per l'acquisizione della fornitura nel periodo precedente (€ 1.000,00 IVA compresa mensili) , senza che agli atti si individuano le motivazioni a supporto della scelta.

A conclusione del precedente rapporto il Comune di Partinico prima con determinazione n. 786 del 26.6.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" affidava direttamente la fornitura di carne alla ditta "OMISSIS" per il periodo 1.7.2018 – 30.9.2018 per un importo di € 3.396,00 oltre IVA ex articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e poi nuovamente tramite affidamento diretto senza gara con determinazione n.1040 del 20.9.2018 a firma "OMISSIS" dal 1.10.2018 al 31.12.2018 per l'importo di € 3400,00 oltre IVA.

Si evidenzia che le determinazioni n. 1595 del 29.12.2017 e n.1040 del 20.9.2018 sono state adottate in violazione del principio di rotazione di cui al sopra citato art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che imponevano al Comune di Partinico si ribadisce di non affidare direttamente la fornitura ai contraenti uscenti aggiudicatari di procedure di carattere non concorrenziale o di adeguatamente motivare l'affidamento, e non risulta agli atti alcuna motivazione volta a sorreggere la scelta di affidare direttamente "OMISSIS" di CORLEONE la fornitura in questione.

Anche in violazione del medesimo principio è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata che poi ha condotto all'affidamento della fornitura alla ditta "OMISSIS" per il periodo Aprile Giugno 2018 in quanto la stessa ditta essendo affidataria dii precedente fornitura con procedura non concorrenziale non poteva essere invitata, in assenza di adeguata motivazione (che non v'è agli atti) alla procedura in questione.

• LA FORNITURA DI PANE

Cosi come per la carne anche per la fornitura di pane il Comune di Partinico analogamente a quanto fatto per l'intero anno 2017, ha affidato la stessa fornitura nuovamente in modo diretto alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE attraverso la determinazione n. 1594 del 29.12.2017 a firma "OMISSIS".

L'importo della fornitura è stato pari per il mese di Gennaio ad € 330,00 IVA compresa.

Anche in questo caso sebbene la fornitura fosse stata affidata per mesi uno dall'analisi degli atti emerge come il Comune di Partinico, in assenza di provvedimento amministrativo di individuazione del contraente nonché di assunzione dell'impegno di spesa, continuava ad acquisire dalla ditta medesima la fornitura del pane la carne non solo per il mese di gennaio ma anche per i mesi di febbraio e marzo 2018.

Anche in questo caso come sopra rilevato tali affidamenti sono avvenuti non solo in mancanza di formale provvedimento amministrativo attraverso il quale la stazione appaltante individuava l'aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ma anche in violazione dell'articolo 191 comma 1 del D.Lgs 267/2000 il quale come detto dispone che "Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5".

Cosi come per la fornitura di carne anche per questa fornitura l'adozione postuma degli atti di impegno da parte del Comune di Partinico, ossia la determinazione dirigenziale n.584 del 7.5.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" adottata oltre due mesi dopo l'acquisizione della fornitura medesima, finalizzata all'individuazione delle somme per garantire la

copertura finanziaria all'affidamento nei mesi di febbraio e marzo dell'anno 2018 non solo non ha posto rimedio alle citate violazioni di norme contabili ma anzi le ha reiterate.
La violazione delle previsioni di cui all'articolo 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 anche in questo caso ha determinato altresì che le liquidazioni disposte dal Comune di Partinico, con la medesima determina n. 584 del 7.5.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" per il pagamento delle spettanze per la fornitura effettuata dalla ditta "OMISSIS" sono avvenute in violazione delle previsioni di cui dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, che attribuisce in questi casi la competenza al Consiglio comunale, previa adozione da parte di quest'ultimo organo di apposita deliberazione di riconoscimento del debito , nei limiti, dice il legislatore al comma 1 lettera e) del medesimo articolo " degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
Anche nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Giugno 2018 la fornitura di pane è stata erogata dalla ditta "OMISSIS" risultando la stessa aggiudicataria di una procedura negoziata senza bando con importo a base d'asta € 994,21, oltre IVA avendo offerto il ribasso dello 0,317 % e quindi per un importo di 991,59 oltre IVA.
Dall'analisi degli atti si rileva come il Comune di Partinico in riferimento a tale procedura negoziata abbia invitato a presentare offerta n. 5 panifici venditori al dettaglio oltre alla ditta "OMISSIS" di CORLEONE non esercitante vendita al dettaglio ma vendita all'ingrosso la quale è stata l'unica a presentare l'offerta.
A conclusione del precedente rapporto il Comune di Partinico prima con determinazione n. 787 del 26.6.2018 a firma del funzionario "OMISSIS" affidava direttamente la fornitura di pane alla ditta "OMISSIS" per il periodo 1.7.2018 – 30.9.2018 per un importo di € 991,59 oltre IVA ex articolo 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, e poi nuovamente tramite affidamento diretto senza gara con determinazione n.1039 del 20.9.2018 a firma "OMISSIS" per un importo di € 994,21 oltre IVA per il periodo dal 1.10.2018 al 31.12.2018.
Si evidenzia anche per la suddetta fornitura che le determinazioni n. 1594 del 29.12.2017 e n.1039 del 20.9.2018 sono state adottate in violazione del principio di rotazione di cui al sopra citato art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e integrazioni che

imponevano al Comune di Partinico si ribadisce di non affidare direttamente la fornitura ai contraenti uscenti aggiudicatari di procedure di carattere non concorrenziale o di adeguatamente motivare l'affidamento, e non risulta agli atti alcuna motivazione volta a sorreggere la scelta di affidare direttamente "OMISSIS" di CORLEONE la fornitura in questione.
Anche in violazione del medesimo principio è stata invitata a partecipare alla procedura negoziata che poi ha condotto all'affidamento della fornitura alla ditta "OMISSIS" per il periodo Aprile Giugno 2018 in quanto la stessa ditta essendo affidataria dii precedente fornitura con procedura non concorrenziale non poteva essere invitata, in assenza di adeguata motivazione (che non v'è agli atti) alla procedura in questione.

2.2 I SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 2013 2015

Il Comune di Partinico come detto è il Comune capofila del DSS n. 41 ricomprendente taluni comuni del comprensorio e in quanto tale soggetto responsabile dell'attuazione delle azioni previste nel Piano di Zona 2013 2015 Legge 328/2000 finanziato dall'Assessorato regionale della Famiglia, politiche sociali e del lavoro per un importo complessivo, a seguito di apposita rimodulazione, di € 1.566.702,64.
Nell'ambito delle azioni previste nel citato Piano approvato dal Comitato dei Sindaci dei comuni aderenti sono state previste: A) l'azione Servizio educativo domiciliare minori (SED minori) e Servizio Spazio Neutro, B) l'azione Servizio centro diurno per disabili medio gravi.
In particolare attraverso l'azione SED minori e Servizio Spazio Neutro si sarebbe dovuto provvedere alla erogazione di una serie di servizi di carattere innovativo di sostegno per minori e famiglie con livelli di rischio interni o legati a fattori ambientali nonchè alla creazione di uno spazio deputato alla gestione e allo svolgimento di incontri tra minori e genitori coinvolti in processi di separazione /divorzio, mentre con l'azione Servizio centro diurno per disabili medio gravi si sarebbe dovuto potenziare al massimo lo sviluppo e il benessere di n.15 (quindici) soggetti disabili.

Dall'analisi degli atti la commissione ha rilevato anche nelle procedure di affidamento poste in essere dal Comune di Partinico al fine della individuazione dei contraenti relativi all'erogazione dei servizi sopracitati sono state violate specifiche disposizioni del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), talune delle quali poste a tutela di principi particolarmente rilevanti in quanto a presidio della par condicio tra i concorrenti.

2.3 L' AZIONE SED MINORI E SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

Il Comune di Partinico nel mese di Ottobre 2016 indiceva una procedura negoziata con l'impiego del mercato elettronico per la scelta del contraente cui affidare il servizio per mesi 12 per un importo complessivo di € 125.959,08 oltre IVA di cui € 123.259,08 per personale e € 2.700,00 per spese di gestione queste ultime soggette a ribasso.

Il servizio veniva affidato in data 19.1.2017 con determinazione n.65 alla Soc. Cooperativa "OMISSIS" di PARTINICO in ATI con la Cooperativa Sociale "OMISSIS" sempre di PARTINICO per un importo complessivo di € 125.149,08 oltre IVA avendo le stesse in sede di gara presentato un ribasso del 30 % sulle spese di gestione (pari a € 2.700,00) poste a base di gara.

In ordine alle modalità di espletamento delle procedure di gara la Commissione ha rilevato che alla gara hanno partecipato esclusivamente due ditte, ossia la anzidetta ATI costituita come detto dalla "OMISSIS" e da "OMISSIS" entrambe di PARTINICO nonché la Cooperativa Sociale "OMISSIS"di PALERMO la quale veniva esclusa in quanto non in possesso di adeguata capacità economica.

Dall'analisi del verbale di gara è emerso che l'ATI "OMISSIS" di PARTINICO e "OMISSIS" sempre di PARTINICO non avendo prodotto la dichiarazione di intenti di cui al punto 13 del bando di gara venivano ammesse al soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni sebbene il bando di gara recitava al punto 16 lettera c) che la mancanza dei documenti richiesti tra l'altro al punto 13 del bando avrebbe determinato l'esclusione dalla gara.

In ordine alle modalità di esercizio del soccorso istruttorio da parte del Comune di Partinico a favore dell'ATI "OMISSIS" di PARTINICO e "OMISSIS" di PARTINICO si rileva dal verbale di gara che la dichiarazione d'intenti mancante è stata acquisita nel corso della medesima seduta di gara dopo un'ora "dalla comunicazione " e a "seguito richiesta".

Si evince quindi la assoluta irritualità delle modalità attraverso le quali il Comune di Partinico ha fatto integrare la documentazione mancante alla citata ATI, acquisendo di fatto per le vie brevi tale documentazione, e al di fuori dello specifico iter procedimentale previsto dal D.Lgs 50/2016.

Al riguardo si evidenzia che l'articolo 83 comma 9 del citato D.Lgs 50/2016 stabilisce che "...le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio...". In particolare, "...in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere..."

Il comportamento tenuto dal Comune di Partinico pertanto si ritiene elemento sintomatico dell'atteggiamento di favore della stazione appaltante nei confronti delle ditte poi risultate aggiudicatarie.

A sostegno di tale considerazione si aggiunge un ulteriore elemento che la Commissione ha rilevato attraverso l'analisi degli atti relativi alla procedura in questione.

Come detto il Comune di Partinico ha aggiudicato il servizio oggetto della procedura con determinazione n. 65 del 19.1.2017 a firma del funzionario "OMISSIS".

Al riguardo si evidenzia, come sopra già rappresentato, che l'articolo 32 comma 5 del D.Lgs 50/2016 prevede che "La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione".

L'articolo 32 comma 7 del medesimo D.Lgs 50/2016 prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 per potere contrarre con le pubbliche amministrazioni, verifica che il

Comune di Partinico avrebbe dovuto effettuare attraverso l'acquisizione per gli operatori economici aggiudicatari delle suddette procedure dei certificati di cui all'articolo 86 del D.Lgs 50/2016.

Tale l'adempimento costituisce condizione di efficacia dell'aggiudicazione.

Ebbene dall'analisi della suddetta determinazione di aggiudicazione del servizio a favore dell'ATI "OMISSIS" di PARTINICO e "OMISSIS" di PARTINICO è emerso come la stessa aggiudicazione sia stata effettuata in assenza in capo agli operatori economici risultati aggiudicatari del servizio dei requisiti per potere contrarre con la Pubblica amministrazione e auto dichiarati in sede di gara.

In particolare l'articolo 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 prevede tra l'altro l'esclusione dalla procedure di gara dell'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Secondo il medesimo comma 4 "Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale"

Ebbene nelle certificazioni allegate alla suddetta determina di aggiudicazione si è rilevata la presenza di un DURC non regolare di data antecedente la suddetta determinazione e relativo alla ditta "OMISSIS" di PARTINICO.

Pertanto il Comune di Partinico avrebbe dovuto escludere l'ATI in considerazione del fatto che la ditta mandante aveva commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, come certificato dal DURC irregolare.

Si precisa al riguardo che in presenza di DURC irregolari, come da giurisprudenza amministrativa richiamata (tra cui, nell'ordine, Cons. Stato, V, 12 luglio 2017, n. 3438, id., VI, 27 dicembre 2016, n. 5464; id., III, 26 aprile 2017, n. 1927) è precluso alla stazione

appaltante qualsivoglia apprezzamento sulla gravità in concreto e sulla definitività dell'inadempimento contributivo.

Agli atti la commissione ha trovato un DURC relativo alla medesima ditta datato febbraio 2018 e quindi di data successiva alla determinazione di aggiudicazione.

Tale circostanza non sana il vizio di legittimità sopra evidenziato in quanto la sanatoria sopravvenuta non rileva, alla stregua del principio giurisprudenziale, che deve ribadirsi, per il quale il requisito della regolarità contributiva deve sussistere al momento di presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n.5, che ha chiarito come non siano consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, ai fini della partecipazione alle gare d'appalto, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 31, co. 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha recepito a livello legislativo l'istituto dell'invito alla regolarizzazione, da valere solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale; in termini, successivamente, tra le altre, Cons. Stato, V, 8 marzo 2018, n. 1497).

Nel caso in questione quindi , l'irregolarità contributiva risultante a carico della mandante in quanto ostativa al rilascio di DURC regolare costituiva causa di esclusione dalla procedura e, quindi, il Comune di Partinico non avrebbe potuto procedere con l'aggiudicazione.

In ragione di tutto quanto finora rilevato il Comune di Partinico ha quindi errato nel consentire l'aggiudicazione e nell'affidare l'esecuzione del servizio all'ATI in questione.

Si evidenzia ancora che, essendo venuto meno il requisito della regolarità contributiva in capo a una delle ditte partecipanti all'ATI, questa non avrebbe potuto conseguire l'aggiudicazione né per il fatto che la mandataria e la mandante sarebbe stata in grado di eseguire autonomamente il contratto, né per la modifica della composizione del raggruppamento mediante il subentro di altri operatori in possesso dei requisiti di partecipazione, poiché nell'uno e nell'altro caso ne sarebbe risultata elusa la legge di gara (Cons. Stato, V, 18 febbraio 2019 n. 1116).

Sotto questo profilo infatti l'articolo 48 commi 9 e 10 del D.Lgs 50/2016 nella formulazione già vigente al momento della procedura in esame vietava qualsiasi modificazione alla

composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e faceva conseguire a tale eventualità l'esclusione alla gara dell'intero raggruppamento.

Pertanto la decisione del Comune di Partinico di aggiudicare ugualmente la procedura di gara all'ATI si pone quindi in aperto contrasto con il principio di continuità nel possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della procedura, sia con il divieto generale di modificazione della composizione dei raggruppamenti rispetto a quello risultante dall'impegno formalizzato in sede di offerta, nonché con il principio di *par condicio* tra i concorrenti.

L'illegittimità della decisione del Comune di Partinico di aggiudicare ugualmente l'appalto all'ATI in questione, pur in presenza di disposizioni di legge che lo vietavano, ha reso conseguentemente illegittimo, per invalidità derivata, anche il successivo rinnovo del contratto effettuato per uguale periodo (12 mesi sino al 2.4.2019) dal Comune di Partinico alla medesima ATI con determinazione n. 296 del 9.3.2018.

Pertanto, per effetto dei citati atti il Comune di Partinico attraverso l'affidamento illegittimo del servizio nell'anno 2017 e il successivo rinnovo, anch'esso illegittimo, determinava un ingiusto vantaggio all'ATI "OMISSIS" di PARTINICO e "OMISSIS" di PARTINICO le quali acquisivano una commessa pubblica di importo complessivo di € 250.298,16 oltre IVA.

Giova evidenziare che anche in questa circostanza avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti degli Enti del Distretto, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle

Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto anche in questo caso la costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione delle sopradette norme regionali.

2.4 L'AZIONE CENTRO DIURNO PER DISABILI

Il Comune di Partinico nel mese di Ottobre 2016 indiceva un'altra procedura negoziata con l'impiego del mercato elettronico per la scelta del contraente cui affidare stavolta l'altra azione del Piano di Zona 2013 2015 ossia la gestione del centro diurno per disabili.
Anche in tale caso l'affidamento previsto per la fornitura era per mesi 12 per un importo complessivo di € 76.926,28 oltre IVA di cui € 73.626,28 per personale e € 3.300,00 per spese di gestione queste ultime soggette a ribasso.
Anche a questa procedura di gara analogamente a quanto avvenuto con la procedura di gara relativa al SED minori e Spazio neutro indetta ed espletata contestualmente partecipavano solo due cooperative sociali entrambe a r.l.: "OMISSSIS" di PALERMO e "OMISSIS" di CACCAMO (PA).
La coop.sociale "OMISSIS" di PALERMO partecipava alla procedura di gara avvalendosi della Coop. Sociale "OMISSIS" di PARTINICO, che come sopra evidenziato partecipava nello stesso momento in ATI con la "OMISSIS" alla procedura di gara relativa al SED minori e Spazio neutro.
Il Contratto di avvalimento veniva stipulato tra i due operatori economici in data 12 dicembre 2016 e la Coop. Sociale "OMISSIS" di PARTINICO forniva alla ausiliata "OMISSIS" di PALERMO in relazione alla procedura di gara in questione tutti i requisiti di carattere tecnico nonché economico finanziario e organizzativo richiesti dal bando mettendo a disposizione di questa risorse e mezzi propri.

La Commissione di gara, ancora una volta costituita da dipendenti del Comune di Partinico e altri Comune del distretto, quindi aggiudica il servizio alla coop. sociale "OMISSIS" di PALERMO in avvalimento con la Coop. Sociale "OMISSIS" di PARTINICO.

Come già più volte sottolineato si evidenzia che anche in questa circostanza avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti comunali, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto anche in questo caso la costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione delle sopradette norme regionali

Anche questo servizio veniva affidato dal Comune di Partinico in data 19.1.2017 e in particolare con determinazione n. 64 del 19.1.2017 a firma "OMISSIS" per un importo complessivo di € 74.946,28 oltre IVA avendo la coop sociale "OMISSIS" in sede di gara presentato un ribasso del 60 % sulle spese di gestione (pari a € 3.300,00) poste a base di gara.

Tuttavia in questo caso il Comune di Partinico ha aggiudicato in via definitiva in assenza della verifica in capo agli operatori economici risultati aggiudicatari del servizio del possesso dei requisiti per potere contrarre con la Pubblica amministrazione e auto dichiarati in sede di gara.

Come sopra già rappresentato, l'articolo 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, previsti dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 per potere contrarre con le pubbliche

amministrazioni, verifica che il Comune di Partinico avrebbe dovuto effettuare propedeuticamente all'aggiudicazione definitiva del 19.1.2017 attraverso l'acquisizione dei certificati di cui all'articolo 86 del D.Lgs 50/2016 relativi alla coop. sociale "OMISSIS" di PALERMO in avvalimento con la Coop. Sociale "OMISSIS" di PARTINICO.

Si ribadisce che tale l'adempimento costituisce condizione di efficacia dell'aggiudicazione.

Anche in questo caso quindi il Comune di Partinico ha consentito alle due cooperative sociali di iniziare l'esecuzione dei servizi (datata 23.1.2017) in assenza dell'accertamento, secondo le modalità di cui all'articolo 86 del D.Lgs 50/2016, del possesso dei requisiti per potere contrarre con una pubblica amministrazione.

Dalla lettura della stessa succitata determinazione si evince anche in questo caso come il Comune di Partinico rinviava in violazione di legge ad un momento successivo l'acquisizione della documentazione volta a comprovare il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Il Comune di Partinico con determinazione n. 295 del 9.3.2018 in applicazione della facoltà di rinnovo prevista nella documentazione della gara precedente affidava direttamente per un altro anno e sino al 2.4.2018 il servizio alla "OMISSIS" sempre per un importo complessivo di € 74.946,28 oltre IVA.

Cessato l'affidamento del servizio in data 2.4.2019 alla "OMISSIS" il Comune di Partinico al fine di garantire il servizio anche per la terza annualità anziché indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio di durata annuale (gara indetta solo in data 30 agosto 2019 e per un importo pari a € 71.319,20 oltre IVA) procedeva ad affidare lo stesso attraverso due diverse gare informali e un rinnovo contrattuale per il periodo dal 29 aprile al 3 settembre 2019, (con una sospensione dello stesso per il periodo 29 giugno 28 luglio 2019) alla coop. soc. "OMISSIS" di PARTINICO che come detto aveva gestito in ATI con la Coop "OMISSIS" sino alla stessa data il servizio di SED minori e Spazio neutro.

Tali affidamenti di importo complessivo pari a circa € 25.000,00 oltre IVA sono stati anche essi posti in violazione del principio di rotazione avendo il Comune di Partinico invitava alla procedura non concorrenziale, senza alcuna motivazione, e aggiudicava il servizio

all'aggiudicatario della precedente procedura non concorrenziale in violazione delle previsioni di cui all'art. 36 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre si è rilevato che tutti gli affidamenti del servizio a seguito dell'espletamento delle gare informali o per effetto del rinnovo contrattuale sono stati adottati in violazione delle previsioni normative del D.Lgs. 50/2016 (art. 32 del D.Lgs 50/2016) che imponevano al Comune di Partinico prima di procedere all'aggiudicazione del servizio di accertare il possesso in capo all'operatore economico dei requisiti per potere contrarre con la pubblica amministrazione. Dall'analisi degli atti non risulta che tali adempimenti siano stati curati completamente.

Ed inoltre dall'analisi degli atti si rileva che tutti gli impegni di spesa relativi ai suddetti affidamenti sono stati assunti successivamente alla scadenza del servizio e ciò in violazione dell'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

2.5 LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO E AUSILIARIO FINANZIATO CON FONDI DEL PAC DEL MINISTERO INTERNO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018.

Nel mese di Ottobre 2017 il Comune di Partinico indiceva una procedura di gara ricorrendo al mercato elettronico per la scelta del contraente cui affidare il servizio socio educativo e ausiliario asili nido comunali per il periodo novembre 2017 giugno 2018 per un importo contrattuale di € 425.905,49 IVA compresa di cui € 266.479,71 finanziati dal Ministero dell'Interno con Fondi PAC INFANZIA 2 riparto ed € 159.425,77 con fondi del bilancio comunale.

Dell'importo contrattuale tra l'altro, € 343.389,28 erano destinati a spese del personale ed € 49.920,00 per fornitura pasti.

Oggetto specifico della fornitura era la gestione dei due asili nido comunali siti in Partinico nei locali di via Ungaretti e di via P.pe Umberto per un numero di sessanta bambini da inserire nelle due strutture.

La fornitura delle prestazioni socio educative e ausiliarie nei due asili nido doveva essere effettuata dall'aggiudicatario dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00 per il periodo 1.11.2017- 30.6.2018.
Va evidenziato preliminarmente che presso il Comune di Partinico già prestavano servizio n. 5 (cinque) dipendenti comunali aventi qualifica di educatori da svolgere presso gli asili nido comunali.
Negli atti di gara esaminati dalla Commissione si legge che tenuto conto del fatto che entrambi gli asili nido comunali avevano una sezione gestita con l'assistenza di dipendenti comunali la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto svolgere compiti di assistenza a n. 30 bambini per ogni struttura, quindi per un totale di sessanta.
La procedura di gara veniva espletata in data 25.10.2017.
Alla citata procedura partecipavano le ditte 1) "OMISSIS" di PARTINICO, 2"OMISSIS" di SCORDIA (CT), 3) "OMISSIS" di SIRACUSA.
La procedura di gara veniva aggiudicata dal Comune di Partinico con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa alla "OMISSIS" che aveva presentato un ribasso del 33,27 % sull'importo posto a base di gara di € 61.735,00 relativo alle sole spese di fornitura pasti e spese di gestione.

In ordine all'aspetto della composizione della Commissione si evidenzia che avendo il Comune di Partinico applicato alla procedura di gara in questione il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte non competeva ad una Commissione di gara composta da dipendenti degli enti del Distretto, come è avvenuto nel caso in questione, ma doveva essere rimessa ai sensi dell'articolo 9 comma 22 della legge regionale n. 12/2011 come introdotto dall'articolo 1 comma 3 della legge regionale 1 del 26 gennaio 2017 ad una Commissione giudicatrice composta da tre componenti di cui un Presidente interno alla stazione appaltante e due componenti esterni individuati tramite sorteggio dall'UREGA rispettivamente fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, e fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo da apposito albo.

Pertanto anche in questo caso la costituzione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione delle sopradette norme regionali.

La fornitura del servizio dapprima veniva aggiudicata in via provvisoria con determinazione dirigenziale n. 1267 del 31.10.2017 e successivamente in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1490 del 19.12.2017 per l'importo complessivo di € 404.332,82 IVA compresa.

La ditta per assicurare il servizio a n. 60 utenti, tenuto conto del rapporto educatore-bambino previsto dalla disciplina normativa vigente in materia di servizi educativi per i bambini da o a 3 doveva fornire, come si legge nel capitolato di gara, n.1 coordinatore, n. 6 ausiliari, n. 2 cuochi per 130 ore mensili e n. 8 educatori per 156 ore mensili, come detto, per otto mesi.

Al riguardo si evidenzia che con Decreto Presidente Regione Siciliana del 16 maggio 2013 venivano determinati i Nuovi *standards* strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia, e in particolare anche il rapporto numerico tra personale impiegato presso le strutture e i bambini-ospiti.

In particolare il punto 1.3.2. (Rapporto numerico tra educatori e bambini) del citato DPRS stabilisce che "Il rapporto tra personale avente funzione educativa e i bambini deve essere, mediamente di 1 a 8, eccetto per la sezione dei bambini da 3 a 12 mesi per i quali è previsto un rapporto di 1 a 6 e di 1 a 10 per i divezzi dai 24 ai 36 mesi. Per quanto riguarda il personale addetto ai servizi generali, occorre distinguere a seconda che le attività di cucina, pulizia, guardaroba ecc. vengano svolte con personale interno, oppure mediante l'utilizzo di contratti con ditte private: nel caso che tutte le attività vengano svolte da personale interno, il rapporto numerico medio tra addetti ai servizi generali e bambini non può essere superiore a un addetto ogni tredici bambini, escluso il personale di cucina.

Tale rapporto potrà variare qualora le attività di cui sopra vengano svolte in tutto o in parte da personale esterno".

Sulla base dei suddetti parametri quindi il Comune di Partinico richiedeva con il citato bando di gara oltre alla fornitura di n. 1 coordinatore, anche la fornitura di n. 8 educatori, (sebbene avesse già cinque dipendenti in servizio esercitanti tale attività) nonché di n. 2

cuochi e n. 6 ausiliari, ritenendo tale personale in base al numero degli utenti previsti (n.60) numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere presso le due strutture.

Il costo di tale personale come detto era stato previsto in € 343.389,28.

Il servizio presso i due asili nido comunali veniva iniziato dalla "OMISSIS" nel mese di novembre 2017 e si concludeva nel mese di Giugno 2018.

Tuttavia dall'analisi dei registri di presenza di entrambe le strutture la commissione ha rilevato che i due asili nido comunali sono stati frequentati nel periodo di riferimento da un numero di utenti nettamente inferiore (meno della metà) al numero di utenti previsto nel progetto finanziato quota parte dal Ministero dell'Interno con fondi PAC INFANZIA 2 riparto nonché nel capitolato di gara, ossia trenta per struttura.

Tra l'altro nei mesi iniziali (novembre e dicembre 2017) il numero degli utenti non raggiungeva nemmeno la decina.

Pertanto, alla luce dei parametri di cui al Decreto Presidente Regione Siciliana del 16 maggio 2013 che determinava il rapporto numerico tra personale impiegato e bambini-ospiti per i servizi di prima infanzia, e che aveva fatto si che il Comune di Partinico determinasse il numero del personale da richiedere attraverso la suddetta procedura di gara alla ditta aggiudicataria del servizio, il Comune di Partinico (in considerazione del numero nettamente inferiore rispetto alle previsioni degli utenti frequentanti le due strutture che avrebbe dovuto rilevare nell'esercizio della ordinaria attività di vigilanza) sarebbe dovuta recedere dal rapporto ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016 o comunque procedere alla rimodulazione della fornitura riducendo sia il numero degli operatori richiesti alla "OMISSIS" (e in particolare le figure degli educatori e degli ausiliari) sia il numero dei pasti da fornire agli utenti.

In ordine alle figure degli educatori addirittura il Comune di Partinico avrebbe dovuto eliminarle del tutto, tenuto conto del fatto che presso di esso prestavano servizio n. 5 dipendenti comunali con tale qualifica, ossia un numero di figure sufficienti ad assicurare il servizio agli utenti frequentanti gli asili nido , alla luce dei suddetti standards organizzativi stabiliti con il DPRS 16 maggio 2013.

Ed invece il Comune di Partinico non faceva ciò.

Anzi utilizzando a tal fine anche risorse del Ministero dell'Interno, procedeva ugualmente a liquidare e pagare per intero alla "OMISSIS" di PARTINICO la somma complessiva di € 101.083,20, per le forniture (personale , pasti, ecc.) delle mensilità di Novembre e Dicembre 2017, mesi in cui i bambini frequentanti le strutture erano addirittura come detto inferiori alla decina.

Agli atti la commissione ha riscontrato altresì la presenza delle fatture prodotte al Comune di Partinico dalla "OMISSIS" per avere liquidato le forniture suddette per intero per le successive mensilità da Gennaio a Giugno 2018 tutte singolarmente di importo di € 50.541,60.

Tali fatture hanno formato oggetto di apposito decreto ingiuntivo da parte della "OMISSIS" non opposto dallo stesso Ente, nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte dell'Ufficio legale comunale, e pertanto oggi esecutivo.

3. LE OMESSIONI E I RITARDI NELLE CAUTELE ANTIMAFIA

In seno all'attività ispettiva condotta dalla Commissione è stata riscontrata, fino alla data di insediamento dell'attuale segretario generale, una grave e generalizzata assenza di cautele nel settore della "prevenzione antimafia". Tale grave comportamento omissivo ha reso l'Amministrazione comunale di Partinico estremamente vulnerabile ed esposta al rischio di interferenze nella gestione della *res pubblica* da parte della criminalità organizzata, ancora pervicacemente presente in quel territorio e interessata a trarre profitti in vari settori pubblici ed in particolare, come si è visto, nella gestione dei rifiuti e dei servizi sociali, settori particolarmente appetibili per *Cosa nostra.*

Infatti, dall'attività di indagine documentale effettuata presso tutti gli uffici del Comune è emerso che, nonostante le numerose circolari diramate dalla Prefettura in materia di documentazione antimafia, è stata accertata l'assoluta carenza di richieste di documentazione antimafia nelle forme della comunicazione, informazione ed iscrizione in *white list.*

L'Amministrazione il più delle volte infatti non ha osservato gli obblighi previsti dal D.LGS 159/2011; tuttavia dopo il conferimento dell'incarico al nuovo segretario comunale è stata rilevata una vera e propria "*impennata*" delle richieste.

Alla luce delle suddette considerazioni la Commissione ha proceduto ad analizzare quanto fatto nel solo periodo compreso tra il mese di giugno 2018, periodo in cui l'odierna consiliatura si è insediata, ed il novembre 2018, momento in cui è stato nominato il segretario comunale.

Come già si è detto, tale omissione è stata riscontrata dalla Commissione nel corso dell'esame delle procedure inerenti la gestione dei servizi sociali; il Comune di Partinico, infatti avrebbe dovuto sottoporre alle verifiche antimafia le società beneficiarie di affidamenti di importo superiore ad € 20.000,00 (a seguito della sottoscrizione di apposito Protocollo di Legalità con la Prefettura di Palermo) quali la Coop Soc. "OMISSIS" di PALERMO la Coop Soc. "OMISSIS" nonchè la Coop Soc. "OMISSIS" di PARTINICO in quanto il valore dell'appalto seppur sotto € 20.000,00 doveva essere calcolato tenendo in considerazione la facoltà di rinnovo per il medesimo importo prevista secondo quanto disposto dall'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016, richieste che tuttavia sono state inoltrate alla Prefettura competente soltanto in data successiva alla conclusione dei servizi, o in ritardo rispetto ai termini di legge.

L'attività ispettiva ha evidenziato altresì l'assenza di richieste di certificazione antimafia anche nel caso di rilascio di autorizzazioni, abilitazioni e licenze, per cui è obbligatorio richiede documentazione antimafia ai sensi della citata legge 159/2011.

In particolare sono venute in risalto le ditte sotto elencate, riconducibili a soggetti controindicati, nei cui confronti, nonostante vigesse l'obbligo di richiesta, il Comune di Partinico ha omesso di acquisire la prescritta documentazione antimafia, ottemperando a tale obbligo solo dall'agosto 2019 e cioè dopo l'attività di risanamento amministrativo avviata dal segretario generale il quale ha emanato, allo specifico riguardo, apposite direttive agli uffici comunali invitandoli ad acquisire la documentazione antimafia nei

confronti dei soggetti privati che erano stati destinatari, negli anni precedenti, di provvedimenti ampliativi della loro sfera giuridica e il cui rilascio doveva essere preceduto per legge dalla preventiva acquisizione della documentazione antimafia.

"OMISSIS"

Sul conto dei titolari delle predette società si riferisce quanto segue:

1. "OMISSIS", titolare della "OMISSIS": il predetto, sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. annovera numerosissime condanne per reati previsti e puniti essenzialmente dalla normativa sugli stupefacenti ed in particolare per traffico per associazione per delinquere finalizzata al traffico sostanze stupefacenti;

2. "OMISSIS", titolare della omonima ditta individuale annovera condanne per violazione del testo unico sugli stupefacenti;

3. "OMISSIS" titolare della omonima ditta individuale: la predetta, è coniugata con "OMISSIS", il quale, in concorso con numerose altre persone, tra cui NANIA Francesco, è stato destinatario della ordinanza di custodia cautelare emessa in seno all'operazione "GAME OVER" in quanto, ha partecipato all'associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e traffico di stupefacenti, *"occupandosi della ricerca di luoghi idonei alla realizzazione di piantagioni di marijuana, della coltivazione delle stesse come dai capi che seguono, mantenendo contatti con altri trafficanti per approvvigionarsi di altro stupefacente e impartendo continue disposizioni agli altri compartecipi incaricati della coltivazione delle piantagioni e della successiva vendita dello stupefacente prodotto, anche quale destinatario diparte dei proventi derivanti dallo spaccio"*.

   Il nonno del "OMISSIS", "OMISSIS" classe 35 è stato il braccio destro di NANIA Filippo, capo mafia di Partinico; è stato condannato in via definitiva per associazione per delinquere di stampo mafioso, omicidio doloso e soppressione di cadavere all'ergastolo con isolamento diurno, mentre lo zio, "OMISSIS" deceduto nel 2005 a

seguito di agguato, probabilmente mafioso, figlio del sopra descritto "Omissis", è stato raggiunto da ordine di cattura, anche con ricerca internazionale, per associazione di stampo mafioso ed estorsione.

4. "OMISSIS" e "OMISSIS" rispettivamente titolare e socio della ""OMISSIS", società di cui si è detto, proprietaria del terreno in cui sono stati impropriamente custoditi i mezzi della "OMISSIS". I predetti "OMISSIS" sono nipoti di "OMISSIS", , rinvenuto senza vita all'interno della propria autovettura per molteplici colpi inferti con un non meglio precisato corpo contundente.

5. "OMISSIS, titolare della "OMISSIS"; il predetto è "omissis" di LO CRICCHIO Ottavio, (cl.64) pluripregiudicato, condannato per mafia.

6. "OMISSIS", titolare della ditta individuale "OMISSIS". La stessa è coniugata con "OMISSIS", (cl.68) pregiudicato, condannato per traffico illecito di sostanze stupefacenti.

7. "OMISSIS" titolare della ditta individuale denominata “"OMISSIS"”. Il predetto pregiudicato per vari reati. Giova precisare che nonostante nulla risulti al casellario, dalla analisi della banca dati SDI risulta segnalato alla competente A.G. per la violazione di quanto previsto e punito dall'art. 416 bis c.p. nel 1988, nel 1995 nel 2003. Da quest'ultima segnalazione, più rilevante, emerge che il predetto "OMISSIS", in data 16.06.2003, è stato deferito insieme ad altre 25 persone per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento e detenzione illegale a qualsiasi titolo di armi.

4. LE INIZIATIVE DEL SINDACO PER IL RISANAMENTO DEL COMUNE E LE OSTILITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE - LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE SCATURITO DALL'OPERAZIONE "GAME OVER" E LE DIMISSIONI DEL PRIMO CITTADINO

Nonostante il buon risultato elettorale ottenuto nel giugno del 2018, il Sindaco DE LUCA, sin da subito ha incontrato forti ostilità da parte della neo eletta amministrazione comunale.
Non sono stai infrequenti, infatti, i Consigli comunali in cui il Sindaco è stato sconfessato dalla sua stessa maggioranza la quale, piuttosto che aderire alle posizioni assunte da colui al quale avrebbe dovuto fornire appoggio, ha spesso preferito andare controcorrente, ingrossando le fila di una opposizione che si potrebbe quindi definire "fluida", stante la sua eterogeneità.
E' così accaduto che talune iniziative del Sindaco siano state fortemente osteggiate dal Consiglio comunale, vicende a cui è stato dato anche forte risalto mediatico; in particolare le resistenze apposte dall'organo consiliare vuoi sull'auspicato processo di risanamento economico dell'Amministrazione comunale prospettato dal Sindaco specialmente in relazione alla gestione dei servizi sociali vuoi sulla decisa costituzione di parte civile del Comune nel procedimento penale riguardante l'operazione GAME OVER – nell'ambito del quale come detto è stato condannato il capo della famiglia mafiosa di Partinico NANIA Francesco e che ha visto imputato per associazione a delinquere il consigliere comunale DI TRAPANI Vito Alessio - hanno avuto un determinante peso sulla vita politica dell'Ente e sulla decisione del Sindaco di non rimanere alla guida del Comune.

Ad aggravare ancor più tale situazione ha contribuito, in modo preminente, il grave *deficit* economico che ha interessato il Comune di Partinico.
Dopo grandissime difficoltà nell'ottobre del 2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente locale e pertanto l'Amministrazione comunale non ha potuto più far fronte alle spese straordinarie, garantendo solo ed esclusivamente i servizi di prima necessità.
Il primo cittadino, ha avviato quindi una serie di iniziative volte ad adottare importanti decisioni in ordine al risanamento economico dell'Ente locale.

La preoccupante situazione debitoria aveva peraltro indotto il DE LUCA a nominare un segretario comunale di provata esperienza al fine di promuovere ogni necessaria iniziativa volta ad ottimizzare i costi della macchina amministrativa, a risanare la gestione di importanti servizi comunali la cui trattazione polarizzava anche le attenzioni mediatiche e costituiva oggetto di forti contrapposizioni politiche.

Le maggiori ostilità si sono manifestate allorquando il Sindaco è intervenuto sulle modalità di gestione dei servizi socio assistenziali ed in particolare della casa di riposo comunale "Canonico Cataldo".

Il comune di Partinico infatti da anni gestisce direttamente la casa di riposo comunale ospitata peraltro in locali di proprietà dell'Ente locale che partecipa con proprio personale alla gestione del servizio; tuttavia la carenza di personale qualificato ha da sempre obbligato il Comune a richiedere la partecipazione di società ed associazioni private le quali, reclutando personale sanitario e non solo, hanno potuto supplire alle carenze di organico dell'ente locale.

Come già evidenziato nella parte della presente relazione in cui si riferiscono le anomalie riscontrate da la commissione in relazione alla gestione del suddetto servizio, dal novembre 2014 al febbraio 2019, la fornitura di mano d'opera qualificata è stata sempre offerta dalla Cooperativa Sociale "OMISSIS", di cui si è ampiamente detto, per un importo annuo medio di circa 310.000 euro, spesa non sostenibile a causa del grave deficit economico che ha interessato il Comune di Partinico; per tale motivo il Sindaco ha ritenuto economicamente più vantaggioso per l'Ente continuare ad assicurare il servizio procedendo ad una sua esternalizzazione, affidandolo, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad operatori economici privati.

Il Consiglio Comunale non ha mai avallato l'iniziativa del Sindaco bocciando, per ben tre volte, la proposta di concessione a terzi del servizio concernente la gestione della casa di riposo.

L' esternalizzazione del suddetto servizio è stata approvata solo in data 20.01.2019, pochi giorni dopo l'insediamento di la commissione di accesso.

- L'AVVERTITO MANCASO SOSTEGNO DEI CAPIGRIPPO CONSILIARI E DELLA SUA MAGGIORANZA RISPETTO ALLA COMUNICAZIONE DEL SINDCO DI COSTITUIRE PARTE CIVILE IL COMUNE DI PARTINICO NEL PROCEDIMENTO PENALE GAME OVER.

Come ampiamente riportato con diffuso risalto sui *media* locali, il Sindaco, poco prima delle sue dimissioni, dava pubblica notizia dell'avvertita ostilità o imbarazzo dei capigruppo e della sua stessa maggioranza allorché ebbe a comunicare la decisione di far costituire parte civile il Comune di Partinico nel procedimento penale scaturito dall'operazione "GAME OVER in cui è rimasto coinvolto il consigliere DI TRAPANI Vito Alessio, in atto imputato per il delitto associativo, ma ancor più rilevante è la circostanza che nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria è stato condannato con il rito abbreviato per il delitto associativo mafioso e per altri reati connessi alla gestione illecita d'imprese, NANIA Francesco, noto esponente mafioso e rappresentante della locale famiglia di *Cosa nostra*.

Dalle dichiarazioni del Sindaco e dalla *querelle* che n'è seguita emerge la solitudine del primo cittadino, non più affiancato dalla sua stessa maggioranza rispetto ad importanti temi di legalità, che avrà determinato la decisione del Sindaco di rassegnare le dimissioni.

Svariati articoli apparsi nella sezione cronaca locale delle piattaforme informative in rete ***partinicolive.it,*** il sito di ***tele Occidente*** e ***Palermo.Gds.it*** riportavano la notizia della polemica nata tra il Sindaco ed alcuni consiglieri a seguito delle dichiarazioni dallo stesso rese in ordine alle resistenze da parte del Consiglio in relazione alla proposta di costituzione di parte civile.

A seguito di quanto pubblicato sul **sito *partinicolive.it* il 10/05/2019** dal titolo "***Partinico, pressioni per la costituzione di parte civile al processo "GAME OVER? Sindaco accerchiato***" 8 consiglieri "OMISSIS" sottoscrivevano una richiesta finalizzata ad una convocazione straordinaria del Consiglio nel corso della quale il Sindaco avrebbe dovuto

illustrare le ragioni alla base delle proprie dichiarazioni, che – secondo quanto riferito dai consiglieri "*paventano eventuali rischi di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni da noi rappresentate*".

Presunte pressioni per non far costituire il Comune di Partinico parte civile al processo su mafia e scommesse in corso di svolgimento? E' quello che vogliono sapere otto consiglieri comunali che hanno depositato una richiesta di convocazione urgente dell'assise in cui sia presente anche e soprattutto il sindaco Maurizio De Luca.

Non sono andate giù le rivelazioni fatte dal primo cittadino alla vigilia delle sue dimissioni e che hanno scatenato un putiferio di polemiche, rendendo ancora più arroventato il clima politico in città già di per sè esplosivo. Gli esponenti consiliari vogliono che il primo cittadino chiarisca meglio le parole pronunciate riguardo proprio alla costituzione di parte civile del Comune al processo "Game over" in cui sono coinvolti il presunto nuovo capomafia e altri colletti bianchi dell'imprenditoria e non solo, la maggior parte dei quali partinicesi.

De Luca disse a proposito di un confronto avuto con i capigruppo consiliari nei mesi scorsi: "Io ho tutti i capigruppo davanti a me, io ho i vertici del mio partito e dico: 'Abbiamo la necessità di costituirci parte civile al processo Game over, cosa ne pensate?' Vi farei vedere la faccia di quei capigruppo... e non sono andato in televisione a sbandierare per questioni politiche quella mia adesione come parte civile al processo...".

Parole gravissime a detta degli 8 consiglieri Vanessa Costantino, Gianlivio Provenzano, Giuseppe Barbici, Gianfranco Lo Iacono, Salvo D'Angelo, Emiliano Puleo, Renzo Di Trapani e Gioacchino Albiolo. De Luca, contattato telefonicamente, precisa che non parlerà prima del prossimo 23 maggio, giorno in cui dovrà eventualmente confermare o ritirare le sue dimissioni dalla carica presentate lo scorso 3 maggio.

Appare quindi scontato che in aula non si presenterà in caso di convocazione della seduta. "Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco – sostengono gli 8 consiglieri firmatari della richiesta di

convocazione urgente della seduta – paventano eventuali rischi di infiltrazioni mafiose nelle istituzioni da noi rappresentate. Per questo chiediamo che il sindaco, oggi ancora in carica, venga a relazionare sulla gravità della sue dichiarazioni".

Il successivo 17/05/2019 si svolgeva una seduta del consiglio col seguente ordine del giorno "*Dibattito sulla dichiarazione pubblica del Sindaco in merito alla costituzione di parte civile nel processo denominato GAME OVER*".

Il successivo 18/05/2019, sul sito ***partinicoLive.it*** veniva pubblicato l'articolo dal titolo "*Partinico, consiglio sulle dichiarazioni del sindaco su processo "mafia-scommesse": assente la sua coalizione*"

Il sindaco Maurizio De Luca, così come era ampiamente prevedibile, ha disertato il consiglio comunale di ieri sera in cui si è discusso delle sue parole pronunciate riguardo alla costituzione di parte civile del Comune al processo su mafia e scommesse "Game over". Non pervenuti anche i consiglieri comunali che fanno riferimento alla sua coalizione. La seduta si è quindi sviluppata su numeri risicatissimi: in 13 si sono presentati, il numero minimo per permettere i lavori.

Unanime l'attacco frontale degli esponenti presenti che non hanno gradito le dichiarazioni pubbliche del primo cittadino, rilasciate alla vigilia delle sue dimissioni che diverranno esecutive il prossimo 22 maggio se non dovessero essere ritirate, in cui ha parlato proprio della costituzione di parte civile del Comune al processo "Game over".

De Luca disse che si confrontò un giorno con i capigruppo chiedendo loro cosa ne pensassero della costituzione di parte civile: "Dovevate vedere le loro facce...", facendo quindi intendere che quel giorno ci fu un grande imbarazzo. Otto consiglieri hanno presentato questa richiesta urgente di consiglio in cui era stato chiesto espressamente a De Luca di chiarire meglio quelle esternazioni.

"La risposta è stata data dalla sua assenza, – commenta polemicamente la consigliera Vanessa Costantino, tra coloro che hanno richiesto la seduta -, atto scontato, e dall'assenza dei suoi rappresentanti in consiglio che hanno deciso di non essere presenti, non giustificandone il motivo. L'azione spiega l'essere uomo, l'essere Istituzione, l'essere responsabile di Maurizio De Luca".

Replica con ironia il consigliere a sostegno della coalizione De Luca, Toti Comito, tra gli assenti ieri: "Convocare un consiglio comunale a distanza di 15 giorni dall'intervista incriminata rilasciata dal sindaco dimissionario è pretestuoso e denota la scarsezza politica e morale di quanti non avendo argomenti si aggrappano ai vetri e ai pelucci del kiwi. Non potendo più dare il cattivo esempio, si sono messi a dare buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio". In apertura di consiglio è stato sottoscritto un documento unitario da tutti i consiglieri presenti che hanno rinunciato al gettone di presenza.

Le vicende sopra riportate danno la dimensione del difficile contesto in cui si è trovato ad operare il Sindaco De LUCA, contesto reso ancor più pesante dalla circostanza che nel territorio di Partinico, in quel periodo, sono stati registrati diversi atti dal valore intimidatorio: il 01/10/2018, nell'autoparco comunale di Partinico veniva rinvenuta una

tanica di benzina ed un accendino poggiato sopra un automezzo comunale di dotazione all'ufficio manutenzioni; il successivo 28/12/2018 venivano danneggiati, a seguito di incendio, n. 2 mezzi comunali adibiti al trasporto dei disabili.

Nei primi giorni del maggio 2019, a distanza quindi di soli undici mesi dall'inizio del proprio mandato politico, il sindaco DE LUCA ha rassegnato le proprie dimissioni, a seguito delle quali è stato nominato dal Presidente della Regione – e dal competente Assessorato – un Commissario Straordinario, l'ex tenente colonnello della Guardia di Finanza Rosario ARENA.

TRIBUTI E ONERI CONCESSORI

Relativamente al comparto delle entrate proprie del Comune di Partinico, la Commissione d'accesso ha analizzato la gestione finanziaria del Comune di Partinico con particolare riferimento al servizio dei "tributi", evidenziando una grave evasione fiscale e la presenza, tra i morosi, di molti amministratori e dipendenti comunali nonché di soggetti appartenenti a contesti criminali mafiosi.

Sono state rilevate una serie di gravi criticità, tra le quali in particolare l'inadeguatezza di gran parte della locale classe politica e dell'apparato burocratico a monitorare, accertare e riscuotere il *quantum debeatur* relativo alla fiscalità locale, soprattutto riguardo a soggetti, direttamente e/o indirettamente, riconducibili ad esponenti mafiosi locali.

La verifica ispettiva ha riguardato prevalentemente i tributi locali più significativi, ossia l'Imposta Municipale Unica (IMU, la quale ha sostituito la "vecchia" ICI, Imposta Comunale sugli Immobili) e la Tassa Rifiuti (TARI).

In forza dell'autonomia legislativa in ambito tributario di cui dispongono i Comuni della Regione Siciliana, l'Amministrazione Comunale di Partinico ha adottato nel tempo diversi atti amministrativi concernenti il settore tributario, volti presumibilmente a sopperire il galoppante indebitamento dovuto ai costi gestionali di varia natura, soprattutto quelli concernenti il fondamentale servizio di rifiuti, sopperito solo in minima parte dalla partecipazione contributiva dei cittadini.

Nonostante i vani tentativi di intervento, spesso travagliati e caratterizzati da vere e proprie "guerre" intestine – così come rilevato dai verbali di seduta consiliare – che poca attinenza sembravano avere con il mero confronto politico-amministrativo, come si vedrà nel corso della presente trattazione, l'Amministrazione Comunale di Partinico non è riuscita a raggiungere l'effetto positivo tanto auspicato (almeno apparentemente), andando incontro all'inevitabile dissesto economico-finanziario.

- **L'Imposta Municipale Unica (o propria)**[4]

  L'Amministrazione Comunale *pro tempore*, con le Delibera Consiliare n. 50 del 6 agosto 2014, ha modificato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (*IMU*) e dell'Imposta Unica Comunale (*IUC*) fissando, con Deliberazione Consiliare n. 53 del 6 agosto 2014, l'aliquota ordinaria al 10,60 ‰; contestualmente, venivano stabilite nella misura del 7,60 ‰ le aliquote per i fabbricati concessi in uso gratuito dai genitori ai figli (e viceversa), del 4,00 ‰ quelle relative alle abitazioni principali appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze (con una detrazione d'imposta pari ad Euro 200,00 annui) e veniva prevista una maggiorazione dell'aliquota base pari al 3,00 ‰ per gli immobili ad uso produttivo (classificati nel gruppo catastale D e per i quali, oltre a ciò, dovrà essere versata anche l'imposta calcolata sull'aliquota base del 7,60 ‰ spettante allo Stato). Successivamente, a seguito del recente intervenuto dissesto finanziario dell'Ente, con Deliberazione Consiliare n. 67 del 26 novembre 2018, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a rideterminare le aliquote IMU e TASI, in esecuzione dell'art. 251 del decreto legislativo 267/2000, prevedendo – a decorrere dall'anno 2017 – l'incremento massimo previsto dalla legge.

- **La Tassa Rifiuti**[5]

---

[4] La tassazione immobiliare è tradizionalmente riservata agli Enti locali, in quanto forma di imposizione per cui è facile individuare e localizzare i presupposti e quantificare, con il sistema catastale, l'imponibile.
L'imposta *de qua*, con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita originariamente con la denominazione di ICI (*Imposta Comunale sugli immobili*).
Successivamente, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata in via sperimentale dal 2012 al 2014, e dal 2015 a regime, l'*ICI* è stata trasformata in *IMU*, avente sempre la natura di imposta patrimoniale speciale, il cui presupposto è il possesso di fabbricati (*compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze*), aree fabbricabili e terreni agricoli. Sono imponibili anche i fabbricati delle imprese, sia che si tratti di immobili strumentali sia che si tratti di beni-merce o di beni-prodotto.
L'aliquota dell'imposta è dello 0,76%, ma è data facoltà ai Comuni, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, di modificare, in aumento o diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.
I Comuni hanno il potere di disciplinare, con regolamento, diversi profili del tributo: possono dettare regole in materia di presupposto, esenzioni, base imponibile, accertamento e riscossione (articolo 59 del decreto legislativo 446/1997). Il potere di deliberare, già attribuito alla Giunta, spetta al Consiglio Comunale (articolo 1, comma 156, della legge 296/2006).

[5] I costi relativi alla gestione dei rifiuti e, più in particolare, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sostenuti dagli Enti locali sono, in teoria, finanziati da una specifica tassazione (*TARI*) in capo agli

Relativamente alla tassa sui rifiuti, il Comune di Partinico, in forza della propria autonomia legislativa, ha adottato taluni atti amministrativi volti a fronteggiare (almeno apparentemente) il forte indebitamento che caratterizza, da anni ormai, il settore in argomento, certamente dovuto a costi inevitabili per la gestione del servizio, sopperiti però in maniera minima dalla cittadinanza.

A ben vedere, già il Commissario Straordinario *pro tempore*, Ing. Maurizio Agnese, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 554/gab. del 31 maggio 2017, in data 11 aprile 2018 (prima delle votazioni amministrative che hanno portato all'elezione del Sindaco DE LUCA), con la Deliberazione n. 52 forniva un atto di indirizzo per la riscossione della TARI relativa all'anno 2018. In particolare, visto il regolamento TARI già approvato con Deliberazione n. 67 del 30 settembre 2014 dal Consiglio Comunale *pro tempore*, attesa la necessità di mettere in riscossione la tassa sui rifiuti relativa all'anno 2018 – sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2017, già stabilite con Delibera Consiliare di cui al Rep. n. 5 del 20 marzo 2017, con la citata Delibera n. 52 del 11 aprile 2018 veniva proposto di mettere in riscossione il tributo *de quo*, sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2017 (già approvate con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29 settembre 2015 ed attuate negli anni 2016 e 2017), secondo una rateizzazione prestabilita.

Contestualmente, con Determinazione R.G. n. 504 del 18 aprile 2018, veniva affidato alla società Postel S.p.A. il servizio di stampa, imbustamento e consegna tramite Poste Italiane S.p.A. (alla tariffa omologata di posta massiva servizio universale) degli avvisi TARI per l'anno 2018.

---

utilizzatori, introdotta il 27 dicembre 2013 con la Legge di Stabilità per il 2014 (in sostituzioni delle precedenti *TIA*, *TARSU* e *TARES*).

Il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso ovvero la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano escluse dall'applicazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Il Comune può prevedere una riduzione o esenzione per utenze non domestiche *"proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione"* a indigenti e persone in difficoltà (articolo 652 della legge/2013), e riduzioni o agevolazioni, fra gli altri, per le *"abitazioni con unico occupante"* (articolo 679, lett. a, della legge 147/2013).

Tra gli atti concernenti, *stricto sensu*, l'Amministrazione DE LUCA, veniva rilevata la Determinazione R.G. n. 863 del 24 luglio 2018 con la quale l'Ente ha provveduto ad affidare il servizio di ammodernamento del sistema informatico per l'accertamento tributario alla società "OMISSIS", precedentemente gestito mediante la piattaforma *software* denominata "OMISSIS", prodotta dalla "OMISSIS" e distribuita sempre per il tramite della prefata "OMISSIS". Si precisa che, non essendo stato approvato il bilancio di previsione, la spesa veniva assunta in esercizio provvisorio *ex* art. 163 del TUEL, ritenuta necessaria ed urgente al fine di velocizzare il processo di gestione e di riscossione dei tributi locali.

Alla fine del 2018, attese le forti criticità riscontrate nella riscossione del tributo TARI, sempre l'Amministrazione guidata dal Sindaco DE LUCA adottava la Deliberazione n. 80 del 31 dicembre 2018, avente ad oggetto la variazione di bilancio per l'adeguamento del costo dei servizi inerenti al comparto "rifiuti" per l'anno 2018. In particolare, rilevato ai sensi degli artt. 244 e ss. del D.Lgs. 267/2000 il dichiarato stato di dissesto dell'Ente – adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10 ottobre 2018 e divenuto esecutivo in data 28 ottobre 2018 – si rendeva necessario apportare una variazione di bilancio per colmare, in parte, il debito crescente incrementando, al contempo, le tariffe TARI relative all'anno 2018. L'atto si rendeva necessario in quanto il servizio rifiuti, per l'anno 2017, aveva prodotto "debiti fuori bilancio" per € 788.755,65 e, per l'anno 2018, vi era l'urgenza di assicurare risorse finanziare per l'espletamento del servizio in misura pari ad € 429.000,00. Tali previsioni di recupero, tuttavia, non venivano comunque ritenute soddisfacenti dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Ambientali che, con nota prot. n. 520 del 9 novembre 2018, rappresentava al Sindaco DE LUCA un ammanco di circa € 500.000,00.

La predetta proposta di variazione di bilancio, infine, nonostante i malumori di taluni Consiglieri Comunali che lamentavano una *mala gestio* del servizio rifiuti – oltre all'assenza del primo cittadino durante la seduta consiliare del 31 dicembre 2018 –, veniva approvata trovando anche il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Successivamente, con Deliberazione n. 6 del 16 gennaio 2019, avente ad oggetto la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, veniva proposta ed approvata la delega delle funzioni e delle attività *de qua* all'Agenzia delle Entrate – anche in considerazione dello scioglimento delle società del Gruppo Equitalia –, necessaria in quanto, allo stato dell'arte, presso l'Ente non vi era un sufficiente *know how* per l'assicurazione del servizio di riscossione.

- **L'Imposta Unica Comunale**[6]

  Si precisa che anche il Comune di Partinico, in ossequio a quanto previsto dalla Legge di Stabilità del 2014, con Deliberazione del Consiglio Comunale *pro tempore* n. 67 del 30 settembre 2014, ha approvato il regolamento dell'imposta in argomento.

- **Disposizioni generali in merito all'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali**

  Si ritiene doveroso premettere alcune nozioni di carattere generale.

  I tributi di competenza locale devono essere dichiarati spontaneamente dai contribuenti e gli Enti possono rettificare le comunicazioni incomplete o infedeli, accertando d'ufficio i

[6] Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
La *IUC* si compone dunque:
- dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (di cui si è detto precedentemente);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. La TASI è la tassa diretta a coprire il costo per i servizi indivisibili forniti dai Comuni, quali illuminazione, sicurezza stradale, gestione degli impianti e delle reti pubbliche ecc., secondo un principio già enunciato nella soppressa TARES. La tassa è pertanto dovuta da chiunque possegga o detenga, a qualsiasi titolo fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e del fabbricato in cui si risiede;
- della tassa sui rifiuti (*TARI*), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, a carico dell'utilizzatore (di cui si è detto precedentemente).

Ciascun Comune ha facoltà di deliberare differenti aliquote e riduzioni. Su ogni immobile, in generale, si possono avere, quindi, contemporaneamente IMU, TASI e TARI. Ad esempio, per gli anni 2014 e 2015, i cittadini di ogni Comune, per le abitazioni principali di categoria da A2 ad A7 sono esonerati dal pagamento IMU, ma avranno dovuto versare TASI e TARI. Le abitazioni principali di lusso (*categoria A1, A8 e A9*), invece, pagano IMU, TASI e TARI. La TASI è dovuta dall'inquilino, anche se l'immobile è abitazione principale dello stesso.

tributi non dichiarati ed emettendo avvisi di accertamento che devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Alla riscossione spontanea dei tributi comunali provvedono gli stessi Enti, mentre, per quanto concerne la riscossione coattiva, i Comuni, e gli altri soggetti cui può essere affidato il compito di riscossione, si avvalgono dell'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910, quale valore di titolo esecutivo.

Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

I soggetti che curano la riscossione coattiva dei tributi locali possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

Il "ruolo" è il sistema impiegato per la riscossione forzata (*o coattiva*) e consiste, fattivamente, in un elenco predisposto dall'Ufficio impositore (*quindi il Comune o chi per esso*) contenente le generalità di diversi contribuenti residenti nella circoscrizione unitamente ai dati relativi ai tributi da questi dovuti (*ammontare, periodo d'imposta di riferimento, ecc.*).

Tale elenco viene inviato al concessionario della riscossione, secondo particolari procedure automatizzate, che, a sua volta, forma, per ogni contribuente, un apposito atto, denominato "cartella di pagamento", che viene notificato al cittadino a titolo di richiesta del pagamento delle somme dovute (*così come risultanti dal ruolo*), entro il termine di sessanta giorni, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, verrà attivata la procedura di riscossione forzata.

Il soggetto deputato a condurre l'esecuzione forzata è lo stesso concessionario che agisce in forza di specifiche regole in ambito civilistico, integrate da alcune disposizioni di carattere tributario.

Tra queste disposizioni, riveste particolare importanza il dispositivo secondo il quale il titolo esecutivo (*cioè, per l'appunto, il documento in base al quale è possibile promuovere l'azione esecutiva forzata*) è costituito dal ruolo, consentendo, pertanto, al

concessionario di aggredire i beni del contribuente debitore, semplicemente in forza del ruolo (*notificato al contribuente tramite la cartella di pagamento*), senza necessità di ottenere un ulteriore specifico provvedimento da parte del giudice.

Nella Regione Siciliana la società che ha l'incarico di riscuotere i tributi è RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (ex Serit Sicilia S.p.A., prima, e Montepaschi Serit S.p.A., poi), la quale si colloca, attualmente, ai vertici del settore della riscossione nazionale, per quanto concerne il numero di Enti/Clienti, l'entità delle riscossioni conseguite e la quantità di procedure cautelari/coattive attivate.

- **Criticità rilevate nella gestione contabile e tributaria del Comune di Partinico**

Da una prima analisi della documentazione amministrativo-contabile acquisita in sede di accesso da parte della Commissione, è emersa una situazione economico-finanziaria piuttosto grave, come dimostrato peraltro dallo stato di dissesto finanziario dell'Ente, dichiarato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 10 ottobre 2018, divenuta esecutiva in data 28 ottobre 2018, ai sensi degli artt. 244 e ss. del Decreto legislativo 267/2000.

Atteso dunque il dichiarato dissesto finanziario, intervenuto a pochi mesi dal subentro della nuova Amministrazione, guidata dal Sindaco DE LUCA Maurizio, l'Ente non è stato più in grado di garantire lo svolgimento dei servizi indispensabili e di far fronte a debiti liquidi, certi ed esigibili nemmeno mediante variazioni di bilancio ovvero con la procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nonostante l'innalzamento delle aliquote dei tributi e delle tariffe dei servizi, non è stato raggiunto – nell'immediato –l'effetto sperato di un sostanziale rimpinguamento delle casse comunali.

Tale circostanza, dunque, ha comportato dei riflessi inevitabili anche sulla redazione del bilancio ordinario del Comune.

La situazione è divenuta ancora più critica in seguito alle successive dimissioni del primo cittadino, legate anche ad una conflittualità politico-amministrativa "interna", come ampiamente reppresentato in precedenza, che *de facto* ha portato ad una totale inerzia della macchina comunale.

Pertanto, attesa la successiva nomina regionale del Commissario Straordinario, Dr. ARENA Rosario, e l'avvio dell'attività ispettiva, la Commissione, non ha ritenuto opportuno analizzare nel dettaglio le voci del rendiconto rappresentante la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, privilegiando piuttosto la disamina di singoli fatti gestionali e di mirate fattispecie, ovviamente inerenti all'amministrazione economico-finanziaria dell'Ente, ritenuti più sintomatici della *mala gestio* degli amministratori comunali.

Premesso ciò, in linea generale, dunque, è stato rilevato che il Comune di Partinico si trovava in una grave situazione di decozione, che ha portato poi all'inevitabile dissesto economico-finanziario, derivante dalle passività pregresse, che – nel tempo – l'Amministrazione in carica non è riuscita a colmare mediante atti gestionali ordinari e/o straordinari, e da quelle intervenute in epoche più recenti.

Tale crisi è certamente scaturita da una mancata ed opportuna previsione di spesa da parte della Giunta *pro tempore*, la quale ha fronteggiato in modo inadeguato una situazione economico-finanziaria ereditata e già di per sé critica; in proposito, giova altresì evidenziare che, oltre alla scarsa capacità contributiva della cittadinanza, è stata individuata una particolare negligenza proprio da parte degli amministratori e dei dirigenti pubblici i quali, direttamente e/o indirettamente, hanno omesso di contribuire – loro per primi – al pagamento dei tributi locali dovuti per i servizi essenziali forniti dall'Ente.

Lo strutturale *deficit* di cassa rilevato dalla Commissione, come anticipato e di seguito meglio esplicato, è dunque da ricondursi *in primis* alla scarsa – e sfrontata – capacità contributiva volontaria da parte dei cittadini tra cui anche numerosi amministratori e dirigenti comunali, con un conseguenziale limitato recupero dei proventi frutto di evasione tributaria attraverso la riscossione. Tale gettito finanziario risulta necessario per il funzionamento dell'Ente *iure imperii* in quanto è anche attraverso il prelievo dei tributi locali che una sana amministrazione riesce a garantire il perseguimento delle finalità istituzionali e ad attuare le decisioni politico-amministrative assunte.

Il reperimento dei mezzi finanziari, dunque, diventa la fase più delicata per la *mission* politico-amministrativa di un Comune giacché – una volta verificato il credito ed effettuate

le comunicazioni di rito ai cittadini/debitori – sorge l'esigenza di riscuotere quanto accertato e posto in bilancio per la programmazione delle spese pubbliche.

Proprio la fase della riscossione ha fatto emergere rilevanti criticità in seno al Comune di Partinico, laddove è stato possibile verificare che la maggior parte dei contribuenti locali non ha ottemperato (e non ottempera) puntualmente al pagamento dei tributi ingenerando il grave squilibrio finanziario, che ha portato poi anche al dissesto; tale circostanza è stata verosimilmente "favorita" anche dall'accertata carente azione di controllo e da una assai modesta opera di sollecitazione posta in essere dall'Ente.

I crediti non riscossi vanno così ad aggiungersi "fittiziamente" alle poste positive del bilancio comunale, creando un avanzo artificioso che, in realtà, alla luce della scarsa capacità di riscossione, non sarà potenzialmente incassato e, quindi, aggraverà ulteriormente le già precarie condizioni della cassa. Infatti, è risultata alquanto palese l'assoluta incapacità del Comune di recuperare le risorse necessarie ad assicurare il normale svolgimento delle funzioni pubbliche, ingenerando debiti su debiti.

A tal proposito, significativi sono i dati estrapolati da una sommaria analisi dei capitoli di bilancio relativi al settore delle entrate, sia per l'esercizio 2018 che per l'esercizio 2019, i quali – da un lato – hanno evidenziato un disarmante omesso ottemperamento da parte dei contribuenti e – dall'altro lato – hanno confermato l'assoluta incapacità da parte dell'Ente locale nella fase di riscossione dei tributi locali. A titolo esemplificativo, si riporta, nel seguente prospetto, la situazione generale riscontrata:

ESERCIZIO 2018				
Descrizione capitolo		**Previsione iniziale di incasso accertata**	**Riscossione**	**Debito residuo**
Add. Comunale Irperf	CMP	1.378.000,00 €	732.141,64 €	645.858,36 €
	RES	630.130,27 €	630.048,55 €	81,72 €
Imp. Municipale Propria	CMP	5.800.000,00 €	3.896.263,07 €	1.903.736,93 €
	RES	2.808.820,20 €	1.721.528,88 €	1.087.291,32 €
Att. Recupero ICI	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	6.744.397,95 €	560.194,00 €	6.184.203,95 €
TASI	CMP	32.794,40 €	32.794,40, €	00,00 €
	RES	00,00 €	00,00 €	00,00 €

Imp. Com. Pubblicità	CMP	48.736,21 €	41.954,96 €	6.781,25 €
	RES	5.621,88 €	5.621,88 €	00,00 €
Att. Rec. ICP e TOSAP	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	56.960,88 €	261,78 €	56.699,10 €
Can. Suolo Pubblico	CMP	141.736,06 €	138.916,89 €	2.819,17 €
	RES	67.967,99 €	67.942,17 €	25,82 €
Att. Recupero TARSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	28.726,41 €	454,03 €	28.272,38 €
Tassa Racc.Trasp. RSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	6.080.844,37 €	188.303,45 €	5.892.540,92 €
Dev. Add. Erariale RSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	2.037.949,35 €	5.178,43 €	2.032.770,92 €
TARI	CMP	6.060.374,71 €	2.112.382,18 €	3.947.992,53 €
	RES	13.877.312,17 €	836.561,06 €	13.040.751,11 €
Att. Recuper Evasione su Tax RSU precedenti	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	1.697.752,05 €	32.501,56 €	1.665.250,49 €
Quota TARI Prov. PA	CMP	303.027,52 €	100.203,84 €	202.823,68 €
	RES	571.056,90 €	41.135,69 €	529.921,21 €
Diritti Pubb. Affissioni	CMP	5.967,07 €	4.855,53 €	1.111,54 €
	RES	285,63 €	285,63 €	00,00 €
Diritti e Canoni Racc.e Dep. Acque di Rifiuto	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	52.276,70 €	3.895,34 €	48.381,36 €
Proventi Acquedotto Comunale	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	422.111,63 €	5.952,58 €	416.159,05 €
Debiti residui 2018			*CMP*	*6.711.123,46 €*
			RES	*30.982.349,35 €*
			TOTALE	**37.639.472,81 €**

ESERCIZIO 2019				
Descrizione capitolo		**Previsione iniziale di incasso accertata**	**Riscossione**	**Debito residuo**
Add. Comunale Irperf	CMP	1.330.000,00 €	755.046,35 €	574.953,65 €
	RES	645.940,08 €	645.858,36 €	81,72 €
Imp. Municipale Propria	CMP	6.000.000,00 €	4.657.751,87 €	1.342.248,13 €
	RES	2.991.028,25 €	1.249.422,68 €	1.741.605,57 €
Att. Recupero ICI	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	6.184.203,95 €	143.950,05 €	6.040.253,90 €
TASI	CMP	44.102,54 €	44.102,54, €	00,00 €
	RES	00,00 €	00,00 €	00,00 €
Imp. Com. Pubblicità	CMP	57.006,02 €	53.627,60 €	3.378,42 €
	RES	6.781,25 €	6.781,25 €	00,00 €

Att. Rec. ICP e TOSAP	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	56.699,10 €	141,46 €	56.557,64 €
Can. Suolo Pubblico	CMP	152.130,61 €	152.130,61 €	00,00 €
	RES	2.844,99 €	2.844,99 €	00,00 €
Att. Recupero TARSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	28.272,38 €	140,52 €	28.131,86 €
Tassa Racc.Trasp. RSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	5.892.540,92 €	89.045,53 €	5.803.495,39 €
Dev. Add. Erariale RSU	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	2.032.770,92 €	7.294,07 €	2.025.476,85 €
TARI	CMP	5.585.024,26 €	1.605.517,48 €	3.979.506,78 €
	RES	16.988.743,64 €	1.232.478,18 €	15.756.265,46 €
Att. Recuper Evasione su Tax RSU precedenti	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	1.665.250,49 €	36.187,67 €	1.629.062,82 €
Quota TARI Prov. PA	CMP	279.260,00 €	2.565,80 €	276.694,20 €
	RES	732.744,89 €	56.709,59 €	676.035,30 €
Diritti Pubb. Affissioni	CMP	5.864,05 €	4.954,52 €	909,53 €
	RES	1.111,54 €	1.111,54 €	00,00 €
Diritti e Canoni Racc.e Dep. Acque di Rifiuto	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	48.381,36 €	4.212,28 €	44.169,08 €
Proventi Acquedotto Comunale	CMP	00,00 €	00,00 €	00,00 €
	RES	416.159,05 €	4.632,37 €	411.526,68 €
Debiti residui 2019			*CMP*	*6.177.690,71 €*
			RES	*34.212.662,27 €*
			TOTALE	**40.390.352,98 €**

I dati sopra riportati evidenziano il grave indebitamento dell'Ente, dovuto al lento e marginale recupero di vecchi tributi locali e, soprattutto, alle – tanto – crescenti quanto costanti passività in corso, legate alla mancata corresponsione della tassa sui rifiuti e sui servizi connessi a quest'ultimo settore. In particolare, si evidenzia ancora un irrilevante recupero dell'ingente debito legato alla mancata riscossione dell'ICI e, in misura più "lieve", della TOSAP e della TARSU, una inconsistente riscossione delle tasse evase ed afferenti al servizio rifiuti degli anni precedenti, un persistente indebitamento dovuto alla mancata corresponsione dell'Imposta Comunale Propria e l'allarmante e continuo incremento delle passività attuali connesse al comparto dei rifiuti.

Il cronico *deficit* strutturale di cassa dell'Ente, in sostanza, è stato quindi causato dai seguenti fattori:

- incapacità manifestata di svolgere, in maniera efficace ed efficiente, l'attività di riscossione dei tributi propri;
- mancata attuazione di mirate ed efficaci azioni di contrasto alla macroscopica e conclamata evasione fiscale, evidenziata anche dalla mancata adozione da parte della Giunta Comunale *pro tempore* di un qualsiasi percorso amministrativo di recupero delle somme dovute, accertate e non riscosse;
- arbitraria ed autonoma gestione del denaro pubblico da parte degli amministratori comunali, i quali hanno agito in totale difformità dai principi contabili di equilibrio, pareggio di bilancio e sana gestione finanziaria della *res publica*, indirizzando, man mano, il Comune di Partinico verso una condizione di assoluta precarietà ed incapacità di programmazione[7], sino a sfociare poi nel dichiarato dissesto finanziario dell'Ente.

La situazione rappresentata dalla Commissione, considerata nel suo insieme, acclara gravi carenze nella gestione contabile e tributaria del Comune di Partinico, sia con riguardo agli aspetti afferenti alla competenza tecnica che con riguardo all'esercizio dei compiti di indirizzo, programmazione e controllo da parte degli organi elettivi a ciò deputati.

Si riporta, di seguito, una dettagliata analisi della (inefficace) azione di accertamento e riscossione dell'Ente relativamente ai tributi locali più rilevanti, con un *focus*, a campione, sul mancato ottemperamento dei contribuenti "sensibili".

[7] A tal proposito, in ordine al criterio a cui uniformare l'azione contabile, giova evidenziare che il punto 8 del Testo *"Principio Contabile n. 2 per gli Enti Locali – Gestione nel Sistema del Bilancio"*, approvato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del Ministero dell'Interno in data 18 novembre 208, ha previsto che *"l'economicità della gestione deve essere espressa dalla capacità di garantire l'equilibrio tra costi e proventi di gestione, inteso, quindi, quale equilibrio durevole a valere nel*

1) ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI: INDIVIDUAZIONE DEI DEBITORI "SENSIBILI", INCLUSI GLI AMMINISTRATORI, I DIPENDENTI COMUNALI E I LORO CONGIUNTI.

- **Attività di Accertamento e Riscossione dell'IMU**

In merito al pagamento dell'imposta dovuta dai cittadini possessori di fabbricati (*compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze*), aree fabbricabili e terreni agricoli nel Comune di Partinico, come già anticipato, è stata rilevata una scarsa azione di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, è stato constatato che l'Ente, solo a ridosso della prescrizione, è solito effettuare il riscontro su quanto dovuto dai contribuenti locali e, in caso di mancato versamento dell'imposta, emette e notifica nei loro confronti i relativi avvisi di accertamento; successivamente, trascorso invano il termine *ex lege* di 60 giorni, constatato l'omesso pagamento del tributo, iscrive a ruolo il cittadino debitore inviando gli atti al concessionario per la riscossione coattiva.

Per quanto concerne l'annualità d'imposta 2013, a fronte di n. 1.104 avvisi di accertamento emessi – a far data dal mese di marzo del 2017, fino al mese di aprile del 2019 – per la mancata corresponsione spontanea dell'I.M.U. (ammontante complessivamente ad Euro 1.942.715,00), l'Amministrazione locale è riuscita a riscuotere solamente Euro 366.343,38, con un aumento delle passività pari ad Euro 1.576.371,62. Di conseguenza, sono stati iscritti a ruolo n. 688 contribuenti da inviare alla riscossione coattiva.

Relativamente all'annualità d'imposta 2014, invece, l'Ente a fronte della mancata corresponsione spontanea dell'I.M.U., per un totale di Euro 1.851.164,00, ha notificato n. 1.066 avvisi di accertamento – a far data dal mese di ottobre del 2018, fino al mese di gennaio del 2020 – nei confronti dei contribuenti inottemperanti. Sono risultati solo n. 240 i contribuenti adempienti che hanno versato complessivamente Euro 153.700,00: allo stato non risultano ancora iscrizioni a ruolo, in quanto non sono ancora decorsi i termini *ex lege*.

---

tempo. L'equilibrio economico a valere nel tempo è un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la funzionalità dell'ente".

L'importo dell'IMU non riscosso, per l'anno d'imposta 2014, è risultato dunque ammontare ad Euro 1.697.464,00 (pari n. 826 contribuenti che sono rimasti inottemperanti).

I mancati introiti, si ribadisce, preventivamente ipotizzati nei pertinenti bilanci di previsione di competenza, a distanza di cinque anni, non sono stati più riscossi (e verosimilmente non lo saranno mai) ingenerando, prima, dei crediti fittizi e, poi, delle passività effettive. A tal proposito, si è proceduto a verificare, a campione, dai suddetti elenchi dei debitori predisposti dall'Area Finanziaria (relativi ai periodi d'imposta 2013/2014 cui bisognava ottemperare entro le annualità 2018/2019), alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili". L'attività di analisi, come meglio indicato nei seguenti prospetti sinottici, ha permesso di individuare molti amministratori comunali e dipendenti, nonché ai loro congiunti, i quali – pur avendo potenzialmente la capacità economica di ottemperare al tributo – hanno provveduto al pagamento solo in ultima istanza ovvero sono stati iscritti a ruolo coattivo poiché non adempienti:

"OMISSIS"

Le tabelle sinottiche sopra riportate, dunque, mostrano la tendenza del contribuente, palesemente affermata *in primis* proprio da consiglieri comunali e dipendenti pubblici dell'Ente, di non ottemperare puntualmente al pagamento dei tributi locali. In particolare, come emergerà meglio dai prospetti di seguito riportati, l'approccio è quello di non ottemperare immediatamente al pagamento del tributo, attendendo i successivi *step* consistenti nell'avviso di accertamento ovvero nell'iscrizione a ruolo. Solo la notifica dell'avviso di accertamento, in taluni casi, costituisce un debole deterrente al definitivo mancato introito da parte del Comune. Al fine di evidenziare il crescente numero di debitori nella più immediata formazione della passività, la Commissione ha proceduto a verificare, a campione, dagli elenchi forniti dall'Ente, relativamente al tributo maturato negli anni 2018/2019, alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili". L'attività *de qua*, anche in questo caso, ha permesso di individuare decine di nominativi riconducibili agli amministratori e ai dipendenti comunali nonché ai loro congiunti:

"OMISSIS"

I dati e le informazioni sopra riportate evidenziano, dunque, la malsana consuetudine da parte dei contribuenti, amministratori e dipendenti comunali *in primis*, di non ottemperare puntualmente al pagamento del tributo ingenerando nell'immediato l'insorgere di ingenti passività nel bilancio comunale; debiti che poi, anche a ridosso dell'accertamento ovvero in seguito all'iscrizione a ruolo, non verranno più riscossi dal Comune di Partinico, comportando inevitabilmente lo stato di dissesto finanziario a cui è andato incontro l'Ente.

L'attività ispettiva, ha inoltre permesso di individuare alcuni soggetti inottemperanti, organici o contigui alle consorterie criminali locali, sia relativamente all'imposta per la quale sono decorsi i termini ordinari di pagamento sia per quella per la quale non è stato emesso ancora l'avviso di accertamento, per come di seguito meglio specificato:

"OMISSIS"

2) ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARI: INDIVIDUAZIONE DI DEBITORI "SENSIBILI"

Relativamente al pagamento dell'imposta dovuta dai cittadini, a titolo contributivo, per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani presso il Comune di Partinico, come già sopra esposto per l'IMU, è stata rilevata una non comune negligenza da parte dell'Amministrazione Comunale in merito ad un'incisiva attività di controllo. A differenza dell'IMU però, in questo caso, la situazione debitoria è ben più grave, atteso che la mancata corresponsione/riscossione dei tributi afferenti al comparto rifiuti assorbe da sola circa il 65% dei debiti residui dell'Ente.

In particolare, è stato possibile rilevare che l'Ente, annualmente, emette i relativi avvisi di pagamento nei confronti dei contribuenti tenuti alla corresponsione della suddetta imposta[8]

[8] Si ribadisce che il presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso ovvero la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Restano

e, successivamente, prende soltanto atto dell'avvenuto pagamento da parte di taluni cittadini, inviando di rado eventuali solleciti di pagamento.

Da un raffronto tra gli elenchi contenenti gli avvisi di pagamento emessi negli anni 2018 e 2019 (contenenti altresì la previsione di incasso) ed i cataloghi relativi ai contribuenti regolari che hanno ottemperato all'obbligazione tributaria per le medesime annualità, è stato possibile accertare quanto segue:

TASSA RIFIUTI				
ANNO	**Previsione di incasso**	**Incasso effettivo**	**Quota non riscossa**	**Scostamento %**
2018	6.060.374,71 €	2.112.382,18 €	3.947.992,53 €	**- 65,14 %**
2019	6.314.266,88 €	1.605.517,48 €	4.708.749,40 €	**- 74,57 %**

I mancati incassi, preventivamente ipotizzati nei pertinenti bilanci di previsione di competenza, desumibili dall'elenco degli avvisi di pagamento emessi e notificati per ogni annualità, come già anticipato, andranno a costituire dei crediti fittizi (e mai effettivi) nelle casse comunali.

Dalla disamina dei suddetti avvisi di pagamento emessi dall'Ente, espungendo i contribuenti che hanno corrisposto quanto dovuto, come per l'IMU, è stato possibile individuare, anche in questo caso, alcune singole posizioni di contribuenti ritenuti "sensibili", riconducibili agli amministratori comunali, ai dipendenti pubblici e ai loro congiunti. Ancora una volta è stato rilevato che, nell'immediato, vige la prassi di non ottemperare al pagamento del tributo ingenerando un'importante passività nelle casse comunali: ciò comporta che l'Ente non avrà la provvista necessaria per far fronte ai costi legati alla gestione dei rifiuti, dovendo così ingenerare debiti su debiti fuori bilancio. A ben vedere, anche nel lungo termine, sono pochi

---

escluse dall'applicazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

i contribuenti che – prossimi all'iscrizione a ruolo – saldano il debito tributario solo in seguito all'avvenuta notifica dell'accertamento da parte dell'Ente.

Infatti, per quanto concerne l'annualità d'imposta 2013, a fronte di n. 13.931 posizioni debitorie hanno ottemperato n. 9.393 contribuenti: gli inadempienti, risultati essere n. 4.538 iscritti a ruolo, hanno ingenerato una passività per l'Ente pari ad Euro 2.073.874,00.
Relativamente all'annualità d'imposta 2014, invece, a fronte di n. 13.976 posizioni debitorie hanno ottemperato n. 9.068 contribuenti: gli inadempienti, risultati essere n. 4.908 (di cui attualmente n. 1.374 iscritti a ruolo), hanno ingenerato una passività per l'Ente pari ad Euro 2.290.178,00.
Proprio relativamente agli anni d'imposta 2013 e 2014, la Commissione ha evidenziato che sono emerse alcune gravi posizioni – riguardanti contribuenti inadempienti – risultate completamente "sconosciute" all'Ente (perché non hanno denunciato spontaneamente i dati relativi al calcolo dell'imposta) ovvero che hanno comunicato infedelmente le informazioni dovute per la quantificazione del tributo. Tra questi debitori "sensibili", individuati dagli organi comunali preposti solo nel periodo storico-sociale dell'"emergenza rifiuti", vi sono ricompresi anche i seguenti soggetti facenti parte del quadro politico-amministrativo del Comune di Partinico:

"OMISSIS"

Come anticipato, vige nella comunità di Partinico la prassi – malsana – di non ottemperare immediatamente al versamento delle imposte dovute negli anni di competenza, inducendo così l'Ente – anche e soprattutto relativamente alla gestione rifiuti – a trovarsi impreparato nel far fronte ai costi dovuti per il servizio. Tale circostanza risulta ancora più grave laddove le posizioni debitorie riguardano figure appartenenti al Comune di Partinico, siano essi dipendenti e/o amministratori comunali, come di seguito rilevato:

Anche in questo caso, l'attività ispettiva ha permesso di individuare alcuni soggetti inottemperanti, organici o contigui alle consorterie criminali locali, soprattutto relativamente alle imposte attuali, per come di seguito meglio specificato:

"OMISSIS"

Compendiando tutto quanto sopra riportato, oltre a rilevare una sostanziale inerzia da parte dell'Ente locale nella fase di riscossione dei tributi locali (caratterizzata soprattutto da una poco incisiva azione di sollecitazione nei confronti dei contribuenti inadempienti), la Commissione ha rilevato la condotta poco esemplare dei dipendenti comunali e degli amministratori pubblici del Comune di Partinico che *in primis* hanno contribuito (e contribuiscono) a porre l'Ente in una situazione di disavanzo tale da non riuscire a far fronte alle passività nel breve periodo.

Il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene – solitamente – sostenuto dal Comune attraverso le somme riscosse dalla comunità per la tassa sui rifiuti: se la collettività non ottempera puntualmente costringe l'Ente locale ad ingenerare debiti fuori bilancio che andranno poi ad accumularsi nel tempo sino a sfociare, a volte, come nel caso di specie, in un potenziale dissesto finanziario.
L'attività ispettiva ha evidenziato che circa il 70% della comunità partinicese non ottempera puntualmente al tributo, contribuendo ad incrementare – nel breve periodo – le passività nel bilancio comunale. A ridosso dell'accertamento, invece, solo una parte di questi debitori ottempera al pagamento di quanto dovuto, mentre oltre il 30% consolida la propria posizione debitoria che viene poi iscritta a ruolo.
A titolo esemplificativo, tralasciando l'annualità d'imposta 2019, relativamente recente e per la quale quasi tutti i consiglieri, dipendenti comunali e loro congiunti non hanno ottemperato, con riferimento ai tributi dovuti nel 2013 e nel 2014, periodi per i quali sono scattati i termini di accertamento nel 2018 e nel 2019, si annovera l'inadempienza del sig. "OMISSIS" (coniuge del "OMISSIS"), del sig. "OMISSIS" (coniuge del Consigliere

"OMISSIS") nonché del Consigliere "OMISSIS". Per quanto concerne, invece, la TARI di competenza dell'anno 2018, si rilevano ancora le inadempienze del Consigliere "OMISSIS" (proprie – anche per l'attività ricettiva di "OMISSIS" di cui è titolare – e del figlio, sia per il 2018 che per il 2019), nonché dei Consiglieri "OMISSIS" (anche per il tramite del coniuge "OMISSIS"), "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" (anche per il tramite del coniuge "OMISSIS"), "OMISSIS" e "OMISSIS" (relativamente alle attività professionali e commerciali da loro esercitate e/o rappresentate). Numerose sono poi le posizioni debitorie riconducibili ai dipendenti comunali e/o ai loro congiunti.

Se la questione sul fronte rifiuti appare essere critica, non può certo dirsi che nel comparto IMU la situazione sia delle migliori: relativamente all'anno d'imposta 2013, risultano già iscritti a ruolo i Consiglieri "OMISSIS" e "OMISSIS", mentre i Consiglieri "OMISSIS"e "OMISSIS", seppure già destinatari di notifica dell'accertamento, non risultano ancora iscritti a ruolo. Per quanto concerne l'anno d'imposta 2014, sono risultati inadempienti il "solito" "OMISSIS", oltre ai Consiglieri "OMISSIS" (relativamente al *quantum* dovuto dalla coniuge "OMISSIS"), "OMISSIS" e "OMISSIS". Come per prassi invalsa, le posizioni debitorie relative agli anni più recenti aumentano vertiginosamente: nel 2018 si annoverano le inadempienze dei Consiglieri "OMISSIS", "OMISSIS" (nonché del coniuge "OMISSIS"), "OMISSIS" e "OMISSIS", nonché quelle dei sigg.ri "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS", rispettivamente coniugi dei Consiglieri "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS"; mentre, per il 2019, tra gli altri, si rilevano le posizioni debitorie dei Consiglieri "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" nonché dei coniugi dei Consiglieri "OMISSIS", "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS". Anche per l'IMU, i dipendenti comunali inadempienti sono risultati numerosi.

Resta dunque sintomatico l'atteggiamento inadempiente dei principali rappresentanti politici del Comune di Partinico, talvolta anche per importi rilevanti: proprio coloro che dovrebbero contribuire per primi al buon andamento della macchina amministrativa comunale, avendone le possibilità, si mostrano inottemperanti al pari di talune posizioni debitorie di soggetti organici e/o contigui alla consorteria criminale locale come TOLA Giuseppe (classe

'61), CASSARA' Nunzio (classe '63), NANIA Antonino (classe '37, deceduto), PRIMAVERA Antonino (classe '68) e TAGLIAVIA Giovanni Battista (classe '83).

3) **Criticità sulla gestione dei tributi locali minori**

La legge regionale n. 18/1995, pubblicata con Bollettino Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995, in particolare, definisce il commercio su aree pubbliche come la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche; tale attività può essere svolta su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente per tutta la settimana, ovvero solo in uno o più giorni della settimana, ovvero su qualsiasi area purché in forma itinerante.
Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato all'iscrizione in un apposito registro ed avviene ad opera di una commissione, nominata dal Sindaco, che opera in forza di un regolamento approvato dalla commissione stessa.

La domanda è presentata ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/1968 in materia di autocertificazione.
La normativa stabilisce altresì limitazioni e divieti e gli orari di esercizio, determina e definisce i luoghi, le aree pubbliche nonché i posteggi.
Inoltre, all'articolo 29 stabilisce le sanzioni amministrative applicabili a coloro i quali esercitino il commercio senza la prescritta autorizzazione o fuori dalle aree prestabilite.
La legge regionale n. 2/1996 ha integrato e modificato la precedente disposizione normativa, riproponendo in sostanza i principi contenuti nell'ormai abrogata legge nazionale n. 112/1991 e nel relativo decreto ministeriale n. 248 del 4 giugno 1993.
Materia sulla quale il legislatore non ha provveduto ad effettuare alcun tipo di intervento ma sostanzialmente ha lasciato che fosse disciplinato dalla legislazione statale è quella inerente alla tassazione o tariffazione della concessione delle aree pubbliche destinate al pubblico commercio. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade e aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale (comprese le aree destinate a mercati e fiere) è soggetta

al pagamento di una tassa (Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico – TOSAP), previo il rilascio di un provvedimento amministrativo di concessione da parte dell'ente proprietario dell'area.

Il comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18/1995, così come aggiunto dall'articolo 5 della successiva legge regionale n. 2/1996, prevede espressamente che la tassa di posteggio, nei casi di mercati o fiere, che si svolgono su strada o comunque in aree non attrezzate, è determinata con le modalità previste dalla normativa nazionale, distinguendo tra le concessioni a posto fisso ed itineranti di cui all'articolo 1 della citata legge regionale n. 18/1995.

Tale tassa è omnicomprensiva di tutti i servizi resi dal Comune agli esercenti l'attività commerciale all'interno dell'area ove si svolge il mercato.

La TOSAP è disciplinata dal capo II (articolo 38, in particolare) del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni.

Il legislatore nazionale, al quale rimanda la normativa regionale, con l'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 446/1997 aveva previsto espressamente l'abolizione di tale tassa.

Tale previsione, però, di fatto, non è mai divenuta operativa, poiché lo stesso legislatore, con la legge finanziaria 1999, ha previsto, ai commi 14 e 20 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di ripristinare la TOSAP, consentendo ai Comuni e alle Province di continuare ad adottarla.

Tale norma, però, ha introdotto per gli Enti Locali la possibilità di poter optare se continuare ad applicare la tassa denominata TOSAP e ,quindi, sottoporre tale tassazione al regime proprio delle entrate di natura tributaria, con tutte le consequenziali implicazioni inerenti alla riscossione delle imposte tramite ruoli esattoriali ed alla devoluzione delle controversie alla competenza delle commissioni tributarie provinciali; viceversa, gli enti locali potranno scegliere di non avvalersi di tale tassazione sostituendo il tributo a mezzo dell'istituzione di uno specifico canone (COSAP), per il quale dovrà prevedersi uno specifico regolamento (adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 446/1997).

Quest'ultima opzione non è di poco rilievo, poiché implica per l'ente locale la regola della contrattualizzazione civilistica con gli operatori commerciali su suolo pubblico, in quanto l'ente locale potrà operare secondo le norme del rapporto di diritto civile, e pertanto non vi sarà alcun rilascio di concessione amministrativa né procedure di riscossione secondo le norme tributarie.

Si avrà, pertanto, un semplice rapporto contrattuale tra un soggetto (Ente Locale), che cede l'uso dell'area e dei servizi connessi al suo utilizzo, ed il soggetto (commerciante) che paga il corrispettivo per poter usufruire dell'area da occupare.

Ciò implica ripercussioni anche sull'eventuale recupero del corrispettivo non versato dal commerciante, il quale, come una normale parte contrattuale di diritto privato, verrà considerato semplicemente inadempiente e soggetto al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con le relative ripercussioni anche in ambito giurisdizionale poiché la competenza verrà devoluta al giudice ordinario.

La scelta di adottare la COSAP anziché la TOSAP influisce sui comportamenti che l'Amministrazione dovrà avere nei confronti del concessionario.

Con la circolare n. 256/E del 3 novembre 1998, il Ministero delle Finanze ha confermato la natura non tributaria del canone *de quo* e, pertanto, a differenza della tassa, che è un tributo, il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche costituisce il corrispettivo del godimento di un bene pubblico e va, dunque inquadrato nell'ambito di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive.

Se il concessionario paga con ritardo, o non paga, si dovranno applicare, pertanto, le sanzioni previste dal contratto, secondo lo schema tipo approvato dall'apposito regolamento comunale (il quale sicuramente può prevederle, anche se la legge non lo dispone espressamente, ma sarebbe espressione del principio di autonomia contrattuale).

Inoltre, per effetto dell'inadempimento, il Comune potrà risolvere il rapporto di concessione, chiedendo il risarcimento del danno.

È evidente che le clausole che stabiliscono sanzioni (di natura civile, non amministrativa) per l'inadempiente avranno validità soltanto se espressamente accettate dal concessionario

ed il Comune non potrà applicarle unilateralmente, come, invece, ordinariamente nei confronti del trasgressore di norme tributarie.
Appare palese, pertanto, che le sanzioni indicate nell'articolo 63 del decreto legislativo 446/1997 costituiscono la predeterminazione legale del risarcimento del danno a carico di un soggetto il quale, privo di concessione, abbia goduto abusivamente di un bene altrui e non possono essere applicate a chi invece è titolare di concessione, sebbene inadempiente.

Il Consiglio Comunale di Partinico *pro tempore*, con Deliberazione n. 23 del 30 marzo 2001, ha approvato il Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di cui alla delibera n. 19 del 15 marzo 2000 del Commissario Straordinario *pro tempore*). Successivamente, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 114 del 19 maggio 2011, sono state fissate le tariffe per il canone per la COSAP, attualmente ancora in vigore.

La Commissione d'accesso ha proceduto alla verifica dei pagamenti dovuti a titolo di COSAP (Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche) e ICP (Imposta Comunale sulla Pubblicità).
L'attività ispettiva preliminare ha permesso di rilevare, come per la gestione dei principali tributi locali, talune criticità, soprattutto in relazione all'attività di riscossione.
In particolare, è stato constatato che l'Ente, relativamente al periodo 2012-2013, per i quali sono nettamente scaduti i termini per l'accertamento, non ha riscosso il canone dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sul territorio comunale nella misura di Euro 165.538,92 (di cui Euro 59.299,00 di ICP ed Euro 106.239,92 di COSAP).
Anche in tale circostanza è emersa l'incapacità degli organi elettivi e, in generale, dell'Amministrazione Comunale di monitorare, accertare e riscuotere i tributi locali, anche mediante interventi di revoca delle autorizzazioni già concesse, con il fine di non permettere ai debitori di generare profitti occupando illegittimamente il suolo pubblico di Partinico, nonostante i vani tentativi (richiamati anche dalla stampa locale) posti in essere.

4) Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), gestione degli oneri concessori e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività[9]

L'attività ispettiva ha evidenziato che presso lo Sportello Unico Attività Produttiva (SUAP) del Comune di Partinico risultano essere state lavorate n. 395 pratiche nel 2018 e e n. 373 pratiche nel 2019. In relazione alle Segnalazioni Certificate per Inizio Attività (SCIA) attinenti, nello specifico, i lavori di ristrutturazione e/o variazioni di destinazione d'uso, sono risultate essere pervenute presso il Comune di Partinico n. 1 comunicazione relativa all'anno 2017, n. 14 relative all'anno 2018 e n. 14 relative all'anno 2019.

La totalità delle pratiche istruttorie è stata instaurata mediante la presentazione di apposita autocertificazione da parte dell'istante sulle quali l'Ente non risulta aver mai effettuato un'attività di controllo, nemmeno "a campione", così come previsto invece dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

---

[9] Il decreto legge 78/2010, convertito nella legge 122/2010, ha riformulato interamente l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituendo, nella maggior parte dei casi, la DIA (Denuncia di Inizio Attività) con la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). In forza di tale innovazione normativa, avviare un'attività di impresa risulta più semplice in quanto, per tutte le attività economiche soggette a verifica dei requisiti, è necessario presentare la predetta SCIA in sostituzione della vecchia DIA ovvero di ogni altro atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta, comprese le domande per l'iscrizione in albi e ruoli. L'attività economica può iniziare dalla stessa data di presentazione della SCIA all'Amministrazione competente, senza attendere i 30 giorni previsti in precedenza. Le Pubbliche Amministrazioni dispongono, poi, di 60 giorni per esercitare i controlli ed eventualmente richiedere all'impresa, in mancanza dei requisiti necessari, la rimozione degli effetti dannosi. L'interessato deve depositare la SCIA con tutta la documentazione richiesta per lo svolgimento dell'attività aperta al pubblico, quindi deve corredare l'istanza con le autocertificazioni (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà) per quanto riguarda gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e, se previsto espressamente dalle specifiche normative di settore, anche con le attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati. L'Ufficio amministrativo preposto a ricevere la predetta SCIA, per talune attività economiche, è lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), presente in tutti i Comuni italiani, incluso il Comune di San Cipirello. Il SUAP costituisce il "punto di contatto" fondamentale fra imprese e istituzioni pubbliche per sbrigare tutte le pratiche relative all'apertura e alla gestione aziendale. Il D.P.R. 160/2010, infatti, stabilisce che (il SUAP) *"è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione"*. L'Ufficio SUAP, attraverso i propri uffici preposti, esperisce i controlli sulla sussistenza dei presupposti autocertificati e autodichiarati nella SCIA. I controlli, solitamente, possono essere svolti anche su un "campione" (cioè non sulla totalità delle SCIA che pervengono al SUAP, ma su una quota percentuale di esse, individuata con un provvedimento del Dirigente). Ove dai controlli si dovessero rilevare incongruenze e/o difformità e non fosse possibile regolarizzare l'attività, gli uffici preposti ne ordinano la cessazione. Il costo di presentazione della SCIA non è *standard* ma è variabile rispetto all'attività che si intende avviare e al costo delle eventuali certificazioni da allegare. In genere l'avvio dell'attività può prevedere il versamento di diritti, tasse cc.gg., bolli, ecc., che variano da attività ad attività.

Al riguardo, si deve sottolineare che questa Prefettura, sulla base anche di direttive del Ministero dell'Interno (cfr. circolare n. 11001/119/7/27 del 19 gennaio 2018), ha diramato una specifica direttiva indirizzata a tutti i Sindaci dei Comuni della Provincia (cfr. nota prot. n. 0012513 del 29 gennaio 2018), con la quale è stata richiamata la necessità che venissero svolti tutti gli adempimenti previsti in materia di certificazione antimafia, con particolare riguardo all'attività dei SUAP relativamente alle richieste di comunicazione antimafia, *ex* articolo 87 del decreto legislativo 159/2011.

E. SOCIETÀ CONTROINDICATE CREDITRICI DEL COMUNE

La Commissione d'accesso ha rilevato che l'analisi delle ditte (cooperative, ditte individuali e società) creditrici del Comune di Partinico per prestazioni e servizi fornite nel corso degli ultimi anni, per un importo complessivo di euro 6.834.470,36, ha, in taluni casi, evidenziato la presenza di rapporti di parentela o collegamenti di soggetti che rivestono cariche sociali, con persone legate alla criminalità organizzata.

In particolare, nel periodo di riferimento, l'attività ispettiva ha accertato che tra le suddette ditte figurano:

- **"OMISSIS"** con sede legale in Palermo via "Omissis" il cui rappresentante legale è "OMISSIS".

Con determinazione n. 207 del 20/12/2016 il Comune di Partinico affidava ai sensi dell'art. 63 della legge 50/2016 la fornitura di conglomerato bituminoso per la manutenzione ordinaria della pavimentazione delle sedi viarie comunali alla ditta "OMISSIS" di "OMISSIS" con sede in Borgetto.

Successivamente, con determinazione n.6 del 27/1/2017, l'amministrazione comunale prendeva atto dell'affitto del ramo d'azienda "OMISSIS" alla "OMISSIS"., con sede legale in Palermo via "Omissis", rappresentata da "OMISSIS", nipote di "OMISSIS", e che pertanto a decorrere dal 1.1.2017 i provvedimenti assunti nel 2016 che facevano capo alla "OMISSIS" erano da quella data attribuiti alla "OMISSIS".

Il Comune di Partinico con determinazione "omissis" del 20/3/2018 ha disposto quindi la liquidazione alla "OMISSIS" delle somme dovute per la fornitura di conglomerato bituminoso per la manutenzione ordinaria della pavimentazione delle sedi viarie comunali a suo tempo affidata alla "OMISSIS".

Giova al riguardo evidenziare che nei confronti della "OMISSIS" in data 5/7/2016 è stata emessa da questa Prefettura certificazione antimafia interdittiva, nonchè il successivo 28/7/2016 provvedimento di diniego di iscrizione in White list, attesa la vicinanza della famiglia "OMISSIS" al contesto mafioso ed ancor più in considerazione del quadro info giudiziario emerso nell'ambito dell'operazione di polizia denominata KELEVRA in cui è stata tra l'altro disvelata e confermata la vicinanza di "OMISSIS", con l'organizzazione mafiosa di Borgetto ed in particolare con SALTO Nicolò, ciò comprovando gli stabili legami e connivenze degli imprenditori "OMISSIS" con esponenti di vertice della criminalità organizzata mafiosa.

Sul conto di "OMISSIS" risulta emesso, in data 9/12/2003, un decreto di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Palermo divenuto definitivo in data 7/5/2004 a euro 1600,00 di ammenda per violazione delle norme di attuazione delle direttive CEE sui rifiuti pericolosi e sui rifiuti di imballaggio, reato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 460 co5 c.p.p.
In data 28/9/2010 il predetto è stato denunciato in stato di libertà dal Comando Carabinieri NOE di Palermo alla Procura della Repubblica in quanto, in qualità di socio amministratore della "OMISSIS" presso la sede della "OMISSIS", unitamente a "OMISSIS" (cl 1965) si rendeva responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cp, 6 co 1 lett.B L 210/2008 in relazione all'art. 256 co 1 e 2 D.L. vo 152/2006, per aver concorso nella realizzazione, in un sito non autorizzato, di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non; al "OMISSIS", nell'ambito della stessa operazione è stata inoltre contestata la violazione di cui all'art. 137 c.1 del DLvo 152/2006 in relazione agli artt. 124 e 125 del medesimo decreto, per aver effettuato scarichi di acque reflue industriali, derivanti dall'insediamento di produzione di conglomerato cementizio bituminoso, senza la prescritta autorizzazione.

- Tra le società creditrici per un importo di euro 41.410,63, figura la società cooperativa sociale "OMISSIS" con sede ad Altavilla Milicia, presso cui ha ricoperto la carica di consigliere, dal 12.10.2015 al 12.10.2018, "OMISSIS, "omissis" di URSO Vincenzo (cl.47), tratto in arresto da personale della Compagnia CC di Bagheria in data 30.10.2017 in ottemperanza dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 13603/2016 RGNR e 4913/17 RG GIP emessa dal GIP del Tribunale di Palermo in data 23.10.2017- (Operazione Nuova Alba) per il reato p. e p dall'art. 416 bis C.P. (associazione di tipo mafioso) e condannato in primo grado dal Tribunale di Termini Imerese alla pena della reclusione di anni 13.

- E, ancora, creditrice del comune, per un importo di euro 80.308,91, risulta essere la "OMISSIS" con sede a Partinico, che ha avuto alle proprie dipendenze, dal 06.07.2018 al 28.02.2019 **"OMISSIS"**. La stessa aveva in precedenza lavorato presso la cooperativa ""OMISSIS", prestando servizio presso l'asilo comunale di Partinico, sede di "Omissis" nel 2017. Sul conto del "omissis" NANIA Francesco, figlio di NANIA Filippo, risulta quanto segue:
  - 11.01.2002 Il Nucleo Regionale della Guardia di Finanza di Palermo dava esecuzione al decreto nr 17065/01 del Tribunale di Palermo di sequestro di beni connessi a misura di prevenzione;
  - 13.01.2020 Il Tribunale di Palermo -Sezione Misura di prevenzione, con decreto nr 134/2002 disponeva il dissequestro dei beni.

  "OMISSIS" è "omissis" di NANIA Filippo (Partinico 02.06.1928), detto "Fifiddu", condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, sequestro di persona, omicidio doloso, occultamento di cadavere, morto suicida il 13.12.2019 presso la propria abitazione, dove scontava la detenzione domiciliare per problemi di salute.

  Lo stesso è stato un esponente storico della corrente NANIA-GIAMBRONE capeggiata dopo il suo arresto dal fratello NANIA Antonino (23.7.1937), dal nipote NANIA Francesco (19.01.1969) e da GIAMBRONE Antonino, antagonista della corrente VITALE

"FARDAZZA", capeggiata da SALTO Nicolò (01.07.1955) e CORRAO Salvatore (03.07.1955)

- Altra cooperativa creditrice verso il Comune di Partinico per la cifra di euro 47.530,56, è la "OMISSIS" con sede a Partinico, la cui compagine sociale vede quale amministratrice "OMISSIS", moglie di "OMISSIS", prima citato quale Presidente del consiglio di Amministrazione della Cooperativa "OMISSIS".
  Tra i dipendenti della cooperativa "OMISSIS" figurano "OMISSIS", "OMISSIS" e "OMISSIS" soggetti gravati da pregiudizi di polizia:

- Altra società creditrice del Comune è la **"OMISSIS"** con sede legale in Balestrate, per la fornitura e sostituzione delle gomme dell'autocompattatore targato "OMISSIS" utilizzato per la raccolta dei rifiuti urbani.
  La predetta ditta ha come oggetto sociale il commercio all'ingrosso e dettaglio di macchinari, autocarri autoveicoli, autovetture, elettrauto, gommista, carrozzeria, centro revisione, autoriparazione, attiva dal 22/12/1999 e conta n. 7 addetti.

  Il capitale sociale ammonta a € 7746,86 suddiviso con quote del 50% fra i soci:

  Il socio accomandatario è "OMISSIS"

  Il socio accomandante è "OMISSIS" (moglie convivente del "OMISSIS")

  "OMISSIS" risulta gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona. Inoltre in data 06/04/1998, veniva rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento penale n. 2073/98 RG GIP e n. 1524/98 RGNR emesso dal Tribunale GIP Palermo, unitamente al fratello "OMISSIS", per il delitto di cui agli artt. 110 cpv, 378 co 1-2 cp con l'aggravante di cui all'art. 7 D.Lgs 152/1991 "***per avere in concorso fra loro con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato BRUSCA Enzo Salvatore*** *(a sua volta destinatario dalle OCCC n. 267/93 GIP emessa dal Tribunale di Palermo e Roma nelle date 02/06/0993 e 03/07/1995)* ***negli spostamenti che effettuava durante il periodo di latitanza, e per aver messo a sua disposizione beni immobili****; inoltre, il solo "OMISSIS" metteva a disposizione*

dei passaporti contraffatti Brasiliani, allo scopo di eludere le indagini dell'Arma.". Il Gip del Tribunale di Palermo, in data 08.05.1998, in applicazione della pena su richiesta delle parti, lo condannava ad anni uno e mesi 4 di reclusione per favoreggiamento personale aggravato dall'art 7 D.L. 13/05/1991 nr 152.

La moglie del "OMISSIS", "OMISSIS" ha precedenti di polizia per violazione delle norme sullo smaltimento di rifiuti.

- Altra cooperativa sociale creditrici per in importo di euro 28205,75 è la "OMISSIS" SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Salaparuta.

  Per la Cooperativa in questione, con provvedimento nr 0067412 del 03.10.2019 la Prefettura di TRAPANI emetteva informazione interdittiva antimafia ai sensi degli art 84 e 89 bis del Decreto legge 159/2011.

  Nel provvedimento tra l'altro si legge: ...*CONSIDERATO che, dalle informative delle Forze dell'Ordine, è emerso che la Cooperativa in argomento è riconducibile all'ex deputato regionale paolo RUGGIRELLO, nei confronti del quale è stata emessa dal Tribunale di Palermo, in data 25 febbraio 2019, ordinanza di applicazione di misure cautelari reali e personali nr 4079/16 RGNR e nr 9245/18 RGIPO nell'ambito dell'operazione di polizia denominata SCRIGNO << per l'ipotesi di reato di cui all'art 416 bis commi I,III, IV, V, VI c.p., per aver preso parte all'associazione mafiosa denominata "cosa nostra", quale politico destinatario delle preferenze elettorali, fatte confluire da esponenti di detta associazione nel corso di varie consultazioni elettorali, fornendo un concreto e specifico contributo per garantire gli interessi del sodalizio mafioso, cui metteva a disposizione, per il tramite di singoli affiliati, con i quali intratteneva rapporti continuativi ed ai quali si rivolgeva anche per questioni personali, l'influenza e il potere derivanti anche dalla sua posizione di deputato regionale dell'Assemblea Regionale Siciliana e più in particolare : garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo...omissis...>>*

  Ed inoltre: "*...tenuto conto, infatti, che la "OMISSIS" , la quale ricopre la carica di Amministratore unico della Cooperativa Sociale "OMISSIS" eh ha rivestito la carica di*

institore dal 19 agosto 2016 fino al 26 marzo 2018 della cooperativa "omissis", risulta intrattenere una relazione sentimentale con in predetto RUGGIRELLO e che lo stesso ha avuto un ruolo chiave nelle attività gestionali della citata cooperativa "OMISSIS" e solo formalmente espletata dalla "OMISSIS" ma di fatto dal RUGGIRELLO, parimenti destinataria di interdittiva antimafia;

...è emerso che il RUGGIRELLO e la "OMISSIS" gestivano di fatto la Cooperativa sociale ONLUS "OMISSIS"' in nome e per conto dell'Amministratore unico di quest'ultima "OMISSIS" che riveste nella Cooperativa "OMISSIS" la carica di Vicepresidente del Cda e di consigliere e che, con atto datato 17.01.2018, la Cooperativa "OMISSIS", ha acquistato un ramo d'azienda della Società cooperativa in argomento...

Sono stati inoltre accertati ulteriori rapporti sorti negli ultimi anni con società o ditte che presentano controindicazioni.

Tra i creditori, per un importo di 4000 euro, vi è l'Avvocato "OMISSIS", sorella di "OMISSIS", tratto in arresto nel novembre del 2010, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "The End", poiché ritenuto appartenente alla famiglia di Partinico facente riferimento a VITALE Leonardo nella gestione degli affari illeciti sul territorio di Partinico e zone limitrofe. Le indagini avevano svelato che, in concorso con BOMMARITO Alfonso, con l'esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza all'associazione mafiosa denominata *Cosa Nostra*, segnatamente alla famiglia mafiosa di Partinico, aveva ottenuto un ingiusto profitto ai danni di alcuni imprenditori edili di Balestrate, costringendo quest'ultimi ad acquistare del calcestruzzo dalla ditta "OMISSIS", riconducibile allo stesso "OMISSIS", ad un prezzo superiore in relazione al mercato.

- l'Associazione "OMISSIS" con sede in Partinico, creditrice del comune per la cifra di 20.88,97, ha come presidente del consiglio di Amministrazione "OMISSIS", il cui padre "OMISSIS" è cugino di "OMISSIS" padre di BACCHI Benedetto Antonio (Palermo 03.09.1972), tratto in arresto il 1° febbraio 2018 da personale della Squadra Mobile della Questura di Palermo, in esecuzione dell'O.C.C. in carcere nr 22264/13 RGNR emessa dal Tribunale di Palermo – Ufficio GIP il 26.01.2018 per associazione di tipo mafioso ed altri

reati collegati alla gestione di agenzie di scommesse non legali (OPERAZIONE “GAME OVER”);

- Altra ditta creditrice nei confronti del Comune di Partinico, caratterizzata da rapporti di parentela tra amministratori o loro familiari, con persone legate a contesti di criminalità organizzata è la “"OMISSIS"”, creditrice della somma di euro 2255,63. Nella compagine sociale figura **"OMISSIS"**, sul cui conto è emerso:
  - 18.04.2005 il GICO della Guardia di Finanza di Palermo lo traeva in arresto in esecuzione di O.C.C. in carcere nr 10173/02 RGNR DDA e nr 1435/03 RGGIP per articolo 416 bis,
  - Il 27.10.2007 il Tribunale di Palermo ha emesso sentenza di assoluzione “per non aver commesso il fatto”, diventata esecutiva il 27.06.2008, in ordine al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. In particolare, dal corpo della sentenza, il Tribunale ha rilevato che “... *difetta la prova, che deve essere fondata su elementi tangibili ed oggettivi, di un rapporto sinallagmatico di cointeressenza del "OMISSIS" con la cosca mafiosa in forza del quale, a fronte della corresponsione del pizzo, lo stesso avesse ottenuto l'appoggio della mafia nell'aggiudicarsi le gare.*

La moglie dell'Amministratore unico "OMISSIS", "OMISSIS" è sorella di "OMISSIS", entrambi con precedenti penali per associazione mafiosa, come di seguito riportato:

"OMISSIS" il 02.09.1978, già residente a Partinico, deceduto il 22.08.2014:

18.12.2002: la Corte di Appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 20.02.2003, la ha condannato ad anni tre, mesi sei e giorni venti di reclusione per associazione di tipo mafioso;

30.10.2006: La Corte di Appello, nel confermare il decreto emesso il 18.01.2006 dal Tribunale di Palermo, lo ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni due e mesi sei;

28.09.2007: la Corte di Appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 31.10.2008, lo ha condannato a mesi dieci di reclusione per la violazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose

"OMISSIS":

21.02.2000: Il GIP del Tribunale di Palermo, con sentenza in applicazione della pena su richiesta delle parti divenuta irrevocabile il 06.05.2000, lo ha condannato ad anni uno, mesi sei di reclusione e lire 8.000.000 di multa (pena sospesa) per la violazione al T.U. sulla disciplina degli stupefacenti, nonché per la violazione delle disposizioni sul controllo delle armi;

18.12.2002: La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile l'8.10.2003, lo ha condannato ad anni quattro, mesi uno, giorni venti di reclusione per associazione di tipo mafioso e violazione delle disposizioni sul controllo delle armi, nonché la pena accessoria dell'interdizione da i pubblici uffici per anni cinque;

20.06.2007: La Corte d'Appello di Palermo con decreto divenuto definitivo il 26.09.2007, lo ha sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per anni due.

22.01.2010: Il Tribunale di Palermo -Sez. distaccata di Partinico, con sentenza divenuta irrevocabile il 27.05.2011, lo ha condannato a euro 2.600 di ammenda per attività di gestione di rifiuti non autorizzata;

22.12.2010 la Corte di Appello di Palermo, con sentenza divenuta irrevocabile il 10.04.2012, lo ha condannato a mesi sette di arresto per la violazione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 1423/1956 n. 57 e 575/1965, art 3 bis co 4 L. 646/1982.

- Tra le cooperative sociali che vantano crediti nei confronti del Comune di Partinico vi è la "OMISSIS" Società cooperativa sociale, il cui Amministratore nonché Presidente del Consiglio di amministrazione è "OMISSIS" la cui "omissis", "OMISSIS" era nipote di GERACI Antonino nato Partinico il 11/11/1929 ucciso in Palermo il 24/11/1997 a colpi di arma da fuoco, appartenente alla famiglia mafiosa di Partinico.

  Dagli accertamenti eseguiti sui dipendenti della predetta società, è emerso che "OMISSIS" è "omissis" con GRIGOLI Antonio (Borgetto PA il 30/04/1968) , tratto in arresto in data 05/02/2018 dalla Squadra Mobile di Palermo, nell'ambito dell'operazione c.d. "GAME

OVER" (nell'ambito della quale veniva indagato, tra gli altri, NANIA Francesco ritenuto elemento di vertice di cosa nostra partinicese in qualità di rappresentante dell'omonima famiglia appartenente al mandamento di Partinico), per il reato di cui all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), attualmente libero non sottoposto ad alcuna misura cautelare.

- Altra cooperativa che risulta creditrice nei confronti del Comune di Partinico, per la somma di euro 55.421,22, è la Società Cooperativa "omissis" . Come rilevato dall'analisi della relazione conclusiva del Gruppo Interforze che portava allo scioglimento del comune di San Cipirello (oggetto di analisi nel prosieguo della presente nota), "nella compagine societaria della cooperativa "omissis" sussistono dei legami con soggetti pluripregiudicati: il riferimento è, in particolare, a BRUNO Ignazio, cognato del "omissis", condannato per associazione di tipo mafioso e gravi delitti contro il patrimonio.
- Tra le ditte creditrici, inoltre, figura la Ditta individuale "OMISSIS" il cui titolare "OMISSIS" risulta essere stato sottoposto alla diffida nel 1960.

  La sorella di "OMISSIS", "Omissis" è sposata con "OMISSIS" condannato per associazione mafiosa.

  Il medesimo veniva colpito in data 25/11/2010 dalla OCCC n. 14570 RG GIP inquadrata nel p.p. n. 829/09 RGNR nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata THE END emessa dal Tribunale GIP Palermo per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. *"Per avere costituito un punto di riferimento mafioso nella zona di Borgetto, per avere mantenuto attraverso incontri e riunioni, un costante collegamento con gli altri associati in libertà in particolare con LUPO Lorenzo al fine di gestire gli affari illeciti della famiglia mafiosa"*.

  Tra i creditori del Comune di Partinico, inoltre, figurano alcune ditte o cooperative, le cui compagini societarie sono state oggetto di analisi in precedenza. In particolare risulta creditrice per l'importo di 2454,98 la "OMISSIS", la società "OMISSIS" per l'importo di euro 275.709,56, la "OMISSIS" per l'importo di euro 65.198,83, la società "OMISSIS" per la cifra di euro 46785,99 e la Cooperativa "OMISSIS" per la cifra di 1.692.958,17 euro, pari a poco meno del 25% dell'intero debito comunale.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, alla luce delle risultanze dell'attività ispettiva e dei circostanziati riferimenti tratti dalla relazione della Commissione d'accesso si ritiene possano sussistere elementi concreti, univoci e rilevanti tali da far ragionevolmente ritenere, anche alla stregua della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, un possibile collegamento tra l'amministrazione comunale di Partinico e l'organizzazione criminale dominante quel territorio, riconducibile a *cosa nostra*.

I tratti salienti della citato documento, sinteticamente compendiati dalla scrivente nella parte preliminare della presente relazione, sono stati illustrati nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato in web conference il 9 aprile scorso, alla presenza, tra gli altri, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo – DDA e del Sindaco del Comune di Palermo.

Il predetto Consesso ha unanimemente ritenuto comprovato il possibile condizionamento dell'Amministrazione comunale di Partinico da parte di C*osa nostra*.

Pertanto, si trasmette la presente relazione ai sensi dell'art. 143, co. 1 del D.lgs.267/2000, ritenendosi sufficientemente delineate le forme di permeabilità ad infiltrazioni mafiose dell'Amministrazione comunale di Partinico con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione di governo ed amministrativa dell'Ente locale.

IL PREFETTO
(De Miro)

20A04566

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-SON-023) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale € **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale € **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale € **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:	
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale € **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale € **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale € **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale € **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale € **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410301200826

€ 16,00